



Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI**

ASSEMBLEA

569^a seduta pubblica
martedì 2 febbraio 2016

Presidenza del presidente Grasso,
indi del vice presidente Calderoli,
e della vice presidente Fedeli

INDICE GENERALE

RESOCONTO STENOGRAFICO Pag. 5-62

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 63-87

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 89-174

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTORONICO Pag. 5

GOVERNO

Composizione 5

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(2081) **CIRINNÀ ed altri.** – *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*

(14) **MANCONI e CORSINI.** – *Disciplina delle unioni civili*

(197) **ALBERTI CASELLATI ed altri.** – *Modifica al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

(239) **GIOVANARDI.** – *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

(314) **BARANI e MUSSOLINI.** – *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

(909) **PETRAGLIA ed altri.** – *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

(1211) **MARCUCCI ed altri.** – *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

(1231) **LUMIA ed altri.** – *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

(1316) **SACCONI ed altri.** – *Disposizioni in materia di unioni civili*

(1360) **FATTORINI ed altri.** – *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

(1745) **SACCONI ed altri.** – *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

(1763) **ROMANO ed altri.** – *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

(2069) **MALAN e BONFRISCO.** – *Disciplina delle unioni registrate*

(2084) **CALIENDO ed altri.** – *Disciplina delle unioni civili:*

PRESIDENTE Pag. 7, 8, 9 e *passim*

D'ALÌ (FI-PdL XVII) 7

GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)) 8, 9

FORMIGONI (AP (NCD-UDC)) 12

CALIENDO (FI-PdL XVII) 14

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 16

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2081, 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763, 2069 e 2084:

CRIMI (M5S) 17

PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) 17

CIRINNÀ (PD) 19

PALMA (FI-PdL XVII) 19, 23

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 27

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2081, 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763, 2069 e 2084:

ARRIGONI (LN-Aut) 27

PETRAGLIA (Misto-SEL) 32, 35

DALLA ZUANNA (PD) 35, 37

MAZZONI (AL-A) 37

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Movimento Base Italia, Idea, Euro-Exit): GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

DI BIAGIO (<i>AP (NCD-UDC)</i>)	Pag. 40, 45, 47	DISEGNI DI LEGGE	
GINETTI (<i>PD</i>)	46	Trasmissione dalla Camera dei deputati .	Pag. 101
RIZZOTTI (<i>FI-PdL XVII</i>)	48	Annunzio di presentazione	101
FASIOLO (<i>PD</i>)	51	Assegnazione	102
PEZZOPANE (<i>PD</i>)	53, 54	ATTI E DOCUMENTI TRASMESSI DALLA	
CANDIANI (<i>LN-Aut</i>)	54, 57	COMMISSIONE EUROPEA	
* ICHINO (<i>PD</i>)	57	Deferimento	102
INTERVENTI SU ARGOMENTI NON		AFFARI ASSEGNATI	103
ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO		CAMERA DEI DEPUTATI	
PRESIDENTE	59, 60	Trasmissione di documenti	103
BLUNDO (<i>M5S</i>)	59, 60	GOVERNO	
CANDIANI (<i>LN-Aut</i>)	60	Trasmissione di atti per il parere	104
ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE		Trasmissione di atti e documenti	104
DI MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 2016	61	Comunicazioni dell'avvio di procedure d'in-	frazione 106
<i>ALLEGATO A</i>		GARANTE DEL CONTRIBUENTE	
DISEGNO DI LEGGE N. 2081		Trasmissione di atti	106
Proposte di questione pregiudiziale	63	CORTE COSTITUZIONALE	
Proposte di questione sospensiva	83	Trasmissione di sentenze	107
<i>ALLEGATO B</i>		Trasmissione di sentenze relative a richieste	di <i>referendum</i> popolare 107
INTERVENTI		CONSIGLI REGIONALI E DELLE PRO-	VINCE AUTONOME
Testo integrale dell'intervento della senatrice		Trasmissione di voti	108
Cirinnà nella discussione generale dei disegni		PETIZIONI	
di legge nn. 2081, 14, 197, 239, 314, 909,		Nuova assegnazione	108
1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763, 2069 e		MOZIONI, INTERPELLANZE E INTER-	ROGAZIONI
2084	89	Apposizione di nuove firme a mozioni	108
Integrazione all'intervento del senatore Di		Mozioni	109
Biagio nella discussione generale dei disegni		Interpellanze	111
di legge nn. 2081, 14, 197, 239, 314, 909,		Interrogazioni	113
1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763, 2069 e		Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi	dell'articolo 151 del Regolamento 125
2084	98	Interrogazioni da svolgere in Commissione . .	174
CONGEDI E MISSIONI	100		
GRUPPI PARLAMENTARI			
Ufficio di Presidenza	100		
Variazioni nella composizione	100		
COMMISSIONI PERMANENTI			
Variazioni nella composizione	100		
COMITATO PER LE QUESTIONI DEGLI			
ITALIANI ALL'ESTERO			
Variazioni nella composizione	101		

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,33*).

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 28 gennaio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,34*).

Governo, composizione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 29 gennaio 2016

Onorevole Presidente,

informo la S.V. che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, ha nominato Ministro senza portafoglio l'on. dott. Enrico COSTA, il quale cessa dalla carica di Vice Ministro e di Sottosegretario di Stato presso il Ministero della Giustizia.

F.to Matteo Renzi». (*Applausi*).

In pari data il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato anche la seguente lettera:

«Roma, 29 gennaio 2016

Onorevole Presidente,

informo la S.V. che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato i seguenti Sottosegretari di Stato:

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:

– prof. Tommaso NANNICINI;

per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale:

– on. Vincenzo AMENDOLA;

per la Giustizia:

– sen. Federica CHIAVAROLI;

– on. dott. Gennaro MIGLIORE;

per lo Sviluppo economico:

– on. Teresa BELLANOVA, la quale cessa dalla carica di Sottosegretario al Lavoro e alle politiche sociali;

– sen. dott. Antonio GENTILE» – il quale, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento, cessa dalla carica di Segretario del Consiglio di Presidenza –

per le Infrastrutture e i trasporti:

– sen. dott.ssa Simona VICARI, la quale cessa dalla carica di Sottosegretario allo Sviluppo economico;

per i Beni e le attività culturali e il turismo:

– on. dott.ssa Dorina BIANCHI;

– on. dottor Antimo CESARO.

F.to Matteo Renzi»

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2081) *CIRINNÀ ed altri. – Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*

(14) *MANCONI e CORSINI. – Disciplina delle unioni civili*

(197) *ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifica al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

(239) *GIOVANARDI. – Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

(314) *BARANI e MUSSOLINI. – Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

(909) *PETRAGLIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

(1211) *MARCUCCI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

(1231) *LUMIA ed altri. – Unione civile tra persone dello stesso sesso*

(1316) *SACCONI ed altri. – Disposizioni in materia di unioni civili*

(1360) *FATTORINI ed altri. – Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

(1745) *SACCONI ed altri. – Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

(1763) *ROMANO ed altri. – Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

(2069) *MALAN e BONFRISCO. – Disciplina delle unioni registrate*

(2084) *CALIENDO ed altri. – Disciplina delle unioni civili*

(ore 16,37)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2081, 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763, 2069 e 2084.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 28 gennaio sono state illustrate le questioni pregiudiziali e sospensive e ne ha avuto inizio la discussione.

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ho chiesto d'intervenire per segnalare a lei e all'Assemblea che sarà assai difficile poter valutare al-

cune questioni pregiudiziali e votarle, quindi ne chiedo lo slittamento, in quanto la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere neanche sul testo. Ciò in conseguenza del fatto che lo stesso Governo ci ha comunicato che è assolutamente indispensabile controllare che i fondi cui il disegno di legge fa riferimento per la copertura delle previsioni previdenziali, soprattutto legate alle conseguenze dell'eventuale approvazione del disegno di legge in esame, potrebbero già essere stati utilizzati e quindi potrebbero non avere più la capienza. Siamo quindi in attesa della relazione tecnica da parte del Governo sul testo, signor Presidente.

Siccome, tra le questioni pregiudiziali presentate, alcune fanno riferimento anche all'articolo 81 della Costituzione, quindi alla congruità della copertura economica e finanziaria prevista dalla Costituzione, credo che noi non possiamo procedere alla votazione di queste pregiudiziali se prima non abbiamo la certezza che la Commissione bilancio possa aver esitato il testo. Poi naturalmente ci sarà il parere sugli emendamenti, ma sappiamo che può essere reso in un secondo momento.

PRESIDENTE. Come è noto, anche per i numerosissimi precedenti in materia, nulla osta a che si proceda all'esame delle questioni pregiudiziali e alle relative votazioni. Per informare l'Assemblea, comunico che sono iscritti a parlare senatori per circa ventuno ore di discussione, che forse non consentiranno nemmeno di concludere la discussione generale questa settimana. Naturalmente, prima di iniziare qualsiasi votazione sugli emendamenti, sarà necessario acquisire il parere da lei richiesto. Possiamo quindi procedere.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Signor Presidente, intervengo sulle nostre quattro questioni pregiudiziali e per esprimere il mio giudizio sulle altre.

Il primo problema è che il testo arriva all'esame dell'Aula dopo che l'articolo 72 della Costituzione è stato stracciato dalla Presidenza. Il testo in discussione è stato presentato al Senato il 6 ottobre, assegnato alla Commissione giustizia; il 12 ottobre la relatrice Cirinnà ha svolto la relazione; ci siamo iscritti a parlare come senatori, ma nessuno di noi è potuto intervenire, quindi l'esame in Commissione non è neanche cominciato. Il giorno dopo la Conferenza dei Capigruppo lo ha calendarizzato per l'Assemblea e dal 14 ottobre la Commissione giustizia è stata esautorata, tanto che il Presidente ha dovuto comunicare che il provvedimento sarebbe andato all'esame dell'Aula senza relatore. Poi dal 14 ottobre fino al 28 gennaio il testo non è stato esaminato dalla Commissione, che non poteva più farlo.

Ho ricordato in precedenza che la cosiddetta legge Fini-Giovanardi è stata abrogata per violazione dell'articolo 72 della Costituzione, perché la Corte costituzionale ha scritto che, quando un testo coinvolge delicate scelte di natura politica, giuridica e scientifica, a nulla vale che per tre anni sia stato discusso in Commissione al Senato, perché poi è stato inserito frettolosamente in un disegno di legge di conversione, violando l'articolo 72 della Costituzione, che rende obbligatorio l'esame in Commissione. Ho scritto una lettera al Presidente, ricordandogli tutte queste cose, ma non ho avuto risposta.

Vi leggo allora quello che disse il senatore Angius, a proposito della cosiddetta legge Cirami, che dopo un mese era stata richiamata in Assemblea. In quel caso il Regolamento era stato applicato correttamente, perché si erano abbreviati, ma non cancellati i tempi. Il senatore Angius, a nome del PD, disse: «Quando si imbrogliava sulle regole»... (*Brusio*). Vorrei essere ascoltato, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, si interrompa un momento e recupereremo questo tempo. Prego i senatori di fare silenzio o di accomodarsi fuori per perseguire le loro conversioni. Per favore, colleghi, non sostate al centro dell'emiciclo. Prego gli assistenti di invitare i senatori a prendere posto o ad uscire dall'Aula.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Grazie, signor Presidente.

Dunque, disse il presidente Angius: «Quando si imbrogliava sulle regole, quando si gioca a nascondino con le norme che la maggioranza e il Governo intendono approvare, non si può più avere fiducia e noi non la possiamo avere in chi ha la responsabilità istituzionale del Senato della Repubblica». In quel caso erano stati abbreviati i termini e, dopo un mese di discussione in Commissione, era stato richiamato il provvedimento in Assemblea. Qui i termini sono stati azzerati e non c'è stato neanche un minuto di tempo in Commissione per esaminare il provvedimento, come impone l'articolo 72 della Costituzione. Se verrà respinta la nostra richiesta di far tornare il provvedimento in Commissione, presenteremo nei prossimi giorni un conflitto d'attribuzione presso la Corte costituzionale, per la lesione senza precedenti, in sessanta anni di storia del Senato, delle prerogative costituzionalmente garantite dalla Commissione. Questa è dunque il primo motivo che poniamo all'attenzione dell'Assemblea.

Il secondo riguarda la lesione dell'articolo 29 della Costituzione. Ora sta parlando il senatore Giovanardi, ma nei giorni scorsi i Presidenti o Vice Presidenti emeriti della Corte costituzionale Flick, Mirabelli, Chieppa, Santosuosso, De Siervo, Maddalena e Napolitano hanno tutti autorevolmente firmato appelli o rilasciato interviste, in cui si dice che il testo presentato in Assemblea confligge direttamente con l'articolo 29 della Costituzione, perché le unioni civili tra uomo e uomo o tra donna e donna si sovrappongono, richiamando le norme del codice civile, al matrimonio previsto dalla Costituzione (*Applausi del senatore D'Ambrosio*

Lettieri). La Corte costituzionale ci ha chiesto di applicare l'articolo 2 della Costituzione, sulle formazioni sociali, e non di creare un matrimonio di serie B. Quindi, i maggiori costituzionalisti italiani hanno bollato questo testo come incostituzionale.

Passo dunque al terzo motivo di incostituzionalità, che abbiamo presentato: se passa questa legge avremo il matrimonio tra uomo e donna, regolato dall'articolo 29 della Costituzione, avremo le unioni civili, esclusivamente tra uomo e uomo o tra donna e donna, con la reversibilità e tutti i privilegi del matrimonio, avremo le convivenze eterosessuali, regolate dalla seconda parte della legge Cirinnà, che valgono solo per gli eterosessuali non sposati. Quindi i due uomini o le due donne avranno diritto alla pensione di reversibilità, ma la famiglia di fatto, magari con due figli, non avrà tale diritto, che è previsto solo per le coppie omosessuali. Esiste poi una quarta categoria, costituita dalle coppie di fatto, che non fanno le convenzioni, né le unioni civili, e che avranno la protezione che la giurisprudenza già assegna a quel tipo di coppie. Avremo poi le coppie che vivono in una situazione di solidarietà, ma non sulla base di un rapporto d'amore, prendiamo ad esempio il caso della convivenza tra due vedove, che pure hanno diritto a veder regolati tali rapporti, e poi avremo i *single*. Dunque avremo creato un codice civile a fette, diviso in sei parti, e i magistrati dovranno districarsi in questo ginepraio di norme. Dunque, invece di parificare i diritti di tutti, invece di dare a tutti i non sposati la possibilità di fruire di diritti per l'assistenza, l'ospedale, l'affitto, la casa o la successione nell'impresa, si stabiliscono diverse categorie, l'una diversa dall'altra, in base alla situazione in cui si trovano.

Un'ultima cosa, forse la più importante di tutte, che attiene alla pregiudiziale di costituzionalità è che questo disegno di legge apre la strada alla compravendita di bambini e noi diciamo che i bambini non si comprano. Oggi una coppia uomo-uomo, può andare all'estero e portarsi a casa un bambino fatto con l'utero in affitto, e se il padre vero, quello biologico, muore, il tribunale, secondo l'articolo 44, lettera *a*), in vigore, può dare in adozione il bambino al *partner* superstite, anche se non è il padre, perché si può accertare che ci sia un carattere stabile di affetto fra i due. Se passa invece il disegno di legge presentato dalla senatrice Cirinnà, chiunque, spendendo 80.000, 100.000 o 120.000 euro, va a procurarsi l'ovocita con una selezione eugenetica in alcuni Paesi che garantiscono che la persona sia bianca, bella, alta, sana, naturalmente con contratti che prevedono l'aborto se le cose vanno male. Poi si prende una donna del terzo mondo o in Ucraina, che per disperazione e per povertà è costretta a vendersi, e dopo nove mesi questo bambino viene strappato alla madre, programmato come orfano, portato in Italia da due uomini che, se passa il disegno di legge Cirinnà, un minuto dopo chiedono l'adozione e diventano genitore 1 e genitore 2: un'infamia nei confronti delle donne che vengono sfruttate; un'infamia nei confronti dei bambini privati del diritto che il Comune di Roma, su iniziativa della senatrice Cirinnà, ha dato ai cani e ai gatti dei canili, a cui non possono essere portati via i cuccioli per almeno

quattro mesi perché mancherebbe loro l'affetto della madre. Questo e quanto capiterà con questo testo.

Quindi, le nostre quattro proposte, una di metodo e le altre di merito, danno il nostro segno di come sia stato assolutamente folle e affrettato portare un tema così delicato all'attenzione dell'Aula senza un minimo di approfondimento dei temi giuridici complessi, che sono alla base di questo provvedimento, creando nuovamente figli e figliastri, e senza nessuna informazione. Ho dovuto telefonare a Oscar Giannino e ad Alessandro Milan a «Radio24», una delle maggiori radio italiane, perché stavano spiegando a tutti che le unioni civili sono sia per gli omosessuali che per gli eterosessuali, e valgono per tutti. Ho dovuto chiamare per dire loro: ma cosa state dicendo? Le unioni civili sono una categoria solamente per gli omosessuali. Le coppie di fatto uomo-donna hanno invece un trattamento inferiore e diverso da quello che viene dato a loro: una cosa, dal punto di vista costituzionale, totalmente ingiustificabile.

Allora se ne avessimo avuto tempo, avremmo potuto fare magari quello che ha fatto la Grecia. Ricordo all'Assemblea che le ultime leggi in Europa sulla materia sono state quella della Slovenia, che con il 64 per cento dei voti ha bocciato la legge sul matrimonio *gay*, e quella della Croazia, che con un *referendum* popolare l'ha anch'essa bocciato. Inoltre, la Grecia ha presentato un disegno di legge su cui tutte, le associazioni LGBT hanno espresso il loro consenso, tanto che io ne ho riproposto il contenuto sotto forma di emendamento. Cosa dice la legge greca così lodata di Tsipras? Dice che si va da un notaio e chiunque (uomo-uomo, donna-donna, donna-uomo) può fare un contratto di solidarietà che viene poi depositato presso il Comune, e con quel contratto si garantiscono tutta una serie di diritti individuali.

Vorrei ricordare Aldo Moro e Amendola, e qui c'è il presidente Napolitano che ha conosciuto Amendola e la Iotti personalmente. All'Assemblea costituente, quando l'articolo 2 prevedeva che si garantivano i diritti dei singoli e delle formazioni sociali, Moro, Amendola, la Iotti e Fanfani presentarono un emendamento che diceva: non i diritti dei singoli e delle formazioni; loro sostenevano di non riconoscere il diritto del sindacato o del patronato o del partito, bensì i diritti dei singoli nelle associazioni; quindi i diritti di due soggetti che vogliono fare un'unione civile o di un uomo e di una donna che vogliono fare queste convenzioni, i diritti dei due singoli nella formazione sociale; non c'è il diritto della formazione sociale. L'articolo 2 venne emendato, la Costituente approvò la modifica e le formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell'individuo.

E questo ci ha chiesto di fare la Corte costituzionale con la sentenza n. 10, affermando che, neanche con la più grande fantasia del mondo un Parlamento, se non si modifica l'articolo 29, può attribuire il matrimonio se non esclusivamente a un uomo e a una donna. Purtroppo il disegno di legge Cirinnà sconvolge la Costituzione e quello che la Corte costituzionale ci ha detto di fare.

Per fortuna tantissimi omosessuali e transessuali la pensano esattamente come noi. Tutti gli omosessuali hanno avuto una madre e un padre

e magari, come Pasolini o Zeffirelli, anche un rapporto di affetto privilegiato con la madre. Tutte queste cose sono state sconvolte invece da un testo che, secondo quello che alcune associazioni vogliono, punta direttamente al matrimonio, perché vogliono avere i figli. Ebbene, sul diritto di un bambino di nascere e di avere un padre e una madre noi non transigiamo. Purtroppo, con il disegno di legge Cirinnà capiterà esattamente l'opposto. *(Applausi dal Gruppo GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id, E-E)).*

FORMIGONI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORMIGONI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, colleghi, il Gruppo di Area Popolare ha presentato la questione pregiudiziale di costituzionalità QP1 e la questione sospensiva QS2. Vorrei brevemente ricordarne i termini fondamentali per chiedere all'Aula di appoggiarle.

Presidente, partirò dalla questione sospensiva, che abbiamo presentato non con un intento dilatorio, tant'è vero che indichiamo tempi certi di lavoro per la Commissione giustizia. Il nostro intento è esattamente l'opposto: è dare la possibilità a tutti noi, senatrice e senatori, di portare a termine e di varare una legge che abbia la certezza di essere tale, che non sia revocabile in nullità per un errore grave che noi possiamo commettere e che stiamo commettendo. Presidente e colleghi, credo che sia chiaro a tutti che la procedura che stiamo seguendo non è prevista né dal nostro Regolamento del Senato né dalla Costituzione. È una procedura scorretta che non potrà che essere sanzionata dalla Corte. È già stato ricordato da diversi colleghi che mi hanno preceduto nel dibattito della settimana scorsa e anche appena pochi istanti fa dal senatore Giovanardi: c'è il precedente di grande rilievo dell'abrogazione e della dichiarazione di incostituzionalità della legge Fini-Giovanardi, proprio perché questa non fu varata dal Parlamento di allora seguendo la procedura corretta.

Collegli, sappiamo tutti, al di là delle posizioni che ciascuno di noi è spinto ad assumere nei dibattiti pubblici, che questo disegno di legge è in Assemblea senza che la Commissione di merito abbia mai potuto approfondirlo e neanche sostanzialmente trattarlo; eppure, si tratta di un tema che riguarda una materia assolutamente delicata che tocca rilevanti beni costituzionali. Per cui, torno a dire, colleghe e colleghi, che il mio è un invito al buonsenso e alla razionalità. Il Senato si prenda un tempo limitato supplementare di ritorno in Commissione giustizia perché la procedura possa essere corretta. La procedura – ricordo – è chiaramente esplicitata nell'articolo 72, comma 1, della Costituzione, laddove essa prescrive che ogni disegno di legge è esaminato da ciascuna delle Camere, da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo con votazione finale. L'articolo 72, comma 1, della Costituzione è ripreso integralmente dall'articolo 44 del nostro Regolamento che prevede che le relazioni delle Commissioni siano presentate nel termine massimo di due mesi dopo un esame da parte della Commissione stessa. Noi tutti, invece,

sappiamo – torno a dirlo, colleghe e colleghi – che il testo sulle unioni civili attualmente in esame è stato posto all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea del Senato senza che su di esso sia mai nemmeno formalmente iniziato l'esame nella competente Commissione permanente di merito. Non solo: non è mai stato sentito il parere della Commissione bicamerale per l'infanzia, la Commissione istituzionalmente abilitata a fornire un suo contributo alla materia. Ove questo parere non fosse acquisito, questo configurerebbe un ulteriore motivo di incostituzionalità e di revoca da parte della Corte costituzionale. Allo stesso modo, si è omesso di sentire in audizione altri soggetti istituzionalmente rilevanti, come i rappresentanti della Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, ma anche soggetti privati da tempo impegnati sul terreno delle adozioni.

Signor Presidente, colleghi, questa mattina il presidente del nostro partito, il ministro Angelino Alfano, ha avanzato una proposta pubblica affinché il Senato si prenda un tempo limitato – ripeto, nessun ostruzionismo – per la ricerca del massimo accordo possibile. Stiamo trattando un tema non soltanto delicatissimo, ma anche divisivo, non solo della nostra Assemblea, ma anche dell'opinione pubblica, del Paese.

Si tratta di un disegno che non potrà e non dovrà essere approvato a colpi di maggioranza o, per meglio dire, a colpi di maggioranze, perché le maggioranze potrebbero anche essere variabili, casuali; un tema così delicato non potrebbe essere approvato da maggioranze casuali. Torno, quindi, a dire che il mio e il nostro è un invito alla ragionevolezza, al ragionamento, alla razionalità.

Brevemente, nel poco tempo che mi rimane, ricordo, come ho già accennato, che abbiamo presentato la questione pregiudiziale di incostituzionalità QP1, perché anche sotto questo profilo il disegno di legge presenta numerose incongruenze.

Innanzitutto, è l'insieme del provvedimento, soprattutto nella sua prima parte, ad essere in contrasto con gli articoli 29 e 31 della Costituzione; un contrasto patente, un contrasto forte, che non può che essere riconosciuto, laddove la Costituzione sottolinea che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio ed è chiamata ad agevolare «con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi».

Non solo: c'è una violazione chiara dell'articolo 3, laddove viene assimilato al regime della famiglia quello di una formazione sociale diversa, mentre l'articolo 3 impone al legislatore di trattare fattispecie eguali in modo eguale e fattispecie diverse in modo diverso.

Poi, colleghi, è manifestamente violato l'articolo 81 della Costituzione, poiché c'è un'insufficiente copertura di bilancio, riferita alle norme sull'estensione della pensione di reversibilità. È chiaro ed è detto con chiarezza che il calcolo deve essere fatto su un periodo di tempo di almeno dieci anni; invece, il testo in esame assume a riferimento un periodo largamente inferiore. Se si fosse agito in termini coerenti con quanto la Costituzione impone, ci saremmo resi conto di essere di fronte ad una

spesa obbligatoria di ben altra dimensione, molto più rilevante, e quindi il Senato sarebbe spinto a pronunciarsi di fronte ad un aumento delle spese dello Stato previste per una somma decisamente superiore: secondo calcoli che trovano il consenso di molti esperti, stiamo parlando di una cifra largamente superiore al miliardo di euro.

Infine – ma si potrebbe proseguire per lungo tempo – c'è una contraddizione sul piano dello stretto diritto nell'articolo 1 del disegno di legge, che appare insanabile, poiché quando si afferma che l'unione civile è una «specifica formazione sociale» se ne riserva, poi, l'accesso a coppie dello stesso sesso, escludendone le coppie di sesso diverso.

E ancora, viene violato il principio di uguaglianza, ad esempio all'articolo 3 del disegno di legge, che rappresenta una violazione patente di tale principio. E infine, il disegno di legge è in contrasto con l'articolo 31 della Costituzione, che obbliga a proteggere l'infanzia.

Vi sarebbero altri rilievi da fare, sui quali però non voglio soffermarmi perché il tempo che mi è riservato è scaduto. Invito però i colleghi e le colleghe a voler procedere con un voto di libertà, che tenga conto della reale sostanza delle questioni che poniamo e possa mettere tutti noi, qualunque sia la nostra opinione, nella condizione di dare, dopo un esame adeguato, un voto libero e costituzionalmente valido. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC). Congratulazioni.*)

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, è stato già ricordato come questo disegno di legge arrivi in Assemblea senza che siano stati rispettati l'articolo 72 della Costituzione e l'articolo 44 del Regolamento e in violazione dell'articolo 81 della Costituzione. Io mi auguro che il Presidente della Repubblica possa bloccare questo disegno di legge, perché, signor Presidente, quello che è stato raggiunto per l'Assemblea, come possibilità di chiudere in quindici giorni la discussione e la votazione, poteva essere fatto in Commissione.

La Commissione è stata invece espropriata della possibilità di discutere. Eppure, signor Presidente, avevamo dato la nostra disponibilità. Lei tenga conto del fatto che lo stesso disegno di legge Cirinnà stabilisce, all'articolo 1, che le unioni civili sono formazioni sociali. Ricorderà il Sottosegretario, che era presente in Commissione, che questa è stata una mia indicazione: una specifica formazione sociale. Ma probabilmente il Gruppo del Partito Democratico non l'ha capito, visto che ha dovuto accettarlo dopo quaranta minuti di sospensione dei lavori. E lei mi insegna che, dopo l'approvazione della Costituzione, da quando vi sono i commenti sulla Costituzione, quelle che sono le coppie di fatto, siano esse omosessuali o eterosessuali, rientrano nell'articolo 2 della Costituzione. Signor Ministro, io ho dedicato quarantacinque anni della mia vita al diritto delle persone e della famiglia. Ebbene: ovunque, in qualsiasi testo, le

formazioni sociali sono le coppie di fatto, siano esse eterosessuali o omosessuali. Chiunque abbia letto un pó di diritto sa che le formazioni sociali si distinguono per la libertà di accedervi e per la libertà di uscirne, cosa che invece non si realizza con questo disegno di legge.

Si tratta di un disegno di legge che introduce una discriminazione forte, signor Presidente. Secondo il censimento del 2011, noi abbiamo 1.242.000 coppie di fatto. Di queste, 571.000 sono composte da cittadini mai coniugati, e le restanti da cittadini che non hanno avuto il divorzio, salvo le coppie omosessuali che sono 7.523. Questo vuol dire che stiamo realizzando una discriminazione forte nel nostro Paese. Sono passati trent'anni – il ministro Orlando lo saprà – dalla presentazione, da parte delle donne comuniste nel 1986, del primo disegno di legge che finalmente tentava di realizzare una disciplina delle coppie di fatto, una disciplina che la Corte costituzionale ha richiamato con la sentenza n. 138 del 2010. Tale disciplina, signor Presidente, richiama direttamente l'articolo 29 della Costituzione. Questo non lo dico io, ma lo dicono i costituzionalisti e la Corte costituzionale, che ha specificamente detto che, nella disciplina delle unioni civili, il Parlamento dovrà stabilire un istituto generale di diritti e doveri, che non è realizzabile solo ed esclusivamente con l'unione con accostamento al matrimonio. Anzi, la Corte nel 2014 ha ribadito che non ci può essere omogeneità tra unioni civili e coppie matrimoniali. L'ha detto facendo un richiamo esplicito.

Quale è la realtà invece? È una realtà che è denunciata innanzitutto da un Governo che dice di essere assente, di non interessarsi della questione e di rimettersi al Parlamento. Invece, in un'intervista rilasciata al quotidiano «la Repubblica» nel 2014, il sottosegretario, anzi oggi vice ministro, Scalfarotto diceva testualmente: «L'unione civile non è un matrimonio più basso, ma la stessa cosa. Con un altro nome per una questione di *Realpolitik*». Ma forse non ha capito, l'onorevole Scalfarotto, che non è una questione di *Realpolitik*. Il nome ha un suo significato.

Le formazioni sociali sono una grande intuizione dovuta a Moro, dovuta ai Costituenti che individuarono in quell'articolo 2, che si distingue dall'articolo 29, anche la famiglia come formazione sociale. Non glielo devo insegnare, signor Presidente, però lei sa bene che per la famiglia fu istituito l'articolo 29 per garantirne una specificità che non può essere realizzata con una specie di gioco delle tre carte, truffaldino, nel senso che si scrive «unioni civili» come se si trattasse di una formazione sociale *ex* articolo 2 della Costituzione, una cosa estranea all'articolo 29. No, perché nel testo Cirinnà si conferma quanto ha detto l'onorevole Scalfarotto: le disposizioni che si riferiscono al matrimonio devono essere applicate alle unioni civili. È ridicolo perché l'articolo 116 del codice civile, ad esempio, stabilisce, che lo straniero che vuole contrarre matrimonio deve avere il nulla osta al matrimonio stesso secondo le leggi del proprio Paese. Quindi non stiamo parlando di unioni civili.

Allo stesso modo, all'articolo 160 del codice civile si parla di diritti e doveri dei coniugi e infine, quando si parla di Titolo XIII, degli alimenti, anche in questo caso si mostra ignoranza perché obbligazione degli ali-

menti non significa richiamarli, occorre individuare quale sia l'ordine e sapete tutti perché esiste un ordine: è l'ordine progressivo che obbliga al versamento degli alimenti.

Per quanto riguarda l'adozione, qualcuno ha tentato di fuorviare l'attenzione dalla gravità degli errori che si stanno commettendo. Si tratta di errori gravi dal punto di vista costituzionale sulla parificazione dell'unione civile al matrimonio. E allora hanno parlato di *stepchild adoption*. In effetti, se lei legge l'articolo 3 del disegno di legge, nelle ultime due righe si esclude l'applicabilità alle unioni civili del Titolo II della legge sull'adozione ma non si esclude il Titolo III e non si esclude il Titolo IV. Il Titolo III riguarda le adozioni internazionali ma siccome si fa riferimento alle condizioni di cui all'articolo 6 si può ritenere escluso. Il Titolo IV, invece, riguarda l'adozione in casi particolari e cioè quella stessa adozione che viene quindi estesa in tutta la sua dimensione alle coppie omosessuali e poi la si corregge all'articolo 5. Perché? Perché si vuole rendere la coppia omosessuale uguale alla coppia matrimoniale.

Vede, signor Presidente, credo che tutti sappiano – o mi auguro che sia così perché molte volte mi sono trovato ad interrogare coloro che partecipano a programmi televisivi oppure i giornalisti e non lo dicono mai – che questa normativa non si applica agli eterosessuali. Cioè, un cittadino eterosessuale che ha avuto un figlio da madre che non intende essere nominata e convive con un'altra donna non può far adottare suo figlio dalla sua convivente in base alla lettera *b*). Potrà adottarlo in base alla lettera *a*). Perché? Perché è figlio del coniuge, di cui alla lettera *b*). Quando si introduce questa ulteriore discriminazione, lo si fa soltanto per rendere ulteriormente omologabile al matrimonio l'unione civile. Ed è un errore.

Signor Presidente, se lei ha il potere, rinvi in innanzitutto in Commissione il provvedimento, perché quegli errori non riusciremo mai a correggerli in questa sede, e comunque sarebbe un atto di conformità alla Costituzione. Nello stesso tempo, se non si dovesse pensare a questo, sarà responsabilità di tutti escludere qualsiasi riferimento all'adozione in questo provvedimento, perché ne parleremo nel provvedimento sull'adozione, già in discussione in Parlamento. E sarebbe un errore grave stralciarlo in questo momento, facendone soltanto oggetto di una riflessione sugli omosessuali.

Io credo nelle unioni civili di tutti i cittadini, eterosessuali o omosessuali, ma che siano distinte dal matrimonio. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli allievi e i docenti dell'Istituto alberghiero «Fratelli Pieroni» di Barga, in provincia di Lucca, e dell'Istituto tecnico industriale «Francesco Vecchiacchi» di Castelnuovo Garfagnana, in provincia di Lucca, che oggi assistono ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2081, 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763, 2069 e 2084 (ore 17,13)

CRIMI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (*M5S*). Signor Presidente, intervengo brevemente solo per annunciare il voto contrario da parte del Gruppo alle questioni pregiudiziali. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, in effetti è strano parlare di questioni di legittimità costituzionale all'interno di una assemblea politica. Infatti, le varie questioni sono state illustrate in modo squisitamente politico.

Del merito politico si parlerà e, quindi, provo ora a stare sul piano strettamente costituzionale.

Su questo piano non ci sono dubbi che il provvedimento in esame non sia affatto costituzionalmente illegittimo; e provo ad illustrare molto rapidamente alcuni dei principali motivi per cui non c'è alcuna illegittimità costituzionale.

Il primo motivo è di natura giurisprudenziale. Sappiamo che la Corte costituzionale e la Corte europea dei diritti dell'uomo hanno ripetutamente stabilito che potrebbe essere incostituzionale non disciplinare queste fattispecie. E ciò emerge molto chiaramente dalla giurisprudenza.

Cito solo un passaggio della sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale: «Nell'ambito applicativo dell'articolo 2 della Costituzione, spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette». Si tratta, tecnicamente, di una sentenza non soltanto interpretativa di rigetto ma di una sentenza che contiene un monito, per cui, alla lunga, potrebbe risultare illegittimo se il Parlamento non approvasse questa legge.

Secondo motivo: ci vuole cautela quando si parla di diritti. Parliamo in continuazione di diritti, ma non si capisce bene i diritti di chi e di cosa. Molti hanno ripetuto che deve esserci un diritto del bambino ad avere una mamma e un papà. Suona molto bene, ma in realtà è un argomento capzioso. Cosa significa? Qual è la situazione per tutti coloro che, invece, non hanno una mamma e un papà? Essere orfani, essere abbandonati, avere un solo genitore è la violazione di un diritto? (*Applausi dal Gruppo PD*).

Posta così, la questione, cioè il diritto ad avere una mamma e un papà, diventa non un diritto, ma un obbligo, una scelta etica imposta dallo

Stato, dal legislatore, contro l'interesse dei figli. Si tratta di una scelta come minimo illiberale, e sicuramente contraria al principio individualista di cui all'articolo 2 della Costituzione.

Se poi si nega, sempre parlando di diritti, il diritto di una coppia a formare una unione, ciò significa seguire una impostazione pericolosa di una presunta (e sottolineo presunta) maggioranza che nega diritti a delle minoranze e che non può certamente essere l'impostazione voluta dalla Costituzione.

Ancora, le pregiudiziali parlano di equiparazione al matrimonio e di utero in affitto. Sono evidentemente argomentazioni strumentali e non meritevoli di particolari considerazioni: non si parla nel testo di utero in affitto, che resta vietato in base all'ordinamento, e poi il disegno di legge è tutto basato sulla rigida – secondo me anche troppo – separazione tra le unioni civili, le convivenze di fatto e il matrimonio.

Quanto all'analogia con il matrimonio, il disegno di legge disciplina – lo sappiamo – due istituti: le unioni civili tra persone dello stesso sesso, riservato alle coppie omosessuali (con l'introduzione di tutta una serie di disposizioni), e la convivenza di fatto aperta a tutti (con una serie di garanzie minori).

Si è detto che così si discriminano gli eterosessuali, un argomento che apparentemente potrebbe anche sembrare fondato, ma che è la conseguenza della scelta – a mio parere opinabile, ma certamente non incostituzionale – di non avere alcun punto di contatto tra l'istituto dell'unione civile e quello del matrimonio: l'uno resta aperto solo agli omosessuali, l'altro solo agli eterosessuali; quindi, se questa disposizione dovesse violare il principio di eguaglianza, se ne dovrebbe ricavare che la viola anche il mancato accesso al matrimonio. Tuttavia, poiché la Corte costituzionale ha stabilito che non è questo il caso, la previsione di un istituto apposito per i soli omosessuali, così come il matrimonio riservato solo agli eterosessuali, è una soluzione a rime costituzionalmente obbligate; è esattamente ciò che la Corte costituzionale ha stabilito in diverse sentenze.

L'ultimo punto su cui mi soffermo sono le adozioni. Come sappiamo, si tratta di casi solo eccezionalmente previsti, e il criterio, come per le adozioni da parte di coppie eterosessuali, è solo l'interesse del minore; in sostanza, si verificano i requisiti nel caso specifico e concreto, e questi non possono certo riguardare l'orientamento sessuale degli adottanti, altrimenti significherebbe implicitamente ritenere l'omosessualità una condizione di inadeguatezza (e mi pare che nemmeno i più estremi sostenitori dell'incostituzionalità di questa legge siano arrivati a sostenere tanto). Quindi, se motivi di incostituzionalità esistono, sono semmai l'esclusione dell'adozione per le coppie omosessuali, salvi i casi particolari. Tuttavia, questa cautela deriva proprio dall'impostazione, seguita da questo disegno di legge, di tenere totalmente – ripeto, anche troppo – distinti l'istituto dell'unione civile e quello della famiglia.

Per questi motivi, dichiaro il voto contrario alle questioni pregiudiziali da parte del Gruppo Per le Autonomie. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, PD e Misto. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dal senatore Sacconi e da altri senatori (QP1), dal senatore Giovanardi e da altri senatori (QP2), dal senatore Gasparri e da altri senatori (QP3), dal senatore Quagliariello e da altri senatori (QP4), dal senatore Compagna e da altri senatori (QP5), dal senatore Augello e da altri senatori (QP6), dai senatori Bonfrisco e Bruni (QP7) e dalla senatrice Stefani e da altri senatori (QP8).

Non è approvata.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Poiché le questioni sospensive sono tutte volte a rinviare l'esame dei disegni di legge con l'indicazione di diversi termini per riferire nuovamente in Assemblea, avverto che sarà posto in votazione in primo luogo il principio del rinvio in Commissione. In caso di accoglimento, saranno successivamente posti in votazione i diversi termini per riferire all'Assemblea.

Metto ai voti la questione sospensiva, avanzata, con diverse motivazioni, dal senatore Giovanardi e da altri senatori (QS1), dal senatore Sacconi e da altri senatori (QS2), e dalla senatrice Stefani e da altri senatori (QS3), volta a rinviare in Commissione i disegni di legge in titolo.

Non è approvata.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Cirinnà. (*Brusio*).

AIROLA (*M5S*). Vediamo quanti sono interessati!

PRESIDENTE. Senatrice Cirinnà, la discussione non può avere inizio perché vedo che tanti senatori non hanno interesse a seguire e quindi si allontanano dall'Aula. Prego chi non è interessato di accomodarsi fuori dall'Aula e di farlo in silenzio.

Prego, senatrice Cirinnà, ha facoltà di parlare.

CIRINNÀ (*PD*). Signor Presidente, colleghi, è per me molto difficile raccontare in pochi minuti la straordinaria avventura che ho vissuto in

questi due anni di lavoro. È difficile perché, più che questioni di diritto e giurisprudenza, vorrei comunicarvi le emozioni che ho provato girando l'Italia, da Aosta a Barletta, incontrando migliaia di coppie, famiglie, militanti di tutti i partiti e attivisti LGBT, tutti cittadini interessati a cambiare – e in meglio – questo Paese.

La gran parte degli italiani sa che il contrario della parola discriminazione è uguaglianza. Attenzione: questa non è ideologia, è semplicemente giustizia. Tenetelo a mente, colleghi: ogni qualvolta violeremo il principio di uguaglianza avremo prodotto una discriminazione e ci esporremo al vaglio di ragionevolezza della Corte costituzionale.

Un diritto può essere riconosciuto o negato ed è su questo che giuristi e magistrati si esprimono, poiché i diritti incidono sull'ordine costituito. Se un diritto è riconosciuto senza limiti costringivi ad alcuni ed ingiustamente negato ad altri c'è discriminazione.

Un altro motivo di difficoltà, che ho affrontato nel corso del duro lavoro svolto, è stata la costruzione di un nuovo istituto giuridico quale, appunto, quello delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, pur essendo personalmente favorevole, come molti tra di noi, all'estensione del matrimonio egualitario. (*Applausi dal Gruppo PD*).

È per questo motivo – vi chiedo davvero scusa se qualche volta sono stata un pó brusca durante le nostre discussioni – che ho cercato di spiegare che il nuovo istituto delle unioni civili nell'attuale quarta versione è già una sintesi moderata ed ogni tentativo di mediazione sui diritti può produrre nuove disuguaglianze.

A lungo mi sono posta la domanda se questo testo sia effettivamente ciò di cui le famiglie arcobaleno hanno bisogno e se sia all'altezza delle loro legittime richieste. È stato difficile perché ho vissuto sulla mia pelle i risvolti di un dibattito avvelenato fin dalla lunghissima discussione in Commissione, che ha appesantito un *iter* parlamentare di per sé molto complicato.

Abbiamo scelto la via delle unioni civili per rispondere a criteri di prudenza, nella convinzione che alla piena eguaglianza si potrà arrivare passo dopo passo. Allo stesso tempo, questa è una scelta che non pregiudica né misconosce la richiesta di riconoscimento che proviene dalle coppie omosessuali ed assicura un adeguato livello di tutela a loro e soprattutto ai loro figli. (*Applausi dal Gruppo*).

A proposito delle questioni di incostituzionalità sollevate attorno a questa proposta, pensando al provvedimento e alla nostra Carta costituzionale ho voluto rivolgere il pensiero alle grandi donne della nostra Repubblica come Nilde Iotti, Teresa Noce, Lina Merlin, esempi chiari e limpidi di una vera e propria politica di umanità. Penso alla loro profonda sensibilità verso le mille sfumature dell'universo familiare che chiedevano riconoscimento costituzionale; penso alle battaglie per l'eguaglianza tra co-

niugi e l'eguaglianza tra figli, concetti oggi ancora dall'attualità esplosiva, quando sembrano passati secoli dal lavoro dei Padri costituenti. Ora, nel 2016 – a quasi trent'anni dalla prima proposta di riconoscimento per coppie dello stesso sesso – ci apprestiamo a dare all'Italia una legge tanto attesa.

Guardo all'articolo 2 della Costituzione, su cui si fonda il provvedimento in discussione; guardo all'articolo 29, indiscutibilmente al centro di questo nostro confronto parlamentare. Penso alla loro correlazione indissolubile, alla doppia dimensione individualista e pluralista per la lotta contro il totalitarismo di Stato, il quale intacca, come dice Aldo Moro, innanzitutto la famiglia, per poter, attraverso questa via, più facilmente intaccare la libertà della persona. Per questo, l'istituto di diritto pubblico dell'unione civile è in maniera cristallina in linea con l'articolo 2 della nostra Carta, per cui lo Stato, ricordando le parole di La Pira, non fa che riconoscere e tutelare dei diritti anteriori alla Costituzione dello Stato, che sono diritti dei singoli, diritti delle società o comunità naturali, laddove la parola «naturale», lungi dal cristallizzare una determinata accezione culturale o religiosa, voleva semplicemente affermarne il carattere pregiudicato, come reazione all'impostazione autoritaria del diritto di famiglia che aveva caratterizzato lo Stato fascista.

La Costituzione è un processo di liberazione della persona umana naturalmente inconcluso e da rinnovare continuamente con spirito di cooperazione solidale. La Costituzione è stata scritta avendo in mente il passato, il presente e il futuro, considerando chi aveva già la voce per farsi sentire e chi ancora non aveva trovato spazio nella comunità politica, come le persone omosessuali, oggetto di un pervasivo e doloroso stigma sociale. Queste persone per troppo tempo assenti e taciute, oggi le rendiamo finalmente presenti al resto della comunità politica, riconosciamo la loro esperienza di vita familiare come una realtà meritevole di tutela, perché attinentemente alla loro dignità personale. Così, concretamente, realizziamo quella parte di Costituzione scritta per gli assenti, quegli assenti (individui adulti, bambini, famiglie) che finalmente diventano presenti, con pari diritti e dignità già riconosciuti agli altri cittadini.

Colleghi, vi chiedo: da che parte vorremo farci trovare dai nostri figli e dai nostri nipoti, quando fra trent'anni torneranno a leggere i Resoconti di questa seduta? Dalla parte di chi ha creduto possibile far muovere all'Italia il primo e tanto atteso passo verso l'eguaglianza, o dalla parte di chi ha visto nella Costituzione il patrimonio di pochi privilegiati e nell'estensione dei diritti un pericolo?

Rifletto però su quanta disinformazione e strumentalizzazione politica hanno fuorviato il dibattito pubblico. La frase che ritengo più falsa è che in Italia stiamo introducendo il matrimonio e l'adozione *gay*. Questo non è vero: stiamo dando semplicemente tutela giuridica alla vita privata e familiare di coppie omosessuali, attraverso le unioni civili, fondate sull'articolo 2 della Costituzione, come indicato dalla stessa Corte costituzionale, nelle

sentenze del 2010 e del 2014, e stiamo, poi, riconoscendo soltanto ad una delle parti dell'unione civile di chiedere al giudice la possibilità di estendere la responsabilità genitoriale sul figlio minore del *partner*, attraverso l'applicazione della legge sulle adozioni, già applicata dai tribunali dei minori, poiché ritenuta quella che consente la maggior tutela del bambino, anche in caso di morte del genitore naturale.

Su questo punto, colleghi, si sono agitati i fantasmi più spaventosi. Sono settimane che leggiamo sui giornali che, così facendo, si rischia di aprire la strada in Italia all'istituto della gestazione per altri. Non devo ricordare qui, in Parlamento, che una delle nostre leggi, la n. 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita, quasi interamente riscritta dalla Consulta, vieta e punisce espressamente la pratica della gestazione per altri. Questo divieto è e resterà in vigore e in nessun modo il testo di cui discutiamo oggi interferisce con tale divieto. Si tratta quindi di un argomento fuorviante e strumentale.

Il punto è uno: il nostro ordinamento non ammette discriminazioni tra i figli, basate sulla cornice giuridica del rapporto tra i genitori, e non ammette la discriminazione tra eterosessuali ed omosessuali in relazione alla valutazione della loro capacità di essere genitori, né ammette discriminazioni tra figli, in ragione del modo in cui sono venuti al mondo. In ragione di tutto ciò, è evidente che deve sempre prevalere l'interesse del bambino alla stabilità e alla continuità degli affetti. Sono bambini, sono cittadini di questo Paese e oggi decideremo del loro futuro: meritano di essere riconosciuti e tutelati. Con l'articolo 5 facciamo un primo decisivo passo per la loro tutela, nella concreta situazione in cui si trovano a vivere, sulla base del buon senso e dell'imperativo costituzionale di eguaglianza e senza togliere diritti a nessuno.

Mi avvio alla conclusione, signor Presidente e passo rapidamente ad illustrare il secondo obiettivo ambizioso del provvedimento in esame: la codificazione dei diritti delle coppie conviventi, omosessuali o eterosessuali che siano. Il capo II del testo intende per conviventi due persone, non parenti, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. A tutti coloro che convivono *more uxorio*, senza distinzioni basate sull'orientamento sessuale dei componenti della coppia, vengono riconosciuti alcuni diritti e doveri, già ampiamente sanciti da giurisprudenze consolidate.

In conclusione, nei prossimi giorni, colleghi, saremo chiamati, come senatori della Repubblica, a rispondere come rappresentanti di un'Italia che lavora, che fa progetti, che ama, che vuole tornare alla modernità di un'Europa da costruire sulle basi dell'inclusione e della parità di trattamento dei cittadini. Come senatori della Repubblica siamo dunque chiamati a dare tutela a tutti i figli di un'Italia che non può più tollerare una discriminazione generata dal modo in cui una vita viene al mondo.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,34)

(*Segue CIRINNÀ*). Dobbiamo rispondere ai giovani LGBT, che nelle nostre scuole si preparano ed essere gli italiani e gli europei del domani. Siamo obbligati a dare a ciascuno di loro una risposta, prima che il peso oppressivo della discriminazione spinga altri di loro alla fuga all'estero o al suicidio. Per questo porterò per sempre nel cuore le parole di due giovani amici, per i quali il riconoscimento dello Stato ai loro progetti di vita rappresenterebbe la possibilità di esistere per la prima volta. «Esistere per il mio Paese» – dice uno di loro – «esistere, come se stessi per nascere», «esistere, senza pensare di aver fatto un torto alla mia famiglia».

Colleghi senatori, saremo chiamati a fare una scelta e non ci saranno sondaggi che potranno giustificare un altro giorno di ritardo, non ci saranno motivazioni abbastanza esaustive da consentire la perpetrazione dell'illegalità del nostro Paese davanti al resto d'Europa. Non ci saranno scuse per l'ennesima porta chiusa davanti a chi chiede solo di entrare a far parte della grande comunità delle famiglie italiane, senza nulla sottrarre a tutte le altre famiglie del nostro Paese.

Come ormai è ben chiaro, stiamo esaminando un testo che affronta in modo ampio ed inclusivo tutte le forme di relazioni affettive, siano esse eterosessuali o omosessuali, puntando a riconoscere diritti e anche obblighi a realtà sociali fino ad oggi rimaste nell'ombra del nostro ordinamento giuridico, pur essendo presenti nel diritto vivente.

Vorrei concludere questo mio intervento con il ricordo di un grandissimo italiano, mancato da pochi giorni, il regista di «Una giornata particolare», Ettore Scola, che era solito dire: «Bisogna credere ai miracoli, soprattutto quelli fatti dall'uomo e impegnarsi perché i sogni e le utopie si realizzino». Per fare questo, colleghi, ci vuole un'assunzione di responsabilità totale e collettiva. Noi certo non faremo miracoli, ma abbiamo il compito di fare una buona legge. In questo modo daremo dignità e tutela alla vita di tanti nostri cittadini, perché i diritti non possono e non devono rimanere sogni. (*Applausi dai Gruppi PD, Misto e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE. Congratulazioni*).

Signor Presidente, chiedo di poter allegare al Resoconto della seduta odierna il testo integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Palma. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, premetto subito che sono e sarò del tutto indifferente se all'esito del mio discorso qualcuno intenderà individuare me, che ho una visione assolutamente laica della vita, come un bigotto, ovvero se qualche generale da operetta intenderà chie-

dere al mio partito sanzioni nei miei confronti, così come ha fatto nei confronti dell'onorevole Calabria, responsabile solo di aver espresso, legittimamente, il suo pensiero.

Ho ascoltato con attenzione l'intervento della senatrice Cirinnà, la quale ha affermato con notevole sicumera che è assolutamente falso che le unioni civili costituiscano nella realtà un matrimonio tra *gay* sotto falso nome. È un problema, questo, che riguarderà il presidente Mattarella, il quale evidentemente non dimenticherà i suoi studi e principalmente non dimenticherà di aver fatto parte di quell'alto consesso che è la Corte costituzionale, la quale si è espressa nel senso di riconoscere alle coppie di fatto, in quanto formazioni sociali, dei diritti, ma la Cassazione ha altresì aggiunto che la relativa disciplina non può essere sovrapponibile al matrimonio.

La senatrice Cirinnà afferma quindi che è falso che la disciplina delle unioni civili sia sovrapponibile a quella del matrimonio. E allora, con molta tranquillità, cito il suo disegno di legge: «Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni», identica alla norma per la costituzione del matrimonio: andate a vedere il codice civile.

Quanto allo scioglimento dell'unione civile, esso avviene attraverso le leggi sulla separazione e il divorzio, cioè le stesse che portano alla definizione conclusiva del matrimonio. Non solo, ma al di là di questa identità tra l'atto costitutivo e l'atto finale delle unioni civili con il matrimonio, nel testo del disegno di legge della senatrice Cirinnà leggiamo, all'articolo 3, comma 3, che si applicano alle unioni civili le stesse identiche disposizioni che regolamentano il matrimonio. E, al comma 4, che tutte le disposizioni che si riferiscono al coniuge, a coniugi o termini equivalenti, cioè quella moglie e quel marito che erano oggetto dell'articolo 1 del disegno di legge Lo Giudice sul matrimonio egualitario, si applicano al *partner* dell'unione civile. Ancora, al *partner* delle unioni civili si applica il diritto successorio che prevede la legittima al coniuge. So bene che non sono state previste le pubblicazioni, ma queste non mi sembra appartengano al mondo dei diritti e, conseguentemente, credo che il presidente Mattarella dovrà riflettere a lungo prima di firmare questa legge, essendo palese la sua incostituzionalità, che non può essere superata da un voto parlamentare. In ogni caso, se ciò non dovesse accadere, la Corte costituzionale avrà molto da lavorare e così, quando verrà il tempo, capiremo se è falso o no che le unioni civili sono una sovrapposizione con il matrimonio.

Il senatore Caliendo poco fa ha ricordato come questa legge sulle unioni civili riguardi 7.100 coppie omosessuali e ha ricordato come in questa legge vi sia una disciplina retrocedente per le coppie eterosessuali che in questo Paese sono 1.422.000 e hanno 150.000 bambini. Allora, la prima domanda che mi verrebbe da fare è la seguente: se le unioni civili omosessuali sono una formazione sociale, non lo sono anche le coppie di fatto eterosessuali? Quando la Costituzione richiama le formazioni sociali

e i diritti dei componenti di quelle formazioni sociali omosessuali o eterosessuali, che dir si voglia, individua in quel momento la discriminazione che è propria di questa legge, un trattamento per le unioni civili omosessuali e un trattamento completamente diverso per le coppie di fatto eterosessuali.

Signor Presidente, signori senatori, questa è la dimostrazione che le unioni civili sono esattamente un matrimonio tra *gay* perché, se così non fosse, non vi sarebbe davvero senso nel prevedere e nell'aver previsto un trattamento diverso per le coppie di fatto che sono, secondo la Corte costituzionale, formazioni sociali e godono, sempre secondo la stessa, degli stessi diritti e delle stesse aspettative, a meno che furbescamente non si sia voluto immaginare – non so per quale ragione – un trattamento retrocessivo per le coppie di fatto eterosessuali al fine di indurle al matrimonio. Spesso mi sento dire che le coppie eterosessuali possono sposarsi. È vero, ma a condizione che si modifichi quel diritto civile del 1975, che ormai è assolutamente lontano dalla realtà di tutti i giorni. Quel diritto civile nasceva con l'idea che il matrimonio fosse sostanzialmente indissolubile e, nel modificare, ad esempio, i diritti successori, immaginava un trattamento di maggior favore del coniuge che si immaginava essere il genitore dei figli. La situazione di oggi è completamente diversa: abbiamo tre o quattro matrimoni. Credo che questi ragionamenti spesso possano accompagnare i componenti delle coppie di fatto eterosessuali. E se ciò è vero – perché immagino che all'interno di questo insieme di quasi un milione e mezzo di coppie eterosessuali ve ne saranno almeno 7.100 che fanno questi ragionamenti – sarebbe stato necessario avere particolare attenzione anche per le coppie di fatto eterosessuali.

Ma anche su questo interverrà la Corte costituzionale: inevitabilmente, quando la convivente di fatto eterosessuale testimonierà – o non testimonierà – o favoreggerà il suo compagno, non potrà che richiamare la normativa della senatrice Cirinnà e chiedere conto alla Corte costituzionale del perché il *partner* dell'unione civile può astenersi dal testimoniare, mentre il componente di una coppia di fatto eterosessuale non lo può fare; perché il *partner* dell'unione civile potrà commettere il reato di favoreggiamento personale restando non punibile e la compagna del convivente di fatto non lo potrà fare perché sarà punibile. Ma, come ho detto prima, di questo si vedrà.

Il secondo punto è quello trattato dall'articolo 5. Diciamo, intanto, per prima cosa, che il bambino del padre biologico o della madre biologica non è destinato a restare solo e privo di tutela; chi afferma questo dice una cosa non vera e in malafede. L'articolo 44, lettera *a*), della legge n. 184 del 1983, infatti, prevede che, in caso di morte del genitore biologico, chi con quel bambino ha avuto una consuetudine di vita perdurante nel tempo può procedere all'adozione. Evitiamo quindi di fare emendamenti che chiamino in causa la decisione del giudice. Senatore Lumia, decide sempre il giudice nelle adozioni, non c'è bisogno che lei lo scriva in un emendamento. E il giudice deciderà sempre facendo attenzione all'interesse del minore; non esistono procedure automatiche.

Qual è il difetto dell'articolo 5, almeno dal mio punto di vista? Una generalizzazione di situazioni molto diverse tra di loro, con un'unicità di disciplina. Il figlio del *partner* avuto da un precedente matrimonio o da una precedente storia è un'ipotesi; il figlio del *partner* avuto con la fecondazione eterologa è un'altra ipotesi; il figlio avuto con la maternità surrogata è un'altra ipotesi ancora. Queste tre ipotesi si differenziano sostanzialmente per un concetto di non poco conto: le prime due nascono da un presupposto legittimo e legale; la terza nasce da un presupposto illegittimo e illegale, contrario alle normative di ordine pubblico di questo Paese (e su questo tornerò).

Credo, allora, che, se il problema dell'articolo 5 è votare l'adozione del figlio del *partner* avuto da un precedente matrimonio o da una precedente storia o avuto secondo le pratiche della fecondazione eterologa, assolutamente legittime in Italia all'esito della sentenza della Corte costituzionale, immagino che ciascuno di noi potrà votare secondo il proprio progetto di società, ben sapendo che questa legge è destinata ad avere un impatto sociale molto, molto forte. Ma se, per ipotesi, il problema è, invece, consentire l'adozione del figlio avuto attraverso la maternità surrogata, a chi spesso richiama l'Europa e il mondo occidentale mi permetto di ricordare che, fatta eccezione per l'Ucraina e la Russia (che non mi pare appartengano a questo mondo), per il Canada, per taluni Stati degli Stati Uniti, per l'Inghilterra e per la Grecia, tutto il mondo occidentale vieta la maternità surrogata. In molti di questi Stati – vi potrei fare l'elenco, ricordo a memoria l'Austria – essa è considerata reato. Quindi, il mondo occidentale ha un giudizio di disvalore in ordine alla maternità surrogata del tutto simile al nostro e non può davvero portare acqua al mulino di chi intende affermare che l'Europa ce lo chiede o che il mondo occidentale ce lo chiede e che, come diceva Don Alfonso: «Così fan tutte».

Non solo. Vi rendete conto – sebbene per una parte residuale, può avvenire – che, rendendo possibile l'adozione del figlio di una maternità surrogata – donne e uomini della sinistra, per anni avete parlato di questo – consentite a chi è ricco – occorrono almeno 100.000 euro per una maternità surrogata – di sfruttare fino in fondo il corpo di una donna? Scusatemi, voi uomini e donne della sinistra, ma c'è uno sfruttamento maggiore del corpo di una donna (diverso da quello di pagarla) di farla gestare per nove mesi, farla partorire e poi toglierle il figlio? Come riuscite a non essere in contraddizione con quello che fino all'altro ieri ci avete detto? Siete arrivati perfino a chiedere lo stralcio del divorzio immediato, perché vi sembrava brutto togliere i tre mesi di separazione per il divorzio. Siete stati così attenti e conservatori – se mi consentite – in quell'occasione, e adesso vi lanciate verso un'avventura di cui non si conosce l'orizzonte, senza alcuna ragione?

Voi sapete che io vengo dal mondo della magistratura e, al di là delle idee e delle prospettazioni politiche, credo che, quando si fanno le leggi, si debba anche fare attenzione ai principi generali dell'ordinamento e a quello che ci dicono i giudici. E allora vorrei che sia chiaro a tutti – probabilmente è sfuggito nel corso del dibattito – che la Corte di cassazione,

con sentenza 11 novembre 2014, n. 24001, ha detto in maniera chiara ed evidente che la maternità surrogata è norma contraria all'ordine pubblico internazionale ed interno e, in quanto tale, non può consentire quello che si vorrebbe consentire con il disegno di legge Cirinnà.

Ma aggiungo che in quella sentenza si dice espressamente che non vi è un diritto del bambino a essere riconosciuto dalla coppia che ha commissionato la maternità surrogata (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e dei senatori Albertini e Milo*), tanto quanto non vi è un diritto ad essere genitori in questo Paese. Ripeto che non vi è un diritto del bambino ad essere riconosciuto dalla coppia che ha commissionato la maternità surrogata. La Corte di cassazione aggiunge che la Corte europea dei diritti dell'uomo, se ha toccato questo punto, l'ha fatto per una circostanza del tutto diversa, sostenendo che l'unico diritto del bambino è di essere riconosciuto dal suo padre biologico, perché solo quel riconoscimento corrobora il diritto alla sua identità personale. Quindi, anche sotto questo profilo l'Europa non vi aiuta, dicendo una cosa diversa.

Finisco, se volete, con un paradosso. Non ci si lava la coscienza dicendo che tanto la maternità surrogata viene eseguita in Canada, negli Stati Uniti e non certo qui in Italia, quando poi, attraverso il meccanismo di cui all'articolo 5, sostanzialmente si riconoscono i suoi effetti.

E allora, se siete così progressisti, così liberi e convinti che la società sia ormai avanti rispetto al dietro in cui si muovono i parlamentari di centrodestra o i cattolici del Partito Democratico, fate il passo fino in fondo. Fate un emendamento: abolite il divieto di maternità surrogata ed evitate di considerare questa pratica come un reato, così potrete almeno dire al Paese in termini chiari che siete ad essa favorevoli. Smettetela di dire che non lo siete quando invece, proprio attraverso l'essere favorevoli al riconoscimento dei suoi effetti, non fate altro che favorirle. (*Applausi dai Gruppi FI-PdLXVII e AP(NCD-UDC). Congratulazioni*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto gli studenti e i docenti dell'Istituto aeronautico – Liceo scientifico «Antonio Locatelli» di Bergamo che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2081, 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763, 2069 e 2084 (ore 17,56)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, parto con una domanda: l'Italia è il fanalino di coda rispetto agli altri Paesi dell'Unione europea, come sostiene il presidente Renzi, o rap-

presenta e può ergersi a guida per dar vita ad una nuova Europa, quell'Europa dei popoli e delle libertà che noi sogniamo e vogliamo costruire? Un'Europa unita dal basso, a partire dalle realtà locali e territoriali, che esalta l'offerta di diversità e di identità di ciascuno Stato membro nella casa comune europea; un'Europa politica e non soltanto mercantilista; un'Europa che sia capace di rispettare la sovranità nazionale dei tanti popoli che la compongono, che riconosca le proprie radici, soprattutto quelle cristiane, e che veda nei figli la sua forza, il proprio futuro e, dunque, la sua stessa sopravvivenza.

Alla mia domanda iniziale ho già dato istintivamente una risposta credibile, ma sono consapevole che non sia sufficiente ad insinuare il dubbio nelle coscienze assopite da anni di propaganda ideologica.

Prima di argomentare il mio ragionamento nel tentativo di scalfire l'ideologia che ispira il disegno di legge in esame, voglio ricordare la recente vittoria del popolo sloveno che, non condizionato dal *diktat* europeo, con una consultazione referendaria ha detto no al piano di rottamazione della famiglia promosso dalla *lobby* LGBT, affossando così la proposta di riconoscere il matrimonio tra persone omosessuali e le conseguenziali aperture per legittimare l'adozione dei bambini.

Ricordo che, diversamente da quanto qualcuno vorrebbe fare credere, all'Unione europea non è stata attribuita una specifica competenza a portata generale in materia di famiglia, non rinvenendosi nei trattati istitutivi alcuna disposizioni in ordine ad un, seppur parziale, trasferimento di sovranità da parte dei Paesi membri. In base al generale principio di attribuzione, tra i settori che risultano devoluti alle competenze delle istituzioni comunitarie, anche a seguito delle modifiche dei trattati apportate dalla riforma di Lisbona, non figura, infatti, quello della famiglia, che pertanto rimane soggetto alla sovranità degli Stati.

Con l'ampliamento, determinato dal Trattato di Maastricht, delle competenze e degli obiettivi comunitari anche al di là di quelli strettamente mercantilistici, sono intervenute, però, le interferenze tra la realizzazione del mercato unico e la disciplina dello *status* delle persone e dei rapporti di famiglia. Così, pur sempre difettando di una diretta competenza comunitaria a regolare sul piano sostanziale tale tipo di rapporti, l'azione delle istituzioni ha assunto una crescente incidenza sul diritto di famiglia fino a condizionare la disciplina a riguardo vigente nei singoli Stati membri.

Ad una prima fase, contrassegnata dall'emanazione di atti non vincolanti, specialmente del Parlamento europeo, quali – ad esempio – le numerose risoluzioni in materia di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui, tra cui quella sulla parità dei diritti per gli omosessuali nella comunità europea, è seguita una seconda fase in cui l'impatto del processo di integrazione europea è andato facendosi sempre più pregnante, sia per la natura degli atti che hanno assunto la forma di strumenti comunitari vincolanti, sia per le finalità perseguite.

L'incidenza del diritto dell'Unione europea sulla disciplina nazionale della famiglia si è realizzata anche attraverso la tutela dei diritti fondamentali di cui la Corte del Lussemburgo si è resa principale promotrice.

Oggi, a seguito dell'entrata in vigore della riforma di Lisbona, una codificazione dei diritti fondamentali, per di più con forza giuridica pari a quella dei trattati, esiste anche a livello dell'Unione europea e si identifica – come è noto – nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

È in questo scenario confuso che trova un varco l'ingiustificabile ingerenza scritta in appena 170 caratteri dal segretario generale del Consiglio d'Europa, Thorbjørn Jagland: «Incoraggio l'Italia a garantire il riconoscimento legale alle coppie dello stesso sesso, così come stabilito dalla sentenza della Corte europea dei diritti umani del 21 luglio 2015 e come accade nella maggior parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa».

Voglio affermare con chiarezza che non ci stupiamo di ciò, ma rimaniamo basiti da come queste ingerenze sulla nostra sovranità nazionale possano condizionare il nostro Governo.

In questa deludente Europa, dove prevalgono esclusivamente la ragione economica, una politica interna occasionale, una gestione irresponsabile dell'immigrazione, una politica estera ondivaga, la difesa della sovranità nazionale sui temi di tale rilevanza politica diviene una bandiera da fare assolutamente garrire in nome della verità.

Da sempre la battaglia identitaria, caratterizzata dalla difesa dei popoli nella loro dimensione territoriale, religiosa e culturale costituisce l'ossatura di tutta l'attività politica della Lega Nord. Questa battaglia, cominciata oramai molti anni fa, si è confrontata nel tempo con problematiche (quali l'immigrazione incontrollata, la perdita dei riferimenti valoriali e religiosi, l'usurpazione della sovranità dei popoli, il senso diffuso di insicurezza e la sfiducia nella classe politica) che hanno acquisito sempre maggior peso nell'attualità nazionale ed internazionale e hanno destrutturato il *modus vivendi* tradizionale della civiltà occidentale europea.

Il modello mondialista, senza frontiere per le merci come per gli uomini, improntato ad una ricerca di pace globale, basata unicamente sul riconoscimento di uno stile di vita uniformato, dove ciò che conta è soltanto il produrre e il consumare, è impleso, lasciandosi alle spalle metastasi molto gravi. E il fallimento di Schengen lo sta a dimostrare.

Siamo stati costretti a lanciare ripetuti gridi di allarme di fronte all'abbandono delle nostre radici. La nostra opera di denuncia è stata costante e mirata, insieme ad un'attività di proposta e di stimolo ai Governi che si sono succeduti, alle istituzioni internazionali ed al Paese affinché fossero adottati i provvedimenti opportuni. Il nostro passato, la nostra storia e la nostra stessa cultura non devono essere dimenticati, ma devono essere posti come forte baluardo contro la perdita di valori cui costantemente assistiamo.

È assurdo ipotizzare che questa Europa possa condizionare gli Stati membri sul tema dell'esclusività della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio e sulla primaria e incontrovertibile tutela dell'inte-

resse dei minori ad avere una famiglia, che in nessun modo può essere contrapposto al desiderio di genitorialità.

Quale dignità politica ha questa Europa per volere insistentemente condizionare le decisioni degli Stati membri violandone la loro stessa sovranità? È un'Europa che è stata capace di negare le sue stesse radici, quelle radici cristiane che hanno apportato significati prevalentemente morali e spirituali elaborando il concetto di psiche, l'idea dell'uomo capace di intendere e di volere, l'importanza della cura dell'anima, il valore e la centralità dell'uomo come persona in rapporto con gli altri e con Dio, promuovendo i valori dell'uguaglianza, della tolleranza e della libertà oltre che della grandezza dell'umile, mettendo al centro dell'esistenza umana il principio dell'amore.

Quando si parla di laicità delle istituzioni democratiche, così come di autonomia della politica, si fa riferimento ai principi fondamentali di uno Stato di diritto, posti a perseguimento e a garanzia del bene comune, della libertà religiosa e di culto di tutti. Colleghi, oggi viviamo in un clima di profonda crisi identitaria. Si assiste sempre di più nella nostra società moderna, o meglio *post* moderna, al sorgere di un individualismo sincretistico. Aumentano così i particolarismi e gli egoismi individuali, e si ha l'impressione che ci si avvii verso un'epoca in cui non ci sia più nulla che ha valore. Tutto ciò, se spinto all'eccesso, può portare solo a separazioni, conflitti e violenze. Il relativismo e il sincretismo sono la conseguenza di una cultura in cui la vuota apparenza sembra prevalere sulla sostanza; i valori sono diventati sempre più delle sensazioni.

Un'Europa che voglia essere unita, non solo teoricamente ma anche e soprattutto nella sostanza, non può prescindere dal riconoscimento anche formale delle proprie radici quale elemento fondante e caratterizzante la propria storia.

In più di un'occasione i popoli europei si sono espressi contro i trattati che sono stati sottoposti alla loro approvazione, anche perché non hanno riconosciuto in essi la tutela delle proprie origini e della propria identità.

Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 18,07)

(Segue ARRIGONI). Un'Europa che rinuncia alla propria anima è destinata a morire, come del resto ogni realtà umana non può sopravvivere senza radici.

L'Europa oggi è una costruzione senza identità, scarsamente democratica, macchinosa e spesso incomprensibile per i cittadini; un modello che esaspera gli aspetti negativi dello Stato centralizzato, senza dare risposte tangibili alle richieste che provengono dalla periferia; un'Europa che

ha introdotto la moneta unica prima di avere raggiunto una sufficiente omogeneità culturale, politica, sociale e soprattutto economica.

Appare evidente come l'attuale costruzione europea sia caratterizzata da forza normativa e da debolezza politica. Oggi più che mai è chiaro come quest'Europa così concepita si sia dimostrata un fallimento, e non solo perché ha prodotto una spaventosa crisi economica – non ciclica, ma epocale – ma soprattutto perché ha negato le culture nazionali e, di conseguenza, l'identità culturale del continente.

L'Unione europea sembra ormai non porre più limiti al proprio potere di intromissione nelle decisioni interne di ciascuno Stato sovrano, ben al di là delle effettive competenze autorizzate dai trattati.

Premier Renzi, in fatto di diritti civili l'Italia non è il fanalino di coda rispetto ad altri Paesi dell'Unione europea. Questo provvedimento non ci piace perché la qualificazione di specifiche formazioni sociali relative alle coppie *gay* che potranno usufruire di un nuovo istituto giuridico di diritto pubblico denominato unione civile, rappresenta il cavallo di Troia affinché, per via giudiziaria, si introducano sia il matrimonio tra omosessuali sia la pratica dell'utero in affitto.

L'Europa, che – lo sottolineo – non ci impone di legittimare i matrimoni *gay*, non potrebbe però avallare questo simil-matrimonio di serie B, rendendo inevitabile la sua equiparazione al matrimonio per via giudiziaria, sulla base di un principio di non discriminazione anche per quanto riguarda le adozioni. E per lo stesso principio, sarebbe poi inevitabile permettere alla coppia *gay* anche l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, che, a causa degli ovvi impedimenti di natura, non potrebbe essere che di tipo eterologo. E la cosa grave è che, nel caso di *partner* di sesso maschile, si farebbe ricorso anche alla pratica abominevole dell'utero in affitto.

Sui diritti delle convivenze e coppie di fatto da estendere alle coppie omosessuali siamo disposti a ragionare, ma la Lega Nord è contro la *step-child adoption*; è contro l'equiparazione tra unioni civili e matrimonio. La Lega Nord non si appiattisce al pensiero dominante di forze che utilizzano strategie articolate per giungere al proprio obiettivo, che è quello antico di scardinare le tradizioni, l'identità culturale, sociale e religiosa del nostro popolo in modo da imporre un modello di società che si dimostrerà fallimentare.

Alfano e gli uomini dell'NCD si sbracciano per lo stralcio di questi due aspetti, ma resteranno con il cerino in mano, certo con qualche poltrona di Governo e di sottogoverno in più. Come da triste copione, accetteranno di ricoprire il ruolo subalterno di componente irrilevante della maggioranza, sapendo che in Assemblea la sinistra ha già trovato provvisoriamente nei senatori del Movimento 5 Stelle dei panchinari pronti a farsi sfruttare per puntellare in questa occasione il Governo.

I cittadini, le famiglie e tutti coloro che negli ultimi mesi, preoccupati, hanno protestato contro il disegno di legge e manifestato al Family Day (mi riferisco non solo a quello di sabato scorso al Circo Massimo, ma anche a quello del 20 giugno dello scorso anno in piazza San Gio-

vanni) sappiano che saranno presi in giro da Alfano e che le minacce di gravi ripercussioni per l'intesa tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle cadranno ancora una volta nel vuoto.

Qualora il disegno di legge in esame dovesse essere approvato, in Italia avremo il matrimonio omosessuale con possibilità di adozioni e con la conseguente legittimazione della pratica dell'utero in affitto, senza contare che tutto ciò aprirebbe totalmente le porte all'indottrinamento della teoria *gender* nelle scuole. È per tale motivo che fermare questo provvedimento, oltre ad essere un dovere morale, sottende la chiara scelta di far prevalere la sovranità alle logiche dei poteri che hanno usurpato la dignità politica dell'Europa in cui crediamo.

I sondaggi dicono che circa il 75 per cento della popolazione italiana è contraria alle adozioni per le coppie omosessuali: è la conferma che il nostro popolo è stanco dei servi e dei maggiordomi sempre pronti a rispondere quando l'Unione europea ordina. E, se potesse esprimersi con il proprio voto – come del resto ha già dimostrato con mobilitazioni di piazza che resteranno nella storia – scriverebbe nero su bianco che la famiglia è una e nessuno si deve lontanamente anche solo azzardare a violare il sacro diritto dei bambini di nascere da una mamma e da un papà, visto che gli stessi bambini non sono dei prodotti e non possono essere oggetto di rivendicazione da parte di genitore 1 o di genitore 2. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Petraglia. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA (*Misto-SEL*). Signora Presidente, da molte settimane con toni più accesi, e da decenni con troppa poca attenzione da parte della politica, si discute nel Paese del disegno di legge sulle unioni civili.

Negli ultimi anni il Parlamento ha provato più volte a trattare il tema delle unioni civili, unioni di fatto e convivenze, con la presentazione di diversi progetti di legge che non sono stati mai approvati e spesso neanche discussi. Tutte le volte il Paese si è diviso tra presunti sostenitori della morale cattolica e laici, tra presunti tutori della famiglia più degli altri (ma soprattutto della famiglia degli altri), e in questo modo le proposte di legge si sono arenate. Si tratta di una responsabilità che grava sulle spalle non soltanto dei parlamentari che si sono alternati, ma di tutti coloro che in quegli anni hanno ricoperto alti incarichi politici ed istituzionali anche in giovane età.

Si tratta di un rischio naturalmente ben presente anche questa volta: dopo che si sono sfidate le piazze e i numeri, spetta ora al Parlamento, a partire dal Senato, fare il proprio lavoro. Il lavoro è semplice: si tratta di estendere i diritti, così come previsto dalla Costituzione. L'Assemblea costituente fu molto lungimirante perché, con il combinato disposto degli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione, ha lasciato aperta la strada all'estensione di diritti per tutti in un Paese che, negli anni seguenti, si sarebbe trovato dinanzi a profonde trasformazioni economiche, sociali e culturali

e che avrebbe finalmente consentito di vivere liberamente le relazioni d'amore, scegliere, non vergognarsi e non doversi nascondere.

Questa è stata la storia di libertà che abbiamo visto in Italia fin dalle tappe importanti del divorzio e dell'aborto. È questo che intendiamo quando parliamo di libertà di scelta: estendere i diritti per garantire la libertà di scelta ed ampliare la sfera dei diritti per ampliare le garanzie per tutti.

Il tema di cui dovremmo parlare non è se si possono riconoscere come famiglie anche quelle realizzate tra persone dello stesso sesso perché, mentre noi discutiamo, nella realtà loro sono già famiglia, così come lo sono tutte le coppie eterosessuali che scelgono di non sposarsi.

Il tema di cui vorremmo davvero discutere è quali politiche di *welfare* a sostegno delle famiglie dovremmo portare avanti, atteso che oggi – come abbiamo denunciato nella discussione sulla legge di stabilità – non ci sono risorse adeguate e azioni a sostegno del *welfare* familiare. E stiamo parlando del sostegno alla maternità; di poter utilizzare i congedi di maternità e paternità senza che il datore di lavoro faccia notarne l'abuso; di asili nido e scuole dell'infanzia statali per tutti; di garanzia per il diritto allo studio; di tutela della maternità nei luoghi di lavoro; di conciliazione dei tempi; di tempo libero per prendersi cura di adulti a carico; di deduzioni e vantaggi fiscali per le famiglie; di prestazioni di sicurezza sociale per categorie; di sostegno alla genitorialità, di reddito minimo e di impatto sulla parità di genere.

Si tratta di un elenco che potrebbe essere infinito. E, invece, preferiamo affrontare un dibattito di retroguardia per niente in linea con l'Europa, proprio con quell'Europa che invociamo sempre come punto di riferimento per le politiche economiche e di *austerity* e mai sul piano dei diritti.

In Italia, non soltanto sembriamo vivere nel passato, ma abbiamo addirittura spostato il dibattito ad anni ed anni indietro. Vorrei ricordare, infatti, che in discussione non c'è solo il riconoscimento delle famiglie con genitori dello stesso sesso, ma la possibilità, per coloro che lo scelgono, di sposarsi. Questa è la richiesta maggiore che viene posta da tutto il mondo LGBT. Non è un caso che la discussione è sempre stata tra matrimonio *gay* e unioni di fatto o unioni civili per tutti. Non è un caso – ad esempio – che noi di SEL abbiamo depositato, all'inizio della presente legislatura, proposte di legge ben distinte.

Allora cosa è accaduto? È accaduto che il PD si è assunto la responsabilità di proporre un testo che cancella il matrimonio tra persone dello stesso sesso, introduce le unioni civili e poi le convivenze; una scelta che è stata presentata come frutto di una mediazione e vorremmo capire con chi questa mediazione sia stata fatta. Non è stata fatta certo con la propria maggioranza perché, da quello che vediamo e ascoltiamo, non ci sembra sia un testo condiviso da tutta la maggioranza; non certo con le associazioni di riferimento, perché le loro richieste sono ben più ampie. Abbiamo una risposta, ed è semplice: la proposta di Renzi nei 100 punti della Leopolda 2012.

Questo disegno di legge, che noi di SEL consideriamo un testo al ribasso, il minimo minimo che si possa presentare, è la proposta ufficiale che il Partito Democratico offre al Paese – perché come ci ha detto la relatrice poco fa – è stata abbastanza mediata. Così, il testo di legge presentato come il faro dei diritti civili in Italia altro non è che un compromesso al ribasso per provare a tenere insieme la necessità del Presidente del Consiglio di annoverare tra il suo pacchetto di riforme anche quella dei diritti civili (già ora sentiamo echeggiare i *fan*: «È l'unico che ci sia riuscito»), la sua visione sui matrimoni e il cattolicesimo ordinante in questo Paese.

È la seconda parte della legge, infatti, dall'articolo 11 in poi, che disciplina le convivenze, quella di cui nessuno parla mai, a rivelare come invece la lettura che la maggioranza fa dell'articolo 29 della Costituzione sia una garanzia affinché le unioni civili non saranno mai equiparate al matrimonio. Le coppie eterosessuali possono contrarre un contratto di convivenza con atto pubblico da un notaio per disciplinare i rapporti patrimoniali o per la reciproca assistenza; devono effettuarlo in forma scritta e autografa, oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone. Siamo, dunque, di fronte ad un'interpretazione restrittiva dell'articolo 29 della Costituzione, avvalorando l'idea che le famiglie naturali siano solo quelle costituite da coloro che decidono di sposarsi. Noi diamo altra lettura: quando nella Costituzione si parla di famiglia naturale, i Costituenti non pensavano al genere uomo-donna, ma alla naturalità con cui amore, affetto, solidarietà reciproca, stima, rispetto e figli costituiscono una famiglia naturale.

Il parlare solo della *stepchild adoption*, un diritto irrinunciabile per un Paese civile, è un pó come provare ad allontanare l'attenzione dal testo nel suo complesso. Il problema non è capire quali effetti potranno verificarsi sui bambini cresciuti in una famiglia con genitori di uno stesso sesso, perché gli studi esistono già. Forse volete dirci che non avete mai conosciuto alcuno che negli anni abbia vissuto solo con figure di riferimento femminili o solo con figure maschili? Volete negare che, per anni, intere famiglie naturali abbiano avuto solo una figura di riferimento per la crescita dei figli? Per crescere non contano i generi di riferimento, ma la qualità della cura, dell'amore e dell'attenzione verso i figli.

Si pone forse il problema dell'utero in affitto? Questa legge non ne parla nemmeno. Sarebbe stato invece interessante parlare di adozioni anche per coppie di genitori dello stesso sesso. Anche in questo caso, per la memoria un pó corta di tanti, vorrei ricordare che questa stessa maggioranza ha bocciato, non poco tempo fa, un emendamento che provava ad introdurlo. Nemmeno di questo, però, si occupa il testo in esame.

L'estensione e il riconoscimento di un diritto riguardano tutto il Parlamento e non una sola parte o la sola maggioranza, che, tra l'altro, ricordo non avrebbe nemmeno i numeri per approvare la legge. Per questo siamo molto preoccupati dei messaggi subliminali che iniziamo a ricevere, per cui il testo, anche se modificato in peggio – penso alla famosa formula dell'affido rafforzato – andrebbe comunque approvato, altrimenti si ferma la strada delle riforme dei diritti civili, così come è accaduto negli ultimi

anni. Vogliamo dire, però, che sui diritti civili non si può scherzare, non si può fare campagna elettorale e non si possono fare forzature, utilizzando la propaganda di Stato. Sui diritti civili abbiamo tutti il dovere di guardare lontano. Deve essere chiaro a tutti coloro che stanno seguendo questa discussione, dentro e fuori le Aule parlamentari, che non è vero che questa legge, se approvata, sarà solo il primo passo, cui potranno poi seguire, nei prossimi anni, estensioni o miglioramenti. Dobbiamo essere consapevoli e onesti, nel dire a tutti che è realistico che questa discussione e la sua qualità chiuderanno la partita per molti anni: si tratta, infatti, di una partita che sarà difficile riaprire a breve. Saranno necessari molti altri anni perché si possa arrivare, anche in Italia, ad avere, per le coppie dello stesso sesso, il godimento pieno di diritti importanti, che esse meritano: oggi stiamo scegliendo di non riconoscere il matrimonio tra persone dello stesso sesso, né le unioni civili per tutti.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice Petraglia.

PETRAGLIA (*Misto-SEL*). Sto concludendo, signora Presidente.

Per noi di SEL, per entrare nell'Europa laica e dei diritti, dovremmo precisamente fare questo: riconoscere i matrimoni tra due persone di qualunque genere e riconoscere le unioni civili per tutti coloro che scelgono di convivere. Questo è il senso dei nostri emendamenti e proveremo, nel dibattito di questi giorni, ad aprire un confronto laico e utile, perché vorremmo fare anche noi una buona legge. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL e dei senatori Bocchino, Campanella e Simeoni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dalla Zuanna. Ne ha facoltà.

DALLA ZUANNA (*PD*). Signora Presidente, dieci anni fa, scrivendo un libro sui grandiosi cambiamenti demografici in Italia e in Europa, mi sono espresso favorevolmente sul matrimonio degli omosessuali, formulando invece forti perplessità sull'opportunità di riconoscere, come istituto giuridico, le coppie di fatto. Affermavo, inoltre, che occorre regolare la valenza pubblica dei diritti e dei doveri delle singole persone che convivono, ancora una volta a prescindere dal loro orientamento sessuale, perché la convivenza è diventata, anche in Italia, un passaggio normale della vita di coppia.

Per quanto riguarda le coppie di fatto, mi auguro che la mia opinione di allora possa essere tradotta in legge. Per fare questo, l'attuale testo base, al Titolo II, andrebbe però fortemente modificato, come propongono alcuni emendamenti anche da me sostenuti. Vanno infatti tolti gli automatismi, che configurano un novo istituto giuridico, in modo peraltro assai confuso. Nel testo si parla – ad esempio – di stabile convivenza, senza definire cosa sia la stabilità. Sembra di comprendere che si tratti di una convivenza che inizierebbe, in automatico, nel momento di fissazione della residenza anagrafica comune. Inoltre, va meglio precisata la natura

individuale di quanto si va a fissare nelle nuove norme, generalizzando gli elementi contrattuali del patto che si va a stabilire tra i due *partner*.

Come ben chiarito dalla Corte costituzionale, a differenza delle coppie omosessuali, le coppie eterosessuali che vogliono stabilizzare e rendere pubblica la loro unione affettiva possono sposarsi, tanto più che questo Parlamento ha reso assai più flessibile il matrimonio, rendendo molto più semplice e rapido il suo scioglimento. Del resto, è sbagliato pensare al matrimonio come a un vecchio arnese ormai in disuso. Alcuni Paesi europei, araldi dei mutamenti coniugali e riproduttivi, stanno vivendo un vero e proprio *revival* del matrimonio. In Svezia, nel 2013 il tasso di nuzialità è stato del 5,3 per mille abitanti, ossia il 20 per cento in più rispetto al 2000 e il 65 per cento in più rispetto all'Italia nello stesso 2013.

Quanto alle unioni omosessuali, con la sua sentenza del 2010 la Corte costituzionale ha riconosciuto il loro valore costituzionale, ma non le ha equiparate al matrimonio. La Corte riconosce una differenza che risiede non tanto nel volere dei Padri costituenti, che evidentemente non potevano considerare fenomeni sociali che ancora non esistevano nella forma e nell'estensione attuale, quanto nel diverso *status* delle unioni omosessuali, che non possono accedere alla generazione naturale.

La Corte, così esprimendosi, ha colto la sensibilità del Paese, come mostrano gli ultimi mesi di sondaggi e interlocuzioni dirette con la gente. Gli italiani, specialmente i più giovani, sono in maggioranza aperti al riconoscimento giuridico delle coppie stabili omosessuali. Una larga maggioranza però, giovani, adulti e anziani, esprime invece forti perplessità sul coinvolgimento delle coppie omosessuali nella generazione e nell'educazione dei minori. Del resto, va ricordato che in quasi tutti i Paesi la regolamentazione giuridica delle unioni omosessuali ha proceduto per passi successivi.

Nel legiferare su questi delicati temi, la posizione dell'opinione pubblica va tenuta bene in conto, e non perché nel fare le leggi dobbiamo farci pilotare dai sondaggi, ma poiché parte di queste leggi sarà con tutta probabilità a forte rischio di *referendum*; un *referendum* che, con l'auspicabile approvazione delle riforme costituzionali, potrà essere valido con un *quorum* molto più basso di quello attuale (oggi ricordo che sarebbe il 35 per cento).

Poche settimane fa, in Slovenia, una società secolarizzata, dove più della metà dei bambini nasce fuori del matrimonio, una larga maggioranza referendaria ha abrogato il matrimonio omosessuale, pur mantenendo una legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Quindi, a noi spetta il difficile compito di tenere sullo sfondo le nostre convinzioni personali, interpretando la sensibilità del Paese approvando una legge che non contrasti con il pronunciamento della Consulta e contemperando le aspirazioni di tutti i soggetti coinvolti, partendo da quelli più deboli che – come ha ricordato Monica Cirinnà – non hanno voce e possono parlare solo attraverso di noi.

Fra questi soggetti deboli, non possiamo dimenticare le donne che accettano di fare da gestanti per altri: è una pratica che viene vista in modo

negativo da larghissima parte dell'opinione pubblica e del movimento femminista, che proprio oggi si ritrova al Parlamento francese per condannare questa pratica, oltre che dal Parlamento di Strasburgo. È una pratica permessa peraltro in pochissimi Paesi, dove la donna si trova spesso a essere soggetto passivo, dovendo – ad esempio – accettare da contratto di abortire se ciò viene deciso dal committente o a non avere alcun rapporto con il bambino frutto della gravidanza.

Il combinato disposto tra l'attuale testo base e la possibilità di usufruire all'estero della surroga di maternità determina qualcosa di diverso dall'adozione del figliastro. Per le coppie di uomini omosessuali, infatti, l'unico modo per avere un figlio, da loro peraltro percepito come pienamente proprio e condiviso, è usufruire della gravidanza di un'altra donna oppure di due donne, esattamente come accade per una coppia eterosessuale quando la donna non è in grado di avere un bambino.

PRESIDENTE. Senatore Dalla Zuanna, concluda il suo intervento.

DALLA ZUANNA (PD). Finisco subito.

Per questo motivo, un gruppo di trenta senatori ha presentato un emendamento, a mia prima firma, che per i cittadini italiani rende illecita la surroga di maternità anche se compiuta all'estero, sia per le coppie omosessuali sia per quelle eterosessuali, dando tuttavia al giudice la possibilità di registrare in Italia l'atto di nascita del bambino con l'indicazione del genitore biologico, in nome del superiore interesse del minore.

Credo che dobbiamo fare una legge buona, con grande attenzione, tenendo come faro la Costituzione e il bene di tutti i soggetti coinvolti, soprattutto di quelli che non hanno voce. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzoni. Ne ha facoltà.

MAZZONI (AL-A). Signora Presidente, discutendo il disegno di legge sulle unioni civili siamo chiamati a un compito di altissimo significato politico, etico e culturale, perché il testo che uscirà da questo dibattito ridisegnerà – e spero amplierà – i confini della nostra convivenza sociale. Dovremmo essere capaci di farlo al di là delle ideologie, degli steccati storici e delle reciproche delegittimazioni che hanno segnato la vita pubblica italiana, e non solo nel campo dei diritti civili.

Partiamo, dunque, da un esame oggettivo della legislazione attuale e dai cambiamenti attuati per via giurisprudenziale.

Il primo dato di fatto è inequivocabile: l'ordinamento europeo si esprime chiaramente per il riconoscimento delle unioni di fatto, anche omosessuali. Inoltre, la direttiva europea 2000/78/CE impegna gli Stati membri dell'Unione ad adeguare le rispettive legislazioni in funzione della rimozione di ogni disparità di trattamento e del contrasto alle discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale. Il rispetto di questa direttiva, cui è stata data una prima attuazione con il decreto legislativo n. 216

del 2003, comporta anche che nella disciplina delle unioni civili non si introducano disparità di trattamento tra le coppie eterosessuali e quelle omosessuali.

Ma c'è un altro motivo importante per cui il legislatore ha il dovere di intervenire per evitare che anche su questo terreno, come accaduto ad esempio sulla legge elettorale, ci si trovi poi a dover rincorrere la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 138 del 2010, ha sostenuto con un monito solenne al Parlamento che le stabili convivenze formate da coppie di persone omosessuali hanno diritto ad un pieno riconoscimento legislativo di un insieme di diritti e doveri sulla base del valore che l'articolo 2 della Costituzione riconosce alle formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità.

È stato autorevolmente posto il problema dell'incostituzionalità delle unioni civili per le coppie omosessuali perché il modello tedesco, cui si è originariamente ispirato il disegno di legge Cirinnà, equipara di fatto queste unioni ai diritti e ai doveri del matrimonio. Nel testo Cirinnà alla coppia vengono riconosciuti diritti di assistenza sanitaria, carceraria, unione o separazione dei beni, subentro nel contratto d'affitto, reversibilità della pensione e i doveri previsti per le coppie sposate. L'articolo 3, che è il cuore del provvedimento, è stato modificato rispetto al testo base. Ciò non vuol dire che non saranno estesi i diritti del matrimonio, ma la relattrice ha cercato di venire incontro a chi non voleva si parlasse in modo esplicito di matrimonio. Il richiamo non è più, infatti, all'articolo 29 della Costituzione sui diritti della famiglia fondata sul matrimonio, ma all'articolo 2 che prevede espressamente «la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali». Si tratta di un equilibrismo? Forse, ma redigendo una norma specifica per le unioni tra persone dello stesso sesso si può mantenere la specificità del matrimonio e del carattere di nucleo centrale della società che è riconosciuto dalla Costituzione alla famiglia, specificando invece che le condizioni materiali delle unioni civili determinano l'accesso, appunto, a benefici di ordine fiscale, previdenziale o ereditario. Se le norme puntano alla tutela della stabilità dei rapporti di coppia, senza confonderli con il matrimonio, possono realizzare un miglioramento dell'ordine civile, che è proprio di una legislazione laica.

Ma qui si è evidenziato un altro problema, posto, in particolare, dal senatore Caliendo: il Parlamento deve tener conto anche dei cittadini che vivono una condizione di stabile convivenza, connotata da vincoli affettivi e ai quali spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia. In tale situazione si trovano cittadini eterosessuali e omosessuali. Si tratta, cioè, di formazioni sociali che l'articolo 2 della Costituzione riconosce e garantisce. Il testo Cirinnà attribuisce, invece, i diritti e i doveri dei coniugi alle sole coppie omosessuali, così come il testo presentato dall'onorevole Carfagna alla Camera. Non si può però ignorare che c'è un bilanciamento costituzionale nel momento in cui al matrimonio possono accedere solo le coppie eterosessuali. Questo però è un punto da approfondire perché credo che tutto si possa permettere il Parlamento

tranne che approvare una normativa aperta a soluzioni creative da parte della magistratura ordinaria.

Torniamo all'articolo 5 sulla *stepchild adoption*. Le corti europee hanno da tempo stabilito che, una volta che uno Stato dell'Unione approva una legge sulle unioni civili, ogni disparità di trattamento tra le unioni civili e il matrimonio, in particolare per quanto riguarda le adozioni, costituirebbe una violazione della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. A mio parere la domanda da porsi è: se muore il padre o la madre biologica di un figlio all'interno di una coppia omosessuale, il bambino deve restare figlio di nessuno o è meglio che abbia un genitore, ancorché non biologico? La risposta non può che andare nella seconda direzione. Del resto, molti tribunali italiani (si veda anche la sentenza del tribunale dei minorenni di Roma del 30 luglio 2014) hanno già riconosciuto l'estensione della responsabilità genitoriale sul figlio del *partner*.

Chi contrasta questa legge ha proposto un'argomentazione di sicuro effetto: approvandola si agevolerebbe surrettiziamente il ricorso all'utero in affitto, che in Italia è vietato dal codice penale, così come dalla legge della stragrande maggioranza degli Stati europei. Su questo punto bisogna essere molto chiari: nessun essere umano può essere trattato come mezzo ma sempre come fine. Di conseguenza, il corpo di nessuna donna può essere ridotto a incubatrice per conto di terzi. Ma il no alla legalizzazione della maternità surrogata non deve implicare automaticamente il rifiuto della proposta di legge Cirinnà. È una forzatura strumentale di chi non vuole nessuna legge sulle unioni civili. Nel nostro ordinamento giuridico, infatti, non esiste alcun presupposto che possa far pensare a una eventuale legalizzazione della maternità surrogata. Ma soprattutto la *stepchild adoption* si limita a prendere atto di una situazione già esistente – la presenza di una creatura venuta al mondo tramite la fecondazione artificiale o l'utero in affitto – e a regolamentarla, tenendo in considerazione l'interesse preminente del bambino, al quale vengono dati due genitori, anziché uno, garantendogli in tal modo una condizione di maggiore sicurezza.

In ogni caso, anche nei casi più estremi, i diritti del bambino devono godere di un'assoluta priorità e vanno per questo tutelati e promossi senza alcuna limitazione. Ricordo, colleghi senatori, che un tempo i bambini nati fuori dal matrimonio erano definiti «bastardi»; spero che nessuno pensi a una discriminazione di legge che crei i bastardi del nuovo millennio solo perché nati da una pratica illegale.

Per concludere: in questa società che cambia il legislatore deve promuovere tutto ciò che aiuta e rafforza la responsabilità. Il principio che deve sottendere la legge che uscirà dal Parlamento è che ad una maggiore estensione della libertà debba corrispondere anche un maggior grado di responsabilità e che dunque al riconoscimento dei diritti di coppia seguano anche i doveri e, nel caso di scioglimento, le garanzie di tutela del *partner* più debole. Deve essere una legge in grado di risolvere questioni pratiche che nascono da situazioni di fatto, senza intaccare i principi stabili di vita che sono parte della nostra cultura tradizionale, e che sia basata sull'ugua-

glianza dei diritti individuali: non è un'impresa facile, ma neppure impossibile. (*Applausi delle senatrici Repetti e Puppato*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Biagio. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, l'avvio in quest'Aula della discussione generale di uno dei provvedimenti più controversi della storia parlamentare recente rappresenta un evento straordinario per due ordini di fattori: *in primis*, perché ci si trova dinanzi un precedente parlamentare pericoloso di violazione dell'articolo 72 della Costituzione e dunque di bypassaggio totale dell'autorità delle Commissioni parlamentari e del confronto di cui queste sono garanzia ineludibile; in secondo luogo, perché si sta tentando, con un artificio legislativo, nemmeno tanto ingegnoso, di sfaldare la società naturale, normativamente e costituzionalmente sancita, antepoendovi una sorta di società pseudoprogressista disegnata a tavolino dal legislatore, tacciando tutto questo addirittura per tutela dei diritti umani, aprendo una voragine nel tessuto già labile della legittimità normativa ed infierendo in maniera quasi scientifica nell'armonia antropologica e delle esigenze naturali cui lo stesso legislatore dovrebbe inderogabilmente piegarsi.

Questi sono i due pilastri intorno ai quali si struttura il provvedimento presentato dalla collega Cirinnà, dai quali si propaga a cascata un ventaglio di anomalie, contraddizioni e dubbi legislativi dinanzi ai quali si deve pretendere da quest'Aula lucidità operativa al netto di contaminazioni ideologiche protendenti verso l'uno o l'altro versante.

Una delle criticità, dinanzi alle quali sarebbe il caso che il legislatore non solo si passasse una mano sulla coscienza ma si andasse a rispolverare i codici, è l'interpretazione *à la carte* del diritto del minore ad avere una famiglia, che a mio parere rappresenta il punto più basso toccato da questo disegno di legge. Un concetto schiacciato sotto il peso della ragione politica chiaramente adultocentrica, che ha l'ambizione di identificare le pulsioni pseudogenitoriali per diritti, nel silenzio totale degli ordinamenti e delle convenzioni internazionali.

Ma andiamo per gradi. Ritengo sia prioritario, prima di avviare qualsiasi riflessione nel merito di un provvedimento delicato e complesso, soffermarsi sul livello di accanimento e di voluto pressappochismo con cui si è inteso privilegiare il confronto sul tema. Il ripetere mantrico dei sostenitori integralisti del disegno di legge in esame ha innescato un *tourbillon* di falsa informazione che è approdato ad una sintesi schematica secondo cui il provvedimento altro non sia che – ripeto, parafrasando le varie affermazioni susseguitesesi – un atto di civiltà, uno strumento di rispetto verso i minori delle famiglie arcobaleno, un atto doveroso verso quei tanti bambini nati da precedenti relazioni etero di soggetti poi diventati contraenti di un'unione civile, e che nulla c'entra con l'utero in affitto. Questo schema mantrico, sapientemente diffuso sui *social* e pontificato in prima serata da comici, giornalisti, presentatori, eccetera, è un arma che da un

lato consente di veicolare dosi centellate, filtrate e sapientemente presentate del testo in discussione alla società civile, che sicuramente ha ben altro da fare che leggerci 23 articoli di una proposta di legge; dall'altro, essa crea un coreografico clima di odio, arroganza e demonizzazione di tutti coloro che, additati come ipocriti e medievali, osano avere punti di vista un pò diversi. In altri contesti, si chiamerebbe lecito e costituzionale confronto democratico.

Quando si parla di unioni civili, la parola d'ordine è «omofobia»; ecco il secondo *mantra* che si avvicenda nei dibattiti sul tema e che – ne sono certo – allietterà in più occasioni anche questo nostro dibattito. Nell'informazione generale, gli stessi proponenti si tengono ben alla larga dallo spiegare cosa in realtà la legge prevede e non spiegano che, malgrado una chiara pronuncia della Corte costituzionale, che vieta l'omologazione tra unioni civili e matrimoni, si continui, con un grossolano tentativo di *maquillage* normativo, ad addossare paradossalmente alla fattispecie unione civile tutte le disposizioni del codice civile che disciplinano il matrimonio. Si estende infatti il regime previsto per i coniugi e per la famiglia a forme di convivenza tra persone dello stesso sesso; un'estensione priva di legittimità per coloro che sono legati da forme di convivenza che, non essendo basate sul dimorfismo sessuale, si differenziano nella sostanza dalla famiglia e non ne condividono quella funzione sociale, costituzionalmente ed antropologicamente sancita, che ne giustifica il regime speciale previsto dall'ordinamento.

Questo provvedimento tenta, in maniera anche grossolana, di sostituire la società naturale basata sulla famiglia con la società imposta dal legislatore (una società *à la carte*, insomma), assimilando le istanze dei conviventi, seppur legittime, con le esigenze della famiglia di cui al regime speciale dell'ordinamento. Il matrimonio è una promessa pubblica, dato il ruolo costituente di questo nella società, e non può essere assimilato alla convivenza tra soggetti che non detengono le potenzialità costituenti di cui al matrimonio. Ma sembra che sia più facile dimenticare questo particolare.

Come dicevo, anche se è stato depennato il riferimento diretto all'istituto del matrimonio, in alcuni passaggi la sostanza dei rimandi al codice civile e le parole stesse usate (ad esempio ai commi 1 e 2 dell'articolo 3) ricalcano esattamente la disciplina sul matrimonio. Questo si pone in aperto contrasto con gli articoli 29 e 30 della Costituzione, che hanno istituito un *favor familiae*, perché hanno riconosciuto nella famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna qualcosa che la differenzia in maniera ineludibile da tutte le altre formazioni sociali.

Voglio ricordare ancora una volta che tale principio è stato ribadito proprio dalla sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010, che ha ricordato chiaramente – cito dalla sentenza – «il rilievo costituzionale attribuito alla famiglia» e la «potenziale finalità procreativa del matrimonio che vale a differenziarlo dall'unione omosessuale». Essa ha espressamente riferito che, con riferimento all'articolo 3 della Costituzione, la censurata normativa del codice civile, che per quanto sopra detto contempla

esclusivamente il matrimonio tra uomo e donna, non può considerarsi illegittima sul piano costituzionale. Ciò sia perché essa trova fondamento nel citato articolo 29 della Costituzione, sia perché la normativa medesima non dà luogo ad una irragionevole discriminazione, in quanto le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio. La motivazione stessa di tale differenza, secondo la Corte, risiede proprio nella sia pur potenziale finalità procreativa del matrimonio, che si fonda sul dimorfismo sessuale; da lì nasce la funzione sociale riconosciuta (e non assegnata) alla famiglia *ex* articolo 29.

Certo, si obietterà che in quella sentenza le conclusioni erano uno sprone al legislatore per attivarsi comunque al fine di rafforzare le tutele per le coppie dello stesso sesso; ma garantire o rafforzare le tutele non implica necessariamente ricopiare la disciplina del matrimonio, cosa che invece in questo testo è stato fatto. Trattiamo di due configurazioni differenti, che hanno anche una differente fonte costituzionale di riferimento (articolo 29 e articolo 2 della Costituzione); l'omologazione è pertanto priva di una giustificazione ragionevole.

Tante volte, nelle parole della relatrice e dei sostenitori di questo disegno di legge, abbiamo sentito che non si vuole fare un similmatrimonio. Purtroppo, a questo punto è lecito nutrire qualche dubbio.

Nelle parole e nelle interviste di altri referenti – presenti e passati – del PD si è sentito dire espressamente che questo disegno di legge è il primo passo, nominalmente differente, per definire il matrimonio per coppie dello stesso sesso. È un fatto puramente di nomi.

Il diritto di famiglia non è una tutela dell'amore eterosessuale. Non si parla mai dell'affetto, dell'amore o della sfera sentimentale nel codice. Il *favor familiae* non nasce per tutelare le stabili relazioni affettive, ma perché si riconosce che l'impegno tra un uomo e una donna, da cui possono nascere nuovi cittadini, rappresenta un bene per lo Stato. L'impegno, non l'amore. È l'impegno che si vuole promuovere per questa sua finalità intrinseca che dà prosecuzione alla società, non l'amore, che è invece qualcosa in cui lo Stato non entra e non può entrare, che attiene alla sfera personale degli individui e alle libertà individuali che vanno rispettate e tutelate, ma per gli individui come tali.

Perché allora questa legge? È condivisa l'urgenza di legittimare delle tutele per le persone omosessuali nella loro relazione affettiva. Afferisce tutto alle libertà individuali. La disciplina fa acqua: molto bene (anzi molto male), ripariamo i buchi, aggiustiamo l'ordinamento. Non serve una legge speciale che configuri un nuovo istituto (cosa che di fatto questa legge fa) analogo al matrimonio; serve garantire l'assistenza sanitaria, le questioni patrimoniali e di successione. Interveniamo in tal senso dove ci sono le lacune, il che presuppone prendere in mano l'ordinamento e vedere quali sono effettivamente tali lacune. Con un approfondimento del genere si vedrebbe chiaramente che il nostro ordinamento già tutela sotto molti profili le persone stabilmente conviventi. Occorrono semmai pochi aggiustamenti.

Il problema allora qual è? La legge non è conosciuta e non viene applicata? Bene, formuliamo un testo unico sulle stabili convivenze richiamando tutto ciò che è già in vigore e inserendo quanto manca e poi diamo circolari a tutte le amministrazioni perché facciano valere il diritto vigente. Il problema è sicuramente meno grande di quanto si voglia far credere e probabilmente, quanto discusso e dibattuto da qualche mese a questa parte, si colloca ben oltre l'urgenza – ripeto legittima – di avere delle tutele. Si colloca nel percorso – meno legittimo – di un diritto, preteso e urlato, di un'omologazione normativa in assenza degli opportuni principi cogenti.

Ma, in realtà, dove si vuole arrivare con questo disegno di legge? Si continua a confondere le idee sbandierando un fantomatico diritto alla genitorialità, assolutamente assente sul versante normativo costituzionale ed internazionale. Si mescolano, forse volutamente, diversi livelli di adozioni *ex lege*, non facendo capire cosa significa esattamente *stepchild adoption*, spacciandola come una cosa buona e giusta per far fronte a situazioni straordinarie di fatto create a seguito di presunte vicissitudini di vita, come ad esempio precedenti relazioni eterosessuali o figli biologici avuti senza compravendita o surroga di individuo.

Ma onestà intellettuale pretende che quantomeno il legislatore non dia per scontato l'ovvio e l'oggettivo, bypassandolo e tentando di disciplinare, di contro, quegli artifici scientifici che hanno consentito di tramutare l'ovvio in non ovvio. L'oggettivo, nel caso di specie, va ricercato nella consapevolezza, credo comune, condivisa e trasversale, che l'omogenitorialità biologica non esiste e non può esistere. Pertanto, legiferare una sanatoria della omogenitorialità surrogata, oltre a essere eticamente abominevole, si identificherebbe come una norma pregiudizievole dei diritti dei cittadini. Questo perché introducendo la possibilità, per legge, di una omogenitorialità, sebbene attenuata trattandosi di adozione non legittimante, si agevola quella categoria di potenziali omogenitori che detengono mezzi e risorse per surrogare la propria filiazione, creando una divaricazione in termini di diritti tra chi è in grado di spendere dai 50 ai 150.000 euro per una maternità surrogata in USA o in India e chi invece non detiene questi mezzi. In punta di diritto, sarebbe allora tanto fantascientifica un'impugnazione della norma da parte di aspiranti omogenitori che, in ragione del principio di non discriminazione, pretendano adeguato sostegno economico da quello stesso Stato che ha sancito un diritto di cui loro non possono godere? Non è un paradosso, è quello che sostanzialmente accadrà sul medio periodo. Inoltre, il legislatore non può esimersi dal legiferare il *modus* con cui l'ovvio si tramuta in non ovvio.

Pertanto la sanatoria dell'utero in affitto (perché l'articolo 5 e l'articolo 3, comma 4, sono sostanzialmente questo) non può sussistere in assenza quantomeno di un richiamo al medesimo utero in affitto. A meno che non vogliamo ammettere una pilatesca gestione di un argomento scomodo, secondo cui è meglio tamponare il problema, magari alimentarlo a dismisura, ma guai a nominarlo. Chiedo dunque ai sostenitori dove rinven-

gano la modernità e la civiltà in questa disciplina che fa rabbrivire anche il giurista più sprovveduto.

Ma vi è un'altra ragione per cui l'articolo 5 nello specifico risulta essere paradossalmente irrispettoso delle stesse coppie omosessuali. Per spiegare questo scenario basta citare la dichiarazione dell'Associazione genitori e amici di persone omosessuali (AGAPO), secondo cui – cito testualmente: «Attraverso qualunque via si arrivi all'adozione del figlio del *partner* (...) si tratta comunque di procedimenti in cui, in modo deliberato, si fa sparire uno dei due genitori biologici dalla vita del bambino e si uccide simbolicamente il genitore dell'altro sesso»; poi continua: «la maggior parte delle persone omosessuali non vuole essere strumentalizzata a tali fini. Sanno di essere nati da una madre e da un padre e ne sono contenti». Infine, l'invito ai promotori della *stepchild* «prima di parlare dell'omofobia degli altri, di cominciare a guardare la realtà della condizione omosessuale ed accettarla. È questo il punto di partenza da cui inizia il vero rispetto della persona omosessuale». Credo che non sia il caso di aggiungere null'altro.

Pertanto, il legislatore nella foga di esorcizzare una potenziale accusa di omofobia, termine abusato e strumentalizzato, introduce un diritto e ne calpesta altri mille. Un esempio virtuoso di legislazione illuminata, non c'è che dire. Si continua a ripetere che bisogna dare un futuro a questi bambini nati in famiglie arcobaleno. Perfetto, ma nessuno osa dire quanti sono questi bambini. Secondo i dati dell'ultimo censimento, le coppie conviventi dello stesso sesso sono 7.513, di cui 529 con figli in tutto il Paese. Anche qualora si volesse ammettere che nel corso degli ultimi quattro anni si fosse verificato un aumento del 20-30 per cento di questi nuovi nuclei sociali, parliamo di nemmeno 700 unità. Pure ammettendo che ognuno di questi nuclei avesse due figli, parliamo di 1.400 minori. Qualcosa di ben lontano dal configurarsi come emergenza sociale. Credo che su questo punto tutti potranno convenire.

Ma quanto sbandierato come tutela del minore a non essere abbandonato in un orfanotrofio – che, vale la pena segnalare agli amici *pro stepchild*, non esistono dal 2006 – in caso di morte del genitore abbandonato, fino a quanto è vera? Facciamo chiarezza. Quanti di questi bambini sono figli, frutto di precedenti relazioni? Quindi bambini non frutto dell'ingegneria procreativa? Non è dato sapere, ma è plausibile che si tratti di una minoranza. Parliamo di minori che hanno dunque due genitori biologici. Qualora si dovesse verificare la malaugurata *conditio* secondo cui uno dei due genitori dovesse venir meno, resta comunque l'altro genitore e credo che su questo punto non vi siano remore; almeno il buon senso non ne dovrebbe sollevare. Qualora poi, sempre malauguratamente, dovessero venire meno entrambi i genitori, ecco che interviene l'articolo 44, comma 1, lettera a), della legge 184 del 1983. Quindi la legge esiste, basta applicarla e non necessariamente modificarla. Non è inevitabile.

Pertanto sappiamo bene che l'articolo 5 è stato introdotto esclusivamente per i figli di maternità surrogate. Ma perché non dirlo e continuare a fare panegirici senza senso trascinandoci fattispecie che nulla c'entrano

con questa nuova norma? Perché far credere ai cittadini di introdurre una norma giusta e rivoluzionaria? Per favore, chiamiamola per nome: è una sanatoria per legittimare i figli di maternità surrogate. Punto e basta. È qui che si innesca il paradosso legislativo di cui parlavo prima, ma anche in questo caso, una modifica legislativa non sembra l'unica strada percorribile. Vale la pena segnalare che i casi di tutela dei cosiddetti figliastri all'interno delle coppie di fatto sono sempre stati affrontati, facendo rientrare la fattispecie nei commi del citato articolo 44.

Presidente, dato che il tempo a mia disposizione sta per esaurirsi, chiedo sin d'ora di poter consegnare il testo del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*). Come questa Assemblea vuole affrontare questi nodi? Con libertà di coscienza o con inciuci *ad hoc*?

Sono sempre stato sostenitore – e le mie dichiarazioni lo confermano – di un approdo ad una novella mediata e condivisa. Certo, come dicevo, i diritti individuali delle coppie dello stesso sesso vanno tutelati e regolamentati. Sono disponibile anche all'ascolto di proposte che, per quanto coraggiose e discutibili, siano comunque operate nell'ottica di un ragionamento mediato, scevro dall'arroganza normativa che sembra – di contro – aver condizionato la produzione dell'ultimo testo del disegno di legge Cirinnà.

Ho apprezzato il coraggio dei colleghi del PD che, nonostante tutto, e pur mantenendo la volontà di votare a favore dell'impianto del disegno di legge, hanno ribadito a gran voce la loro contrarietà a talune disposizioni in esso contenute. Questo, a mio parere, resta una garanzia di vivacità democratica del confronto. Per questo mi auguro che non si approdi ad *escamotage* da prima Repubblica per bypassare questo filtro democratico, ricreando maggioranze *à la carte* che abbiano come unico fine l'introduzione di questa normativa. Sarebbe un insulto grave e lesivo della dignità di quanti si stanno adoperando per il dialogo e per il superamento dei tratti più gravi di questo provvedimento.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore.

DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*). Qualora si dovessero ricreare queste spiacevoli condizioni, sarò il primo a non votare a favore di tale disegno di legge, al di là del contenuto dello stesso su cui ho ribadito e motivato le mie posizioni.

In conclusione, voglio ricordare un aspetto disarmante nella sua semplicità: la genitorialità non è un diritto che si pretende battendo i pugni o strappando assegni, ma un dono di amore che deve ruotare intorno all'unico diritto preminente, quello del bambino, che deve poter contare sulla stabilità dei rapporti e sulla complementarietà sacra ed ineludibile di madre e padre. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC) e dei senatori Giovannardi e Amidei*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ginetti. Ne ha facoltà.

GINETTI (*PD*). Signora Presidente, se la società è una rete di relazioni e convivenze che impongono di essere regolate, nelle loro diverse espressioni, superando anche barricate ideologiche e argini di tradizioni rassicuranti, allora il disegno di legge che ci apprestiamo a votare consente di aggiungere un tassello a tale *puzzle*, ed è indubbio che in nessun altro campo del diritto civile, come in quello del diritto di famiglia, si avvertono forti le dinamiche conflittuali della realtà sociale sottostante.

In questo quadro, con il disegno di legge in discussione si propone di dare riconoscimento giuridico ad unioni civili tra persone dello stesso sesso, alla convivenza di fatto, nonché ai contratti di convivenza, ovvero si propone di disciplinare realtà che già agiscono come elementi di relazione umana cui ancora non abbiamo saputo garantire un'adeguata copertura giuridica in termini di diritti e doveri reciproci.

Il dibattito sull'introduzione di una disciplina in materia di unioni civili e di coppie di fatto va inserito senza dubbio nel più ampio dibattito sull'evoluzione delle aggregazioni familiari, del ruolo della famiglia tradizionale, della sua composizione e della sua funzione che rimane di certo ancora centrale nel complesso reticolo di relazione sociale. Evoluzione, dunque, dalla concezione della famiglia legittima basata sul matrimonio, quasi autoritaria e gerarchica nel rapporto tra uomo e donna, codificata nel 1942, alla Costituzione repubblicana che ci ha consegnato un concetto di famiglia positivo: famiglia come società naturale basata sull'uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi sancita dall'articolo 29, sino a forme a composizione mononucleare e sempre più complesse che hanno accompagnato la riforma del diritto di famiglia nel finire degli anni Settanta. Da qui, il cammino verso il riconoscimento dell'unione stabile tra due soggetti legati dal vincolo di affetto e solidarietà, anche omosessuali.

Trasformazioni e nuovi orizzonti che impongono di ripensare le categorie con le quali abbiamo letto l'evoluzione anche più recente dei rapporti affettivi; perché la famiglia, le unioni non sono un fatto solo privato, ma hanno una rilevanza fondamentale pubblica, in quanto sorgenti di diritti e doveri.

Un microcosmo esistenziale, che abbiamo provato a collocare tra famiglia *ex* articolo 29, e nuova formazione sociale, meritevole di ricevere una disciplina e tutela specifica, ma al di là e al di sopra del semplice riconoscimento dei diritti individuali, oltre, dunque, quella formazione sociale *ex* articolo 2 della Costituzione; un passo importante che il Parlamento si appresta a compiere per colmare un vuoto che pesa. Infatti, l'invisibilità giuridica ed istituzionale non vuol dire inesistenza di fatto, ma precarietà di tutela, che si tratti di adulti o figli. La non normazione non solo è ignavia, come qualcuno ha già scritto, ma è inutile rispetto ai fenomeni sociologici e antropologici esistenti ed ingiusta perché discriminatoria. Al contrario, il riconoscimento giuridico produce sicurezza e stabilità; la stabilità produce fiducia, benessere e coesione sociale, tra nuovi diritti e nuovi doveri.

Nella stessa Unione europea il quadro relativo alla disciplina sulle convivenze è alquanto variegato: dalla coabitazione registrata della *partnership*, al matrimonio paritario anche per le coppie omosessuali come nei Paesi Bassi, in Belgio e in Spagna. L'Unione europea ha assunto una posizione chiara in materia dal 1994 e, poi, con la risoluzione del 2003, sollecitando gli Stati membri al riconoscimento delle coppie di fatto, nonché alla disciplina dei diritti degli omosessuali anche in materia di adozione, sino alla condanna esplicita e alla conseguente sanzione del luglio scorso da parte della Corte europea di Strasburgo in merito alla violazione da parte dell'Italia dell'articolo 8 della Convenzione europea per il mancato riconoscimento delle coppie omosessuali.

Quello del Parlamento italiano è stato un percorso articolato, dal primo disegno di legge presentato nel 1986, ai PACS sul modello francese nella XV legislatura. Mentre a livello locale si è tentato di dare un riconoscimento, se non giuridico almeno sociale, alle unioni omosessuali, il Governo Berlusconi impugnava tutti gli statuti delle Regioni favorevoli alle unioni civili. Sono seguite le proposte di DICO e CUS (contratti di unione solidale) nel 2007 e oggi, dopo mesi di lavoro e discussione costruttiva, franca ed aspra in Commissione giustizia, arriviamo al testo coordinato dalla collega Cirinnà, che finalmente tenta di dare risposte politiche e di pari dignità alle unioni omosessuali, a partire proprio dalla comune iscrizione nell'archivio dello stato civile.

Il censimento statistico ISTAT del 2011 ha certificato che un milione di concittadini si dichiarano omosessuali, ma – soprattutto – che oltre il 74 per cento della popolazione italiana intervistata non solo non considera l'omosessualità una minaccia morale o sociale per la famiglia tradizionale, ma ritiene che vi sia ancora una forte discriminazione contro cui lottare nei luoghi di studio e di formazione, nella ricerca del lavoro e nei rapporti sociali. Si aggiunga che quasi quarant'anni di studi su genitori omosessuali e famiglie omogenitoriali attestano come l'orientamento sessuale affettivo di madri e padri non rileva ai fini dello sviluppo psicofisico affettivo dei figli e che la loro crescita è sovrapponibile a quella dei nati in coppie etero quanto a capacità cognitive e relazionali e identità sessuale.

L'esclusione di tali coppie dall'ipotesi di adozione *ex* articolo 44, lettera *b*), del figlio del compagno, contestualmente alla legislazione sulle unioni civili o separatamente, rischierebbe di subire una censura da parte delle corti sovranazionali, in quanto illegittima per disparità di trattamento fondata sull'orientamento sessuale. L'istituto della *stepchild adoption*, ovvero l'adozione del figlio del *partner*, risale infatti a trent'anni fa e la discussione si sposta pertanto non sulla validità dell'istituto giuridico, ma sul discrimine della coppia etero o omosessuale ai fini dell'estensione della genitorialità. (*Applausi dei senatori Albano e Broglio*). Siamo parlando di bambini e figli che esistono e chiedono un diritto alla stabilità di affetto e cura, anche nel caso in cui la coppia debba decidere di non condividere più la convivenza e l'unione. Ciò che andrebbe garantito è, appunto, la continuità di relazione, affetto, solidarietà e cura.

È spettato ai giudici minorili – giudici imparziali – adattare dunque al cambiamento il diritto di famiglia, da Catania a Roma, da Bologna a Torino, spostando in tal modo il confine tra etica e diritto. Oggi si verifica quindi quanto accaduto già negli anni Settanta: la magistratura come anticipatrice della formazione delle leggi per fenomeni sociali che rompono schemi tradizionali (dall'affido alle adozioni, ai cognomi da attribuire ai figli). Infatti, se avere figli non è un diritto, lo è però tutelare i figli nati. Si è quindi di fronte a nuovi diritti da scrivere, meritevoli di una disciplina per i quali il legislatore – dunque noi – non può chiamarsi in disparte.

Non abbiamo sottovalutato i rischi e i risvolti che ne deriveranno, ma non possiamo confondere il diritto di disporre di sé, del proprio corpo, dei propri sentimenti, con comportamenti che si pongono fuori legge e che dalla legge devono continuare ad essere perseguiti, come peraltro già previsto dall'articolo 12 della legge n. 40 del 2004 per la maternità surrogata.

Infatti, battersi per un'uguale considerazione non significa disconoscere le diversità, non significa restringere la sfera di altri diritti, bensì avere la forza di andare oltre la tolleranza di ciò che è altro da sé per inserirlo a pieno titolo in un sistema giuridico di garanzie, in un sistema dove si riconosca il primato delle relazioni, di quelle relazioni umane e affettive che costituiscono il tessuto del vivere insieme, perché il diritto di una donna e un uomo di unirsi in matrimonio non può costituire un limite un divieto per un diritto di altri dello stesso sesso di unirsi in un legame affettivo riconosciuto e perché da sempre è la differenza che spinge l'evoluzione civica e giuridica verso l'ampliamento della sfera di tutela dei diritti. Si tratta di una conquista per tutti e non solo per chi poi quei diritti li eserciterà nel concreto.

Con l'approvazione del testo in discussione finalmente noi legislatori daremo tutela ad un nucleo di diritti e doveri di assistenza e solidarietà anche economica, a situazioni di coppie che vivono ancora oggi con un senso di precarietà e quasi clandestinità la loro relazione. Se anche questa battaglia, signora Presidente, onorevoli colleghi, andrà nella direzione di tante altre battaglie per l'ampliamento della tutela dei diritti individuali e sociali, tra nuove ingegnerie familiari e nuove complessità, allora avremo aggiunto un tassello al progresso, una conquista per un Paese che non si volta indietro, ma si assume la responsabilità piena, verso sfide attuali, per ognuno di noi, nei diversi ruoli, cittadini e legislatori. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rizzotti. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto fare chiarezza, in modo che non ci siano equivoci possibili: sono profondamente convinta che sia ora che in Italia vengano regolate le unioni civili. Sono un'onta per il nostro Paese i richiami e le sentenze europee che ci ricordano e ci obbligano a legiferare in questo senso

ed è una vergogna che l'Italia sia l'unico dei grandi Paesi d'Europa in cui esistono cittadini di serie A e di serie B.

Negli anni si è provato a legiferare in questa materia e questo era il momento giusto, l'ultimo possibile per fare una legge giusta, che contemperasse esigenze differenti in un testo armonico e rispettoso.

Tuttavia, come al solito, anche in questo provvedimento, con l'usuale arroganza frettolosa, il Governo, che preferisce twittare «fatto» piuttosto che rischiare di fare un provvedimento atteso e condiviso dopo un aperto dibattito, non prende in considerazione neanche l'opinione pubblica portata al riconoscimento dei diritti delle coppie di fatto, ma non ancora pronta (e soprattutto non in un modo così maldestro) all'adozione di figli da parte di coppie omosessuali o alla pratica dell'utero in affitto.

Vorrei ricordare in proposito che in Italia la pratica dell'utero in affitto è sì proibita dalla legge n. 40 del 2004, ma è legalmente concessa in alcuni Paesi del mondo. Proprio in questi giorni una delle più conosciute femministe francesi, moglie dell'ex primo ministro Jospin, una donna di sinistra, come ama lei stessa definirsi, sta organizzando una grandissima manifestazione a Parigi perché nel mondo venga bandita la pratica dell'utero in affitto. Le donne sono sfruttate e lo sappiamo, ma è lo Stato che le deve proteggere da tale sfruttamento impedendo questa pratica in tutto il mondo.

Come dicevo, era il momento giusto per approvare un provvedimento condiviso, ma purtroppo questa occasione è stata persa perché il disegno di legge in esame è sbagliato, scritto male, sbilanciato; tutto ciò al di là della sua chiara incostituzionalità, come oggi e nei giorni scorsi è stato più volte richiamato in quest'Aula laddove si è fatto riferimento all'articolo 72 della Costituzione, perché quest'ultimo testo non è stato discusso in Commissione.

C'è una questione di fondo, che inficia ogni possibile buona intenzione del presentatore: la volontà, francamente incomprensibile, di equiparazione pressoché totale delle unioni omosessuali con l'istituto matrimoniale. Tale volontà era esplicita nel testo iniziale, che riportava continui rimandi al matrimonio, e che non è certo stata modificata dalla semplice soppressione di alcuni di questi rimandi nel nuovo testo oggi all'esame dell'Assemblea. I nomi possono anche cambiare, ma la sostanza rimane la stessa. I principali diritti e doveri che vengono previsti hanno la stessa forza e la stessa modalità dei diritti e dei doveri matrimoniali: così è per l'acquisto della cittadinanza del coniuge straniero e per la reversibilità delle pensioni. Ricordo che non sono ancora chiari i numeri e i costi sociali che il provvedimento può comportare, in questi termini. Vorrei anche ricordare che ci sono milioni di italiani che vivono con una pensione sociale inferiore ai 400 euro al mese e non mi sembra ci siano provvedimenti del Governo finalizzati ad aumentarla in tempi brevi, per la sopravvivenza di queste persone anziane, che hanno lavorato tutta la vita.

Si è scelta questa completa sovrapposizione tra i due istituti, quello del matrimonio e quello delle unioni civili, malgrado l'Unione europea abbia chiarito in più di un'occasione che nessun articolo della Convenzione

imponga agli Stati membri l'obbligo di aprire al matrimonio delle coppie omosessuali. C'è però una cosa ancora più grave. La sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale dichiara, al di là di ogni possibile interpretazione, che l'istituto matrimoniale è di pertinenza esclusiva di coppie formate da un uomo e una donna. Permettetemi di citarla: «(...) è inevitabile concludere che essi» ovvero i Costituenti «tennero presente la nozione di matrimonio definita dal codice civile (...) che stabilisce che i coniugi devono essere persone di sesso diverso». In tale sentenza si dice, ancora che questo precetto costituzionale non può essere superato perché non si tratterebbe di una semplice rilettura bensì di procedere ad un'interpretazione creativa, molto creativa. Infine si afferma: «si deve ribadire, dunque, che la norma non prese in considerazione le unioni omosessuali, bensì intese riferirsi al matrimonio nel significato tradizionale di detto istituto».

In altre parole, quindi, risulta evidente che l'impianto stesso di questo disegno di legge, equiparando sostanzialmente le unioni omosessuali al matrimonio, è anticostituzionale.

C'è poi un'altra questione, su cui si è molto dibattuto in questi giorni: quella dell'adozione del figliastro, la *stepchild adoption*. Proprio perché al riguardo il dibattito è in corso ormai da settimane, segno che si tratta di un argomento delicato e denso di incognite, mi limiterò ad un paio di considerazioni. La prima è che non esiste un diritto assoluto alla genitorialità, anche se sappiamo che questo è il mondo dei diritti e mai e poi mai si ricorda invece che, ad ogni diritto corrisponde un dovere, altrimenti si ha una violenza del diritto stesso. In altre parole, non esiste il diritto di diventare padre o madre a qualsiasi costo, ma, al contrario, esistono e devono essere rispettati i diritti dei bambini. Non è pensabile che, per soddisfare la voglia di essere padre o madre, si debbano mettere in secondo piano i diritti dei figli.

La seconda considerazione è che, evidentemente, questo argomento sta aprendo confronti, anche aspri, non solo tra i partiti e all'interno dei partiti stessi, ma anche all'interno della società civile. Il forte sospetto è che esso sia stato affrontato in maniera superficiale, di fretta, senza nessun approfondimento. E quindi mi chiedo, onorevole relatrice, perché non stralciare almeno la parte relativa alle adozioni per seguirla e approfondirla in un disegno di legge specifico, del quale questo Paese ha profondamente bisogno? È davvero indispensabile affrontare qui e adesso questo argomento, riducendolo ad uno scontro ideologico?

Voglio concludere con un altro aspetto che lascia molto perplessi. Se ne sente parlare pochissimo, ma il disegno di legge della senatrice Cirinnà non parla solo di unioni omosessuali, perché c'è anche una seconda parte, dedicata alle convivenze eterosessuali, ed è una disciplina – lasciatemelo dire – assolutamente sconfortante: il livello dei diritti riconosciuti alle coppie eterosessuali conviventi è infimo.

Noi siamo per i diritti civili per le coppie di fatto, omo o eterosessuali perché tutti gli individui sono uguali. Perché questa scelta? Perché questo assurdo sbilanciamento tra diritti equivalenti al matrimonio per le

coppie omosessuali e pressoché vicini allo zero per le coppie eterosessuali?

Questa scelta porta con sé due conseguenze possibili. Si tratta di capire se arriverà prima la Corte costituzionale o la Corte europea dei diritti dell'uomo. Perché se arriverà prima la Corte costituzionale, non potrà che rilevare una profonda discriminazione; se invece arriverà prima la Corte europea dei diritti dell'uomo, la conseguenza sarà ancora più nefasta.

Concludo ribadendo il mio rammarico per l'ennesima occasione persa. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fasiolo. Ne ha facoltà.

FASIOLO (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento sulle unioni civili in dirittura di arrivo è un atto dovuto al cui compimento siamo stati richiamati dalla Corte di Strasburgo, e giunge in grave ritardo in una realtà sociale in profonda trasformazione. Non sarebbero tollerabili rinvii o affossamenti di un provvedimento atteso da troppo tempo e di cui il Paese ha bisogno per compiere un passo di civiltà.

Dobbiamo però prevedere misure di accompagnamento al processo di cambiamento, e una riflessione fra giovani e meno giovani per favorire questa importante fase evolutiva della democrazia del Paese. Le misure di accompagnamento necessarie mi hanno indotto a presentare alcuni ordini del giorno sulla formazione.

Il Paese reale viene prima del Paese legale; i costumi e le abitudini anticipano le regole, ma l'eccessiva abbuffata mediatica e il caricamento dei toni all'interno del dibattito sulla *stepchild adoption* non hanno però giovato allo sviluppo di una discussione che doveva essere più serena e soprattutto più obiettiva. Invece di innalzare muri, andava innalzato il livello del dialogo, legittimando il dubbio su alcune criticità. Non ho condiviso le piazze urlanti per i pro né quelle per i contro: avrei preferito una piazza del dialogo.

Devo rendere atto che all'interno del Gruppo del Partito Democratico la discussione è stata pacata e caratterizzata da uno spirito aperto e democratico, come è nel nostro stile. All'esterno si è ecceduto con qualche bolla mediatica di troppo sul pensiero critico, con qualche etichetta demagogica appiccicata da qualche *media* a posizioni della cosiddetta minoranza, bollata come cattodem, come se si trattasse di una guerra di religione.

Le osservazioni sono venute – voglio sottolinearlo – dal mondo cattolico, da quello laico, da quello femminista, da tanti mondi, da chi si è posto legittimi interrogativi, e non sulle unioni civili (scontate), ma sulla *stepchild adoption*, sulla base del delicato tema della costruzioni dell'identità adolescenziale, su quello della maternità surrogata o gestazione per altri, ponendosi il legittimo interrogativo sull'impegno della donna a rinunciare al neonato e a consegnarlo al committente senza rivendicarne la maternità. Aspetti che andavano ascoltati con rispetto e impropriamente etichettati.

Nel nostro Paese il ricorso alla maternità surrogata – come è stato ricordato da vari colleghi prima di me – è vietato e la sua pratica è punita severamente. La condanna della maternità surrogata costituisce una regola fondamentale nel nostro sistema giuridico a garanzia, nella specifico, della dignità umana e, quindi, perché richiamarla nel dibattito se vietata dall'ordinamento? Al «che c'entra la *surrogacy* con la *stepchild adoption*» rispondo che può c'entrare in quanto praticabile all'estero. Se vietata in Francia, in Germania e in Italia, è ammessa con diverse modalità nel Regno Unito, in Grecia, Ucraina, Russia, in India, in alcuni Stati degli Usa, in Belgio, Irlanda, Paese Bassi e Canada. Grazie all'emendamento che abbiamo presentato si è solo cercato di rendere più rigorosi i controlli; dare maggior attenzione e disincentivare i cittadini italiani, anche se potevano pensare di realizzare all'estero il progetto di un figlio. Non possiamo permetterci di ignorare che la maternità per conto terzi viola i diritti altrui e nel testo degli emendamenti ci sono forti misure disincentivanti e di controllo. Non si possono eludere fondamenti della psicologia; rimuovere conoscenze scientifiche, bypassare la delicatezza dei percorsi di gestazione profondi, di una madre naturale. Né si può ignorare che il cosiddetto dialogo incrociato (*cross talking*) avviene nel rapporto materno-fetale. Non si può neanche ignorare che alla nascita il bambino, quantunque donato, porta in sé un patrimonio emozionale e sensoriale, appreso dalla madre, che risente delle sue emozioni, del suo stato d'animo, e del suo benessere. Perché non è lecito che anche la politica si interroghi su tutto ciò? La legge deve tutelare tutti, *in primis* i diritti negati di chi non parla, della donna e dei bambini.

Ebbene, anche la nuova teoria del dono e della surrogazione altruistica è un teorema e, in realtà, un sofisma, un ragionamento capzioso, dietro il quale si nascondano il più delle volte, non sempre, realtà di donne emarginate. Ciò avviene in Paesi depressi, ma anche nei Paesi dell'opulenza.

È giusto quindi raccogliere questi grandi temi? Sì, è giusto il pensiero plurale, non quello singolare.

Vi è un principio di cautela e di attenzione alla centralità del bambino e dell'adolescente, alla costruzione del processo identitario, ad una maggior tutela della donna alla base delle nostre proposte. Ecco perché proponiamo il concetto dell'affido rafforzato. Per questo gli emendamenti sono misure di garanzia, di cautela e di attenzione a diritti che vanno contemperati bene.

Esprimo massimo sostegno alla Sylviane Agacinski, filosofa francese che ha aderito fin da subito alla «Carta di Parigi». Si è fatta promotrice con altre associazioni delle assise di Parigi, con il supporto della vice presidente dell'Assemblea nazionale francese, Laurence Dumont. Proprio oggi, guarda caso, questa assise denuncia l'utilizzo degli esseri umani, il cui valore intrinseco è cancellato a favore del valore di uso e del valore di scambio. Quindi, questo utero in affitto non lo vogliamo e spero non lo voglia nessuno trasversalmente. Bene, quindi, alla firma della Carta per l'abolizione universale della maternità surrogata. Anche se migliora-

bile, esprimo assoluto sostegno al testo sulle unioni civili, un passo di civiltà che non può comunque attendere. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pezzopane. Ne ha facoltà.

PEZZOPANE (*PD*). Signora Presidente, io voterò convintamente il testo di legge che ci è stato proposto e su cui c'è stato un grandissimo lavoro da parte della senatrice Monica Cirinnà e di tanti altri, che ringrazio. Anche io l'ho sottoscritto.

Durante il dibattito che si è tenuto in Commissione giustizia, a cui ho avuto la possibilità – grande, per me – di partecipare in sostituzione di alcuni colleghi, ho ascoltato e seguito una difficile discussione, che poi è proseguita. Anche io ho avuto i miei dubbi e le mie difficoltà, ma li ho superati perché questo testo è il giusto equilibrio per questo Parlamento. Cerchiamo, quindi, nel dibattito e poi nel voto, di fare in modo che il Paese percepisca che questi luoghi si fanno permeare dai bisogni.

Desmond Tutu, arcivescovo sudafricano, dice che l'omofobia è una forma di *apartheid*. Come è possibile lottare contro il razzismo e non contro l'omofobia? Esatto: come è possibile fare una cosa senza fare anche l'altra? E come combattiamo davvero l'omofobia, le disuguaglianze, le discriminazioni, se non ci preoccupiamo di alzare la soglia dei diritti? E di farlo con gioia, con entusiasmo, non come se stessimo votando l'entrata in guerra di un Paese. Come facciamo ad affermare questi diritti se non consideriamo le straordinarie modifiche intervenute nelle relazioni sociali, i cambiamenti nelle dinamiche delle relazioni, anche nel rapporto uomo-donna, uomo-uomo, donna-donna, e nel rapporto tra l'adulto e il bambino, tra gli adulti e i bambini?

Tutto è cambiato, molto è cambiato e non possiamo rimanere fermi a schemi obsoleti. Siamo stati redarguiti dall'Unione europea; veniamo superati costantemente da sentenze e dalle scelte di numerosi magistrati.

Qualche collega ha detto che questo è un tema divisivo. Da quando sto qui, in questa legislatura, raramente ho visto un tema non divisivo. Ci siamo divisi su tutto o quasi; forse su questo potremmo dividerci il meno possibile, perché il testo in discussione è già molto equilibrato, molto mediato.

Questi luoghi, queste sale, questi spazi, nel 1970, quando c'erano la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, scelsero di approvare la legge sul divorzio. Sempre in questa sede, sempre qui, tra questi banchi, qualche anno dopo, nel 1978 dei parlamentari come noi, scelsero – addirittura – nel 1978 di approvare la legge per l'interruzione volontaria di gravidanza. C'erano la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista e altri partiti.

PRESIDENTE. Senatrice, la invito a concludere.

PEZZOPANE (PD). Concludo. Poi ci sono stati i *referendum*, nel 1974 e nel 1981, che hanno confermato che quei parlamentari avevano fatto un buon lavoro.

Ora io, che pure ho avuto dei dubbi su alcune questioni, in particolare sulla vicenda dell'utero in affitto, credo che questo disegno di legge – e invoco anche l'attenzione di quei parlamentari che, come me, hanno avuto quei dubbi – sia adeguatamente equilibrata e ci consenta di fare un passo avanti sui diritti senza sconvolgere la vita di nessuno, di mettere al centro i diritti anche di quei bambini e di quei ragazzi e di uniformare il nostro ai Paesi vicini dell'Europa.

Il Partito Democratico ha una grande responsabilità e sono certa, con serenità e con entusiasmo, che ce la sapremo giocare fino in fondo, dando al nostro Paese una legge giusta per le unioni civili. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, ripartirei da quanto appena ascoltato dalla senatrice Pezzopane. Con questo *mantra* che ce lo chiede l'Europa – l'abbiamo capito su molti altri aspetti e non capisco come si possa non coglierlo in questa circostanza – in primo luogo non diamo nessun valore aggiunto alla discussione, perché, se abbiamo bisogno di lezioni dagli altri, soprattutto dall'Europa, ahinoi! In secondo luogo, se si sta parlando di diritti e, in questo caso, di aspetti che sono molto intrecciati con la nostra consuetudine e con il nostro modo di vivere, siamo maturi abbastanza per poter dire se una cosa la vogliamo noi, perché serve a noi, evitando con questo di dire che lo dobbiamo fare perché ce lo dicono gli altri, perché ce lo dice l'Europa. Abbiamo visto, quando si è trattato di banche, cosa è significato giustificarsi dicendo che ce lo dice l'Europa; ed abbiamo visto, quando abbiamo toccato la Costituzione con la scusa che ce lo dice l'Europa, quali guasti sono stati introdotti.

Ci sono questioni di incostituzionalità e, visto che ne stavamo parlando, signora Presidente, non sarà certo la votazione di inizio seduta a togliere quell'incostituzionalità che è insita nel disegno di legge. È stata una votazione che, nella sua legittimità, il Senato ha affrontato ritenendo che le motivazioni addotte da chi ha sollevato questioni di incostituzionalità non fossero fondate. Respingendole si è iniziato il dibattito e si arriverà all'esame degli emendamenti.

Anticipo subito che il Gruppo Lega Nord non ha ritirato un solo emendamento. Ci sono curiose agenzie di stampa che parlano di «trenini» con gli emendamenti che sono andati avanti e indietro dagli uffici e che sono stati ritirati. No, signora Presidente, non abbiamo ritirato alcun emendamento; e aspettiamo di capire quale sarà la volontà della maggioranza di confronto sul merito, su quel ristretto gruppo di emendamenti che caratterizzano invece la nostra proposta di modifica della legge. Non ci interessa, come non ci interessava per la modifica costituzionale, fare ostruzionismo

fine a se stesso, dimostrando che siamo in grado di produrre migliaia di emendamenti per rallentare un *iter* parlamentare che comunque in ogni caso arriverà alla sua conclusione, perché la maggioranza, nella propria legittimità costituzionale, ha i numeri per poter votare.

Ci interessa invece parlare del contenuto. Sappiamo che ci sono tecniche che ormai sono state anche abusate; si chiama canguro e forse fra poco si chiamerà alligatore o avrà qualche altro nomignolo molto curioso. Insomma, ci sono tecniche per far fuori, in pochissime votazioni, tutti gli emendamenti. A fronte di questo, noi diciamo che vogliamo dialogare, vogliamo conoscere, vogliamo capire, vogliamo che la gente stessa, tutta la gente che si è trovata in piazza domenica e prima di domenica, possa avere vera cognizione di causa di quello di cui stiamo dibattendo. Quindi niente canguri. Se ci sarà questa dimostrazione di apertura dal parte della maggioranza, non ci sarà da parte nostra ostruzionismo con migliaia di emendamenti, ma ci saranno certamente qualche centinaio di sane proposte, che vanno a raddrizzare una legge che noi riteniamo potesse essere facilmente approvata, ma che purtroppo evidentemente, per la solita volontà un pó muscolare e spregiudicata del *Premier*, è stata messa in campo nei modi che conosciamo. Non ho dubbi nel credere, collega Arrigoni, che ciò sia stato fatto per deviare l'attenzione dei cittadini dalla drammatica situazione economica che sta vivendo il Paese.

Signora Presidente, se dieci anni fa si faceva fatica a parlare, in queste stesse Aule, di qualcosa che si chiamava DICO o di altre modalità con cui si intendeva regolamentare le coppie di fatto, oggi le stesse verifiche statistiche e gli stessi sondaggi nel Paese ci dicono che su questi temi il dibattito si è spinto in là e ci possono essere delle ampie condivisioni. Chi non è d'accordo a dare un quadro normativo e giuridico alla convivenza di persone dell'uno e dell'altro sesso? Si tratta di emanare alcune norme giuridiche, di inquadrare alcune situazioni, cosa nettamente differente, dal nostro punto di vista, dalla famiglia che ha consentito a ciascuno di noi di venire al mondo. Infatti, piaccia o non piaccia (e faccio fatica a immaginare come si possa dispiacersene), ciascuno di noi è venuto al mondo perché un uomo e una donna hanno procreato. Fuori da questa regola ci possono essere delle eccezioni, che possono essere riconosciute – bisogna che la legge riconosca i diritti –, ma è cosa diversa dallo spingersi ad inserire, ad innestare temi come la genitorialità in una coppia che non è fatta da persone di sesso differente, è ben altra cosa.

Aggiungo un paradosso, Presidente: gli stessi proponenti della normativa al nostro esame, coloro che affrontano con molta leggerezza questi temi, poi impiegano ore e ore di dibattito per spiegarci che gli OGM sono da combattere e da tenere lontani come fossero peste perché sono un'alterazione rispetto ad un percorso naturale e biologico che deve essere rispettato. Già: se si parla di carote, di lattuga, di ortaggi, gli OGM non vanno considerati; se si parla invece di figli si può considerare anche il chimico che in laboratorio costruisce quello che la natura non rende possibile. (*Applausi della senatrice Rizzotti*).

Questi sono paradossi, sono paradossi reali e vengono dagli stessi soggetti che su questa legge tengono lezioni sui diritti. (*Commenti della senatrice Puglisi*). Senatrice, io rispetto la sua opinione. Lei impari a rispettare anche quella degli altri: fa parte del dibattito democratico.

E allora io dico: entriamo nel merito. Perché vi state ostinando ad inserire in questo progetto di legge il rapporto tra la coppia di fatto e dei figli che naturalmente questa coppia non potrebbe avere? E non parliamo dell'adozione del figlio di un *partner* avuto da una coppia naturale. Parliamo di altri aspetti. Mi si dirà che la legge impedisce la fecondazione assistita e l'utero in affitto. Ricordo un'affermazione molto, molto semplice ma efficace: il male ha sempre un seme banale. Si parte sempre da una banalità, anche nel consumo degli stupefacenti (ma cosa vuoi che sia? Proviamo), magari anche nell'abuso di alcool (ma cosa vuoi che sia? Proviamo), o nel gioco d'azzardo (cosa vuoi che sia? Un diversivo, una volta ogni tanto), dopo di che si resta prigionieri di un gorgo e non se ne esce più. Aprire una porta che renderà possibile, gradino dopo gradino, arrivare all'utero in affitto o ad altre modalità innaturali di concezione credo sia quanto di più lontano rispetto all'esigenza di dare alle coppie di fatto una veste giuridica, ma credo sia anche quanto di più lontano ciascun essere vivente che abbia coscienza del proprio essere possa concepire.

E allora parliamo di merito e, come dicevo, lo vogliamo fare togliendo da questo disegno di legge qualsiasi riferimento alla famiglia naturale che deve essere cosa differente dal riconoscimento giuridico delle coppie di fatto; e lo vogliamo fare togliendo da questa legge qualsiasi riferimento alla possibilità che possano esistere coppie con un figlio che non è nato da nessuno dei due genitori e non è stato adottato ma è stato «costruito», mettiamola così, a tavolino.

C'è un fatto, Presidente, che caratterizzerà sicuramente le votazioni, e lo dico ai colleghi del Nuovo Centrodestra: vi state sperticando con le richieste di voto segreto. Dovreste avere almeno il pudore di ricordarvi che quando, in questa sede, si modificò la Costituzione eravate tra coloro che si vergognavano, o meglio che stigmatizzavano coloro che chiedevano il voto segreto perché, come dicevate, non avevano il coraggio di esprimere la propria opinione e in quel caso si trattava della Carta costituzionale. Voi oggi arrivate invece a cercare anche le nostre firme per poter avere un voto segreto che vi permetta di mettere un velo alla vergogna che vi ricopre per aver mercanteggiato prima posti da Ministro e da Sottosegretario e tutto quanto c'è di corollario, garantendovi un reddito politico e dicendo adesso che voi non sosterrete questo testo.

Vergognatevi! Almeno, collega Arrigoni, Giuda si fece pagare dopo aver tradito. Questi hanno incassato ancora prima del tradimento e vogliono anche passare per quelli duri e puri, che terranno botta fino all'ultimo.

Vergognatevi veramente, perché non avete neanche il senso del pudore! (*Applausi del senatore Arrigoni*). Vi siete venduti per qualche Mini-

stro e adesso venite, o verrete, qui dentro a dire che difenderete la famiglia e la nostra tradizione.

DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*). Questa è cialtroneria politica, Candiani!

PRESIDENTE. Senatore Di Biagio, la prego di non commentare. Senatore Candiani, lei invece rispetti quest'Aula.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, io rispetto l'Aula. Infatti, come sto dicendo, non ho alcun problema e, laddove ci sarà voto palese, alzerò la mano e voterò palesemente, sostenendo ciò che credo. Ma allo stesso modo ritengo che i colleghi che all'epoca censurarono le richieste di voto segreto per la riforma della Costituzione, dovrebbero almeno astenersi oggi dal fare le medesime richieste.

Tanto più che all'epoca ci fu una battaglia serena, limpida, chiara, su principi netti. Qui, invece, c'è stato un mercanteggiamento che viene oggi nascosto e messo con pudore sotto il tavolo, proprio come se se fosse quella vergogna che in effetti è.

Signora Presidente, ci dicono che siamo indietro, che non ci siamo adeguati al progresso dei tempi. Io non so quale sia il progresso. Sicuramente Darwin ha ragione: in ogni caso si va avanti. Anche quando ci sembra di balzare indietro, andiamo avanti. Certamente, la natura non fa salti. Certamente, se ci allontaniamo senza rendercene conto da quella caratteristica di base che ci rende esseri umani, andando a creare artifici, non facciamo una buona cosa e prima o poi ne pagheremo il prezzo.

Non voglio fare riferimenti biblici e non voglio rifarmi a versetti, ma dico che noi abbiamo il dovere di dare ai cittadini delle leggi giuste. Abbiamo il dovere di tutelare i cittadini rispetto a delle leggi ingiuste.

Esiste nella nostra Costituzione il riconoscimento di una famiglia. Ancora prima della Costituzione, esiste un diritto naturale. Da quel diritto naturale non possiamo discostarci. Qualsiasi scelta che vada contro quel diritto naturale, sarà prima o poi pagata. E chi ne pagherà il prezzo saranno le future generazioni.

Stiamo costruendo un Paese che non può rinunciare alle proprie solide radici e fondamenta, dando diritti a chi ha deciso di convivere, ma non dimenticando che, se oggi noi siamo persone vive ed esistenti, lo dobbiamo al fatto che alle spalle abbiamo avuto una famiglia. E la famiglia naturale non può in alcun modo essere scambiata con la convivenza delle coppie di fatto. (*Applausi del senatore Arrigoni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ichino. Ne ha facoltà.

* ICHINO (*PD*). Signora Presidente, in questi giorni abbiamo sentito più volte in quest'Aula, anche pochi minuti fa nell'intervento del senatore Candiani, oltre che in alcune interviste televisive e sulla carta stampata, giustificare una intransigenza assoluta, insuperabile, in un senso favore-

vole o contrario a singole soluzioni normative relative alla materia al nostro esame, con l'appello a «principi non negoziabili». È questo un concetto che mi sembra usato del tutto a sproposito.

Un grande maestro di diritto, giudice della Corte costituzionale e persona profondamente credente, Luigi Mengoni, insegnava che la differenza tra principi e regole sta in questo: mentre la regola prescrive un comportamento specifico preciso («non si passa col rosso»; oppure «il salario minimo è di sei euro»), il principio invece indica un valore che deve essere perseguito (la tutela della vita, della libertà, dell'uguaglianza, della giustizia). Dunque, mentre la regola ha un contenuto prescrittivo preciso, determinato, il principio non ci dice mai esattamente come ci si deve comportare in ciascuna situazione; al contrario, lascia aperte sempre diverse scelte pratiche attraverso le quali il valore può essere perseguito, anche perché – proprio qui sta il punto cruciale della questione – accade quasi sempre che nel caso concreto i principi da applicare non siano uno solo bensì due o più di due. Si pensi, per esempio, alla necessità di conciliare il principio di tutela della vita umana con quello della libertà di circolazione: anche quella stradale, la quale è notoriamente pericolosa per la sicurezza delle persone; oppure il principio della libertà e segretezza delle comunicazioni con quello della punizione dei crimini. Quand'è così, cioè quando si tratta di conciliare tra loro due o più valori, si impone un bilanciamento tra di essi.

Il compito della politica è proprio questo: applicare al tempo stesso diversi principi costituzionali e morali, trovando di volta in volta il bilanciamento migliore possibile tra i valori che quei principi ci impongono di perseguire. In altre parole, se i principi fossero regole, la politica non servirebbe; essi ci direbbero compiutamente cosa occorre fare in ciascun caso. Ma, appunto, i principi non sono regole. Ci sarà sempre chi sottolinea maggiormente l'importanza di uno e chi l'importanza di un altro: il bilanciamento tra i due comporterà sempre in qualche misura una negoziazione.

Le possibili conciliazioni tra i valori in gioco, cioè le ipotesi ragionevolmente praticabili di bilanciamento tra di essi sono sempre più di una, ma ciascuna di esse implica che nessuna delle parti politiche attribuisca valore assoluto ad uno dei due principi dichiarandolo «non negoziabile», perché, così facendo, si azzera l'altro; dunque, non si fa un buon servizio né alla Costituzione né all'etica.

«La discussione pubblica – scrive lo studioso di scienza della politica Maurizio Ferrera in un suo intervento dei giorni scorsi su questo tema – deve avere luogo in una cornice di laicità, tolleranza, rispetto reciproco e disponibilità al bilanciamento fra valori ultimi».

Ecco: non sarei tra i firmatari di questo disegno di legge se non ne condividessi l'ispirazione di fondo, che consiste proprio in questo: in un ragionevole bilanciamento tra i principi giuridici ed etici in gioco sulla questione che ci occupa. Osservo però subito che, per quanto riguarda il riconoscimento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, quel bilanciamento non è neppure necessario, perché non riesco neanche a vedere come il riconoscimento dell'aspirazione di due persone dello stesso sesso a un rapporto affettivo stabile possa anche solo indirettamente attentare al-

l'istituto familiare tradizionale. Un bilanciamento tra principi è invece necessario in riferimento alla disciplina del possibile rapporto genitoriale tra il figlio di uno dei *partner* e l'altro *partner*. Non vi è dubbio che la questione vada risolta privilegiando l'interesse del minore; ma altrettanto indubbio è che la realtà ci pone davanti a una infinita varietà di casi, tale per cui, anche quando si assuma l'interesse del minore come bussola principale, non si dà alcuna soluzione normativa che non presenti dei vantaggi in una parte dei casi e degli svantaggi in altri.

La complessità del fenomeno, dovuta, appunto, all'infinita varietà della qualità degli adulti coinvolti, riguarda – sia ben chiaro – le coppie omosessuali tanto quanto quelle eterosessuali; le coppie dannose o inadatte all'affidamento dei minori ci sono sia tra le prime sia tra le seconde. La realtà quotidiana ci mostra, per converso, una grande quantità di casi di minori allevati a volte in modo straordinariamente positivo, a volte con carenze affettive anche gravi, da un genitore solo, uomo o donna, da sole donne non madri, e anche – è statisticamente un caso meno frequente – da soli uomini non padri.

Sono convinto che soltanto il metodo sperimentale consentirebbe di compiere – in questo, come in moltissimi altri campi – la scelta migliore in tema di affidamento o adozione del figlio di un *partner* da parte dell'altro, massimizzando i vantaggi e minimizzando gli svantaggi. Tuttavia, in attesa di una sintesi attendibile delle ricerche scientifiche su questo punto, la mia preferenza va alla soluzione basata sul principio di cautela, quindi quella sull'affido rafforzato biennale o fino alla maggiore età del figlio biologico di uno dei *partner*; purché – beninteso – si tratti di soluzione riferita alle coppie sia omosessuali, sia eterosessuali. Il principio di cautela va infatti applicato allo stesso modo in entrambi i casi.

Se nessuna di queste soluzioni si rivelerà politicamente praticabile, l'attuale formulazione dell'articolo 5 del disegno di legge, che prevede anche per le coppie omosessuali l'adozione del figlio di un *partner* da parte dell'altro senza periodo precedente di affidamento rafforzato, mi sembra accettabile come *second best*. Con l'auspicio che la questione venga riesaminata – ripeto: per le coppie di entrambi i tipi – nel contesto della riforma organica dell'intera materia dell'adozione e dell'affido familiare, di cui il Parlamento dovrà occuparsi nei prossimi mesi. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BLUNDO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Colgo l'occasione per ricordare che, per regola, la richiesta di poter intervenire a fine seduta deve essere avanzata almeno trenta minuti prima del termine della stessa. Lo dico in particolare al senatore Candiani.

BLUNDO (*M5S*). Signora Presidente, colleghi, a seguito della conferenza stampa promossa dai comitati No SNAM e No TUBO, svoltasi in Senato lo scorso 16 dicembre, i parlamentari eletti nelle Regioni interessate dal progetto di metanodotto SNAM Rete Adriatica e della centrale di compressione di Sulmona (ovvero la sottoscritta, le colleghe senatrici Pelino, Pezzopane, De Petris e i deputati Terzoni, Di Stefano, Melilla, Vacca e Verini) il 17 dicembre 2015 hanno inviato una lettera al presidente del Consiglio Matteo Renzi, chiedendo l'immediata istituzione di un tavolo tecnico istituzionale che modifichi il tracciato dell'opera sulla base dell'impegno già assunto dal precedente Governo con la risoluzione approvata all'unanimità il 26 ottobre 2011 dalla Commissione ambiente della Camera dei deputati.

A questa lettera, inviata il 17 dicembre scorso, il *premier* Renzi non ha mai dato risposta, dimostrando nuovamente un rispetto pressoché nullo nei confronti di quei parlamentari che, diversamente dalle manovre di palazzo che l'hanno portato ad essere Presidente del Consiglio, sono stati eletti direttamente dai cittadini e ne rappresentano la volontà popolare.

L'opposizione delle popolazioni locali alla costruzione del metanodotto SNAM e alla relativa centrale di compressione di Sulmona è legittima perché una gran parte dell'attuale tracciato previsto, i cui atti dell'*iter* autorizzativo appositamente suddiviso in cinque parti sono stati rimessi alla Presidenza del Consiglio, si sviluppa su un'area ad alto rischio sismico. Sono quasi sette anni che i comitati dei cittadini che si occupano del progetto SNAM in Abruzzo, Umbria ed Emilia-Romagna sono in prima linea.

Caro Renzi, non si è riformisti stravolgendo la Costituzione a colpi di maggioranza e distruggendo la scuola pubblica, ma difendendo i cittadini e le bellezze dei nostri territori dall'assalto di *lobby* del gas.

Con il mio intervento torno dunque a chiedere che il *Premier* comunichi tempestivamente quando intende attivare il tavolo di confronto e dialogo con gli amministratori locali e i comitati dei cittadini, anche abruzzesi, contrari alla realizzazione del metanodotto.

Signora Presidente, la ringrazio anticipatamente se si farà carico di trasmettere questa mia richiesta al Presidente del Consiglio. Attendiamo risposta. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Senatrice Blundo, la Presidenza se ne farà carico.

CANDIANI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, sabato ho avuto modo di partecipare a una numerosissima assemblea fatta dai frontalieri a Lavena

Ponte Tresa, in provincia di Varese. Erano più di 600 le persone presenti e lamentavano una situazione che abbiamo intenzione di portare all'attenzione del Governo con grande velocità.

Essenzialmente, i nuovi accordi che vengono conclusi in questi giorni tra Italia e Svizzera porteranno nel tempo i frontalieri a non avere più quei benefici fiscali che oggi compensano il fatto stesso di essere cittadini residenti in Italia, ma obbligati a lavorare all'estero. Il rischio reale è che, a fronte del rientro dei capitali, la partita che andranno a pagare i territori (stiamo parlando di più di 60.000 cittadini italiani) del Verbano-Cusio-Ossola, di Varese, di Como e di Sondrio sia salatissima: essenzialmente, si rischia la sterilizzazione dal punto di vista economico e la perdita di centinaia, anzi di migliaia di posti di lavoro.

Tutti assieme ci siamo trovati con altre forze politiche a cui abbiamo chiesto di convergere. Anticipiamo quindi al Governo che ci saranno atti, sottoscritti da tutte le forze politiche disponibili a farlo e rappresentate sul territorio di queste Province, che chiedono al Governo di rivedere gli accordi con la Svizzera, che altrimenti metteranno definitivamente in ginocchio questo territorio. Non si tratta che di un atto di giustizia.

Il responsabile della contrattazione con la Svizzera, Vieri Ceriani, ha dichiarato pochi mesi fa, sempre a Lavena Ponte Tresa, che si tratta di un atto di giustizia in quanto si andrebbe a livellare la tassazione di questi cittadini con quella di altre Regioni italiane. Non è così. La specialità dei territori frontalieri è lì, è da vedere; basta andarci e capire. Sono territori che da sempre hanno difficoltà economiche e che gli stessi lavoratori transfrontalieri parzialmente riescono a compensare, anche grazie ai ritorsioni che ritornano ai Comuni. Si tratta di una situazione grave, che riteniamo debba essere affrontata e non superficialmente liquidata.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 3 febbraio 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 3 febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

CIRINNÀ ed altri. – Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze (2081).

- MANCONI e CORSINI. – Disciplina delle unioni civili (14).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza (197).
- GIOVANARDI ed altri. – Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà (239).
- BARANI e MUSSOLINI. – Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi (314).
- PETRAGLIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto (909).
- MARCUCCI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza (1211).
- LUMIA ed altri. – Unione civile tra persone dello stesso sesso (1231).
- SACCONI ed altri. – Disposizioni in materia di unioni civili (1316).
- FATTORINI ed altri. – Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso (1360).
- SACCONI ed altri. – Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto (1745).
- ROMANO ed altri. – Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze (1763).
- MALAN e BONFRISCO. – Disciplina delle unioni registrate (2069).
- CALIENDO ed altri. – Disciplina delle unioni civili (2084).

La seduta è tolta (*ore 19,58*).

Allegato ADISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44,
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO**Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso
e disciplina delle convivenze (2081)**

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE,
DI BIAGIO, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2081,

preso atto che:

il procedimento di approvazione del disegno di legge in esame appare in contrasto con l'articolo 72, primo comma, della Costituzione, e con l'articolo 44 del Regolamento del Senato, che rappresenta la diretta attuazione dello stesso articolo 72 della Costituzione; tale violazione, oltre a costituire un grave precedente sarà oggetto di censura davanti alla Corte costituzionale, col conseguente annullamento dell'intero provvedimento approvato dal Parlamento;

l'attuale testo del disegno di legge sulle unioni civili è stato posta all'ordine del giorno dei lavori dell'Aula del Senato senza che su di esso sia mai nemmeno formalmente iniziato l'esame nella competente Commissione permanente di merito (Commissione giustizia), senza tener conto del fatto che:

- contenendo il disegno di legge una delega al Governo, nell'equilibrio fra i poteri dello Stato, il nostro ordinamento riconosce l'esercizio della funzione legislativa all'Esecutivo, a condizione che l'esame di entrambi i rami del Parlamento sia qualcosa di effettivo e non di virtuale, in sede di conversione di un decreto legge ovvero in sede di conferimento della delega; tale principio è stato altresì rilevato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 12 febbraio 2014;

- al momento dell'avvio dei lavori dell'Aula del Senato, in Commissione giustizia l'esame del precedente testo base si è arrestato all'articolo 1. Quand'anche si volesse ritenere la sostanziale sovrapposibilità fra i testi dei due disegni di legge, la Commissione non ha mai esaminato norme importanti e controverse, quale per esempio quella sulla cosiddetta *stepchild adoption*;

premessi che:

l'insieme del provvedimento, soprattutto nella sua prima parte, si pone in contrasto con gli articoli 29 e 31 della Costituzione, secondo cui rispettivamente «la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio» ed è chiamata ad agevolare «con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi»; Da queste norme - come pure dagli articoli 30, 34, 36 e 37 della Costituzione - si ricava l'esistenza nell'ordinamento italiano del cosiddetto *favor familiae*: pertanto, qualora sia necessario per la tutela dei suoi diritti la Costituzione non solo consente, ma impone al legislatore di istituire un regime speciale a favore della famiglia, diverso da quello comune, formalmente in deroga al principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, ma in realtà in coerenza con l'eguaglianza sostanziale richiamata dal comma 2 della disposizione;

nell'assimilare al regime della famiglia quello di una formazione sociale diversa viola l'articolo 3, primo comma, della Costituzione, che impone al legislatore di trattare fattispecie eguali in modo eguale e fattispecie diverse in modo diverso, estendere i benefici previsti per il matrimonio ad altre forme di convivenza, come vorrebbe il disegno di legge, svisciva il significato della preferenza costituzionale per la famiglia, in contrasto con i già menzionati articoli 29 e 30 della Costituzione;

l'estensione da parte del disegno di legge del regime previsto per i coniugi e per la famiglia a forme di convivenza tra persone dello stesso sesso è priva di ragionevole giustificazione per coloro che sono legati da forme di convivenza che, non essendo basate sul dimorfismo sessuale, si differenziano nella sostanza dalla famiglia e non ne condividono quella funzione sociale che ne giustifica il regime speciale di cui gode nell'ordinamento;

le risorse necessarie per equiparare i contraenti l'unione civile ai coniugi quanto al godimento di alcuni privilegi degli stessi, come la pensione di reversibilità comporteranno o un inasprimento della leva fiscale, finendo per incidere anche sui redditi a disposizione delle famiglie, o lo storno di risorse che potrebbero essere, invece, utilizzate per realizzare il disegno costituzionale in materia di promozione della famiglia, in attuazione di quanto sancito dall'articolo 31 della Costituzione;

è manifestamente violato l'articolo 81 della Costituzione in relazione all'insufficiente copertura di bilancio riferita alle norme sulla estensione della pensione di reversibilità al componente superstite dell'unione civile in quanto le disposizioni sulla contabilità pubblica impongono di va-

lutarne gli oneri nel momento in cui gli effetti si producono a regime, quindi «almeno» per dieci anni e in realtà nel tempo in cui si determina la mortalità media dei contraenti l'unione civile; il testo in esame assume invece a riferimento solo il decimo anno nel quale, per evidenti ragioni, il tasso di mortalità è ovviamente inconsistente e ben lontano dai valori cui le norme esplicano il loro compiuto effetto dando luogo ad una spesa obbligatoria di ben altra dimensione, tenuto conto che gli oneri complessivi su base annua per la pensione superstiti sono di circa 40 miliardi di euro (stando ai dati del 2013), e che come negli altri Paesi il fenomeno potrebbe avere un'incidenza percentuale di circa il 3 per cento;

l'articolo 1 del disegno di legge contiene una contraddizione sul piano dello stretto diritto che appare insanabile, e con conseguenze immediate sul piano della legittimità costituzionale: affermando che l'unione civile è una «specifica formazione sociale» ne riserva l'accesso a coppie dello stesso sesso, escludendone le coppie di sesso diverso; se la nuova formazione sociale è distinta e diversa dal matrimonio, il fatto che non possano accedervi coppie di sesso diverso realizza una discriminazione e viola il principio di uguaglianza di cui l'articolo 3 della Costituzione; quand'anche la motivazione dell'esclusione delle coppie eterosessuali dalla formazione delle unioni civili risieda nel fatto che esse dispongono già dell'istituto del matrimonio per regolare i loro reciproci diritti e doveri, gli articoli 1 e 3 del disegno di legge violano l'articolo 29 della Costituzione, come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010, in quanto parificano all'istituto matrimoniale formazioni sociali che, come dice la Corte in quella sentenza «non sono omologabili al matrimonio»;

stabilire l'applicazione alle unioni civili di tutte le norme relative al matrimonio, come fa l'articolo 3 del disegno di legge, rappresenta una violazione del principio di uguaglianza, in applicazione dei principi della sentenza n. 138 del 2010, nonché dei principi maturati nella prassi interpretativa dell'articolo 3 della Costituzione nei molti decenni di attività della Corte costituzionale, poiché tratta in modo uguale situazioni diverse;

la parificazione al coniuge realizzata dall'articolo 3 del disegno di legge soltanto in favore della parte di un'unione civile discrimina, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione tutte le altre categorie di persone che non possono accedere al matrimonio, quali richiamate all'articolo 2 del disegno di legge: in particolare tutte le categorie di soggetti cui il matrimonio è parimenti impedito ai sensi degli articoli da 84 ad 89 del codice civile (minori, interdetti, già coniugati, parenti o affini, condannati per gravi delitti, donne in recente lutto vedovile); non vi è alcuna ragionevolezza nel superare impedimento all'unione civile, parificata al matrimonio, per la sola categoria delle persone dello stesso sesso;

l'articolo 5 nell'estendere l'adozione non legittimante permessa al coniuge dall'articolo 44, lettera *b*), della legge n. 184 del 1983 anche alla parte dell'unione civile, è in contrasto con l'articolo 31 della Costituzione secondo il quale la Repubblica «protegge l'infanzia (...) favorendo gli istituti necessari a tale scopo» e all'articolo 117 della Costituzione secondo il

quale «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali»; avendo l'Italia ratificato e resa esecutiva con la legge n. 176 del 1991 la convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, l'adozione prevista dall'articolo 5 del disegno di legge non prevede alcuna verifica dell'interesse preminente del minore e del rispetto dei suoi diritti quali previsti dalla convenzione summenzionata;

lo stesso ordinamento minorile, che costituisce coerente applicazione degli articoli 31 e 117 della Costituzione con riferimento alla predetta Convenzione di New York, riconosce l'esistenza non di un diritto dell'adulto ad adottare, ma del minore ad avere una famiglia che, nel rispetto degli articoli 29 e 30 della Costituzione, è costituita da padre e madre, cioè da una duplicità di figure di genitori e non da una duplicazione della stessa figura; sostituire, come avviene con il disegno di legge in questione, il secondo presunto diritto con il primo significa, riducendo il minore a un oggetto di diritto, contrasta, oltre che con le norme costituzionali appena menzionate, anche con l'articolo 2 della Costituzione;

in ragione del capovolgimento di prospettiva summenzionato, la costruzione del diritto dell'adulto ad avere un figlio può trovare seguito nell'adozione come nella gestazione da parte di una madre biologica, dopo che altra donna ha ceduto il proprio ovulo; ciò, oltre a porsi in palese violazione con le norme costituzionali riguardanti i figli in precedenza menzionate, contrasta con l'articolo 32 della Costituzione, per i gravi rischi - sui quali vi è ampia letteratura - che determina per la salute delle donne interessate dalla pratica stessa;

l'articolo 5 estende l'adozione non legittimante permessa al coniuge dall'articolo 44, lettera *b*), della legge n. 184 del 1983 anche alla parte dell'unione civile del genitore del bambino adottando, ma violando l'articolo 3 della Costituzione esclude da questa facoltà il convivente, senza un ragionevole motivo;

l'articolo 15, prevedendo l'obbligo di mantenimento tra conviventi solo alla cessazione della convivenza, viola l'articolo 3 della Costituzione, poiché tratta in modo irragionevolmente diversificato la tutela del convivente debole prima e dopo la cessazione della convivenza: l'obbligo di solidarietà tra conviventi non può sorgere solo a seguito della cessazione della coabitazione;

gli articoli 15 e 16 del presente disegno di legge sanzionano la cessazione della convivenza - anche in assenza di contratto di convivenza -, imponendo in tale frangente l'insorgere di un obbligo di mantenimento o alimentare in favore del convivente che non abbia adeguati redditi propri: per questo violano l'articolo 16 della Costituzione, poiché impongono un limite alla libertà di circolazione e di soggiorno dei conviventi in assenza di ragioni di salute o sicurezza, nonché l'articolo 29 della Costituzione che, nel riconoscere i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, riconosce tanto la libertà di contrarre matrimonio e di assumerne i doveri connessi, quanto quella di non sposarsi, rifiutando tali

doveri. Tali articoli, invece, a fronte della scelta dei conviventi di non contrarre tra loro alcun vincolo, li sottopongono al regime che liberamente hanno escluso per sé,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge in titolo.

QP2

GIOVANARDI, AUGELLO, COMPAGNA, MARIO MAURO, QUAGLIARIELLO, GIOVANNI MAURO

Respinta (*)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 72 della Costituzione stabilisce che «Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale»;

in attuazione di tale previsione costituzionale, l'articolo 44 del Regolamento del Senato stabilisce, al comma 1, che «Le relazioni delle Commissioni sui disegni di legge assegnati in sede referente e redigenti devono essere presentate nel termine massimo di due mesi dalla data di assegnazione» e, al comma 2, che «Il Presidente del Senato, in relazione alle esigenze del programma dei lavori o quando le circostanze lo rendano opportuno, può stabilire un termine ridotto per la presentazione della relazione, dandone comunicazione all'Assemblea»;

la discussione degli emendamenti sul disegno di legge unificato in tema di unioni civili, relatrice Monica Cirinnà, aveva inizio in Commissione giustizia a fine luglio 2015, perché soltanto il 23 luglio 2015 il Governo aveva inviato al Senato la relazione tecnica circa la copertura finanziaria del provvedimento, mettendo in condizione la Commissione giustizia, dopo il parere della Commissione bilancio reso il 29 di luglio, di iniziare l'esame degli emendamenti in quella stessa giornata;

tra la prima settimana di agosto e le prime tre settimane di settembre la Commissione giustizia in tredici sedute, anche notturne, aveva smaltito il 25 per cento degli emendamenti presentati, interrompendo poi i lavori per la discussione in Aula della riforma costituzionale;

il giorno 6 ottobre 2015 è stato presentato un nuovo disegno di legge n. 2081, prima firmataria Monica Cirinnà, recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», che è stato assegnato a tempo di *record* alla Commissione giustizia;

il 12 ottobre è stata nominata relatrice Monica Cirinnà, e il provvedimento è stato illustrato nello stesso giorno nella seduta notturna della Commissione giustizia e abbinato al testo unificato e ad altri disegni di legge sulla stessa materia;

il 13 ottobre, senza che la Commissione giustizia avesse nemmeno iniziato l'esame del disegno di legge n. 2081 sul quale la sera precedente si erano iscritti a parlare diversi senatori, membri della Commissione, esso è stato calendarizzato dalla Conferenza dei Capigruppo per il 14 ottobre;

il 14 ottobre in Aula il Presidente della Commissione giustizia Nitto Palma non ha potuto fare altro che annunciare che il testo prescelto dal Presidente del Senato veniva iscritto all'ordine del giorno senza relatore e senza una discussione preliminare in Commissione;

è da rilevare che sul precedente disegno di legge unificato di cui era relatrice la senatrice Cirinnà, sempre sulla materia delle unioni civili, dopo numerose audizioni, la Commissione stava ancora esaminando e votando gli emendamenti sull'articolo 1;

la calendarizzazione del provvedimento ha costituito un'evidente forzatura per comprimere più possibile il dibattito su temi regolati dal disegno di legge unificato prima e dal disegno di legge n. 2081 soprattutto per quanto riguarda la cosiddetta *stepchild adoption*, tema sul quale la Commissione non ha potuto votare emendamenti, nel primo caso perché non si era ancora arrivati all'articolo 5 che trattava la materia nel secondo perché non è neppure iniziata la discussione generale;

non esiste nessun precedente al Senato della Repubblica dell'utilizzo di una procedura che, violando l'articolo 72 della Costituzione e l'articolo 44 del Regolamento del Senato, abbia non accorciato i tempi della discussione di un provvedimento in discussione, ma come in questo caso lo abbia totalmente azzerato;

senza nessun criterio di ragionevolezza poi, la decisione dei capigruppo ha impedito dal 14 ottobre 2015 di continuare l'esame in Commissione della materia delle unioni civili, per poi portarla all'attenzione dell'Aula in data 28 gennaio 2016, più di tre mesi dopo della decisione di azzerare il dibattito in Commissione;

tale compressione costituisce una grave lesione delle attribuzioni del Parlamento e della sua centralità nel sistema repubblicano;

la Corte costituzionale, sin dalla sentenza n. 9 del 1959, si è dichiarata competente a sindacare le violazioni delle norme costituzionali che disciplinano il procedimento legislativo, tra le quali rientra ovviamente l'articolo 72 della Costituzione violato nella procedura di approvazione del disegno di legge n. 2081,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2081.

QP3

GASPARRI, MALAN, CALIENDO, D'ALÌ, MANDELLI

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge in oggetto, recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»,

premessi che:

il disegno di legge in titolo, adottato il 13 ottobre u.s. come testo base per il prosieguo dell'esame in Assemblea, reca disposizioni per la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso (articoli da 1 a 10) e norme per la disciplina delle convivenze (articoli da 11 a 23);

il disegno di legge, volto a dotare il nostro ordinamento di una disciplina legislativa statale di riconoscimento giuridico delle coppie formate da persone dello stesso sesso e dei diritti delle coppie di fatto, si inserisce nel solco di un lungo dibattito che, a più riprese negli ultimi anni, ha visto il Parlamento nazionale, le Corti e le istituzioni nazionali e sovranazionali confrontarsi con la necessità di trovare peculiari forme di tutela e di regolamentazione per le coppie formate da persone dello stesso sesso e per le famiglie di fatto;

in particolare, il disegno di legge conferisce alle coppie omosessuali che formano un'unione civile, diritti e doveri che attualmente riguardano solo le coppie eterosessuali coniugate; tra questi ci sono, ad esempio, l'assistenza reciproca in caso di malattia, ricovero, visita in carcere, la possibilità di partecipare ai bandi delle case popolari, l'adozione del figlio del compagno (c.d. *stepchild adoption*), la successione, la reversibilità della pensione o il subentro nel contratto d'affitto;

alla luce di quanto stabilito dalla Corte costituzionale e dalle numerose sentenze della Corte di cassazione in materia, il testo prossimo al voto desta forte preoccupazione perché rappresenta una forzatura di istituti consolidati, per raggiungere obiettivi differenti e per i motivi di seguito evidenziati:

1) *in primis*, l'ordinamento italiano già riconosce in modo ampio diritti individuali ai componenti di una unione omosessuale. Il disegno di legge in esame, pur denominandosi delle unioni civili, in realtà individua un regime identico a quello del matrimonio, contrastando, in modo evidente, il dettato costituzionale che tratta in modo specifico la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, distinguendola dalle altre formazioni sociali;

2) particolarmente in contrasto con la Costituzione è la previsione contenuta nell'articolo 5 del disegno di legge, che attraverso una modifica all'articolo 44, lettera *b*), della legge 4 maggio 1983 n. 184, interviene in materia di adozione in casi particolari, consentendo alla persona parte di una unione civile di fare richiesta di adozione del figlio mi-

nore anche adottivo del *partner* (c.d. *stepchild adoption*), tenuto conto che, in tal modo, vengono poste sullo stesso piano - equiparandole - la crescita di un minore all'interno di una coppia omosessuale e quella all'interno di una coppia coniugale infatti, l'adozione *ex* articolo 44, lettera *b*), si riferisce elusivamente al figlio del coniuge;

3) stante la totale equiparazione delle unioni civili al matrimonio, è agevole immaginare, con forte e motivata preoccupazione, che questa possa facilmente condurre e legittimare la pratica dell'«utero in affitto», tassativamente vietata nel nostro Paese dalla legge n. 40 del 2004 in materia di procreazione medicalmente assistita. Giova a tal fine ricordare che il 17 dicembre 2015 l'Assemblea plenaria del Parlamento europeo, all'interno del Rapporto annuale sui diritti umani - riferito al 2014 - (par. 114) si è espressa ricordando che il Parlamento europeo «condanna la pratica della maternità surrogata, che mina la dignità umana della donna, visto che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono usate come una merce; considera che la pratica della maternità surrogata, che implica lo sfruttamento riproduttivo e l'uso del corpo umano per profitti finanziari o di altro tipo, in particolare il caso delle donne vulnerabili nei Paesi in via di sviluppo, debba esser vietato e trattato come questione di urgenza negli strumenti per i diritti umani»;

4) la *stepchild adoption* consentirebbe, altresì - aumentandone il numero -, i casi di coloro che si recano nei paesi esteri nei quali è possibile avere un figlio dietro corrispettivo a una donna che si impegna a portare a termine la gravidanza. Non vale a fugare dubbi al riguardo, il fatto che il provvedimento non rechi una testuale modifica della legge sulla fecondazione assistita;

5) il comma 4 dell'articolo 3 stabilisce che tutte le disposizioni che si riferiscono al matrimonio, o che contengono le parole: «coniuge» o equivalenti (non solo nelle leggi ma in ogni fonte del diritto), «si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso». Nel medesimo comma si esclude l'applicazione di questa estensione, fra l'altro, alle disposizioni di cui al titolo II della legge n. 184 del 1983;

6) il titolo II della legge n. 184 è dedicato all'adozione nazionale, mentre nella stessa legge il titolo III è dedicato alle adozioni internazionali e il titolo IV ad altri casi di adozione. Perché l'eccezione non riguarda anche questi due titoli, il III e il IV? Forse si vuol dire che solo per le adozioni nazionali è necessario essere coniugati da oltre tre anni ... , mentre per le adozioni internazionali e per le ipotesi residue di adozione - in virtù della parificazione coniuge/civilunito - l'adozione è praticabile anche ai componenti di una unione civile? Si potrebbe osservare che il titolo III della legge n. 184 del 1983 in realtà rinvia, quanto alla individuazione dei requisiti per avviare una adozione internazionale a una disposizione - l'articolo 6 - che è contenuta nel titolo II, e quindi l'eccezione alla estensione alla fine includerebbe, benché non o, anche il titolo III. Ciò genera ambiguità;

né vale a giustificare la *stepchild adoption* il fatto che la sentenza della Corte costituzionale 138 del 2010 abbia ravvisato la necessità di trattare le coppie dello stesso sesso come formazioni sociali, nella loro specificità e unicità, tenuto conto che la *stepchild adoption* determinerebbe, invece, una vera e propria equiparazione;

considerato che l'intervento effettuato nel testo in esame è volto sostanzialmente ad introdurre, in via di fatto, l'istituto del matrimonio omosessuale nell'ordinamento giuridico italiano, occorre ricordare che la Corte costituzionale si è espressa con due sentenze sul concetto di famiglia e di matrimonio:

- con la sentenza n. 138 del 2010, riconducendo nell'ambito delle formazioni sociali le stabili convivenze connotate da un vincolo di solidarietà - e conseguentemente sia quelle omosessuali; che quelle eterosessuali - ha escluso decisamente un'equiparazione tra le unioni civili ed il matrimonio; ha sancito che il matrimonio tra persone dello stesso sesso non può essere tutelato dalla Costituzione e che il suo divieto è conforme ai principi costituzionali. In pratica, i giudici riconoscono che per il sistema giuridico italiano - codice civile e numerose leggi speciali - il matrimonio presuppone che i sessi dei coniugi siano diversi, senza considerare che in numerose norme si fa espresso riferimento ai ruoli di «marito» e «moglie», che non possono essere ovviamente altro che «maschio» e «femmina». Le affermazioni della Corte costituzionale che la «famiglia fondata sul matrimonio», prevista dall'articolo 29 Costituzione, è esclusivamente quella tra uomo e donna e che le unioni omosessuali non possono essere «uguali» al matrimonio e che devono essere regolate con un trattamento «omogeneo» che conferma la necessità di una disciplina differente da quella prevista per il matrimonio;

- come riportato nella citata sentenza: «Il requisito della diversità del sesso, che si ricava direttamente dall'articolo 107 cod. civ., nonché da altre numerose disposizioni dello stesso codice, è tradizionalmente e costantemente annoverato dalla dottrina e dalla giurisprudenza tra i requisiti indispensabili per l'esistenza del matrimonio. Infatti, ad avviso dell'Avvocatura generale, l'istituto del matrimonio nel nostro ordinamento si configura come un istituto pubblicistico diretto a disciplinare determinati effetti, che il legislatore tutela come diretta conseguenza di un rapporto di convivenza tra persone di sesso diverso (filiazione, diritti successori, legge in tema di adozione)»;

- e ancora: «... l'intera disciplina dell'istituto, contenuta nel codice civile e nella legislazione speciale, postula la diversità di sesso dei coniugi, nel quadro di «una consolidata ed ultramillenaria nozione di matrimonio», come rileva l'ordinanza del Tribunale veneziano.

Nello stesso senso è la dottrina, in maggioranza orientata a ritenere che l'identità di sesso sia causa d'inesistenza del matrimonio, anche se una parte parla di invalidità. La rara giurisprudenza di legittimità, che si è occupata della questione, ha considerato la diversità di sesso dei coniugi tra i requisiti minimi indispensabili per ravvisare l'esistenza del matrimo-

nio (Corte di cassazione, sentenze n. 7877 del 2000, n. 1304 del 1990 e n.1808 del 1976) ...-»;

- con la sentenza n. 170 del 2014 ha sancito che «la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi provoca lo scioglimento del matrimonio», perché lo Stato ha il diritto di proteggere matrimonio come unione esclusiva tra uomo e donna;

ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione solo la coppia eterosessuale può formare una famiglia legittima fondata sul matrimonio. Viceversa, il disegno di legge in esame estende sostanzialmente alle unioni civili le disposizioni previste dal codice civile per il matrimonio, estendendo gli istituti della quota di legittima e della pensione di reversibilità, fino a contemplare l'adozione per le coppie omosessuali, sia pure nei casi previsti dall'articolo 44, lettera *b*), della legge n. 184 del 1983, nonché prevedendo l'applicazione delle disposizioni relative alla separazione personale dei coniugi e a lo scioglimento del matrimonio;

in tal modo si introducono evidenti elementi di incostituzionalità sia rispetto all'articolo 29 della Costituzione, sia rispetto all'articolo 3 della medesima Carta, in quanto analoghe previsioni non sono state previste anche per le coppie eterosessuali. Occorrerebbe, al contrario, realizzare uno sforzo effettivo sul piano della parità dei diritti tra convivenze, codificando e sistematizzando diritti già riconosciuti ai conviventi in via legislativa e giurisprudenziale;

dalle notizie riportate dalla stampa nei giorni scorsi circa contatti informali tra il Governo e la Presidenza della Repubblica, lo stesso Capo dello Stato - pur non esprimendosi sui contenuti di un provvedimento ancora in discussione in Parlamento, e riservandosi di «esprimere le proprie valutazioni solo quando la norma sarà l'approvata e solo sulla base della sua costituzionalità» - ha ribadito che il riferimento da prendere in considerazione è la sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010;

il disegno di legge reca, altresì, una palese violazione degli articoli della Costituzione: 31 che stabilisce che la Repubblica agevola, con misure economiche ed altre provvidenze, la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi; 81, in relazione alla insufficienza delle coperture necessarie connesse agli oneri derivanti dall'estensione della pensione di reversibilità;

sotto il profilo procedurale, il testo viola, altresì, l'articolo 72 della Costituzione che al primo comma stabilisce che ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale;

si ravvisa inoltre una palese violazione dell'articolo 44 del Regolamento del Senato che al comma 1 stabilisce che le relazioni delle Commissioni sui disegni di legge assegnati in sede referente e redigente devono essere presentate nel termine massimo di due mesi dalla data di assegnazione. Infatti, in data 12 ottobre 2015, la Commissione giustizia ha avviato l'esame del nuovo disegno di legge n. 2081 a prima firma Cirinnà, presentato il 6 ottobre 2015, congiungendolo agli altri già *in itinere*. La

Commissione non ha, tutta via, esaminato tale disegno di legge, in quanto era già stato previsto l'avvio dell'esame in Assemblea per il giorno 14 ottobre;

alla luce degli effetti menzionati, occorre continuare a sostenere la famiglia tradizionale, fondata sul matrimonio, nell'assoluta convinzione che solo tale formazione resta alla base della società e dei nostri valori, e anzi ne rappresenta il fulcro,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2081.

QP4

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI, COMPAGNA, AUGELLO, Mario MAURO, Giovanni MAURO

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»,

premessi che:

il disegno di legge n. 2081 recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», si pone in palese contrasto con l'articolo 29 della Costituzione e con le pronunce della Corte costituzionale in materia;

il profilo di contrasto risulta motivato dal fatto che le unioni civili tra persone dello stesso sesso risultano regolate richiamando la normativa del codice civile che regola l'istituto matrimoniale. Attraverso questo espediente, dunque, non solo si compromette l'unicità della famiglia fondata sul matrimonio, come sancito dalla Carta costituzionale, ma si trasferisce in capo a una nuova e specifica formazione sociale, non orientata alla procreazione, una disciplina giuridica - quale quella del diritto matrimoniale di cui al Titolo VI del Libro I del codice civile pensata e finalizzata primariamente alla tutela della prole e da cui discende l'interesse al riconoscimento pubblicistico, quale per esempio la disciplina relativa all'assunzione del cognome;

si pongono, inoltre, consapevolmente, le premesse per l'attribuzione per via incidentale in sede giurisprudenziale di diritti ulteriori fin qui specificamente connessi all'istituto matrimoniale, con particolare riferimento al diritto all'adozione,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2081.

QP5

COMPAGNA, QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI, AUGELLO, Mario MAURO, Giovanni MAURO

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»,

premesso che:

il Capo I, del disegno di legge n. 2081 recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale, così discriminando le persone di sesso diverso dall'accesso alla stessa;

i promotori di tale proposta utilizzano quale motivazione il fatto che le persone di sesso diverso dispongano già della facoltà di accesso all'istituto matrimoniale, con ciò confermando che l'unione civile di cui al Capo I del presente disegno di legge altro non è che un surrogato del matrimonio;

in caso contrario, qualora cioè si trattasse davvero di specifica formazione sociale distinta dal matrimonio e finalizzata alla regolazione di unioni fondate sulla mutua assistenza e solidarietà, non vi sarebbe ragione di precludere tale istituto alle persone di sesso diverso, con ciò violando tanto il principio di uguaglianza quanto il riconoscimento dei diritti dell'uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità alla base della nostra Carta costituzionale,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2081.

QP6

AUGELLO, QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI, COMPAGNA, Mario MAURO, Giovanni MAURO

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»,

premesso che:

il disegno di legge n. 2081 recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», introduce la cosiddetta «*stepchild adoption*», prevedendo anche per i compo-

nenti di unioni civili fra persone dello stesso sesso l'adozione del figlio, anche adottivo, del *partner*;

fermo restando che il caso spesso evocato di morte del genitore naturale, così come i casi di disconoscimento e abbandono, sono già oggetto di tutela in base al principio della continuità affettiva, richiamato dalla legge n. 184 del 1983, con particolare riferimento ai casi speciali di cui all'articolo 44, lettera *a*), la statuizione normativa prevista dal presente disegno di legge, oltre a rappresentare un'ulteriore equiparazione fra coniugi e *partner* di una unione civile, incappa in un circolo vizioso insolubile:

a) qualora l'adottabilità, ai sensi dell'articolo 44 della legge n. 184 del 1983, fosse consentita dal disegno di legge n. 2081 solo per i figli nati prima dell'unione o prima dell'entrata in vigore della legge, si incorrerebbe nella violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione verso i figli generati in seguito alla stipulazione dell'unione e verso i *partner* che intendessero adottarli. Si legittimerebbero, inoltre, indirettamente, le pratiche di fecondazione assistita vietate dall'ordinamento italiano, facendo valere come principio discriminatorio il solo dato cronologico;

b) qualora invece l'adozione fosse consentita anche per i figli nati a unione già in corso, si tratterebbe, stante l'impossibilità per coppie dello stesso sesso di procreare naturalmente:

di una legittimazione di forme di genitorialità surrogata, giornalmisticamente conosciute come «utero in affitto», incompatibili con le esigenze di tutela dei minori e delle donne e con i fondamenti stessi della nostra civiltà;

di forme di accesso alla fecondazione assistita da parte di coppie dello stesso sesso - e quindi anche due donne - che non sono consentite dalla legge n. 40 del 2004, ma che risulterebbero legittimate di fatto da questa norma, qualora eseguite in altri Paesi;

si consentirebbe, quindi, non solo l'adozione del figlio che l'altro *partner* già aveva, ma anche l'adozione di un figlio che il *partner*, impossibilitato alla procreazione naturale, si «procura»,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2081.

QP7

BONFRISCO, BRUNI

Respinta (*)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 2081 contenente «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze,

premesso che:

il provvedimento in esame, costituente il punto d'arrivo di un lungo *iter* legislativo che ha visto la riunione di svariati disegni di legge, è volto a dotare il nostro ordinamento di una normativa che dia riconoscimento giuridico alle coppie formate da persone dello stesso sesso, nonché a riconoscere i diritti delle coppie di fatto;

molteplici sono le questioni sollevate, nel merito, dal provvedimento che questa Camera si accinge ad esaminare;

il Capo I introduce e regola l'istituto della «unione civile tra persone dello stesso sesso» quale specifica formazione sociale radicante sul disposto dell'articolo 2 della Costituzione che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, intendendosi per tali, così come chiarito dalla Corte costituzionale, ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione (cfr. Corte Cost. sent. 170/2014);

in primo luogo non si può far a meno di rilevare che la riserva in via esclusiva dell'istituto giuridico dell'unione civile alle sole coppie omosessuali, proprio in ragione della proclamata, diversità dall'istituto del matrimonio, si traduce nella sostanziale violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui viene soppresso il fondamentale diritto dell'uomo di esprimere la propria personalità all'interno di tale nuova e specifica formazione sociale in ragione dell'illegittima discriminazione fondata sull'identità sessuale;

palese, dunque, la compressione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione che costituisce il cuore della Carta costituzionale e criterio fondamentale sul quale si fonda l'ordinamento giuridico del nostro Stato, la cui finalità è proprio quella di affermare con forza e con chiarezza uno degli obiettivi principali della Costituzione: quello, cioè, di eliminare gli ostacoli impediscono a tutti i cittadini di godere di una pari dignità sociale;

laddove, invece, quella contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge in commento sia una mera affermazione di principio, contraddetta, nella sostanza, dal contenuto delle disposizioni che ad essa danno un corpo normativo che si sovrappone, confondendosi, all'istituto della famiglia, si porrebbero altrettanto gravi aspetti di compatibilità con il dettato costituzionale per violazione degli articoli 29 e 30;

il testo, invero, così come pure epurato dalla pessima tecnica del rinvio *tout court* ad interi titoli e capi del codice civile in materia di famiglia, nella sostanza mantiene fermi tutti i rimandi agli stessi articoli del codice civile che regolano il matrimonio stesso, ivi incluso quello concernente la disciplina della separazione e del divorzio, disciplina pensata e strutturata per sciogliere lo specifico vincolo matrimoniale e non altre formazioni sociali;

ma molti altri e sostanziali sono i rinvii alla disciplina codicistica del matrimonio;

a mero titolo esemplificativo si ricorda il richiamo alle disposizioni in tema di formalità preliminari al matrimonio (pubblicazioni), ovvero al sistema delle opposizioni al matrimonio, piuttosto che sulla celebrazione del matrimonio, ove viene richiamata, tra le altre, la norma che prevede la lettura agli «sposi» degli articoli 143 (diritti e doveri reciproci dei coniugi), 144 (indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia) e 147 (doveri verso i figli) del codice civile;

ora, premesso che è irrevocabile, in dubbio che il nostro Paese, e per esso noi che lo rappresentiamo, debba prendere atto, con consapevolezza e responsabilità, dei profondi mutamenti che stanno pervadendo la nostra società e l'atteggiarsi delle relazioni interpersonali di carattere affettivo, provvedendo a regolamentare i diritti ed i doveri nascenti da tali nuove forme di comunità affettiva, nondimeno tale attività deve avvenire nel rispetto dei principi dettati dalla Costituzione;

nè si può prescindere dalla copiosa giurisprudenza della Corte Edu (da ultimo con la sentenza del 21 luglio 2015, decisione Oliari ed altri c. Italia), che ha considerato l'Italia inadempiente rispetto alla necessaria considerazione degli interessi della comunità nel suo complesso;

ed è proprio dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (vedasi per tutte la sentenza *Schalk e Kopf* contro Austria), che s'intende prendere le mosse per illustrare il profondo *vulnus* che l'approvazione di questo disegno di legge è in grado di arrecare al nostro ordinamento costituzionale;

la giurisprudenza della Corte Edu ha in particolare evidenziato che le unioni omosessuali si trovano in una situazione simile a quella delle coppie eterosessuali quanto all'esigenza di riconoscimento e protezione giuridica della relazione, ma non ne sono discriminate né sotto il profilo dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), né dell'articolo 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, né dell'articolo 12 (diritto al matrimonio), perché queste norme non obbligano gli Stati contraenti a consentire l'accesso al matrimonio;

invero, «la Convenzione europea dei diritti dell'uomo non obbliga lo Stato a riconoscere il diritto al matrimonio a una coppia omosessuale. Le autorità nazionali si trovano in una posizione migliore per valutare e rispondere alle esigenze della società in questa materia, giacché il matrimonio ha connotazioni sociali e culturali profondamente radicate, che differiscono notevolmente da una società all'altra»;

la Cedu, dunque, chiarisce che tutti hanno diritto ad una vita familiare, ma ciò non presuppone né implica che le persone omosessuali abbiano diritto al matrimonio;

la Corte costituzionale, dal canto suo, già con la storica sentenza n. 138 del 2010 e fino al più recente arresto contenuto nella pronuncia n. 170 del 2014 ha affrontato la tematica della possibile estensione alle unioni omosessuali della disciplina del matrimonio civile;

i giudici costituzionali hanno chiarito che è nella nozione di formazione sociale, così come sancita dall'articolo 2 della Costituzione, che deve rintracciarsi il fondamento giuridico dell'unione omosessuale senza

che tale aspirazione debba necessariamente passare attraverso il riconoscimento dell'equiparazione del matrimonio alle unioni omosessuali;

la Corte ha altresì affermato che è in tale ambito applicativo che il Parlamento sarà tenuto ad individuare, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, «le forme di garanzia e di riconoscimento» per le unioni suddette;

con riferimento, invece, agli articoli 3 e 29 della Costituzione, la Corte affronta, in modo sistematico, il problema della sussistenza di una vera e propria discriminazione nei confronti di chi aspiri a contrarre matrimonio con una persona dello stesso sesso;

l'articolo 29, così come confermato dai lavori parlamentari, non poneva alcun riferimento alle unioni omosessuali;

i Costituenti «discussero di un istituto che aveva una precisa conformazione ed un'articolata disciplina nell'ordinamento civile»;

tale nozione era riferita al matrimonio tra uomo e donna, così come è confermata dal comma secondo della disposizione che tutela la pari dignità e diritti della donna nei rapporti coniugali. Questo significato, afferma la Corte, non può essere superato per via ermeneutica poiché darebbe luogo ad una vera e propria interpretazione creatrice. Ulteriore conferma di quanto detto è individuato dalla Corte nell'ambito dell'articolo 30 della Costituzione, ove il legislatore ha «ritenuto necessario occuparsi della tutela dei figli, assicurando parità di trattamento anche a quelli nati fuori dal matrimonio, sia pur compatibilmente con i membri della famiglia legittima». Di conseguenza, il richiamo all'articolo 3 della Costituzione non può far considerare illegittima la norma del codice civile sulle unioni eterosessuali perché trova un fondamento nell'articolo 29 della Costituzione;

palese, dunque, alla luce degli indirizzi ricavabili sia dalla giurisprudenza Cedu che da quella della Corte costituzionale, che un complesso normativo, quale quello espresso dall'articolato in esame, che assimila totalmente l'unione civile tra persone dello stesso sesso al matrimonio (l'unico elemento di diversificazione è il *nomen juris*), si esporrà inesorabilmente a cadere sotto la scure dell'incostituzionalità, per quanto ampiamente argomentato dal Giudice delle leggi in tal proposito, per la violazione degli articoli 29 e 30 della Costituzione;

ulteriore aspetto di profonda criticità si ravvisa nella disposizione contenuta nell'articolo 5 del disegno di legge in esame che estende alla parte dell'unione civile il diritto di adottare il figlio, anche adottivo, dell'altro coniuge o parte dell'unione civile;

orbene, l'intero impianto della legge n. 184 del 1983 ha quale precipuo scopo quello di garantire il diritto del minore a essere cresciuto ed allevato nella propria «famiglia»;

nel caso questa non sia in grado di farlo, la legge garantisce al minore il diritto a essere cresciuto ed allevato da una famiglia, intesa come un uomo ed una donna uniti da matrimonio, oppure da persone che siano in grado di garantire al minore di crescere in una formazione sociale di tipo familiare, infine, quale *extrema ratio*, in un istituto;

l'adozione in casi particolari condivide lo spirito della legge n. 184 del 1983, ovvero il diritto del minore ad essere cresciuto da una famiglia;

c'è da chiedersi allora nuovamente cosa il legislatore abbia inteso per «famiglia»;

la Costituzione italiana dedica alla famiglia e al matrimonio gli articoli 29, 30 e 31, le cui disposizioni sono tra loro connesse;

ne emerge dunque una visione della famiglia che ne include la natura teleologica, quale luogo naturale di procreazione e crescita dei figli;

come detto, per la Costituzione non può esistere famiglia se questa non è fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna (si vedano le citate sentenze della Corte costituzionale n. 138 del 2010 e n. 170 del 2014);

essa è definita «società naturale», con ciò non intendendo specificare un generico riferimento a concezioni giusnaturalistiche, bensì, come emerge con chiarezza dai lavori preparatori dell'assemblea costituente, quale elemento di sottolineatura circa la natura pre-giuridica dell'istituto familiare che sussiste, pertanto, prima ed indipendentemente da interventi legislativi;

a tale proposito ci si limita ad osservare che, fermo il pieno rispetto dovuto a chi vive una condizione di coppia che costituisce una mera variante del comportamento sessuale umano, e fermo il relativo diritto ad ottenere una disciplina giuridica di tale condizione, costituisce una vera e propria forzatura pretendere di equiparare due situazioni che sono rese non omogenee dalla naturale potenzialità procreativa che soltanto il matrimonio tra uomo e donna possiede;

non è perciò casuale, del resto, che la Carta costituzionale, dopo aver trattato del matrimonio, abbia ritenuto necessario occuparsi della tutela dei figli (articolo 30), assicurando parità di trattamento anche a quelli nati fuori dal matrimonio, sia pur compatibilmente con i membri della famiglia legittima;

la giusta e doverosa tutela, garantita ai figli naturali, nulla toglie al rilievo costituzionale attribuito alla famiglia legittima ed alla (potenziale) finalità procreativa del matrimonio che vale a differenziarlo dall'unione omosessuale;

parificare l'unione civile, dunque, ai fini della speciale forma di adozione riconosciuta dall'articolo 5 del disegno di legge Cirinnà, si pone in palese e definitivo contrasto con quel concetto di famiglia, così come emerge dal combinato disposto degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, ed al quale pure si riferisce la normativa in tema di adozioni,

per quanto sopra esposto, il Senato delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2081.

QP8

STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame si espone a molteplici censure per ciò che concerne la sua legittimità costituzionale;

l'articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata in sede ONU il 10 dicembre 1948 definisce la famiglia nucleo fondamentale della società e dello Stato e come tale deve essere riconosciuta e protetta;

il combinato disposto degli articoli della Costituzione 29 (... famiglia società naturale fondata sul matrimonio ...), 30 (... è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli anche se nati fuori del matrimonio ... la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale ...), 31 (La Repubblica agevola con misure e altre provvidenze la formazione della famiglia ... con particolare riguardo alle famiglie numerose), enuncia in modo inequivocabile il regime preferenziale della famiglia quale nucleo fondamentale della società. Da queste norme - come pure dagli articoli 30, 34, 36 e 37 della Costituzione - si ricava l'esistenza nell'ordinamento italiano del cosiddetto favor familiare. Qualora sia necessario per la tutela dei suoi diritti la Costituzione non solo consente, ma impone al legislatore di istituire un regime speciale a favore della famiglia, diverso da quello comune, formalmente in deroga al principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, ma in realtà in coerenza con l'eguaglianza sostanziale richiamata dal comma 2;

secondo i lavori preparatori dell'Assemblea costituente l'aggettivo «naturale» *ex* articolo 29 della Costituzione sta ad indicare che la famiglia non è un'istituzione creata dalla legge, ma una struttura di diritto naturale, legata alla natura umana come tale e preesistente rispetto all'organizzazione statale;

la Costituzione riconosce la famiglia come soggetto sociale, luogo di generazione dei figli (garanzia dell'esistenza stessa della società), pilastro su cui si fondano le comunità locali, il sistema educativo, le strutture di produzione del reddito, il contenimento delle forme di disagio sociale. Ogni società civile che si rispetti deve salvaguardare i nuclei familiari che consci dell'importanza del ruolo pubblico oltre che privato della loro unione s'impegnano e si vincolano davanti allo Stato a adempiere ai doveri legati alla loro decisione;

l'articolo 2 della Costituzione tutela la libertà di scelta dell'individuo di non voler costituire un vincolo formale, ma di fondare il proprio rapporto di convivenza solo sul sentimento di affetto e d'amore;

il principio di eguaglianza enunciato *ex* articolo 3 della Costituzione presuppone pari trattamento dei diritti che scaturiscono da situazioni

di fatto assimilabili e diverso trattamento di situazioni di fatto non sovrapponibili;

il diritto privato già permette di regolamentare i rapporti tra persone adulte e consenzienti attraverso la stipula di contratti di convivenza (articolo 1322 codice civile), nell'ambito ovviamente della sfera privata e della tutela delle libertà personali senza alcuna relazione rispetto a quella che è la famiglia *ex* articolo 29 della Costituzione;

i diritti individuali che derivano dall'istituzione matrimoniale non possono essere considerati diritti individuali assoluti ma diritti individuali derivati e subordinati alla condizione di essere sposati. Ne consegue che attribuire ad un individuo in coppia di fatto gli stessi diritti che spettano in coppia di diritto significa equiparare le coppie di fatto al matrimonio;

nel presente disegno di legge recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», le unioni civili sono disciplinate in termini largamente sovrapposti all'istituto matrimoniale e che l'indirizzo della Consulta è a produrre una regolazione distinta e distante rispetto a quanto disposto dall'articolo 29 della Costituzione,

l'articolo 1 del disegno di legge contiene una contraddizione sul piano dello stretto diritto che appare insanabile, e con conseguenze immediate sul piano della legittimità costituzionale. Esso afferma che l'unione civile è una «specifica (quindi nuova, differente e distinta) formazione sociale», ma ne riserva l'accesso a coppie dello stesso sesso, escludendone le coppie di sesso diverso. Ora, se la nuova formazione sociale è distinta e diversa dal matrimonio, il fatto che non possano accedere coppie di sesso diverso realizza una discriminazione e viola il principio di uguaglianza di cui l'articolo 3 della Costituzione. Se, invece, la motivazione dell'esclusione delle coppie eterosessuali dalla formazione delle unioni civili risiede nel fatto che esse dispongono già dell'istituto del matrimonio per regolare i loro reciproci diritti e doveri, gli articoli 1 e 3 del disegno di legge violano l'articolo 29 della Costituzione, come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010, in quanto parificano all'istituto matrimoniale formazioni sociali che, come dice la Corte in quella sentenza «non sono omologabili al matrimonio». Qualunque sia l'esegesi, l'esito è il contrasto con la Costituzione;

la sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale ha chiarito che la legislazione in materia di matrimonio non discrimina le coppie di persone dello stesso sesso, che al matrimonio non possono accedere, specificando che esse non sono omologabili al matrimonio: stabilire, quindi, l'applicazione alle unioni civili di tutte le norme relative al matrimonio, come fa l'articolo 3 del disegno di legge, rappresenta una violazione del principio di uguaglianza, in applicazione dei principi della sentenza n. 138 e dei principi maturati nella prassi interpretativa dell'articolo 3 della Costituzione nei molti decenni di attività della Corte costituzionale, poiché tratta in modo uguale situazioni diverse. La parificazione al coniuge realizzata dall'articolo 3 del ddl soltanto in favore di colui/colei che sia parte di un'unione civile discrimina, in violazione dell'articolo 3

della Costituzione, tutte le altre categorie di persone che non possono accedere al matrimonio, quali richiamate all'articolo 2 del disegno di legge: in particolare tutte le categorie di soggetti cui il matrimonio è parimenti impedito ai sensi degli articoli da 84 ad 89 del codice civile (minori, interdetti, già coniugati, parenti o affini, condannati per gravi delitti, donne in recente lutto vedovile). Non vi è alcuna ragionevolezza nel superare l'impedimento all'unione civile, parificata al matrimonio, per la sola categoria delle persone dello stesso sesso; l'articolo 5 nell'estendere l'adozione non legittimante permessa al coniuge dall'articolo 44, lettera *b*), della legge n. 184 del 1983 anche alla parte dell'unione civile, contravviene all'articolo 31 della Costituzione secondo il quale la Repubblica «protegge l'infanzia (...) favorendo gli istituti necessari a tale scopo» e all'articolo 117 della Costituzione secondo il quale «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali» (per un'applicazione dei principi della convenzione di New York da parte della Corte costituzionale, in relazione all'articolo 117 della Costituzione si veda Corte costituzionale n. 7 del 2003). L'Italia ha ratificato e resa esecutiva con la legge n. 176 del 1991 la convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo; gli articoli della convenzione prevedono il rispetto dell'interesse superiore del minore (articolo 2), il diritto del minore al legame con i propri genitori (articoli 7 e 8) e in caso di adozione una verifica della situazione del minore «in rapporto al padre e alla madre» (articolo 21). L'adozione prevista dall'articolo 5 del disegno di legge non prevede alcuna verifica dell'interesse preminente del minore e del rispetto dei suoi diritti quali previsti dalla convenzione di New York;

l'intero ordinamento minorile, che costituisce coerente applicazione degli articoli 31 e 117 della Costituzione, con riferimento alla predetta Convenzione di New York, riconosce l'esistenza non di un diritto dell'adulto ad adottare, ma del minore ad avere una famiglia. Famiglia vuol dire esplicitamente - nel rispetto degli articoli 29 e 30 della Costituzione - padre e madre, cioè duplicità di figure di genitori e non duplicazione della stessa figura. Mettere, come avviene col ddl in questione, il primo presunto diritto al posto secondo significa ridurre il minore a un oggetto - si ha diritto a qualcosa, non a qualcuno -, e ciò contrasta, oltre che con le norme costituzionali appena menzionate, anche con l'articolo 2 della Costituzione il capovolgimento di prospettiva conduce logicamente alla legittimazione, attraverso le norme del ddl, della pratica della cosiddetta maternità surrogata. La costruzione del diritto dell'adulto ad avere un figlio può trovare seguito nell'adozione come nella gestazione da parte di una madre biologica, dopo che altra donna ha ceduto il proprio ovulo. Ciò, oltre a porsi in palese violazione con le norme costituzionali riguardanti i figli in precedenza menzionate, contrasta con l'articolo 32 della Costituzione, per i gravi rischi - sui quali vi è ampia letteratura - che determina per la salute delle donne interessate dalla pratica stessa;

tutto ciò accade senza che la Commissione di merito abbia mai approfondito, e neanche trattato, il tema con quella discussione e quel con-

fronto che un tema così delicato esige, per i rilevanti beni costituzionali che coinvolge;

inoltre nonostante l'articolo 72, comma 1, della Costituzione prescrive che «Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale»; in coerenza con tale disposizione, l'articolo 44 del Regolamento del Senato prevede, al comma 1, che «Le relazioni delle Commissioni sui disegni di legge assegnati in sede referente e redigente devono essere presentate nel termine massimo di due mesi dalla data di assegnazione» e al comma 2 che «Il Presidente del Senato, in relazione alle esigenze del programma dei lavori o quando le circostanze lo rendano opportuno, può stabilire un termine ridotto per la presentazione della relazione, dandone comunicazione all'Assemblea»;

la versione del disegno di legge oggi all'esame dell'Aula è stata posta all'ordine del giorno dei lavori senza che su di essa sia mai nemmeno formalmente iniziato l'esame nella competente Commissione permanente di merito,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2081

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate, è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione

PROPOSTE DI QUESTIONE SOSPENSIVA

QS1

GIOVANARDI, AUGELLO, COMPAGNA, MARIO MAURO, QUAGLIARIELLO

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 72 della Costituzione stabilisce che «Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale»;

in attuazione di tale previsione costituzionale, l'articolo 44 del Regolamento del Senato stabilisce, al comma 1, che «Le relazioni delle Commissioni sui disegni di legge assegnati in sede referente e redigente devono essere presentate nel termine massimo di due mesi dalla data di assegnazione» e, al comma 2, che «Il Presidente del Senato, in relazione alle esigenze del programma dei lavori o quando le circostanze lo rendano

opportuno, può stabilire un termine ridotto per la presentazione della relazione, dandone comunicazione all'Assemblea»;

la discussione degli emendamenti sul disegno di legge unificato in tema di unioni civili, relatrice Monica Cirinnà, aveva inizio in Commissione giustizia a fine luglio 2015, perché soltanto il 23 luglio 2015 il Governo aveva inviato al Senato la relazione tecnica circa la copertura finanziaria del provvedimento, mettendo in condizione la Commissione giustizia, dopo il parere della Commissione bilancio reso il 29 di luglio, di iniziare l'esame degli emendamenti in quella stessa giornata;

tra la prima settimana di agosto e le prime tre settimane di settembre la Commissione giustizia in tredici sedute, anche notturne, aveva smaltito il 25 per cento degli emendamenti presentati, interrompendo poi i lavori per la discussione in Aula della riforma costituzionale;

il giorno 6 ottobre 2015 è stato presentato un nuovo disegno di legge n. 2081, prima firmataria Monica Cirinnà, recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», che è stato assegnato a tempo di *record* alla Commissione giustizia;

il 12 ottobre è stata nominata relatrice Monica Cirinnà, e il provvedimento è stato illustrato nello stesso giorno nella seduta notturna della Commissione giustizia e abbinato al testo unificato e ad altri disegni di legge sulla stessa materia;

il 13 ottobre, senza che la Commissione giustizia avesse nemmeno iniziato l'esame del disegno di legge n. 2081 sul quale la sera precedente si erano iscritti a parlare diversi senatori, membri della Commissione, esso è stato calendarizzato dalla Conferenza dei Capigruppo per il 14 ottobre;

il 14 ottobre in Aula il Presidente della Commissione giustizia Nitto Palma non ha potuto fare altro che annunciare che il testo prescelto dal Presidente del Senato veniva iscritto all'ordine del Giorno senza relatore e senza una discussione preliminare in Commissione;

è da rilevare che sul precedente disegno di legge unificato di cui era relatrice la senatrice Cirinnà, sempre sulla materia delle unioni civili, dopo numerose audizioni, la Commissione stava ancora esaminando e votando gli emendamenti sull'articolo 1;

la calendarizzazione del provvedimento ha costituito un'evidente forzatura per comprimere più possibile il dibattito su temi regolati dal disegno di legge unificato prima e dal disegno di legge n. 2081 soprattutto per quanto riguarda la cosiddetta *stepchild adoption*, tema sul quale la Commissione non ha potuto votare emendamenti, nel primo caso perché non si era ancora arrivati all'articolo 5 che trattava la materia nel secondo perché non è neppure iniziata la discussione generale;

non esiste nessun precedente al Senato della Repubblica dell'utilizzo di una procedura che, violando l'articolo 72 della Costituzione e l'articolo 44 del Regolamento del Senato, abbia non accorciato i tempi della discussione di un provvedimento in discussione, ma come in questo caso lo abbia totalmente azzerato;

senza nessun criterio di ragionevolezza poi, la decisione dei capigruppo ha impedito dal 14 ottobre 2015 di continuare l'esame in Commissione della materia delle unioni civili, per poi portarla all'attenzione dell'Aula in data 28 gennaio 2016, più di tre mesi dopo della decisione di azzerare il dibattito in Commissione;

tale compressione costituisce una grave lesione delle attribuzioni del Parlamento e della sua centralità nel sistema repubblicano;

la Corte costituzionale, sin dalla sentenza n. 9 del 1959, si è dichiarata competente a sindacare le violazioni delle norme costituzionali che disciplinano il procedimento legislativo, tra le quali rientra ovviamente l'articolo 72 della Costituzione violato nella procedura di approvazione del disegno di legge n. 2081,

delibera di sospendere l'esame del disegno di legge n. 2081 al fine di rinviarlo alla Commissione di merito in sede referente.

QS2

SACCONI, D'ASCOLA, AIELLO, ANITORI, BELLOT, BISINELLA, COLUCCI, CONTE, DI BIAGIO, FORMIGONI, MARINELLO, MUNERATO

Respinta (*)

Il Senato,

premessò che:

nel disegno di legge n. 2081 recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», le unioni civili sono disciplinate in termini largamente sovrapposti all'istituto matrimoniale e che l'indirizzo della Consulta è a produrre una regolazione distinta e distante rispetto a quanto disposto dall'articolo 29 della Costituzione;

nel medesimo disegno di legge viene estesa una modalità di adozione, che finora ha riguardato le ipotesi limitatissime di cui all'articolo 44, lettera *b*), della legge n. 184 del 1983, realizzando quella che viene denominata *stepchild adoption*;

tutto ciò accade senza che la Commissione di merito abbia mai approfondito, e neanche trattato, il tema con quella discussione e quel confronto che un tema così delicato esige, per i rilevanti beni costituzionali che coinvolge;

ciò accade nonostante l'articolo 72 comma 1 della Costituzione prescriva che «Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale»; in coerenza con tale disposizione, l'articolo 44 del Regolamento del Senato prevede, al comma 1, che «Le relazioni delle Commissioni sui disegni di legge assegnati in sede referente e redigente devono essere presentate nel termine massimo di due mesi dalla data di assegna-

zione» e al comma 2 che «Il Presidente del Senato, in relazione alle esigenze del programma dei lavori o quando le circostanze lo rendano opportuno, può stabilire un termine ridotto per la presentazione della relazione, dandone comunicazione all'Assemblea»;

il testo sulle unioni civili attualmente in esame è stato posto all'ordine del giorno dei lavori dell'Aula del Senato senza che su di esso sia mai nemmeno formalmente iniziato l'esame nella competente Commissione permanente di merito (Commissione giustizia);

non soltanto è mancato il confronto fra i Senatori componenti della Commissione permanente, ma non è stato sentito il parere della Commissione bicamerale per l'infanzia, istituzionalmente abilitata a fornire un suo contributo alla materia;

si sta per passare al voto di articoli che incidono su questa materia - l'articolo 5 e prima l'articolo 3 comma 4 del disegno di legge - senza che vi sia stato alcun confronto, e prima ancora cognizione nella sede opportuna, dei numerosi e articolati profili critici che essa presenta;

si è omesso altresì di sentire in audizione altri soggetti istituzionalmente rilevanti, come i rappresentanti della Commissione adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e soggetti privati da tempo impegnati sul terreno delle azioni,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di sospendere l'esame dell'Atto Senato 2081 per sessanta giorni affinché la Commissione di merito possa approfondire i possibili nessi tra la definizione di unione civile ipotizzata nel testo base e il diritto che ne potrebbe conseguire all'adozione di figli minori, inclusa l'adozione del figlio biologico del componente dell'unione civile, considerate anche le pratiche di maternità surrogata, riferendone poi all'Assemblea.

QS3

STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

nel presente disegno di legge recante: «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», le unioni civili sono disciplinate in termini largamente sovrapposti all'istituto matrimoniale e che l'indirizzo della Consulta è a produrre una regolazione distinta e distante rispetto a quanto disposto dall'articolo 29 della Costituzione, nel medesimo disegno di legge viene estesa una modalità di adozione, che finora ha riguardato le ipotesi limitatissime di cui all'articolo 44, lettera *b*), della legge n. 184 del 1983, realizzando quella che viene denominata *stepchild adoption*;

tutto ciò accade senza che la Commissione di merito abbia mai approfondito, e neanche trattato, il tema con quella discussione e quel confronto che un tema così delicato esige, per i rilevanti beni costituzionali che coinvolge;

ciò accade nonostante l'articolo 72, comma 1, della Costituzione prescriva che: «Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale»; in coerenza con tale disposizione, l'articolo 44 del Regolamento del Senato prevede, al comma 1, che «Le relazioni delle Commissioni sui disegni di legge assegnati in sede referente e redigente devono essere presentate nel termine massimo di due mesi dalla data di assegnazione» e al comma 2 che «Il Presidente del Senato, in relazione alle esigenze del programma dei lavori o quando le circostanze lo rendano opportuno, può stabilire un termine ridotto per la presentazione della relazione, dandone comunicazione all'Assemblea»;

la versione del disegno di legge oggi all'esame dell'Aula è stata posta all'ordine del giorno dei lavori senza che su di essa sia mai nemmeno formalmente iniziato l'esame nella competente Commissione permanente di merito;

si è omesso altresì di sentire in audizione altri soggetti istituzionalmente rilevanti, come i rappresentanti della Commissione adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e soggetti privati da tempo impegnati sul terreno delle adozioni,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di sospendere l'esame dell'Atto Senato 2081 per trenta giorni affinché la Commissione di merito possa approfondire i possibili nessi tra la definizione di unione civile ipotizzata nel testo base e il diritto che ne potrebbe conseguire all'adozione di figli minori, inclusa l'adozione del figlio biologico del componente dell'unione civile, considerate anche le pratiche di maternità surrogata, riferendone poi all'Assemblea.

(*) Sulle proposte di questione sospensiva presentate, è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, commi 5 e 6, del Regolamento, un'unica votazione

Allegato B

Testo integrale dell'intervento della senatrice Cirinnà nella discussione generale dei disegni di legge nn. 2081, 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763, 2069 e 2084

È molto difficile per me raccontarvi in pochi minuti la straordinaria avventura che mi è capitato di vivere in questi due anni di lavoro sul testo di cui discutiamo oggi, è difficile perché più che di questioni di diritto e di giurisprudenza, nazionale ed internazionale, vorrei tentare di comunicarvi le emozioni che ho provato girando l'Italia da Aosta a Barletta incontrando centinaia di persone militanti di tutti i partiti, attivisti delle associazioni LGBTI e semplici cittadini interessati a cambiare questo paese rendendolo semplicemente più giusto e più solidale.

Ciò che appare ormai chiaro agli italiani è che il contrario della parola discriminazione è uguaglianza. Ma attenzione: questa non è ideologia ma semplicemente giustizia! Tenetelo a mente, colleghi, quando dovremo discutere gli emendamenti. Ogniqualvolta sarà violato il principio di uguaglianza avremo prodotto una discriminazione e ci esporremo al vaglio di ragionevolezza della Corte costituzionale. Un diritto può essere riconosciuto o negato : è su questo che si esprimono giuristi e magistrati poiché i diritti incidono sull'ordine costituito. Se un diritto è riconosciuto senza limiti costrittivi ad alcuni e ingiustamente negato ad altri c'è discriminazione!

Parafrasando l'epocale sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America, «quando due persone si uniscono formano qualcosa di più grande di quello che c'era una volta, qualcosa che può durare anche dopo la morte». L'argomento delle coppie ricorrenti americane è il «rispetto per quel modello di famiglia, un rispetto talmente profondo per cui ne ricercano il compimento per loro stessi. Una richiesta legittima di chi chiede uguale dignità agli occhi della legge, richiesta che la Costituzione non può fare a meno di garantire.»

Colleghi vi prego non usiamo giochi di parole : che vuol dire valorizzare le differenze? Niente se c'è negazione del diritto, tutto se sugli stessi diritti si distingue ma senza alcuna sottrazione.

Un altro motivo di difficoltà che ho affrontato in questo duro lavoro è quello di percorrere la strada della creazione di un nuovo istituto giuridico, appunto le unioni civili tra persone dello stesso sesso, pur essendo personalmente favorevole, come molti tra noi, all'estensione del matrimonio egualitario.

È per questo, e vi chiedo scusa, se qualche volta nelle discussioni pubbliche o private sono stata forse un po' brusca; ho cercato semplicemente di dimostrare che, anche rispetto al resto d'Europa, il nuovo istituto

delle unioni civili è già una sintesi moderata e ogni tentativo di mediazione sui diritti può produrre discriminazioni.

Siamo dunque chiamati nelle prossime ore a fare una discussione seria senza steccati ideologici ma rapida e concreta. Voglio sperare che nessuno di noi voglia riproporre qui in aula l'incubo dell'ostruzionismo che abbiamo vissuto in Commissione giustizia per mesi. Dimostriamo tutti insieme agli italiani che è finito il tempo delle parole passiamo ai fatti. Oggi, nei prossimi giorni, dobbiamo agire insieme per dare all'Italia una legge giusta e che ci faccia uscire dall'ombra rispetto al resto d'Europa.

Abbiamo scelto la via delle unioni civili per rispondere a criteri di prudenza, nella convinzione che alla piena eguaglianza si possa arrivare passo dopo passo. Allo stesso tempo, questa è una scelta che non pregiudica né misconosce la richiesta di riconoscimento che proviene dalle coppie omosessuali ed assicura un adeguato livello di tutela a loro e soprattutto ai loro figli.

Girando l'Italia ho trovato un Paese che già riconosce, e quindi è pronto ad accogliere ed includere nel nostro diritto, le tante forme diverse di famiglia che ormai compongono la nostra società. C'è sicuramente una distinzione di approccio dovuta alle generazioni: i nostri giovani sono per la maggior parte favorevoli all'estensione del matrimonio ugualitario, mentre i cittadini di età più adulta ancora fanno dei distinguo mantenendo l'orientamento sessuale come elemento distintivo rispetto a quella che ancora alcuni ritengono sia la famiglia naturale.

Un altro elemento che dobbiamo considerare e che mi ha spinto a fare tante assemblee è il desiderio di capire di molti cittadini: troppa disinformazione e troppa strumentalizzazione politica hanno fuorviato il dibattito pubblico. La frase che ritengo più falsa e più strumentale è che in Italia stiamo introducendo il matrimonio e l'adozione *gay*. Questo è falso: stiamo dando tutela giuridica alla vita privata e familiare di coppie omosessuali, attraverso le unioni civili, fondate sull'articolo 2 della Costituzione come indicatoci dalla sentenza 138 del 2010 della stessa Corte, e stiamo poi riconoscendo ad una delle parti dell'unione civile la possibilità di chiedere al giudice di estendere la responsabilità genitoriale sul figlio minore del *partner*, attraverso l'applicazione dell'articolo 44 della legge 184 del 1983, norma del resto già applicata dai tribunali dei minori poiché ritenuta quella che consente la maggior tutela del bambino anche in caso di morte del genitore naturale.

Ho riletto, in questi giorni, il dibattito svoltosi in Costituente sugli articoli 29 e 30, e ho riscontrato molti tratti comuni rispetto a quello che ci ha impegnato in questi mesi.

Penso anzitutto al ruolo delle donne: Nilde Iotti, Teresa Noce, Lina Merlin, esempi chiari e limpidi di una vera e propria «politica di umanità». Penso alla loro capacità empatica, alla profonda sensibilità verso le mille sfumature dell'universo familiare che chiedevano riconoscimento costituzionale: l'eguaglianza tra coniugi, l'eguaglianza tra figli. Oggi, come allora, le donne sono in prima linea quando si tratta di assicurare

pienezza di diritti civili e sociali alle diverse espressioni dell'identità personale.

Penso poi ai diversi approcci alla Costituzione: come patrimonio comune o come patrimonio di pochi, come progetto aperto al futuro o come cristallizzazione di assetti tradizionali immutabili.

Infine, la capacità di dialogo, in figure come Moro, Terracini, Dossetti, La Pira, Togliatti.

Molti sono gli spunti che si possono raccogliere, da quel dibattito, per una lettura dell'articolo 29 aperta allo sviluppo storico della comunità politica e della società italiana. Tracce di una simile possibilità si ritrovano, ad esempio, nel dibattito sul concetto di società naturale, recepito nel testo dell'articolo 29. Tale espressione compare già dalle fasi iniziali dei lavori dell'Assemblea costituente (prima Sottocommissione, seduta del 30 ottobre 1946) e su di essa si registra il punto di caduta di un dibattito acceso.

Apparve sin da subito chiaro ai Costituenti che l'espressione «società naturale» – lungi dal cristallizzare una determinata concezione culturale o religiosa della famiglia – voleva semplicemente affermarne il carattere pregiuridico, come reazione all'impostazione autoritaria del diritto di famiglia che aveva caratterizzato lo stato fascista. Così, paradigmaticamente nell'intervento di La Pira del 6 novembre 1946 in prima sottocommissione, con l'espressione società naturale si rigettava la «teoria dei diritti riflessi», secondo cui «tutti i diritti sono creati e concessi dallo stato» e si affermava invece, in linea con l'art. 2, che lo stato «non fa che riconoscere e tutelare dei diritti anteriori alla Costituzione dello Stato, che sono diritti dei singoli, diritti delle società o comunità naturali».

La stessa posizione si riscontra in Moro che, nella stessa seduta, avverte che il favore verso l'espressione «società naturale» corrisponde alla «preoccupazione di ordine politico, che riguarda la lotta contro il totalitarismo di Stato, il quale intacca innanzi tutto la famiglia, per potere, attraverso questa via, più facilmente intaccare la libertà della persona».

Si afferma, insomma, uno stretto legame tra la formulazione dell'articolo 29 – con l'espressione «società naturale» – e l'articolo 2 della Costituzione, nella sua doppia dimensione individualista e pluralista (sia come singolo, sia nelle formazioni sociali...): in termini contemporanei, diremmo che la famiglia è anzitutto uno spazio di esperienza, una formazione sociale e pregiuridica, nel quale il singolo svolge la propria personalità attraverso l'esercizio del fondamentale diritto all'autodeterminazione affettiva.

Il legame tra l'articolo 2 e l'articolo 29 è fondamentale, d'altro canto, proprio nell'ottica di una interpretazione di tale disposizione, che sia aperta allo sviluppo storico e al sempre nuovo atteggiarsi delle pratiche dell'umana libertà.

L'impulso forse più forte al compromesso sulla esatta interpretazione del concetto di naturalità della famiglia venne però da Aldo Moro, che seppe assicurare l'incontro tra la cultura di matrice socialcomunista e quella di matrice democratico-cristiana precisando – nella seduta del 5 novembre 1946 – che «quando si dice che la famiglia è una società naturale,

non ci si deve riferire immediatamente al vincolo sacramentale; si vuole riconoscere che la famiglia nelle sue fasi iniziali è una società naturale»; di conseguenza «pur essendo molto caro ai democristiani il concetto del vincolo sacramentale nella famiglia, questo non impedisce di raffigurare una famiglia, comunque costituita, come una società che, presentando determinati caratteri di stabilità e funzionalità, possa inserirsi nella vita sociale».

Naturalità, dunque, come storicità della famiglia. E naturalità come legame forte alle pratiche di libertà – personale, morale, sociale – che determinano l'evoluzione della famiglia nella storia, e l'evoluzione della storia attraverso la famiglia.

E su questo, infine, poté convergere anche Togliatti quando sostenne – il 15 gennaio 1947 – di non aver nessuna remora al riconoscimento costituzionale della naturalità della famiglia: «le forme», ritiene Togliatti, «sono storicamente determinate», ma «nella sua coscienza» afferma di accettare che la famiglia «sia una società naturale, e che esista il riconoscimento giuridico dello Stato».

Non mancarono, come ovvio, altri accenti, e polemiche aspre.

Ma si può affermare con sufficiente certezza che l'articolo 29 possegga anzitutto una matrice antiautoritaria e antifascista: nella famiglia individua uno spazio di esperienza preesistente al diritto, e che da questo deve essere riconosciuta nella sua storicità.

Allo stesso tempo, l'articolo 29 presenta uno stretto legame con l'articolo 2, nella misura in cui la formazione sociale «famiglia» è ambito istituzionale di esercizio di diritti fondamentali, e da questi ripete la sua capacità di mutare incessantemente col mutare della storia.

D'altro canto, la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 138 del 2010, ha riconosciuto che «i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere »crystallizzati« con riferimento all'epoca in cui la Costituzione entrò in vigore».

Essi, piuttosto, «sono dotati della duttilità propria dei principi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell'ordinamento, ma anche dell'evoluzione della società e dei costumi».

La Costituzione riconosce un istituto, è vero. Ma non lo cristallizza in una sua determinata fase storica, e lo mantiene, piuttosto, aperto alle nuove dimensioni di sviluppo che discendono dal mutevole atteggiarsi delle pratiche della libertà umana. Il riconoscimento dell'istituto non è fine a se stesso, ma è funzionale a garantire effettività alla libertà di autodeterminazione affettiva e sociale del singolo.

E quanto più si interpreti la clausola costituzionale dell'articolo 29 valorizzando il suo legame dinamico con l'articolo 2, tanto più se ne assicura una declinazione aperta, pluralista, profondamente democratica e autenticamente rivolta alla promozione sociale della persona e della sua libertà.

Si può, insomma, considerare l'articolo 29 come elemento pulsante del «diritto vivente», e cioè delle molteplici interazioni tra l'evoluzione

dell'ordinamento giuridico e uno sviluppo storico animato anzitutto dalle pratiche della libertà umana, e dell'autodeterminazione personale e sociale dell'individuo.

Come tutta la Costituzione, anche l'articolo 29 è presidio di libertà. Vive e si evolve con la libertà, e dunque con l'ordinamento giuridico e il suo diritto vivente. E continua a parlarci nel tempo.

Così, oggi, stiamo dando voce ad una potenzialità ancora inespressa della nostra Costituzione. E lo stiamo facendo, ancora, senza intaccare la specificità dell'istituto del matrimonio, ma riconoscendo che la «naturalità» della vita familiare va ben oltre assetti cristallizzati e tradizionali. Che la naturalità della vita familiare non può che portare all'esistenza di diversi modelli di famiglia, ognuno meritevole di essere riconosciuto e di affermare con pari dignità sociale, ed in condizioni di eguaglianza, la propria insopprimibile differenza.

La Costituzione è un progetto di emancipazione personale e sociale, un processo di liberazione della persona umana naturalmente inconcluso e da rinnovare continuamente con spirito di cooperazione solidale.

La Costituzione è stata scritta avendo in mente il passato, il presente e il futuro. Avendo presente chi aveva già la voce per farsi sentire e chi ancora non aveva trovato spazio nella comunità politica, come le persone omosessuali, oggetto di un pervasivo e doloroso stigma sociale.

Queste persone per troppo tempo assenti e taciute, noi oggi le rendiamo finalmente presenti al resto della comunità politica, riconosciamo la loro esperienza di vita familiare come una realtà meritevole di tutela, perché attinente alla loro dignità personale.

Così concretamente realizziamo quella parte di Costituzione scritta per gli assenti, quegli assenti, individui adulti bambini famiglie, che finalmente diventano presenti, con pari diritti e dignità già riconosciuti agli altri cittadini.

Da che parte vorremo farci trovare dai nostri figli e dai nostri nipoti, quando fra trent'anni torneranno a leggere i resoconti di queste sedute?

Dalla parte di chi ha creduto possibile far muovere all'ordinamento italiano il primo e tanto atteso passo verso l'eguaglianza?

O dalla parte di chi ha visto nella Costituzione il patrimonio di pochi privilegiati, e nell'estensione di diritti un pericolo?

Sono settimane che leggiamo sui giornali che l'applicazione dell'articolo 44 della legge 184 aprirebbe la strada in Italia all'istituto della gestazione per altri! Non devo ricordare in Parlamento ai tanti di voi che già erano qui in quegli anni, che una delle peggiori leggi italiane, la legge n. 40 sulla procreazione medicalmente assistita, pessima poiché è frutto di eccessive mediazioni tutte al ribasso e per questo quasi interamente riscritta dalla Consulta, vieta e punisce espressamente la pratica della gestazione per altri. Questo divieto è in vigore, resterà in vigore e in nessun modo il testo di cui discutiamo oggi interferisce con tale divieto. È quindi un argomento forviante e strumentale!

Stupisce, ma dà il segno regressivo del tipo di opposizione che si vuol fare a questa legge!

Mi chiedo perché tale pratica sia stigmatizzata con tanta fermezza nella discussione pubblica, guarda caso... solo adesso, quando con grande fatica si sta arrivando al riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali e delle loro famiglie!

Si è taciuto per anni ben sapendo che la gestazione per altri all'estero è praticata nel 95 per cento dei casi da coppie italiane sposate, eterosessuali e con gravi problemi di sterilità. Vi parla una donna che era ragazza negli anni 70, quei magnifici tempi nei quali il movimento femminista ha ottenuto le sue più grandi vittorie. Molte di noi sono cresciute in quegli anni nella piena convinzione che le donne devono essere libere di autodeterminarsi sempre, e che sono le uniche padrone del loro corpo!

Immaginatevi quindi se proprio io che ho frequentato il Governo Vecchio e collettivi femministi fino ad aver dato vita durante il mio lavoro al Comune di Roma alla straordinaria esperienza della Casa Internazionale delle donne al Buon Pastore, posso in qualche modo essere favorevole allo sfruttamento di donne povere a fini riproduttivi!

Altro invece è pensare di introdurre un reato universale, per punire coloro che nel rispetto di una legge straniera diventano genitori attraverso l'aiuto di donne che fanno scelte libere e volontarie nell'ottica del dono di sé, con pratiche di procreazione previste, regolate e tutelate da specifiche leggi di Paesi stranieri.... non da Paesi canaglia! Ma Paesi con i quali abbiamo relazioni internazionali stabili e solide come gli Stati Uniti e il Canada.

Sarebbe come stabilire per legge la confisca dell'eredità di chi sceglie di morire con l'eutanasia in Svizzera, visto che da noi la dolce morte è ancora vietata!

È opportuno ricordare che il nostro ordinamento non ammette discriminazioni tra figli basate sulla cornice giuridica del rapporto tra i loro genitori. Così come non ammette la discriminazione tra eterosessuali ed omosessuali in relazione alla valutazione della loro capacità di essere genitori (Cassazione Sezione I. sentenza n. 601/13).

Una discriminazione peraltro rigettata dalla stessa Corte europea dei diritti dell'uomo, con una recente sentenza del 2013, e non ammette discriminazioni tra figli in ragione del modo in cui siano venuti al mondo. Basta leggere la stessa legge n. 40 (addirittura!), per rendersene conto. Tra l'interesse dell'ordinamento alla repressione del ricorso a tecniche di procreazione assistita non consentite e l'interesse del bambino alla stabilità e continuità degli affetti, prevale sempre quest'ultimo.

Quindi l'unico principio che deve guidare il nostro agire – come già guida quello dei giudici – è quello della garanzia del superiore interesse del minore alla stabilità e alla continuità degli affetti.

Il disegno di legge in esame, all'articolo 5, assicura una iniziale garanzia di questo principio, consentendo al partner omosessuale del genitore biologico o adottivo del bambino, l'estensione della responsabilità genitoriale nelle forme dell'adozione coparentale di cui all'articolo 44 lettera b) della legge sulle adozioni. Un'estensione non automatica, ma assoggettata alle penetranti verifiche di cui all'articolo 57 della stessa legge: veri-

fiche che già vengono effettuate per le adozioni coparentali all'interno di coppie eterosessuali. E che sono state puntualmente effettuate da quei giudici che già hanno concesso tale adozione a coppie omogenitoriali (Corte di Appello Roma, 23 dicembre 2015).

Oggi, mentre siamo qui a decidere del loro futuro, esistono nel nostro Paese, bambini che nascono, crescono e vanno a scuola come tutti gli altri. Figli che già esistono, e molti altri ne verranno. Questi piccoli, come molti altri, vivono in famiglie normali, amorevoli, e perfettamente idonee a garantire la loro crescita affettiva e personale. Sono bambini, sono cittadini di questo Paese. E meritano di essere riconosciuti e tutelati al pari di tutti gli altri, garantendo loro stabilità e continuità dei loro affetti.

Perché trattarli in modo diverso rispetto ai figli di coppie eterosessuali? Dov'è la ragionevole giustificazione al loro trattamento differenziato, alla luce degli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione?

Con l'articolo 5 facciamo un primo decisivo passo per la loro tutela, nelle concrete situazioni in cui si trovano a vivere, senza implicazioni teoriche o astratte, ma sulla base del buonsenso e dell'imperativo costituzionale di eguaglianza. E senza togliere diritti a nessuno.

È finalmente incardinata in Commissione sanità qui al Senato una norma di completa revisione della legge n. 40 che se manterrà il divieto di gestazione per altri, potrà eventualmente introdurre ulteriori restrizioni per tutte le coppie che vi fanno ricorso all'estero.

Nel dibattito pubblico delle ultime ore si è sollevata una obiezione, a mio avviso, priva di fondamento : cioè che l'estensione delle tutele alle coppie dello stesso sesso possa minare la famiglia tradizionale. Sono convinta del contrario. Anche il riconoscimento delle coppie dello stesso sesso realizza la tutela e la promozione della famiglia, poiché rientra nella concezione dello Stato che tutela, premia e valorizza tutti quei legami di solidarietà presenti nella nostra società.

Il sostegno alla famiglia certamente non si attua negando diritti ad altre formazioni sociali, ma attraverso un cambiamento profondo del nostro *welfare* che deve sostenere la crescita della famiglia attraverso il sostegno diretto alle persone e alle formazioni sociali che la compongono. Negare, come è avvenuto fino ad oggi in Italia, il riconoscimento di altri diritti non ha contribuito a rendere più solida la famiglia, la contrapposizione ideologica tra il sostegno alla famiglia e il riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali ha prodotto solo per l'Italia un triste primato: siamo ultimi in Europa nelle politiche prò famiglia, e ultimi nei diritti delle persone omosessuali e delle loro famiglie.

Mi sembra estremamente opportuno, adesso, soffermarmi brevemente sul Capo I del testo in esame : l'unione civile è istituto di diritto pubblico. Non si limita a disciplinare le conseguenze di una situazione di fatto (come nel caso delle convivenze, di cui al Titolo II del disegno di legge), ma riconosce una sfera di libertà e autodeterminazione affettiva, pienamente degna di essere accolta in una cornice giuridica organica, certa, il più possibile completa. Nella dinamica del riconoscimento, una sfera di vita e di esperienza, frutto di scelte che promanano dal nucleo stesso

della dignità umana – nella sua dimensione di autodeterminazione affettiva – viene accolta come elemento della comunità politica, e per così dire abbracciata dall’ordinamento giuridico. Un ordinamento che, finalmente, si mostra capace di empatia ed umanità, nel pieno rispetto della Costituzione repubblicana e dei principi di libertà, eguaglianza, dignità e pluralismo.

Nell’effettuare questa scelta, avevamo indicazioni ben precise da seguire. Anzitutto, quelle che ci provengono dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Nella sentenza n. 138 del 2010, la Corte ha sollecitato il legislatore a riconoscere le unioni omosessuali, formazioni sociali protette dall’articolo 2 della Costituzione, lasciando spazio alla discrezionalità del Parlamento nella scelta delle forme attraverso cui assicurare tale riconoscimento. La Corte europea dei diritti dell’uomo, a sua volta, ci ha invitato a fare questo passo, assicurando alle coppie omosessuali la tutela della vita familiare.

La Corte di cassazione, a sua volta, ha affermato la necessità di assicurare alle coppie omosessuali uno «statuto sostanzialmente equiparabile» a quello delle coppie coniugate (sentenza n. 8097 del 2015).

Il disegno di legge in discussione segue alla lettera queste indicazioni, modellando la disciplina dell’unione civile su quella del matrimonio, con alcune differenziazioni, relative al profilo dei rapporti genitoriali.

Accostare la disciplina dell’unione civile a quella del matrimonio – lo ha ben sostenuto Doris Lo Moro nel suo intervento di giovedì scorso in quest’Aula – non significa tuttavia confondere i due istituti, o omologarli l’uno all’altro. Significa invece operare una scelta ragionevole, che adegua la disciplina dell’unione a quella dell’istituto che già, nel nostro ordinamento, disciplina le unioni che si basano su una comunione affettiva, spirituale, materiale e su un progetto di vita e realizzazione personale.

L’eguaglianza dei desideri, e l’eguaglianza di esigenze di vita che animano l’esperienza delle coppie omosessuali, richiedono una disciplina quanto più possibile simile a quella già prevista per situazioni analoghe, e conforme agli imperativi di ragionevolezza che discendono dal principio costituzionale di eguaglianza. Il disegno di legge in discussione è pienamente conforme a questi requisiti. L’istituto dell’unione civile è distinto dal matrimonio, ma allo stesso tempo assicura alle coppie omosessuali uno statuto equiparabile a quello delle coppie coniugate, per evitare illegittime discriminazioni sulla base dell’orientamento sessuale della coppia e muovere un primo decisivo passo sulla strada della piena pari dignità sociale delle coppie omosessuali.

Infine dal lavoro svolto in commissione giustizia è nata l’esigenza di tenere insieme in un unico testo le unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze.

Il Capo II del disegno di legge in esame oggi codifica i diritti dei conviventi intendendo per conviventi due persone, non parenti, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale ; a tutti coloro che convivono more uxorio, senza distinzioni basate sull’orientamento sessuale dei componenti della coppia, vengono rico-

nosciuti alcuni diritti e doveri, già ampiamente riconosciuti dalla giurisprudenza consolidata. A queste coppie sono riconosciute tutele minori e più circoscritte rispetto ai coniugi o agli uniti civilmente : vengono infatti estesi solo alcuni diritti in materia sanitaria, ordinamento penitenziario, graduatorie pubbliche norme in materia di impresa familiare. Resta esclusa tutta la materia delle successioni e i diritti previdenziali tra cui la reversibilità della pensione.

Resterà libertà dei conviventi regolare tra di loro le questioni patrimoniali attraverso un contratto di convivenza redatto di fronte ad un notaio o ad un avvocato.

Come è ben chiaro a tutti, ci troviamo di fronte ad un testo che affronta in modo ampio e inclusivo tutte le manifestazioni delle relazioni affettive, siano esse eterosessuali o omosessuali, puntando a riconoscere diritti (ma anche obblighi) a relazioni che fino ad oggi sono state nell'ombra del nostro ordinamento giuridico.

Vorrei concludere questo mio intervento con il ricordo di un grandissimo italiano, mancato da pochi giorni, che ancora non abbiamo ricordato in questa aula, il regista di «Una giornata particolare», Ettore Scola che era solito dire: «Bisogna credere ai miracoli, soprattutto quelli fatti dall'uomo impegnarsi perché i sogni e le utopie si realizzino».

Per fare questo colleghi ci vuole un'assunzione di responsabilità totale e collettiva. Noi possiamo anche non fare miracoli, ma certamente è nostro compito quello di dare al Paese una buona legge. In questo modo daremo pienezza alla vita di tanti nostri cittadini perché i diritti non possono e non devono rimanere sogni!

Integrazione all'intervento del senatore Di Biagio nella discussione generale dei disegni di legge nn. 2081, 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763, 2069 e 2084

La stessa proponente nei vari salotti mediatici parla di «adozione attenuata».

Certo l'articolo 44 disciplina l'adozione in casi straordinari, che dunque non si configura come legittimante, considerando che si parte dal legittimo ed inderogabile presupposto che il minore in questione abbia dei genitori biologici e che non sia dunque «abbandonato». Pertanto, stando ai sostenitori della *stepchild* nuda e pura, sarebbe giusto introdurre una specie di genitorialità finta o di serie B, priva di potestà genitoriale negando o comunque non meglio specificando dove si colloca la genitorialità biologica? Un *vulnus* senza precedenti. Che spaventa e rammarica.

Inoltre, la *stepchild adoption* non può configurarsi come un'adozione in casi particolari trattandosi di una fattispecie di filiazione che – se legittimata da una norma – non sarà contraddistinta dal crisma dell'eccezionalità (di cui alla *ratio* dell'articolo 44) ma sarà la normalità nell'ambito del segmento sociale delle unioni civili, quindi destinata a crescere in maniera esponenziale come fattispecie.

E si trascura il fatto che la norma legittima un'anomala relazione parentale che bypassando volutamente e consapevolmente la bigenitorialità naturale – punto di partenza della capacità procreativa – tende a creare delle strutture sociali sulla base del puro desiderio.

Permettetemi una riflessione, inevitabile in questo contesto; si sbandiera il diritto imprescindibile del minore in maniera assolutamente strumentale, ma nel contempo ci si dimentica di oltre 34.000 minori che oggi in Italia vivono al di fuori della loro famiglia e di cui ben 19.245 in comunità educative, quindi al di fuori di una relazione familiare. Se lo stesso ardore che si sta dedicando a questo disegno di legge, venisse dedicato per pochi minuti ai disegni di legge di riforma della disciplina delle adozioni nazionali ed internazionali avremmo risolto metà dei problemi legati ai minori abbandonati. Nessuno parla della vergogna di una burocrazia scandalosa, di costi esosi e dell'assenza dello stato nel supporto alla missione – perché e una missione – della genitorialità adottiva. In Italia ogni anno le adozioni di minori italiani oscillando da 1000 a 1100, nonostante che le coppie sposate che chiedono di adottare un minore abbandonato siano ogni anno circa 10.000. Per non parlare delle richieste di adozioni internazionali.

Ci troviamo dinanzi al classico approccio di due pesi e due misure da parte del legislatore: da un lato una norma incostituzionale, confusa e incompleta dall'altro una riforma – quella della legge 184 – che da anni attende di essere avviata per agevolare le adozioni e quindi ridurre il numero di bambini abbandonati.

Ed è in questo punto che sorge il dubbio più grande: siamo davvero sicuri che questa legge, o meglio l'articolo 5, sia uno strumento per tute-

lare i minori? O sia un brutale *escamotage* per contestualizzare un assurdo diritto alla genitorialità in assenza delle opportune potenzialità?

Ci troviamo dunque dinanzi ad una scenografia normativa che – sebbene parta da premesse valide – degenera in richieste insostenibili sotto il profilo costituzionale, giuridico, etico, sociale ed antropologico, dinanzi al quale non possiamo coprirci gli occhi perché altrimenti additati come omofobi.

Non è giusto e non è corretto, e questa cosa la dico a gran voce soprattutto ai colleghi che stanno alimentando un dibattito, soprattutto sui *media*, viziato e falsato.

Quest’Aula come vuole affrontare questi nodi? Con libertà di coscienza o con inciuci *ad hoc*?

Sono sempre stato sostenitore, e le mie dichiarazioni lo confermano, di un approdo ad una novella mediata e condivisa. Certo, come dicevo, che i diritti individuali delle coppie dello stesso sesso vadano tutelati e regolamentati. Sono disponibile anche all’ascolto di proposte che per quanto coraggiose e discutibili, siano comunque operate nell’ottica di un ragionamento mediato, scevro dell’arroganza normativa che sembra – di contro – aver condizionato la produzione dell’ultimo testo del Cirinnà.

Ho apprezzato il coraggio dei colleghi del Partito Democratico, che nonostante tutto e pur mantenendo la volontà di votare a favore dell’impianto del disegno di legge hanno ribadito a gran voce la loro contrarietà a talune disposizioni in esso contenute. Questo, a mio parere, resta una garanzia di vivacità democratica del confronto.

Per questo mi auguro che non si approdi ad *escamotage* da prima Repubblica per bypassare questo filtro democratico, ricreando maggioranze *à la carte* che abbiano come unico fine questo disegno di legge; sarebbe un insulto grave e lesivo della dignità di quanti si stanno adoperando per il dialogo e per il superamento dei tratti più gravi di questo disegno di legge.

Qualora si dovessero ricreare queste spiacevoli condizioni sarò il primo a non votare a favore di questo disegno di legge, al di là del contenuto dello stesso su cui ho ribadito e motivato le mie posizioni.

In conclusione, voglio ricordare un aspetto disarmante nella sua semplicità. La genitorialità non è un diritto che si pretende battendo i pugni o strappando assegni ma un dono di amore che deve ruotare intorno all’unico diritto preminente; quello del bambino che deve poter contare sulla stabilità dei rapporti e sulla complementarietà sacra ed ineludibile di madre e padre.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bonfrisco, Bubbico, Buemi, Bulgarelli, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Della Vedova, De Pin, De Poli, D'Onghia, Fissore, Gentile, Lezzi, Longo Fausto Guilherme, Marcucci, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Serra, Sposetti, Stucchi, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Compagnone e Morgoni, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

Il Presidente del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle ha comunicato che il Gruppo stesso ha proceduto al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza che risulta così composto:

Presidente: senatrice Nunzia Catalfo
Vice Presidente Vicario: senatrice Laura Bottici
Vice Presidente: senatrice Michela Montevicchi
Segretario: senatore Vito Claudio Crimi
Tesoriere: senatore Vito Rosario Petrocelli
Delegato d'Aula: senatore Vincenzo Santangelo.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Pagnoncelli, in data 30 gennaio 2016, ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Conservatori e Riformisti e di aderire al Gruppo parlamentare Alleanza Liberalpopolare – Autonomie.

In pari data, il Presidente del Gruppo Alleanza Liberalpopolare – Autonomie ha accettato tale adesione.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico, con lettera in data 29 gennaio 2016, ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

3^a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Pegorer, in sostituzione del senatore Chiti, eletto Presidente della 14^a Commissione permanente.

**Comitato per le questioni degli italiani all'estero,
variazioni nella composizione**

Il Presidente del Senato, in data 1° febbraio 2016, ha chiamato a far parte del Comitato per le questioni degli italiani all'estero il senatore Aracri, in sostituzione della senatrice Fabbri, dimissionaria.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro giustizia

Ministro interno

(Governo Renzi-I)

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015 (2223)

(presentato in data 29/1/2016);

C.3303 approvato dalla Camera dei Deputati

On. Fucci Benedetto Francesco

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (2224)

(presentato in data 29/1/2016);

C.259 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.262, C.1312, C.1324, C.1581, C.1769, C.1902, C.2155).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Battista Lorenzo, Orellana Luis Alberto, Palermo Francesco

Modifiche agli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di ripartizione delle quote dell'otto per mille non espresse in sede di dichiarazione annuale dei redditi (2222)

(presentato in data 26/1/2016);

senatore Consiglio Nunziante

Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di rilascio degli immobili concessi in locazione ad uso abitativo (2225)
(presentato in data 29/1/2016);

senatore Consiglio Nunziante

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione del servizio idrico e di determinazione delle relative tariffe nei comuni montani (2226)
(presentato in data 29/1/2016);

senatrice Fabbri Camilla

Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioacchino Rossini (2227)
(presentato in data 02/2/2016).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura (2217)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
(assegnato in data 02/02/2016).

Atti e documenti trasmessi dalla Commissione europea, deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono stati deferiti alla 5ª Commissione, con il parere delle Commissioni 3ª e 14ª, i seguenti atti trasmessi dalla Commissione europea e annunciati all'Assemblea nella seduta n. 535 del 4 novembre 2015:

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'opportunità di sviluppare una valutazione europea del merito di credito per il debito sovrano (COM (2015) 515 definitivo) (Atto comunitario n. 86);

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea sulle tappe verso il completamento dell'Unione economica e monetaria (COM (2015) 600 definitivo) (Atto comunitario n. 87);

raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di comitati nazionali per la competitività nella zona euro (COM (2015) 601 definitivo) (Atto comunitario n. 88);

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea « Una tabella di marcia verso una rappresentanza esterna più coerente della zona euro nei consessi internazionali» (COM (2015) 602 definitivo) (Atto comunitario n. 89);

proposta di decisione del Consiglio che stabilisce talune misure volte alla progressiva introduzione di una rappresentanza unificata della zona euro nel Fondo monetario internazionale (COM (2015) 603 definitivo) (Atto comunitario n. 90);

decisione della Commissione che istituisce un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche (C (2015) 8000 definitivo) (Atto comunitario n. 91);

decisione della Commissione che ritira la proposta della Commissione di decisione del Consiglio in merito alla rappresentanza e all'adozione di una posizione della Comunità sul piano internazionale nel contesto dell'Unione economia e monetaria (C (2015) 8001 definitivo) (Atto comunitario n. 92).

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è stato deferita alla 13ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare» (COM (2015) 614 definitivo) (Atto comunitario n. 93).

Affari assegnati

È stato deferito alla 9ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulla problematica del regolare svolgimento dell'attività di pesca in acqua dolce in Italia (Atto n. 683).

È stato deferito alla 13ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulle problematiche connesse alla ricostruzione conseguente al sisma del Belice del 1968, con particolare riferimento agli aspetti ambientali, dell'assetto del territorio e del *social housing* (Atto n. 684).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettere in data 25 gennaio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, i documenti approvati dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) di quell'Assemblea, nella seduta del 20 gennaio 2016, concernenti:

relazione annuale 2014 della Commissione europea in materia di sussidiarietà e proporzionalità (COM (2015) 315 final) (Atto n. 685);

relazione annuale 2014 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali (COM (2015) 316 final) (Atto n. 686).

Detti documenti sono depositati presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governmento, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 27 gennaio 2016, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 258).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 22 febbraio 2016.

Governmento, trasmissione di atti e documenti

Con lettere in data 20 gennaio 2016 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Rosazza (Biella), Caramagna Piemonte (Cuneo), Trentola Ducenta (Caserta).

Il Ministro della salute e il Ministro della giustizia, con lettera in data 22 gennaio 2016, hanno inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, la relazione sullo stato di attuazione delle iniziative per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, aggiornata al 31 dicembre 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2^a e alla 12^a Commissione permanente (*Doc. CCXVII*, n. 4).

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettere in data 25 gennaio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni ed i relativi allegati sulle

attività svolte, i bilanci di consuntivazione e di previsione degli enti di seguito indicati per l'anno 2012:

Club Alpino Italiano (CAI) (Atto n. 687).

Automobile Club d'Italia (ACI) (Atto n. 689).

I predetti documenti sono stati trasmessi, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10^a e alla 8^a Commissione permanente.

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 28 gennaio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 15 dicembre 1998, n. 444, la relazione sugli immobili adibiti a teatro, relativa all'anno 2014.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7^a Commissione permanente (Atto n. 690).

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 28 gennaio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *f-bis*), del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, la relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del crono-programma del Grande Progetto Pompei, aggiornata al 31 dicembre 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7^a Commissione permanente (*Doc. CCXX*, n. 4).

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 29 gennaio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, la relazione sullo stato di attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, relativa all'anno 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a e alla 10^a Commissione permanente (*Doc. CIV*, n. 2).

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 29 gennaio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le relazioni sulle attività del sistema camerale, riferita agli anni 2013 (*Doc. CXX*, n. 3) e 2014 (*Doc. CXX*, n. 4).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10^a Commissione permanente.

Nello scorso mese di gennaio 2016 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'esercizio finanziario 2015, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Governo, comunicazioni dell'avvio di procedure d'infrazione

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche e gli affari europei, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione, ai sensi degli articoli 258 o 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – notificate il 14 dicembre 2015 – che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni, nonché alla 14^a Commissione permanente:

comunicazione relativa alla procedura di infrazione n. 2015/2203, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernente l'incorretta applicazione del Regolamento EURODAC (UE) n. 604/2013 sulla rilevazione delle impronte digitali – trasmessa alla 1^a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 139);

comunicazione relativa alla procedura di infrazione n. 2015/2174, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernente la Xylella fastidiosa in Italia – trasmessa alla 9^a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 140);

comunicazione relativa alla procedura di infrazione n. 2004/2034, ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernente la cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane (2aree normali) – trasmessa alla 13^a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 141).

Garante del contribuente, trasmissione di atti

Il Garante del contribuente della Regione Basilicata, con lettera in data 15 gennaio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Garante nell'anno 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6^a Commissione permanente (Atto n. 688).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettera in data 22 dicembre 2015, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 1° dicembre 2015, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 2 e 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, nella parte in cui non prevede che l'approvazione dei relativi progetti avvenga d'intesa con la Regione interessata; dell'articolo 1, comma 10-bis, del decreto-legge n. 133 del 2014, nella parte in cui non prevede che l'approvazione del Piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria avvenga d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni; dell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 133 del 2014, nella parte in cui, ai fini dell'approvazione, non prevede il parere della Regione sui contratti di programma tra l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1^a e alla 8^a Commissione permanente (*Doc. VII, n. 166*).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze relative a richieste di referendum popolare

Il Presidente della Corte Costituzionale, con lettera in data 2 febbraio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia delle sentenze n. 16 e n. 17 del 19 gennaio 2016, depositate in pari data in Cancelleria, con le quali la Corte ha dichiarato, rispettivamente:

estinto il giudizio di ammissibilità di cinque richieste di referendum popolare – tutte presentate dai Consigli regionali della Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna, Abruzzo, Veneto, Calabria, Liguria, Campania e Molise – per l'abrogazione di alcuni frammenti dispositivi dell'articolo 38, commi 1, 1-*bis* e 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164; dell'articolo 57, comma 3-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, delle legge 4 aprile 2012, n. 35, e dell'articolo 1, comma 8-*bis*, delle legge 23

agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonchè delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia);

inammissibile la richiesta di *referendum* popolare dichiarata legittima con ordinanza del 26 novembre 2015 dell'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione, e come trasferita con ordinanza del 7 gennaio 2016 dello stesso ufficio centrale per il *referendum*, per l'abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come sostituito dal comma 239 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016) limitatamente alle seguenti parole: «per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale».

Le predette sentenze sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli Senatori.

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato il seguente voto della regione Emilia-Romagna:

risoluzione sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese – (COM (2015) 550 final). Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138 del Regolamento, alla 3^a, alla 10^a, alla 14^a Commissione permanente (n. 74).

Petizioni, nuova assegnazione

La petizione n. 425, presentata dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando ed altri cittadini, concernente l'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, già assegnata alla 3^a Commissione permanente, è stata nuovamente deferita alle Commissioni riunite 2^a e 3^a.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Battista e la senatrice Dirindin hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00513 del senatore Maurizio Romani ed altri.

Mozioni

CONSIGLIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI. – Il Senato,

premessi che:

alla vasta ondata di delocalizzazione verso le economie emergenti che ha interessato, e continua ad interessare, diversi Paesi, fra cui l'Italia, al fine di sfruttare i benefici derivanti dai più bassi costi del lavoro, si è affermata, negli ultimi anni, una tendenza contraria, nota come *reshoring*, cioè il rientro in Patria di attività industriali, che sta producendo benefici effetti sulle economie dei Paesi che l'hanno sperimentata;

negli ultimi anni, aziende come Apple, Google, General electric, Whirlpool e Lenovo hanno riportato negli Stati Uniti parte delle loro attività, ponendo le basi per contrastare i danni all'economia nazionale causati dalla delocalizzazione che soltanto negli USA ha portato alla perdita di 6 milioni di posti di lavoro;

il *reshoring* è favorito da diversi fattori: l'aumento del costo del lavoro nei Paesi emergenti, l'incertezza dei costi dei fattori di produzione causata dalle fluttuazioni valutarie, la maggiore incidenza dell'innovazione tecnologica nel processo produttivo e nella riduzione dei costi in primo luogo legati ai dazi doganali e ai trasporti, la minore qualità del prodotto finito e, soprattutto per le imprese ad alto tasso tecnologico, la necessità di vicinanza ai centri di ricerca e sviluppo;

in Italia il fenomeno del *reshoring*, anche se è in fase iniziale, fatica ad affermarsi e il numero di aziende che delocalizzano rimane sempre allarmante;

l'Italia, rispetto ad altri Paesi in Europa, sconta il fatto di avere un'economia meno competitiva a causa, in primo luogo, della mancanza di politiche strutturali per il rilancio del sistema industriale che siano in grado di porre le basi per riagganciare la ripresa e creare occupazione;

in Italia, il peso del settore manifatturiero sul totale dell'economia continua a ridursi passando dal 17,7 per cento del 2007 al 15,5 per cento del 2014 (dati Bnl-Bnp Paribas) e tuttavia è un fatto incontrovertibile che solo un netto riavvio dell'industria manifatturiera può generare un'effettiva riscossa per l'economia nazionale;

il *reshoring* è disincentivato a causa della tassazione abnorme e asfissiante, dall'incapacità di attrarre e trattenere gli investimenti esteri, per non parlare poi degli alti costi dei fattori di produzione, primo fra tutti lavoro ed energia, sostenuti dalle imprese, che sono una delle principali cause del svantaggio competitivo del nostro Paese;

il *reshoring* italiano riguarda soprattutto le produzioni di qualità, in particolare quelle legate alla filiera del «*made in Italy*» e quelle complesse e di alta specializzazione. In tali settori se, da un lato, la delocalizzazione ha prodotto vantaggi immediati legati all'abbattimento dei costi di produ-

zione, dall'altro, è stata una delle principali cause della perdita di qualità dei manufatti;

in Italia il *reshoring* è soprattutto nel tessile e calzaturiero (oltre il 43 per cento del totale), settori per eccellenza del *made in Italy*, e nell'elettronica-elettrotecnica (quasi il 19 per cento), seguiti da *automotive*, meccanica, mobili e arredo (meno del 5 per cento ciascuno); per riportare la manifattura in Italia è importante dunque sostenere il riposizionamento delle aziende nei settori strategici dell'economia italiana, aumentare i legami con il territorio e sostenere i processi di rinnovamento aziendale, crescita ed innovazione tecnologica;

gli interventi fino ad oggi adottati dal Governo per favorire il rientro in patria di attività produttive e di lavoro qualificato si giudicano assolutamente inadeguati e, in alcuni casi, contrari alla necessità stessa di favorire il rilancio dell'industria italiana;

il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese, ha annullato i benefici della legge 30 dicembre 2010, n. 238 (cosiddetta controesodo), introdotta per favorire il rientro dei lavoratori in Italia. Un intervento incomprensibile dal momento che la fiscalità di vantaggio di cui alla citata legge n. 238 era stata recentemente prorogata a tutto il 2017 con l'articolo 10, comma 12-*octies*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, di proroga di termini, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;

il citato articolo 16 del decreto legislativo n. 147, che ha introdotto nuove disposizioni per incentivare il trattamento fiscale al rientro dei lavoratori in Italia, anche se con un *bonus* ridotto, non è ancora entrato in vigore. L'attuale incertezza normativa ha messo in stato di agitazione i lavoratori che sono rientrati in Italia rendendo estremamente incerto il loro futuro e rischiando, di conseguenza, di disperdere il grado di conoscenza e professionalità fino ad oggi acquisito con l'applicazione della legge sul controesodo;

secondo «Il Sole-24 ore» soltanto nei primi 2 anni di applicazione della legge controesodo (2011-2012, ultimi dati disponibili) sono stati circa 5.925 espatriati che, rientrando in Italia, hanno usufruito dei benefici fiscali della legge n. 238 del 2010: è evidente, quindi, che senza un tempestivo intervento il fenomeno del controesodo rischia di subire una battuta d'arresto,

impegna il Governo:

1) ad adottare ogni iniziativa utile a favorire la diffusione del fenomeno del *reshoring* in Italia, in primo luogo sostenendo le imprese attraverso incentivi mirati, nelle diverse fasi del procedimento, per il rientro in patria delle attività industriali precedentemente delocalizzate;

2) a dare immediata applicazione alle iniziative di sostegno ai lavoratori rimpatriati, riconoscendo in loro favore misure di maggior vantaggio, tali da rendere più appetibile il rientro in patria.

(1-00514)

Interpellanze

VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI, BENCINI, DE PIETRO, Maurizio ROMANI, SIMEONI, BIGNAMI, BOCCHINO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'euro fu introdotto per la prima volta il 1° gennaio 1999, come unità di conto virtuale; da quella data iniziò un periodo transitorio, durato sino al 31 dicembre 2001, nel quale le monete metalliche e le banconote in lire continuarono a costituire il solo mezzo di pagamento, mentre la sua introduzione sotto forma di denaro contante avvenne per la prima volta il 1° gennaio 2002;

le lire ebbero corso legale per un periodo di 2 mesi, sino al 28 febbraio 2002, secondo quanto previsto dall'articolo 155, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001). Da tale data, terminata la fase di doppia circolazione, iniziò a decorrere il termine di prescrizione delle lire ancora circolanti;

secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 7 aprile 1997, n. 96, recante «Norme in materia di circolazione monetaria», «Le banconote ed i biglietti a debito dello Stato si prescrivono a favore dell'Erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale». Successivamente l'articolo 87, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), ha aggiunto all'articolo 3 della legge n. 96 del 1997 un comma 1-*bis*, secondo il quale «Le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012»;

l'articolo 52-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433», prevede che «Le monete metalliche si prescrivono a favore dell'erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale»; il comma 2 del già citato articolo 87 della legge n. 289 del 2002 ha aggiunto un comma 1-*bis* anche all'art. 52-*ter* del decreto legislativo n. 213 del 1998, statuendo che «Le monete in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012»;

per effetto della cessazione del corso legale della lira, quindi, le norme prevedevano che il diritto di convertire in euro le banconote e le monete metalliche poteva essere esercitato fino alla scadenza del termine decennale di prescrizione stabilito, in via generale, a favore dell'erario, e cioè fino al 28 febbraio 2012;

il Governo Monti, con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», all'articolo 26, al dichiarato fine di ridurre il debito

pubblico (non a caso la disposizione è contenuta tra le «Misure per la riduzione del debito pubblico» del Capo V) e in deroga alle norme citate, ha disposto la prescrizione anticipata, con effetto immediato, delle lire ancora in circolazione, stabilendo altresì che il relativo controvalore fosse versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

in particolare l'articolo 26 prevede che «In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 ed 1-*bis*, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-*ter*, commi 1 ed 1-*bis*, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata ed il relativo controvalore è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

il 28 aprile 2014, il Tribunale ordinario di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 26, sorta nel corso di un giudizio nel quale gli attori hanno chiesto la condanna della Banca d'Italia al pagamento del controvalore delle banconote in lire in loro possesso, pari alla somma complessiva di 27.543,67 euro, oltre al risarcimento dei danni, affermando di avere inutilmente tentato di convertire le banconote in euro presso varie filiali della Banca d'Italia, ma che le loro richieste sono state respinte in quanto presentate dopo l'entrata in vigore dell'articolo 26 del decreto-legge n. 201 del 2011, che ha disposto l'immediata estinzione del diritto di convertire banconote, biglietti e monete in lire ancora in circolazione;

con sentenza n. 216 del 2015, la Corte costituzionale si è pronunciata dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26 del decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito, per violazione dei principi di tutela dell'affidamento e di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione;

sostiene la Corte nella sentenza che «Non è dubitabile che il quadro normativo preesistente alla disposizione denunciata di incostituzionalità fosse tale da far sorgere nei possessori di banconote in lire la ragionevole fiducia nel mantenimento del termine fino alla sua prevista scadenza decennale, come disposto, sia dalla norma sulla prescrizione delle banconote cessate dal corso legale (art. 3, comma 1, della legge n. 96 del 1997), sia dalla norma che prevede il diritto di convertire le banconote in euro presso le filiali della Banca d'Italia (art. 3, comma 1-*bis*, della legge n. 96 del 1997, introdotto dall'art. 87 della legge n. 289 del 2002). Il fatto che, al momento dell'entrata in vigore della disposizione censurata, fossero già trascorsi nove anni e nove mesi circa dalla cessazione del corso legale della lira non è idoneo a giustificare il sacrificio della posizione di coloro che, confidando nella perdurante pendenza del termine originariamente fissato dalla legge, non avevano ancora esercitato il diritto di conversione in euro delle banconote in lire possedute. Il lungo tempo trascorso senza alcuna modifica dell'assetto normativo regolatore del rapporto rende anzi ancora più evidente il carattere certamente conso-

lidato della posizione giuridica dei possessori di banconote in lire e della loro legittima aspettativa a convertirle in euro entro il termine che sarebbe venuto a scadenza il 28 febbraio 2012 e tanto più censurabile l'improvviso intervento del legislatore su di esso. (...) La lesione dell'affidamento risulta tanto più grave e intollerabile in quanto la norma censurata, sebbene si presenti formalmente diretta a ridurre il termine di prescrizione in corso, in realtà estingue *ex abrupto* il diritto a cui si riferisce, senza lasciare alcun residuo margine temporale per il suo esercizio, sia pure ridotto rispetto al termine originario decennale e della cui durata si potesse in ipotesi valutare la ragionevolezza»;

considerato che:

il 21 gennaio 2016, a seguito della sentenza della Corte costituzionale, Banca d'Italia ha diramato un comunicato ai capi di filiale secondo il quale, «A seguito degli approfondimenti condotti con il Ministero dell'Economia, volti a individuare le modalità con le quali dare esecuzione alla sentenza della Corte Costituzionale sulla conversione lire-euro, si comunica che la Banca procederà intanto al cambio delle lire in favore di coloro che: a) hanno avviato, entro il termine originario di prescrizione delle lire (28.2.2012), un giudizio volto a ottenere la condanna della Banca d'Italia a dare seguito all'istanza di conversione, purché l'eventuale sentenza sfavorevole non sia passata in giudicato; b) hanno richiesto con un'istanza formale la conversione entro il termine sopra indicato, specificando l'importo. Ulteriori iniziative saranno assunte in presenza di novità nel quadro normativo»;

è di tutta evidenza che le attività di cambio che saranno svolte dalla Banca d'Italia in ottemperanza al comunicato, non permetteranno la piena attuazione del dispositivo della Corte costituzionale,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere per salvaguardare i risparmiatori in possesso di banconote in lire;

quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda assumere per consentire la riapertura dei termini per la conversione delle lire in euro, per un lasso temporale di almeno 3 mesi, ovvero pari a quello illegittimamente estinto *ex abrupto*.

(2-00345)

Interrogazioni

BOTTICI, DONNO, CAPPELLETTI, SERRA, SANTANGELO, MORONESE, CASTALDI, CATALFO, BULGARELLI, MONTEVECCHI, BUCCARELLA, PAGLINI, PUGLIA, TAVERNA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – (Già 4-05147).

(3-02534)

ARRIGONI. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'attuale sistema della tassa rifiuti non regge più, e ciò perché tale sistema si base su una perversa combinazione a giudizio dell'interrogante perversa: l'obbligo di copertura dei costi (quali che essi siano), senza alcun sistema premiale per i Comuni virtuosi, e la mancanza di controllo, da parte dei contribuenti, sulla reale necessità ed ineluttabilità dei costi, che i Comuni si approvano semplicemente tra di loro;

le differenze abnormi, da Comune a Comune, di peso contributivo, sono destinate ad aggravarsi con l'applicazione del collegamento con il catasto aggiornato;

il settore necessita, pertanto, di un urgente intervento che porti ad una compartecipazione nelle decisioni ed a un controllo sui costi da parte dei diretti interessati, proprietari ed inquilini,

si chiede di sapere se non si intenda insediare urgentemente un tavolo di lavoro, con la rappresentanza di tutte le parti direttamente interessate.

(3-02535)

FAVERO, PIGNEDOLI, BERTUZZI, ALBANO, CHITI, IDEM, ORRÙ, PAGLIARI. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

da luglio 2014 è stata accertata la presenza del coleottero da quarantena «*Popillia japonica*» nei territori delle province di Milano e Novara;

negli Stati Uniti tale insetto provoca danni ingenti all'agricoltura e all'ambiente stimabili in circa 450 milioni di dollari all'anno;

considerato che:

nel nostro Paese, nell'area dove è stato rinvenuto l'insetto, è presente anche l'*hub* internazionale di Malpensa, nonché l'aeroporto militare di Cameri; l'eventuale e malaugurato ingresso del coleottero nel sedime aeroportuale costringerebbe i servizi fitosanitari regionali ad applicare severe misure di contrasto, con il conseguente rallentamento delle operazioni aeroportuali, sia per il trasporto passeggeri che quello merci, con rilevanti danni economici, oggi difficilmente quantificabili;

l'eventuale diffusione della «*Popillia japonica*», considerata l'elevata polifagia dell'insetto, che attacca oltre 300 specie vegetali tra cui mais, soia, vite e riso, può causare significativi danni alle produzioni agricole, con il conseguente incremento dell'uso di prodotti fitosanitari che arrecherebbe seri danni all'ambiente;

la mancanza di politiche di contrasto allo sviluppo dei focolai e all'espansione di tale pericoloso insetto avrebbe, inoltre, pesanti ripercussioni anche sulla commercializzazione dei prodotti vivaistici italiani nei mercati esteri, come già avvenuto a seguito della diffusione in Puglia del batterio conosciuto come «*Xylelia fastidiosa*»;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

per contenere la diffusione dell'insetto i servizi fitosanitari delle Regioni Lombardia e Piemonte stanno predisponendo misure di contrasto con una spesa di diversi milioni di euro, da qui ai prossimi 3 anni;

per supportare l'importante impegno economico a carico delle Regioni, determinato sia dai costi dalle attività per il contenimento del coleottero che dai rimborsi dovuti ai produttori in compensazione dei danni causati dalle misure imposte, è necessario reperire con urgenza risorse economiche,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e del livello di diffusione sui vari territori del nostro Paese della «*Popillia japonica*»;

quali iniziative intenda adottare a livello normativo e finanziario, per affrontare l'emergenza che si è determinata nelle province di Milano e Novara, a causa della presenza del coleottero da quarantena «*Popillia japonica*», in considerazione delle pesanti ripercussioni che la diffusione di tale batterio arrecherebbe alle produzioni agricole, all'ambiente e all'economia del Paese.

(3-02536)

MONTEVECCHI, MARTON, BERTOROTTA, DONNO, MORONESE, PUGLIA, SANTANGELO, AIROLA, CATALFO, CASTALDI, CAPPELLETTI, PAGLINI. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero in Europa, prevede, per ogni impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina, alla quale sia stata assegnata una quota entro il 10 luglio 2006, l'introduzione di un incentivo economico sostanziale, sotto forma di congruo aiuto alla ristrutturazione, per indurre le imprese meno produttive ad abbandonare la produzione di zucchero entro quota e a rinunciare alle quote corrispondenti, nonché consentire, nel contempo, di tenere in debito conto gli impegni sociali ed ambientali connessi all'abbandono della produzione, subordinato al completo o parziale smantellamento degli impianti di produzione;

per godere di tali benefici è richiesta tra l'altro la cessazione completa e definitiva della produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina da parte degli impianti di produzione interessati, lo smantellamento totale o parziale dei relativi impianti di produzione, il ripristino di buone condizioni ambientali nel sito dismesso e l'agevolazione del reimpiego della manodopera;

considerato che:

all'art. 6 del regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione del 27 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, viene riportato il termine del 30 settembre

2010 per lo smantellamento degli impianti di produzione e per l'adempimento dei requisiti sociali ed ambientali;

tali prescrizioni venivano ulteriormente ribadite nella risposta del Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti, all'interrogazione parlamentare presentata alla Camera 5-00630 del 2013, che cita testualmente: «Le imprese produttrici di zucchero che rinunciano alla quota di produzione sono tenute a smantellare completamente gli impianti di produzione, ripristinare buone condizioni ambientali nel sito dismesso (...). I contributi comunitari erogati alle industrie saccarifere che hanno dismesso quote di produzione ed hanno quindi cessato le attività negli stabilimenti produttivi sono, pertanto, espressamente ed esclusivamente finalizzati a queste azioni: smantellamento, bonifica e piani sociali»;

a suffragare quanto detto, si cita la prescrizione n. 132, prevista dalla deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna nel rapporto conclusivo della conferenza di servizi (allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale del 28 marzo 2011 n. 395, pag. 134, del Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna – parte seconda n. 53 del 7 aprile 2011), che così recita: «Dismissione e ripristino del sito 132 all'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui sorgerà l'impianto dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti o accidentali di inquinamento del suolo e del sottosuolo; in ogni caso il gestore dovrà provvedere a: – lasciare il sito in sicurezza; – bonificare impianti, vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque reflue, pipeline ecc. provvedendo ad un corretto recupero ovvero smaltimento del contenuto; – rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero ovvero smaltimento degli stessi. Prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, il gestore dovrà comunicare alla Provincia di Ravenna un crono programma di dismissione approfondito relazionando sugli interventi previsti; – eventuali dismissioni in corso di esercizio, dovranno essere attuate con modalità similari»;

considerato inoltre che, per quanto risulta agli interroganti:

la demolizione delle strutture preesistenti è stata autorizzata con DIA (denuncia inizio attività) n. 295 del 2007 del 6 novembre 2007 (posizione edilizia) e autorizzazione del responsabile dello sportello unico del Comune di Russi n. 67 del 2007 (prot. 1155 del 4 febbraio 2008);

la Provincia, con provvedimento n. 112 del 25 marzo 2009, dichiarava l'area dell'ex zuccherificio non contaminata, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, e dava atto che la procedura di bonifica relativa al sito ex Eridania Sadam SpA era da ritenersi conclusa; in ragione del quale si ipotizza che PowerCrop abbia percepito, a suo tempo, la prevista quota di aiuti comunitari per la demolizione integrale. Tenuto conto delle caratteristiche, delle notevoli dimensioni e della tipologia degli interventi che PowerCrop oggi intende attuare, le opere di demolizione di cui alle varianti DIA n. 7 del 2010 e n. 188 del 2010 sono state dichiarate ultimate

in data 18 gennaio 2012, con comunicazione di fine lavori (prot. 5476/2012 del 31 maggio 2012) che attesta la conclusione delle opere;

considerato infine che:

quanto detto, in relazione all'attività di demolizione, viene ribadito nella richiesta del certificato di conformità edilizia e agibilità (presentato tra l'altro fuori termine in data 6 novembre 2012 prot. 10710/2012, visto che il termine ultimo per le opere di smantellamento e demolizione era il 30 settembre 2011, poi prorogato al 31 marzo 2012);

la società PowerCrop ha presentato in data 8 luglio 2015 (PG 7252), a firma del direttore operativo, comunicazione in merito alla «necessità di effettuare un'attività di demolizione delle fondazioni interrato del vecchio zuccherificio che insisteva sull'area in oggetto»;

in data 27 luglio 2015 la società Powercrop ha iniziato le attività di demolizione e rimozione, tuttora in corso; i lavori di demolizione riguardano la rimozione di strutture direttamente riconducibili all'attività di produzione dello zucchero cessata nell'anno 2005. Nel dettaglio, le opere comprendono: scavi a sezione larga obbligata, scavi a sezione stretta obbligata, demolizione di muratura in mattoni pieni o semipieni o blocchi di termolaterizi, rimozione di serbatoi interrati esistenti per gasolio in acciaio e di raccolta acqua piovana senza riutilizzo dei materiali; deferrizzazione di calcestruzzo, demolizione di teste pali, di manti bituminosi, demolizione di pavimentazioni in calcestruzzo, demolizione di pozzetti in muratura, in calcestruzzo semplice o in calcestruzzo armato, demolizione di pozzetti in cav, demolizioni di fognature e canalizzazioni in acciaio, plastica o similari, smaltimento dei materiali non reimpiegabili provenienti dalle demolizioni, demolizione di calcestruzzo semplice e di cemento armato;

per l'attività di demolizione l'azienda fa riferimento al permesso di costruire PG 2896/2011, quando, in realtà, tale permesso è relativo esclusivamente ai lavori di costruzione del polo energetico,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di adottare le opportune iniziative di competenza, al fine di verificare l'attività di cui alla richiesta in data 8 luglio 2015 (PG 7252), la quale doveva essere preventivamente autorizzata dagli organi preposti alle specifiche valutazioni previste dalle norme vigenti (valutazione impatto ambientale compresa), considerato che pare non risulti in essere alcun titolo abilitativo inerente all'intervento di demolizione e smantellamento posto in atto da PowerCrop; e se tale attività di demolizione avrebbe dovuto essere sottoposta anche alla VINCA (valutazione di incidenza), prevista per gli interventi nelle aree limitrofe alle zone SIC (sito di interesse comunitario) ZPS (zone di protezione speciale);

se siano a conoscenza della presenza di strutture sotterranee nell'area, quali serbatoi di gasolio (mai valutati fino ad ora), che sono potenziali fonti di contaminazione del sottosuolo e delle falde acquifere;

se non ritengano, nei limiti delle proprie attribuzioni, necessaria una precisa identificazione del quadro complessivo dello stato dell'area,

con un piano di caratterizzazione, tenuto conto della presenza di strutture sotterranee quali serbatoi di gasolio;

se siano stati erogati gli aiuti previsti e in quale misura;

quali iniziative di competenza intendano assumere nei confronti di Eridania Sadam SpA, considerando che, per godere degli aiuti europei, doveva necessariamente tenere in debito conto gli impegni sociali ed ambientali connessi all'abbandono della produzione, nonché procedere allo smantellamento ed infine alla bonifica entro la fine del mese di marzo 2012;

se non intendano attivarsi, affinché venga accertata la legalità delle operazioni realizzate e, qualora si ravvisino violazioni, affinché queste ultime siano segnalate alle autorità competenti.

(3-02538)

CAMPANELLA, BOCCHINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

all'interno delle «linee programmatiche 2015-2020», il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, si pone l'obiettivo di aumentare il senso di sicurezza dei cittadini, attraverso l'incremento della presenza delle forze dell'ordine per mezzo di procedure operative avanzate, la riorganizzazione del Corpo dei vigili per garantirne la presenza sul territorio 24 ore su 24 e la revisione del regolamento di Polizia urbana;

secondo quanto indicato agli artt. 7 ed 8 del regolamento organico del Corpo di Polizia municipale di Venezia, i provvedimenti di assegnazione e trasferimento del personale alle unità operative, che vanno di norma programmati e accompagnati da adeguata formazione professionale, sono disposti dal comandante e comunicati alle organizzazioni sindacali ed alla rappresentanza sindacale unitaria;

il comandante dispone, in applicazione del regolamento del personale del Comune e della normativa contrattuale e degli accordi decentrati, previo confronto con le organizzazioni sindacali, l'assegnazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi in rapporto alle competenze conseguite alle attitudini e capacità professionali ed alle esigenze di periodico avvicendamento; oltre a curare, in accordo con i competenti uffici del personale e sentite le organizzazioni sindacali, l'aggiornamento professionale degli appartenenti al Corpo;

secondo l'art. 13 del regolamento, la Polizia municipale svolge il servizio operativo esterno mediante operatore unico ed a piedi; tale servizio può essere integrato con controlli a largo raggio da parte di pattuglie composte di regola da 2 operatori a bordo dei cicli, dei motocicli, dei veicoli e natanti a motore, su specifico ordine del comandante;

nei mesi scorsi, la Cgil Funzione pubblica e la UIL FPL sono intervenuti, attraverso alcuni organi di stampa locale, per criticare le scelte del sindaco Brugnaro e del comandante della Polizia locale, di impiegare il personale di sera e di notte, sacrificando il servizio di controllo per le materie di competenza che i vigili forniscono ogni giorno a discapito di un'attività di pubblica sicurezza che la legge attribuisce invece alle forze

di polizia dello Stato; inoltre avrebbero apportato alcune modifiche al regolamento per destinare le scarse finanze comunali nell'armamento al posto di aggiornare la formazione del personale;

secondo quanto denunciato dal sindacato, vi sono carenze nella politica della formazione e dell'aggiornamento del personale, il fatto che le sezioni territoriali sarebbero in gravissima carenza di organico essendo state scientemente svuotate per creare nuclei che agiscono in regime di assoluta autonomia con l'avallo della dirigenza, e il fatto che la maggior parte dei vigili già armati, alcuni anche da decenni, non sarebbero più stati sottoposti alle obbligatorie e periodiche visite psicofisiche di idoneità al porto delle armi, rendendo così pericoloso non solo per gli operatori ma anche per i cittadini l'applicazione di misure che possono avere ricadute così delicate in assenza di puntuali verifiche su chi deve applicare quelle misure;

considerato che:

a quanto risulta agli interroganti, in questi giorni è in atto una mobilitazione dei dipendenti che, oltre a lamentare tagli di stipendio, carichi di lavoro aumentati e pattuglie mono-operatore con assenza di tutele, accusano anche la denigrazione da parte del sindaco, che in alcune sue dichiarazioni infelici invitava gli stessi vigili a dimettersi se non erano in grado di lavorare da soli;

da notizie di stampa, i vigili urbani sarebbero stati precettati perché il prefetto ha appunto bloccato la protesta per permettere il regolare svolgimento del carnevale;

a parere degli interroganti, il servizio operativo esterno mediante operatore unico ed a piedi per lo specifico del centro storico veneziano appare pericoloso per gli operatori, dato che l'intervento dei colleghi di supporto è reso più complicato dal flusso turistico di massa e dalla conformazione urbanistica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali orientamenti intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, che tengano presenti non solo le criticità e le problematiche ma anche le funzioni assegnate e gli inderogabili diritti di tutela dei vigili urbani.

(3-02539)

MICHELONI, DI BIAGIO, GIACOBBE, TURANO, Fausto Guilherme LONGO. – *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* – Premesso che:

la cultura italiana nel mondo ad oggi è fattore di interesse strategico che aiuta l'*export* dei nostri prodotti in tutto il mondo;

lo studio della lingua e cultura italiana rimane uno dei legami delle nostre comunità all'estero con la madre patria;

il capitolo 3153 del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, contributi per la diffusione della lingua e cultura all'estero, nella stesura della legge di stabilità per il 2016, presentava un taglio di 3.293.248 euro; taglio azzerato ed incrementato con l'approvazione di un emendamento di 3.400.000 euro;

un ulteriore taglio di circa 2,6 milioni riferito alle riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri missione (1.6 italiani nel mondo e politiche migratorie) oggi viene apportato al capitolo 3153, che, se sommato al precedente taglio, poi azzerato, rappresenta la riduzione di circa il 50 per cento delle risorse del 2015, esattamente in linea con le politiche di tagli subiti (circa il 70 per cento) negli ultimi anni;

la rimodulazione degli stanziamenti si colloca in un percorso di ridimensionamento esponenziale dal 2008, che è stato possibile contenere soltanto con interventi emendativi *ad hoc*, tesi a salvaguardare quanto possibile, da parte dei parlamentari consapevoli della gravità in termini culturali, sociali e di potenzialità del nostro Paese che tali misure potevano comportare;

appare opportuno segnalare che siffatto ridimensionamento si colloca in un momento particolarmente delicato per il sistema formativo italiano oltre confine, in ragione della carenza di offerta formativa determinata dalla soppressione di diverse cattedre da parte del Ministero, ma che è stata efficacemente compensata dall'intervento degli enti gestori che hanno provveduto a rilevare i corsi lasciati scoperti: così come evidenziato anche dal coordinamento degli enti gestori in Svizzera, a titolo di esempio, che nel 2015 ha rilevato circa 250 corsi rimasti scoperti a seguito della soppressione di 29 cattedre ministeriali pur di garantire una continuità formativa di cui vi è una domanda crescente;

la dinamica di «compensazione formativa» tratteggia uno scenario di profonda precarietà operativa che andrebbe a determinarsi, con maggiore forza, qualora si dovesse assistere ad una decurtazione così cospicua delle risorse del relativo capitolo di bilancio;

non si può trascurare il fatto che il ridimensionamento potrebbe condurre alla soppressione di centinaia di corsi con tutto il riverbero che tale dinamica avrebbe sia sul fronte occupazionale, considerando il numero di licenziamenti tra addetti ai lavori e docenti, sia sul fronte culturale e formativo con il venir meno della possibilità in capo agli studenti di proseguire i propri corsi in lingua italiana;

a tal riguardo, si registra in questi giorni una forte mobilitazione del coordinamento degli enti gestori in Svizzera, operanti dunque nel comparto direttamente colpito dagli aggiustamenti operati dal Ministero dell'economia e delle finanze, che invita *in primis* il Governo a rivedere le scelte operate sul versante delle potenzialità di cui al capitolo 3153 in ragione del forte nocumento che tali scelte comporteranno sul fronte dell'offerta culturale italiana;

a fronte di tali considerazioni è necessario comprendere se tali rimodulazioni, in riferimento al capitolo 3153, siano conseguenza di una decisione di indirizzo politico del Ministro degli affari esteri o se si sia trat-

tato di una valutazione di carattere tecnico operata dall'amministrazione dello stesso Ministero,

in ogni caso tale indirizzo politico non è stato comunicato e discusso nelle sedi competenti,

si chiede di sapere:

quale siano le motivazioni poste alla base della scelta di ridurre il capitolo 3153 della tabella 6 del Ministero degli affari esteri;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di superare le criticità determinatesi, in modo da garantire la continuità formativa del nostro Paese e la diffusione della lingua e cultura italiana all'estero già fortemente vessata dai ridimensionamenti di bilancio operati attraverso le ultime leggi di stabilità.

(3-02540)

LAI, FILIPPI, ANGIONI, CUCCA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

un'azienda sarda, da trent'anni operante nel settore del trasporto merci, ha segnalato agli interrogati di aver subito ingenti danni, a causa del mancato imbarco di un semirimorchio carico di merci deperibili sulla nave della Tirrenia, nella rotta Genova-Porto Torres;

la compagnia di navigazione ha inizialmente sostenuto che tale decisione è stata adottata a seguito di un debito pregresso (invece pare già saldato) da parte della stessa azienda di trasporto; successivamente, i responsabili della stessa compagnia hanno sostenuto che l'imbarco non era avvenuto, a causa del ritardo con cui il semirimorchio si era presentato all'accettazione, ovvero non entro le 3 ore dalla partenza del traghetto, come stabilito dal regolamento; l'azienda, pur riconoscendo il ritardo, rilevava che, nella medesima circostanza, altri mezzi giunti oltre l'orario stabilito erano stati comunque imbarcati;

considerato che:

il mezzo in questione trasportava carciofi destinati al mercato della penisola;

per garantire la freschezza e la qualità di questo, come di altri prodotti deperibili, è assolutamente necessario che la preparazione del prodotto per il viaggio avvenga in tempi brevissimi, ciò al fine di non compromettere il valore e la commerciabilità dello stesso prodotto;

è evidente, dunque, che per determinate merci la regola delle 3 ore di anticipo prevista dal regolamento non può applicarsi in modo rigido, in quanto un eccessivo anticipo dei tempi danneggerebbe la freschezza del prodotto e dunque la commerciabilità, con gravi danni per le aziende di trasporto e per i produttori sardi, nonché per i consumatori finali;

per tali motivi da anni nei trasporti marittimi da e per la Sardegna è prassi consolidata non applicare il vincolo delle 3 ore;

l'azienda segnala inoltre che episodi analoghi a quello rappresentato si stanno ripetendo con preoccupante frequenza soprattutto da quando

ha deciso di servirsi per i suoi trasporti da Olbia a Livorno della compagnia navale Grimaldi;

considerato che l'irrigidimento delle regole di accesso alla nave rischia di sovvertire una prassi da tempo consolidata nel trasporto marittimo che ha la sua ragion d'essere;

rilevato che:

le rotte in oggetto sono sottoposte al regime della continuità territoriale marittima e la Tirrenia riceve sovvenzioni dallo Stato per garantire il servizio di trasporto dei cittadini e delle merci da e per la Sardegna;

episodi come quelli segnalati, se confermati, rischiano di avere ricadute negative per l'economia di una regione, come la Sardegna, già fortemente provata da un situazione di crisi;

il ripetersi di fatti analoghi espone le aziende sarde al rischio concreto di perdita di importanti commesse, essendo loro impedito di effettuare la tratta Genova-Porto Torres per aver scelto di servirsi di compagnie diverse dalla Tirrenia per altre rotte;

considerato, inoltre, che la condizione di insularità rappresenta già di per sé un grande svantaggio per le aziende e per i cittadini sardi; a ciò non possono essere aggiunti ulteriori ostacoli che impediscono lo sviluppo economico dell'isola, tanto più se tali ostacoli provengono da soggetti che percepiscono sovvenzioni pubbliche per garantire servizi in regime di continuità territoriale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e dei danni che alcune aziende sarde, che operano nel settore del trasporto merci, avrebbero subito e starebbero subendo, a causa del rifiuto da parte della compagnia Tirrenia di imbarcare i loro mezzi di trasporto e le loro merci;

qualora i fatti riportati in premessa dovessero risultare veri, se ritenga accettabile che una compagnia di trasporti marittimi, come la Tirrenia, tenuta a garantire la continuità territoriale con le isole, nel caso in specie con la Sardegna, per tutto l'arco dell'anno, si rifiuti di imbarcare mezzi di aziende sarde, adducendo motivazioni ad avviso degli interroganti poco credibili o comunque discutibili;

quali urgenti iniziative intenda adottare per far sì che quanto accaduto non abbia a ripetersi;

se non ritenga opportuno e necessario avviare una riflessione approfondita sul tema della continuità territoriale delle merci da e per la Sardegna, interessando eventualmente della questione anche l'Autorità di regolazione dei trasporti, in particolare per verificare se nei regolamenti e nei comportamenti operativi delle compagnie vengano garantite le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto connotati da oneri di servizio pubblico.

(3-02541)

BERTUZZI, ZANONI, VACCARI, ALBANO, PEZZOPANE, MANASSERO, SPILABOTTE, PIGNEDOLI, SILVESTRO, GATTI, SOLLO, MATTESINI, VALENTINI, VATTUONE, IDEM, DIRINDIN. – *Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze.* – (Già 4-05172).

(3-02542)

SCIBONA, BERTOROTTA, PETROCELLI, DONNO, LUCIDI, PAGLINI, CAPPELLETTI, SANTANGELO, MORRA, MORONESE, AIROLA, SERRA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», al comma 42 dell'art. 1 introduce le seguenti modificazioni all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «16ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti»;

la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interesse», all'art. 1 prevede, inoltre, che «I titolari di cariche di governo [tra cui rientrano anche i commissari di governo così come specificato al comma 2 dello stesso articolo] e, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi». L'art. 2 della stessa legge prevede inoltre un'incompatibilità tra il ruolo di governo e lo svolgimento di funzioni sia in enti di diritto pubblico, anche economici, che in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale. Il comma 4 altresì estende tale incompatibilità anche ai 12 mesi successivi alla conclusione dell'incarico;

l'architetto Mario Virano ha ricoperto l'incarico di commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività occorrenti a consentire la definitiva approvazione del progetto della sezione transfrontaliera dell'asse ferroviario Torino-Lione e l'avvio del cantiere del relativo *tunnel*, nonché di presidente dell'Osservatorio tecnico Torino-Lione dal 16 agosto 2006 al 23 febbraio 2015, data in cui ha formalmente rassegnato le dimissioni da tali funzioni, contestualmente assumendo l'incarico di direttore generale della società TELT S.a.s. – Tunnel Euroalpin Lyon Turin, anche se l'esercizio dei relativi poteri si è sviluppato dal 1° maggio

2015 (successivamente alla nomina del nuovo commissario straordinario/presidente dell'Osservatorio);

L'Osservatorio è la sede tecnica di confronto di tutte le istanze interessate alla realizzazione della Nuova Linea Torino-Lione (NLTL), con l'analisi delle criticità e l'istruzione di soluzioni per i decisori politico-istituzionali. Come si evince dagli atti d'insediamento e dalla documentazione rinvenibile sul sito istituzionale, tra le funzioni dell'Osservatorio rientra quella di fornire indirizzi operativi per la progettazione preliminare e definitiva della nuova linea Torino-Lione. Più in dettaglio, l'Osservatorio ha fornito le specifiche relative alla progettazione, riprese negli stessi bandi di gara di affidamento degli incarichi di progettazione, nonché le indicazioni relative ai tracciati ed alle possibili alternative progettuali. L'Osservatorio Torino Lione ha avuto tra le sue funzioni prevalenti, quindi, quella di intervenire con modifiche al progetto volte a mediare tra gli interessi delle comunità locali, a tutela del proprio territorio, e gli interessi connessi alla realizzazione dell'opera. Tali interessi, come spesso accade in opere infrastrutturali di questa portata, sono stati spesso confliggenti tra loro e, a parere degli interroganti, compito dell'Osservatorio avrebbe dovuto essere proprio quello di fungere da soggetto al di sopra delle parti con l'obiettivo di individuare soluzioni tecniche condivise;

a giudizio degli interroganti, in virtù del ruolo determinante avuto dall'Osservatorio nella definizione dell'opera, risulta quindi quanto meno inopportuna e potenzialmente illegittima e in situazione di conflitto di interessi, anche alla luce dei disposti normativi citati, la nomina dell'architetto Mario Virano a direttore generale della Tunnel Euralpin Lyon Turin. Questa infatti è responsabile della realizzazione della futura linea, le cui specifiche sono state definite in sede di progettazione alla luce delle indicazioni dell'Osservatorio;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

a tale proposito è stato presentato dal consigliere regionale del Piemonte, Francesca Frediani, all'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) un esposto in merito all'incompatibilità dell'architetto Mario Virano e, con fascicolo n. 3090/2015, il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dottor Raffaele Cantone, trasmetteva lo stesso esposto all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm);

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, a seguito della trasmissione dell'esposto, ha avviato le procedure per verificare la sussistenza dell'accusa di conflitto di interessi legata all'architetto Mario Virano e ha emesso apposita delibera pubblicata sul bollettino dell'Autorità (provvedimento n. 25765, Bollettino settimanale anno XXV, n. 46, del 21 dicembre 2015);

in particolare, l'Agcm ha deliberato «che in relazione all'incarico di Direttore generale della TELT assunto dall'Arch. Mario Virano, sussiste l'incompatibilità post-carica prevista dall'art. 2, comma 4, II periodo, della legge n. 215/04» (provvedimento n. 25765);

considerato altresì che secondo quanto risulta agli interroganti l'architetto Mario Virano risulterebbe inoltre indagato per omissioni d'atti

d'ufficio, reato che sarebbe stato commesso nell'ambito della sua presidenza dell'Osservatorio tecnico per la Torino-Lione,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, al fine di risolvere la situazione descritta, con particolare riferimento all'accertata incompatibilità dell'architetto Virano alla posizione di direttore generale di TELT;

se ritenga che gli atti firmati o sottoscritti dall'architetto Virano, a nome e per conto di TELT, siano decaduti e privi di validità, a causa dell'incompatibilità;

se ritenga che vi siano i presupposti per applicare la delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, attivando immediatamente, nell'ambito delle proprie competenze, il procedimento di revoca dell'incarico all'architetto Virano, oppure intenda non darvi seguito.

(3-02543)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

LAI, ANGIONI, CUCCA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

negli ultimi mesi il territorio e la città di Sassari, ed in particolare il suo centro storico, sono stati oggetto di numerosi episodi di criminalità ai danni sia di esercizi commerciali che di singoli cittadini;

solo nelle ultime settimane, si sono registrate 2 rapine a mano armata in pieno giorno in alcuni supermercati, uno nel centro cittadino e l'altro nella borgata di Ottava;

sono in costante aumento le segnalazioni di furti avvenuti nella notte ai danni di esercenti, fortemente preoccupati per la mancanza di sicurezza in città, come anche nel resto della provincia sassarese;

diversi esercizi commerciali sono stati oggetto di ripetuti furti con scasso, anche 4 episodi in un mese per lo stesso esercizio, con pesanti danni per le vittime dal punto di vista sia economico che psicologico;

è proprio di questi giorni l'ultimo episodio di scippo in pieno centro cittadino ai danni di un'anziana signora, che è stata scaraventata a terra da un malvivente in corso Vittorio Emanuele;

considerato che:

la città di Sassari e il suo *hinterland* sono da sempre considerati territori con un basso indice di criminalità ed è per questo che l'*escalation* di fatti criminosi, registrati negli ultimi tempi, preoccupa ancor di più e deve essere valutata con attenzione;

a tal proposito, si ricorda come lo stesso questore di Sassari, nel corso delle celebrazioni del 163° anniversario della fondazione della Polizia, tracciando un bilancio dell'attività svolta, ha ricordato la situazione di grave crisi del territorio, affermando testualmente che: «in questo preoccupa»

pante quadro si può ingenerare delinquenza con l'innalzamento del livello criminale, con potenziali ripercussioni sull'ordine pubblico»;

forte è la richiesta da parte della popolazione e dei commercianti di un maggior presidio da parte delle forze dell'ordine per prevenire e scongiurare il verificarsi di eventi delittuosi, ma soprattutto per bloccare un'*escalation* di episodi di criminalità che sta creando grande preoccupazione tra gli abitanti del centro cittadino e delle altre zone della città e dell'*hinterland*,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei ripetuti eventi di criminalità che stanno interessando Sassari e i territori limitrofi;

quale sia la presenza delle forze dell'ordine, anche in rapporto a realtà analoghe per territorio e popolazione, e se l'organico sia completo e adeguato alle esigenze di un crescente bisogno di protezione dei cittadini;

se, in ragione dello sblocco delle assunzioni autorizzato dalla recente legislazione nazionale, sia stato previsto un potenziamento dell'organico nel territorio e, in caso contrario, se non si ritenga necessario e opportuno prevederlo;

quali immediati interventi di propria competenza intenda predisporre per bloccare un fenomeno negativo, che sta assumendo contorni sempre più preoccupanti, e per garantire maggiore sicurezza alla popolazione;

se, al tal fine, non ritenga necessario incrementare con urgenza il presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine, attualmente sottodimensionate, per dare una chiara, concreta ed efficace risposta ad una criminalità che cerca sempre più di appropriarsi di un territorio fino ad oggi abbastanza tranquillo.

(3-02537)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BILARDI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

la legge n. 150 del 2000 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 422 del 2001 disciplinano le attività di informazione e comunicazione negli uffici pubblici;

tutte le Regioni italiane hanno inserito nelle piante organiche delle aziende territoriali e ospedaliere uffici stampa, con a capo figure dirigenziali semplici o complesse, iscritte all'albo dei giornalisti;

considerato che:

in Calabria, con decreto del commissario per il piano di rientro del *deficit* sanitario regionale, sono state eliminate le strutture degli uffici stampa dalle piante organiche dalle aziende territoriali e ospedaliere; a tal proposito, sono intervenuti legittimamente il presidente dell'ordine dei giornalisti e il segretario nazionale aggiunto della Federazione nazio-

nale della stampa italiana per chiedere un incontro con il commissario, al fine di provvedere alla modifica di quanto predisposto;

parallelamente, con la delibera n. 2193 del 2015 dell'agenzia di sanità pubblica di Cosenza, sono venuti meno nelle piante organiche due posti di dirigente sociologo presenti nel decreto del commissario del 6 novembre 2015, in violazione del decreto legislativo n. 165 del 2001, per cui molte agenzie di sanità pubblica calabresi risultano prive di guide dirigenziali in tale ambito. Si tratta di figure importanti nell'ambito del reinserimento dei minori in difficoltà, dei tossicodipendenti, per la salute mentale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno avviare tutte le forme di concertazione possibili per rettificare le deliberazioni assunte in fase di definizione delle piante organiche delle aziende ospedaliere, in modo tale da valorizzare il ruolo degli uffici stampa, al fine di migliorare la pessima immagine dell'offerta sanitaria calabrese;

se, nelle more della definizione delle piante organiche, si possa procedere con incarichi ai sensi dell'art. 15-*septies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, al fine di conferire a medici con particolare e comprovata qualificazione professionale, non in pensione, l'espletamento di funzioni di «particolare rilevanza e di interesse strategico»;

quali iniziative di competenza intenda intraprendere per implementare la necessaria dotazione di sociologi nelle agenzie di sanità pubblica calabresi, sia per gli uffici per le relazioni con il pubblico che per le erogazioni di servizi assistenziali nel campo della progettazione sanitaria, della lotta alle dipendenze, della salute mentale, dell'assistenza ai minori.

(4-05176)

LUMIA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

Matteo Messina Denaro è latitante ormai da troppi anni. La sua latitanza mette in seria difficoltà l'autorevolezza e la capacità della nostra democrazia di garantire sicurezza, legalità e sviluppo;

il *boss* latitante è stato di recente chiamato in causa per il suo diretto ruolo nelle stragi del 1992 dalla Procura di Caltanissetta, che ha emesso un nuovo mandato di cattura che gli investigatori della DIA hanno notificato alla madre del *boss* a Castelvetro (Trapani). Emerge un quadro ancora una volta molto chiaro del ruolo di Matteo Messina Denaro nel rapporto con il capo di Cosa nostra, Riina. Lo accompagnava a tutti gli incontri importanti, lo riempiva di attenzioni e regali, come racconta il collaboratore di giustizia Francesco Geraci. Significative a tal proposito sono proprio le dichiarazioni rese dal gioielliere Geraci: «In quei giorni Matteo (Denaro) mi portò Riina in gioielleria. C'erano anche la moglie e le due figlie di Riina. Mi affidarono una borsa con gioielli di famiglia, perchè li custodissi. Erano orecchini, monili e altro, che io ho occultato in un nascondiglio segreto della mia abitazione, unitamente a dei lingotti d'oro che in un'altra occasione Matteo mi aveva portato dicendomi che

erano di Riina». Ed ancora Geraci afferma che per compiacere il capo di cosa nostra, «Matteo regalò un Rolex Daytona, in oro e acciaio, a Gianni Riina, uno dei figli del capo di cosa nostra». Sempre Geraci continua a raccontare che «In due occasioni, feci fare insieme a Matteo delle gite in barca a tutti e quattro i figli di Riina. C'erano anche le figlie di Pietro Giambalvo e di tale Vartuliddu di Corleone, entrambi all'epoca dimoranti a Triscina». Pietro Giambalvo fa parte di una famiglia mafiosa di primo piano. I fratelli Giambalvo sono tre, uno di loro vive a Santa Ninfa, in provincia di Trapani, e due a Roccamena, vicino a Corleone, un'*enclave* legatissima a Riina e Bagarella. «Vartuliddu» è il soprannome di Bartolomeo Cascio, *boss* di spicco sempre di Roccamena, uomo di assoluta fiducia di Riina, tanto che, quando Riina festeggiò il fidanzamento con Ninetta Bagarella, fu scelto un locale di Monreale di proprietà dello zio di Bartolomeo Cascio. Cascio partecipa al gruppo di fuoco con Bagarella e oggi è libero e capace di assumere un ruolo di primo piano per gestire la crisi dovuta ad arresti e divisioni, come ad esempio gestire un'eventuale reggenza del mandamento di Corleone dovuta ad una difficoltà della famiglia dei Lo Bue. Fu proprio in quei giorni che Riina affidò a Matteo Messina Denaro il compito di colpire il giudice Falcone a Roma. Il *boss* collaboratore di giustizia Vincenzo Sinacori ricorda che Matteo Messina Denaro si recò a Roma con una macchina carica di «mitra, kalashnikov e alcuni revolver. Aveva pure due 357 cromate nuove. Procurò anche dell'esplosivo nella zona di Menfi - Sciacca». Il progetto di morte però fu messo da parte, perché, sempre con la partecipazione di Matteo Messina Denaro, si decise di procedere diversamente proprio a Palermo e con un attentato clamoroso, un «attentatuni» come fu ribattezzato. Progetto sicuramente pensato e condiviso con le «entità esterne» su cui sono in corso da anni indagini delicatissime, spesso richiamate nell'ambito della cosiddetta «trattativa». Sempre il collaboratore Sinacori afferma: «C'era anche Matteo (Messina Denaro) alla riunione di fine settembre, tenuta a Castelvetro, in cui Totò Riina comunicò l'avvio della strategia stragista»;

di recente, è emerso il suo fondamentale ruolo nell'organizzazione dell'attentato al pubblico ministero Nino Di Matteo. Da notizie di stampa, si apprende che il *boss* Galatolo avrebbe confermato che Matteo Messina Denaro sarebbe stato il principale protagonista dell'organizzazione di un possibile agguato al magistrato Di Matteo, impegnato in delicate indagini come quella sulla trattativa Stato-mafia. «Si è spinto troppo oltre», scriveva il padrino di Castelvetro, il *boss* aveva acquistato 200 chili di tritolo, dopo aver messo insieme 700.000 euro. Una parte di quei soldi (circa 250.000 euro) arrivava appunto dalla vendita di una trentina di *box* a Palermo. E sarebbe stato proprio Marcello Marcatajo, avvocato civilista molto noto in città, legato alla borghesia professionale, utilizzata dai vertici delle amministrazioni locali, Comune e Provincia, a curare quell'operazione immobiliare. L'avvocato, infatti, è finito nell'occhio del ciclone durante le ultime inchieste e operazioni sul riciclaggio della Procura di Palermo, coordinata dal procuratore aggiunto Vittorio Teresi e dai sostituti Roberto Tartaglia, Annamaria Picozzi, Francesco Del Bene e Amelia

Luise e che ha portato anche all'arresto di Francesco Puccio, un ingegnere molto vicino a Marcatajo, e di Francesco e Angelo Graziano. Sono scattati i domiciliari, invece, per il figlio dell'avvocato Marcatajo, per la moglie dell'imprenditore di mafia Francesco Graziano, Maria Virginia Inzerillo, e per Giuseppe e Ignazio Messeri, accusati di essere due prestanome;

la sua cattura è indispensabile e, grazie al coraggioso e intelligente operato della Direzione distrettuale antimafia di Palermo e delle forze dell'ordine, è altrettanto importante continuare a colpire il suo reticolo familiare, economico ed istituzionale, quella parte di mondo professionale e imprenditoriale a lui vicino, le protezioni di cui gode da parte degli apparati collusi, delle istituzioni colluse, della massoneria deviata, dei collegamenti internazionali. È necessario inoltre isolare culturalmente, socialmente e politicamente il «sistema Matteo Messina Denaro», contrastare il consenso presente nel territorio, espresso anche attraverso i *social network*, sostenere le scelte di chi ha avuto il coraggio di denunciare e di coloro che lavorano intorno ai percorsi di legalità nelle scuole e nelle istituzioni a sostegno della parte sana della società;

va sviluppato inoltre un lavoro progettuale di rimozione delle cause del consenso e del radicamento mafioso, mettendo a fuoco il sistema di Matteo Messina Denaro, che è complesso e articolato anche sul piano familiare, economico, massonico, collusivo. Senza alcun pregiudizio, bisogna comprendere in tal senso il coinvolgimento e la complicità che riesce a mantenere e riprodurre ai vari livelli. Sul piano familiare, la situazione da inquadrare, secondo l'interrogante, è la seguente: Salvatore Messina Denaro (nonno del *boss* Matteo Messina Denaro) coniugato con M. R.; da questo matrimonio nascono: Brigida Messina Denaro coniugata con R. G.; Nicolò Messina Denaro coniugato con F. M.; Diego Messina Denaro; Francesco Messina Denaro (padre del *boss* Matteo Messina Denaro), deceduto mentre viveva da latitante il 30 novembre 1998, coniugato con S. L. di M. e B. G.; da questo matrimonio nascono: Matteo Messina Denaro nato a Castelvetro il 26 aprile 1962, latitante dal 1993, in relazione con A. F.; da questa relazione nasce A. L.; Salvatore Messina Denaro; Rosalia Messina Denaro coniugata con Filippo Guttadauro (condannato a 14 anni); da questo matrimonio nascono: G. M., G. L. sposata con Girolamo Bellomo (in stato di fermo nell'ambito dell'operazione «Eden 2»); sempre da questo matrimonio sono nati: B. A. M. e B. C. e Francesco Guttadauro (in stato di fermo per l'operazione «Eden»); Giovanna Messina Denaro coniugata con A. R.; da questo matrimonio nascono: A. G. e A. F.; Patrizia Messina Denaro (in stato di fermo, operazione «Eden») coniugata con Vincenzo Panicola (condannato a 10 anni processo Golem 2); Bice Maria Messina Denaro;

per quanto attiene alla parentela con la madre Lorenza Santangelo, la situazione è la seguente: S. R. coniugata con F. M.; da questo matrimonio nascono: Giovanni Filardo (assolto al processo «Golem 2», in stato di fermo per il processo «Eden»); F. R. coniugata con Lorenzo Cimarosa (dichiarante al processo «Eden», condannato a 5 anni e 4 mesi); F. A. M.;

Matteo Filardo (assolto al processo «Golem 2»); S. G. coniugato con M. C.; da questo matrimonio nascono: S. G. M. A.; S. M.; S. B.; S. M.;

di recente, quando la DIA si è recata a casa della famiglia del *boss* per notificare il nuovo mandato di cattura per le stragi del 1992, sono state trovate foto ed immagini del *boss* latitante. Un vero e proprio culto di Matteo Messina Denaro che va oltre la sua latitanza, un modello esemplare, di cui essere orgogliosi e non una vergogna da cui prendere le distanze;

rimanendo in ambito familiare, sarebbe inoltre opportuno sottolineare che il padre di Matteo Messina Denaro è morto latitante. La madre ha acquisito la pensione di reversibilità del marito, *boss* latitante. Queste sono risorse pubbliche che, secondo l'interrogante, da un'attenta analisi, potrebbero risultare illegittimamente percepite dalla donna;

l'interrogante, durante diversi dibattiti pubblici, si è rivolto senza successo alla stessa figlia del *boss*, Lorenza, invitandola a convincere il padre a collaborare con lo Stato, sull'esempio di Peppino Impastato, che della rottura del familismo mafioso ne aveva fatto un punto di svolta, per far sì che il territorio sia finalmente libero anche dall'omertà mafiosa familiare e sia messo in discussione finalmente il consenso al sistema mafioso che verte intorno a Messina Denaro;

premessi inoltre che:

Matteo Messina Denaro può contare, secondo quanto risulta all'interrogante, anche su un altro sistema, quello imprenditoriale, vasto ed articolato, di cui è difficile riassumere l'ampia e capillare portata. Alcuni aspetti significativi darebbero comunque il senso della capacità del *boss* di trasformare il rapporto con gli operatori economici da classicamente collusivo in proiezione diretta, tipica della mafia imprenditoriale;

nel campo dell'eolico: inchiesta della Direzione distrettuale antimafia nelle province di Palermo e Trapani, che ha portato all'arresto anche di un consigliere comunale e di un imprenditore. I proventi delle aziende del settore delle rinnovabili erano in parte utilizzati per sostenere il *superboss*. Sono stati inoltre sequestrati beni per 10 milioni di euro (7 dicembre 2012) al re dell'eolico prestanome di Messina Denaro. La DIA confisca un tesoro dall'elevato valore di 1,3 miliardi di euro mettendo i sigilli all'impero di Vito Nicastrì, formato da 43 società che operano nel settore dell'energia pulita. L'imprenditore trapanese è accusato di essere stato vicino all'ultimo grande latitante della mafia siciliana (3 aprile 2013); sono stati sequestrati beni per 20 milioni di euro con una maxi operazione di Guardia di finanza e Ros dei Carabinieri contro le infiltrazioni di Cosa nostra nel trapanese. Nella rete di affari del superlatitante ci sono *residence* turistici, impianti eolici, lavori edili e poli tecnologici (15 dicembre 2014); ed ancora beni per 18,5 milioni di euro sequestrati a *boss* vicini a Messina Denaro con un'operazione dei carabinieri del Ros in provincia di Trapani. Nel mirino i patrimoni degli imprenditori Salvatore Agnello e Antonino Nastasi (16 gennaio 2015);

nella grande distribuzione: confisca al re dei supermercati Despar, sigilli a un patrimonio da 700 milioni di euro. Le indagini della Direzione

investigativa antimafia consegnano allo Stato l'impero di Giuseppe Gri-goli, l'imprenditore trapanese arrestato nel 2007 con l'accusa di essere un prestanome del superlatitante Matteo Messina Denaro (24 settembre 2013). Attività economiche su cui si sta esercitando, dopo i primi clamorosi errori, l'impegno dello Stato per recuperare al lavoro legale centinaia di lavoratori;

nel settore delle cave: un importante atto è stato compiuto dall'ex assessore Calleri: «Tolta cava a Messina Denaro e avviati controlli su tutti gli impianti eolici». L'ex assessore per l'energia annuncia il provvedimento preso «in silenzio», prima della crisi di Governo: «Abbiamo lavorato senza fare clamore». «Una scelta coraggiosa», dice Crocetta, presidente della Regione Siciliana (25 ottobre 2014);

nel settore calcestruzzi: sequestrata un'impresa di calcestruzzi a Mazara del Vallo (Trapani), la società Calcestruzzi Mazara SpA. La Guardia di finanza e la squadra mobile hanno sequestrato lo stabilimento, tutti i beni strumentali e l'intero capitale sociale, per un importo complessivo di 5 milioni di euro. Sarebbe controllata dalla famiglia Agate, vicina al *clan* Messina Denaro (23 giugno 2009); colpo a *clan* Messina Denaro, sequestro da 18 milioni di euro, Salemitana calcestruzzi s.r.l. (16 gennaio 2015); sequestrati i beni di Messina Denaro per 550 milioni di euro «Un colpo all'economia di Cosa nostra» all'imprenditore agrigentino Rosario Cascio, 75 anni (27 gennaio 2010); Calcestruzzi Belice con sede a Montevago (400.000 euro), Calcestruzzi Clemente, Montevago (103.000 euro), ditta Cascio Rosario di Partanna (edilizia), ditta Accardo Maria di Partanna (ortofrutta e olivicola), Calcestruzzi Srl di Montevago (46.000 euro), Atlas Cementi di Mazara, Inerti Srl di Menfi, ditta di trasporto Traped, Vini Cascio Srl di Castelvetro, Efebo car di Castelvetro (concessionaria d'auto), Castelpetroli di Castelvetro (impianti distribuzione carburante), Saturnia (agricoltura) di Partanna, Olivo snc di Partanna, terreni e fondi rustici a Manicalunga di Castelvetro, a Partanna, Menfi, fabbricati a Partanna, Menfi;

nell'ambito movimento terra: sequestrati i beni a Filardo, il cugino di Messina Denaro. Sul patrimonio del cugino del latitante Matteo Messina Denaro si abbatte la scure della sezione Misure di prevenzioni del Tribunale di Trapani. Il provvedimento eseguito dalla DIA, dalla Guardia di finanza e dal Ros dei Carabinieri di Palermo. BF Costruzioni Srl, di numerosi mezzi automezzi, terreni, e di una villa a Triscina, frazione di Campobello di Mazara (11 settembre 2014); nuovo sequestro di beni per Lorenzo Cimarosa. Si tratta di beni immobili e il centro ippico gestito a Castelvetro da uno dei figli di Cimarosa. M. G. costruzioni (23 dicembre 2014), su cui va registrata una presa di distanza dal *superboss*;

nel settore agroalimentare: Matteo Messina Denaro mette le mani sull'olio siciliano: sequestri per 20 milioni di euro. Dopo gli affari nell'eolico, arrivano quelli con gli uliveti. Carabinieri del Ros e Guardia di finanza hanno scoperto un'altra fonte di sussistenza di Matteo Messina Denaro, che utilizzava imprenditori prestanome per portare avanti i propri traffici: l'operazione vale 20 milioni di euro (15 dicembre 2014);

nel settore alberghiero: caccia a Messina Denaro, sequestrati albergo e 25 milioni di euro a un presunto prestanome, albergo di San Vito Lo Capo, il «Panoramic» (18 gennaio 2012); in bilico i 5 miliardi di *mister* Valtur. La DIA: prestanome di Messina Denaro passato al setaccio dagli investigatori il patrimonio di Carmelo Patti: secondo la ricostruzione dell'accusa, sarebbe emersa «una inquietante sperequazione fra redditi e investimenti». Chiesto dalla Direzione antimafia il sequestro dei beni (12 marzo 2012);

considerato che:

è dell'agosto 2015 l'operazione denominata «Erme» nei confronti di esponenti di vertice delle famiglie di Cosa nostra trapanese e a carico di presunti favoreggiatori del *boss* latitante Matteo Messina Denaro. L'operazione, eseguita dalle squadre mobili di Palermo e Trapani con il coordinamento del Servizio centrale operativo (SCO) della Polizia di Stato e la partecipazione anche di personale del Ros dei Carabinieri, ha portato all'arresto di 11 fedelissimi del *boss* latitante, stringendo sempre più le maglie della legge sulla rete di protezione del capomafia. Le misure cautelari sono state notificate ai capi del mandamento mafioso di Mazara del Vallo e dei clan di Salemi, Santa Ninfa e Partanna. Sono stati effettuati arresti e perquisizioni, nelle province di Palermo e Trapani, nei confronti di esponenti di vertice delle famiglie di Cosa nostra trapanese e a carico di presunti favoreggiatori. Le indagini rappresentano una progressione investigativa delle precedenti operazioni «Golem I e II» ed «Eden I e II», della Polizia di Stato e dei Carabinieri, a carico di fiancheggiatori e parenti del latitante;

è del dicembre 2015 l'ultimo duro colpo al patrimonio riconducibile alla cosca di Matteo Messina Denaro. I carabinieri del Ros e del comando provinciale di Trapani, nell'ambito dell'operazione «Mandamento bis», hanno sequestrato beni per 10 milioni di euro agli imprenditori Antonino e Raffaella Spallino, ritenuti prestanomi del *clan*. I provvedimenti, richiesti dalla Procura distrettuale antimafia di Palermo, hanno interessato le province di Trapani, Palermo e Reggio Calabria. L'operazione si inserisce nelle complesse operazioni finalizzate alla cattura del latitante, ed in particolare quest'ultima è la prosecuzione di quella che nel dicembre 2012 ha portato all'arresto dei vertici del mandamento di Castelvetro, supporti economici del latitante, e al sequestro di 16,5 milioni di euro. Già nelle precedenti operazioni si era accertato come la struttura criminale esercitasse un rigido controllo territoriale finalizzato, tra l'altro, all'acquisizione sistematica dei lavori per la realizzazione degli impianti di produzione delle energie rinnovabili. L'operazione odierna conferma il forte interesse e la pressante presenza del latitante rispetto ai lucrosi settori dell'energia e dei rifiuti. Questa volta i sigilli sono scattati, infatti, per 12 imprese attive nei comparti della produzione di energia elettrica e della raccolta di rifiuti, per complessivi 10 milioni di euro. Sotto sequestro anche attività agricole, edili, di ristorazione e gestione di immobili, 34 immobili tra appartamenti, uffici, autorimesse, magazzini e terreni; 28 rapporti bancari e 5 autocarri;

si è quindi in presenza di un vero e proprio sistema di co-gestione tra mafia, politica ed economia messo in opera per fare affari in prima persona o per conto di terzi, una mafia ben sommersa in grado di fare grandi affari e di farsi direttamente impresa;

sembrano convinti di questo sistema illegale investigatori e magistrati, a Trapani c'è una mafia che non ha bisogno di lupare, una mafia che ha fatto diventare legale il proprio sistema illegale. È un'organizzazione silenziosa e in apparenza tranquilla, dove anche i familiari del pericoloso Matteo Messina Denaro, pur subendo il sequestro di beni, sfoggiano ancora un altissimo tenore di vita, tanto da fare sposare i loro figli nella famosa e stupenda cappella Palatina di Palermo;

un altro lato del sistema Messina Denaro è costituito, secondo quanto risulta all'interrogante, dal rapporto con la massoneria che, a Trapani, avrebbe svolto un ruolo storico nel legame con Cosa nostra, come è stato dimostrato dalla vicenda della loggia «Scontino»;

andrebbe posta l'attenzione, secondo l'interrogante, sulla famosa loggia massonica segreta di via Carreca, denominata «Iside 2» del gran maestro Gianni Grimaudo, cui sarebbero stati iscritti «colletti bianchi» e mafiosi e, oggi si è scoperto, anche politici. Inoltre, è sempre stato vivo il tentativo di avvicinarsi alla magistratura che si occupa di indagini anti-mafia;

proprio in un verbale di interrogatorio dell'ex *patron* del Trapani, Nino Birrittella, arrestato nel 2005, perché, come da sua stessa ammissione, componente della cupola mafiosa legata a Messina Denaro, si parlerebbe di massoneria. Secondo Birrittella infatti sarebbe necessaria per avere agganci utili e la maggior parte delle decisioni erano subordinate a questa. Proprio Birrittella parla di sostegno avuto dalla Banca di credito cooperativo Paceco, finita nel mirino della Banca d'Italia per un credito di 500 milioni di euro, concesso ad un imprenditore accusato di rapporti con Cosa nostra, Filippo Coppola. Tra i nomi citati da Birrittella ci sarebbe l'ex presidente di Assindustria Trapani, Nino Maltese, che, come Birrittella stesso definisce, è un noto appartenente di rango alla massoneria. La loggia, sempre secondo le dichiarazioni rese da Birrittella, si riuniva il martedì in un ufficio in un palazzo di corso Italia, nel cuore di Trapani. La loggia avrebbe influito direttamente sugli uffici pubblici, la Prefettura, il Comune, la Camera di commercio, l'ospedale, e avrebbe avuto inoltre un controllo sulle attività giudiziarie condotte nella vicina Procura;

inoltre, negli anni più recenti, sarebbero emersi contatti con servizi devianti: la corrispondenza fra «Alessio» e «Svetonio», ex sindaco di Castelvetro, Tonino Vaccarino, e di recentissimo, sabato 21 novembre 2015, nella città di Matteo Messina Denaro, Castelvetro, si sono verificate scene di applausi al *boss* ai funerali della vedova di Vito Panicola, la folla ha applaudito l'arrivo del figlio, Vincenzo, scortato dalla Polizia penitenziaria;

nell'ambito di recenti indagini volte alla cattura del latitante, il servizio centrale operativo della Polizia avrebbe, secondo quanto risulta all'interrogante, rilevato i contatti di uno dei favoreggiatori del latitante, Do-

menico Scimonelli (addetto alla distribuzione dei cosiddetti pizzini), con un funzionario del Ministero dello sviluppo economico. Ai contatti sarebbero poi seguiti degli incontri, finalizzati alla definizione di una pratica di accesso al fondo di garanzia delle piccole e medie imprese. Tutto ciò nell'estate 2014. Di recente, Scimonelli, arrestato per associazione mafiosa nell'agosto 2015, è stato anche destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare per omicidio. Dalle indagini della Direzione distrettuale antimafia di Palermo sarebbe altresì emerso l'impegno politico di Scimonelli, imprenditore siciliano del settore vinicolo, nella Democrazia Cristiana, fino a qualche mese fa parte del consiglio nazionale della formazione politica;

ed inoltre uno dei pentiti chiave dell'ultima indagine dei magistrati parla dei rapporti tra mafia trapanese e uomini dei servizi segreti, proprio nei mesi delle stragi. Dichiarazioni, queste, non degli ultimi mesi. Infatti già nel 1992 Armando Palmeri, oggi collaboratore di giustizia e all'epoca fedelissimo autista del capomafia di Alcamo Vincenzo Milazzo, aveva parlato dei rapporti di Matteo Messina Denaro, al tempo delle stragi, con uomini degli apparati dei servizi segreti. Dichiarazioni che però non ebbero sviluppi investigativi;

Matteo Messina Denaro risulta avere gradi di parentela con importanti famiglie mafiose newyorkesi, come i Gambino, i Lucchese, i Bonanni, i Genovese, di cui spesso si sottovaluta la portata collusiva sul piano internazionale, compresi i legami che potrebbero emergere con *boss* che operano in alcuni Paesi del Mediterraneo, come la Tunisia;

indagini e processi, nonché relazioni della Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie hanno fatto emergere rapporti diretti del *boss* con rappresentanti delle istituzioni, al punto che si può definire la mafia trapanese come una mafia che si fa direttamente politica, capace, anche nel legame con le istituzioni, di andare oltre il classico approccio collusivo. Infatti, non sono mancate le capacità del *boss* di costruire solidi legami con consiglieri comunali di Castelvetro e di altri piccoli e grandi Comuni della provincia di Trapani, sindaci, assessori, deputati regionali e parlamentari nazionali. È esemplificativo il dialogo, riportato sulla testata *online* «LiveSicilia», tra i consiglieri comunali di Castelvetro Calogero Giambalvo e Franco Martino che, parlando prima del padre di Matteo Messina Denaro e dei loro incontri, si sarebbero così espressi: «Ci siamo abbracciati e baciati, io ogni volta che lo vedevo mi mettevo a piangere», poi parlando direttamente di Matteo Messina Denaro avrebbero affermato: «quando è arrivato (...) mi sono alzato, abbiamo fatto mezz'ora di pianto tutti e due». Al di là delle responsabilità penali, esiste una responsabilità politica che rende incompatibile la presenza nelle istituzioni di rappresentanti politici con questo grado di collusione;

nell'azione di contrasto alla Cosa nostra trapanese si sono avute diverse vittime: dal giudice Giangiacomo Ciaccio Montalto, all'attentato del giudice Carlo Palermo, dove vennero uccisi la signora Barbara Rizzo Asta e i suoi gemellini di 6 anni, il giornalista Rostagno. Dai *boss* Virga e Mangiaracina Cosa nostra trapanese ha avuto sempre un ruolo di primo

piano. Oggi Matteo Messina Denaro ha sviluppato un ruolo che va bloccato e distrutto alla radice,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno monitorare, nei limiti delle prerogative previste dalla legge, la rete familiare di Messina Denaro per comprendere il tenore di vita, per applicare le opportune misure di prevenzione patrimoniali e verificare la liceità delle eventuali pensioni a carico dell'erario, come quella elargita a favore della madre del *boss*;

quali azioni di competenza abbia intrapreso per prevenire l'infiltrazione nelle istituzioni e negli apparati pubblici del sistema di collusioni al servizio del *boss*;

quale supporto, per quanto di competenza, intenda fornire alla magistratura, alle forze dell'ordine e ai servizi di informazione e sicurezza, per far progredire le indagini e giungere alla cattura del pericolosissimo *boss* mafioso;

se risultino fondati i sospetti di collegamento sia con la vecchia massoneria, a tal fine monitorando l'attuale posizione degli appartenenti alle logge menzionate, sia quelli con la nuova massoneria, attraverso una capillare verifica delle attuali adesioni;

se siano monitorati i contatti di Matteo Messina Denaro con le famiglie mafiose d'Oltreoceano e con altri soggetti criminali operanti nel Mediterraneo.

(4-05177)

DI BIAGIO. – *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

la società cooperativa Libera è subentrata nella gestione dell'azienda NEK di Monselice (Padova) attiva nel settore del riciclaggio delle materie plastiche,

con il subentro sono stati effettuati investimenti per 2 milioni di euro con un riassetto della dotazione strumentale degli impianti con l'obiettivo strategico di aumentare la capacità produttiva, introdurre nei cicli di lavorazione innovazioni tecnologiche e automazione tale da contenere i costi operativi, garantire redditività industriale e sul medio lungo termine lo sviluppo dell'azienda;

negli ultimi tempi però l'azienda ha risentito della crisi economica finanziaria che ha colpito tutti i comparti produttivi ed per tale ragione che si è ritenuto di intervenire attraverso dei tagli, ma al contempo evitando di procedere alla riduzione dei posti di lavoro;

nei primi giorni di dicembre 2015 si è così deciso di detrarre dalla busta paga dei dipendenti la somma di 80 euro relativa alla voce dei buoni pasto,

ciò ha provocato una reazione immediata dei lavoratori che hanno proclamato uno sciopero ad oltranza con l'occupazione e contestuale impedimento di accesso nei locali aziendali da parte di 24 lavoratrici;

l'occupazione si è svolta in un clima di tensione sempre crescente con il verificarsi di gravi atti intimidatori quali il danneggiamento e sabotaggio degli impianti di produzione per impedirne la ripresa dell'attività;

è significativo come tali condotte siano state pubblicamente condannate dai sindacati maggiormente rappresentativi, quali ad esempio la CGIL che ha chiesto più volte di consentire la ripresa dell'attività anche a tutela degli altri 170 lavoratori della cooperativa Libera in disaccordo con l'iniziativa;

in data 22 dicembre, data la situazione di conflitto e tensione, è stato comunicato il licenziamento alle 24 lavoratrici, che si erano rese responsabili, secondo quanto risulta dalle denunce presentate alle autorità competenti, dei reati di danneggiamento e violenza privata;

l'occupazione non ha però avuto fine, nonostante la condanna da parte dei sindacati confederali, i quali sono giunti al punto di convocare un «contro-presidio» per la giornata del 2 gennaio 2016, al fine di sostenere la parte di quelle lavoratrici e quei lavoratori che non sono stati licenziati e che dall'occupazione subiscono un evidente danno, non essendo consentito loro accedere al posto di lavoro;

è di tutta evidenza, infatti, che il blocco dell'attività non consente alla società di fatturare alcun lavoro, aggravando una situazione finanziaria già critica;

della situazione sono stati interessate le istituzioni locali, *in primis* il prefetto competente appunto per tali vertenze, il quale ha invitato le parti ad una trattativa;

la parte aziendale si è resa disponibile ad una soluzione della vertenza chiedendo, nelle more, che in maniera graduale potesse essere ripresa l'attività al fine di non pregiudicare ulteriormente la difficile situazione economica che se dovesse aggravarsi impedirebbe anche di soddisfare le richieste dei lavoratori;

in data 4 gennaio, presso la Prefettura di Padova, è stato siglato un accordo tra sindacati e cooperativa Libera, con cui sono stati previsti la tutela ed il mantenimento di 160 posti di lavoro ed il reintegro parziale della maggior parte dei lavoratori precedentemente licenziati;

soltanto nella giornata del 26 gennaio grazie all'intervento delle forze dell'ordine guidate dal dottor Stefano Fonsi, dirigente della Digos di Padova, è stato consentito l'accesso presso lo stabilimento da parte del *management* aziendale;

più precisamente è stato consentito di accedere ad uffici ed impianti, compreso la movimentazione interna della merce, ma non di circolare con autocarri per trasferire lo stesso materiale, impedendo di fatto quindi anche la graduale ripresa dei lavori;

inoltre all'ingresso del personale, 9 addetti tutti occupati nell'impianto di Monselice sono stati respinti dagli occupanti e vi sono stati momenti di tensione che hanno portato le forze dell'ordine, presenti, a chiedere di rinunciare all'intervento da parte del personale;

nonostante l'accordo raggiunto, quindi, alcuni lavoratori, coordinati dal sindacato Cobas, hanno mantenuto lo stato di agitazione ed il presidio di protesta;

è necessario ricondurre tutto in un clima responsabile, evitando toni e gesti eccessivi, da parte di entrambi i protagonisti, in quanto la conseguenza di questa conflittualità sarà solo quella di mettere a rischio la totalità dei posti di lavoro;

massimo deve essere il rispetto per il diritto di sciopero garantito all'art. 40 della nostra Carta costituzionale, ma lo stesso deve essere esercitato con modalità tali da non pregiudicare, in una determinata ed effettiva situazione economica generale o particolare, irrimediabilmente la produttività, ossia la capacità produttiva dell'azienda, cioè la possibilità per l'imprenditore di continuare a svolgere la sua iniziativa economica;

appare necessario un forte intervento istituzionale finalizzato ad una ricomposizione della vertenza con una soluzione equilibrata che tuteli innanzitutto il lavoro,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della grave situazione di conflitto che si è venuta a determinare presso l'azienda Libera di Monselice e quali siano le rispettive valutazioni in merito;

quali misure, ciascuno per quanto di competenza, intendano adottare al fine di risolvere la vertenza prima che si arrivi alla chiusura del sito produttivo di Monselice, anche in considerazione del fatto che l'eventuale chiusura comporterebbe il licenziamento di tutti i lavoratori, di quelli entrati in sciopero ad oltranza e di quelli che non hanno aderito ad uno sciopero promosso da una minoranza dei lavoratori.

(4-05178)

DONNO, SANTANGELO, BERTOROTTA, SERRA, PAGLINI, TAVERNA, MORONESE, GAETTI, PUGLIA. – *Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

circa un anno fa, fonti di stampa rendevano noto l'avvio di un'indagine giudiziaria sulle associazioni di volontariato, aventi quale compito lo svolgimento del servizio del 118 in provincia di Lecce;

sul punto, secondo quanto diffuso dal sito *internet* «trnews», in data 13 gennaio 2016, i militari della Guardia di finanza effettuavano perquisizioni a raffica «presso gli uffici della Asl, proprio mentre era in corso la conferenza stampa di presentazione del nuovo manager Gorgoni, e presso le sedi di sette onlus e ditte, sparse tra capoluogo e provincia»;

a finire sotto la lente di ingrandimento delle autorità che indagano sull'ipotesi di reato di truffa aggravata risulterebbero essere «le associazioni Lecce Soccorso Onlus, Salento Emergenza, Uer-Gruppo Amatori O.M. Nardò, Ser Veglie, P.C. Vivi Bene di Salice Salentino, Gruppo C.B. G. Rambo di Calimera e ditta Ikebana srl di Tiggiano»;

al riguardo, secondo quanto contenuto nel sito istituzionale «Puglia salute» della Regione Puglia, alla voce Associazioni 118 – Asl Lecce (data di pubblicazione il 15 gennaio 2014, ultimo aggiornamento il 17 di-

cembre 2015), figurano, tra gli altri, con attribuzioni che riportano quale base la «Deliberazione del Direttore Generale n. 825 Anno 2005» i seguenti enti: «Vivi Bene» di Salice Salentino, con un vantaggio economico mensile pari a 22.697 euro; gruppo «G.B. RAMBO» di Calimera, con un vantaggio economico mensile pari a 22.697 euro; *onlus* PA «Svegli» di Veglie, con un vantaggio economico mensile pari a 22.697 euro; «UER» volontari protezione civile di Nardò, con un vantaggio economico mensile pari a 22.697 euro; «Emergenza Salento» volontari primo soccorso di Lecce, con un vantaggio economico mensile pari a 22.697 euro; mentre «Lecce Soccorso» di Lecce, con un vantaggio economico mensile pari a 21.180,95 euro «+ rimborso carburante», risulta avere quale base per l'attribuzione la deliberazione del direttore generale n. 1622 del 2012;

all'uopo, giova precisare che la deliberazione del direttore generale dell'Azienda sanitaria locale Le1 n. 825 del 9 marzo 2005, reca quale oggetto il «Rinnovo convenzioni per l'anno 2005 con le Associazioni di Volontariato per le 7 postazioni del Sistema di Emergenza Urgenza 118 sul territorio dell'Azienda USL LE/1» e che, sulla scorta della nota prot. n. 24/29181/2 del 20 ottobre 2004 dell'Assessorato per la sanità della Regione Puglia, viene precisato che «alle Associazioni di volontariato, atteso che la l. 11.8.1991 n. 266 individua l'attività di volontariato come prestazione personale, spontanea e gratuita da svolgere esclusivamente senza fini di lucro, spetta solo il rimborso delle spese sostenute, con conseguente incompatibilità con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui il volontariato fa parte. È da ritenersi che si riserva, alle Organizzazioni di volontariato, una particolare posizione, favorendone l'apporto ausiliario nei confronti della Pubblica Amministrazione, ma senza alcuna loro assimilazione alla logica di mercato, non potendo esse presentare, in dipendenza del loro peculiare modello organizzativo gestionale, offerte indicanti un corrispettivo per i servizi da prestare, posto che le risorse economiche di cui possono beneficiare si alimentano esclusivamente con i rimborsi delle spese sostenute, ivi compresi gli oneri di copertura assicurativa dei volontari impiegati»;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti, in data 2 dicembre 2013, il sito *web* «sanitasalento» rendeva noto che la *onlus* «Emergenza Salento», erogante «il servizio di 118 in convenzione con l'Asl leccese», nonché una «convenzione con Cerano per assistenza infermieristica e pronto soccorso», licenziava alcuni lavoratori che si erano ribellati ad un «sistema fatto di ricatti e soprusi» e che avevano deciso di «non restituire più al presidente parte del loro compenso»;

considerato, inoltre, che la tutela della salute è un diritto fondamentale dell'individuo e rappresenta un interesse della collettività, come sancito dall'articolo 32 della Costituzione italiana e che, ai sensi dell'articolo 97 della Carta fondamentale, i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, attivarsi presso l'amministrazione competente affinché: vengano chiarite le numerose incongruenze riguardanti l'intera gestione del servizio di emergenza 118 della città di Lecce e provincia, anche mediante una puntuale individuazione dei singoli soggetti responsabili, nonché delle possibili irregolarità riguardanti la correlata amministrazione delle risorse umane, economiche e strumentali; venga accertato se gli enti e le associazioni interessate godano dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti legati al servizio descritto e se gli stessi abbiano espletato la propria attività conformemente alla normativa regionale e nazionale di riferimento; venga verificato quali criteri siano stati adottati dalla direzione generale della Asl Lecce, nonché da ogni altro soggetto coinvolto e connesso, in ordine all'individuazione degli enti affidatari del sistema di emergenza urgenza 118 nel territorio.

(4-05179)

MARTELLI, MANGILI, SERRA, LEZZI, BERTOROTTA, DONNO, PUGLIA, PAGLINI, MORRA, AIROLA, MORONESE, CRIMI. – *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

in data 4 dicembre 2015, il collegio dei revisori dei conti del Comune di Pisa ha denunciato alla stampa pressioni indebite relative all'espressione di parere sul bilancio avvenute il 30 novembre e il 1° dicembre 2015;

in data 23 dicembre 2015, il presidente del collegio avrebbe precisato, nel corso di un'audizione davanti alla IV Commissione consiliare permanente del Consiglio comunale di Pisa di aver «ricevuto contatti e sollecitazioni dal Segretario Generale il 30 di novembre e soprattutto dal Prefetto, dalla Prefettura, nella persona del Capo di Gabinetto perché il Sindaco si era rivolto a lui per fargli presente che il Collegio non avrebbe rilasciato il parere» (come risulta dalla registrazione dell'audizione, al min. 35:45);

i contatti della Prefettura sono avvenuti prima della scadenza dei termini per l'espressione del parere da parte del collegio;

il collegio ha espresso parere in data 5 dicembre 2015, in conformità ai tempi previsti dalla legge;

considerato che:

in presenza del conflitto istituzionale coinvolgente la Prefettura, il collegio dei revisori, in data 15 dicembre, ha espresso parere favorevole di «massima» su una delibera cruciale ai fini del processo di riordino delle partecipazioni societarie afferenti alla gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani;

tale delibera è stata iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale con un aggiuntivo, senza passaggio in Commissione, contrariamente alla prassi dei lavori consiliari, unico precedente nell'attuale consi-

liatura e in quella pregressa, adducendo, a motivazione dell'urgenza, il ritardo del parere fornito dal collegio dei revisori;

il parere favorevole di «massima» riportava in premessa di non disporre «della documentazione necessaria per effettuare la dovuta compiuta valutazione degli effetti della liquidazione dei soci privati di Geofor SpA né sotto il profilo quantitativo né sotto quello qualitativo delle utilità che verrebbero loro assegnate in sede di acquisto di azioni proprie da parte di quest'ultima società (...) tale carenza di informazioni non consente al Collegio di valutare compiutamente gli effetti della liquidazione dei soci privati in Geofor SpA e che quindi risulta impossibile esprimere un giudizio di congruità rispetto all'operazione complessiva»;

il collegio dei revisori avrebbe smentito, in audizione davanti alla IV Commissione consiliare permanente, di aver rilasciato con ritardo tale parere;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

in data 18 dicembre un membro del collegio rassegnava le proprie dimissioni;

nella nota depositata il 15 gennaio 2016 dal collegio e resa nota ai capigruppo consiliari in data 22 gennaio 2016 si ritiene «Che allo stato, considerata la carenza di iniziative da parte del Consiglio, si verte nella situazione prevista dai commi 1 e 4 dell'art. 193 del Tuel; Che il Collegio, al riguardo, ritiene opportuno segnalare la situazione sopra descritta alla Prefettura competente, cui spettano –a mente di quest'ultima norma ed alle condizioni ivi previste- i poteri dell'applicazione della procedura regolata dal comma 2 dell'art. 141 Tuel»;

considerato inoltre che:

la normativa di contrasto ai fenomeni corruttivi e di rispetto delle regole di trasparenza nella pubblica amministrazione è rappresentata dalla legge n. 190 del 2012, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», e dal decreto legislativo n. 33 del 2013, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

il Comune di Pisa aderisce al codice etico, denominato «Carta di Pisa», per promuovere la cultura della legalità e della trasparenza negli enti locali;

a parere degli interroganti, il suddetto intervento della Prefettura rappresenta una pressione indebita sul collegio dei sindaci revisori,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se l'intervento della Prefettura, su richiesta dell'amministrazione comunale, sia legittimo e conforme alle disposizioni normative vigenti;

quali iniziative intendano assumere, anche attraverso l'attività ispettiva e di controllo dei propri rappresentanti sul territorio, al fine di valutare le circostanze descritte e le conseguenze dell'intervento informale della Prefettura sull'organo di revisione comunale;

se le circostanze consentano alla Prefettura di Pisa di valutare, in posizione di terzietà relativamente alla recente segnalazione, la possibile applicazione della procedura regolata dal comma 2 dell'art. 141 del testo unico enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

(4-05180)

MANASSERO, GATTI, GUERRA, FORNARO, Stefano ESPOSITO, D'ADDA, SPILABOTTE, PEZZOPANE, PEGORER, ZANONI, ALBANO, AMATI, BORIOLI, DIRINDIN, FILIPPI, GOTOR, IDEM, LAI, LO MORO, PAGLIARI, RICCHIUTI, RUTA, SOLLO. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

i *voucher* (buoni lavoro) sono stati introdotti, nell'ordinamento italiano, dalla legge delega n. 30 del 2003 (art. 4, comma 1, lettera *d*)) per regolamentare la retribuzione delle prestazioni occasionali di lavoro di tipo accessorio, poi disciplinate dal decreto legislativo n. 276 del 2003 (artt. 70-73);

un *voucher* del valore di 10 euro corrisponde al pagamento di un'ora di lavoro e di questi 7,50 euro vanno al lavoratore, 1,30 euro alla gestione separata dell'Inps, 70 centesimi sono destinati all'Inail per l'assicurazione anti-infortuni e il resto compensa la gestione del servizio;

il sistema dei «buoni» è stato introdotto nel 2003 con l'intento di favorire l'emersione del lavoro nero e consentire il pagamento per lavori occasionali e discontinui (come il giardinaggio, l'assistenza domestica, le ripetizioni private), per prestazioni di lavoro accessorie, cioè non regolamentati con i classici contratti;

tuttavia, l'intento iniziale è stato disatteso prima dalla legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010) e quindi dal decreto legislativo n. 81 del 2015, che hanno introdotto significative modifiche in ordine al campo di applicazione del lavoro accessorio, che di fatto è stato esteso a tutte le categorie lavorative;

da un rapporto dell'INPS, risulta che dall'8 agosto 2008, data della loro introduzione, fino al 30 giugno 2015, i «buoni» del lavoro, utilizzati per la retribuzione delle prestazioni di lavoro accessorio, sono stati 212,1 milioni;

dallo stesso rapporto INPS emerge, inoltre, che la vendita dei *voucher* è progressivamente aumentata nel tempo, con un tasso medio di crescita del 70 per cento dal 2012 al 2014 e del 75 per cento nel primo semestre del 2015, rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. In costante aumento è anche il numero dei lavoratori retribuiti con i buoni lavoro, che nel 2014 ha superato il milione (1.016.703);

la tipologia di attività per cui è stato acquistato il maggior numero di *voucher* è il commercio (18 per cento) seguita dai servizi (13,7 per cento) e dal turismo (13 per cento). Il ricorso ai buoni lavoro è concentrato nel nord del Paese, e in particolare nel nord-est, che con 82 milioni di *voucher* venduti incide per il 38,7 per cento. La Lombardia, con 37,5

milioni, è la regione in cui sono stati venduti più buoni lavoro, seguita dal Veneto (29,9 milioni) e dall'Emilia-Romagna (26,3 milioni);

i vincoli sull'uso dei *voucher* sono minimi: il datore di lavoro può elargire al massimo 2.000 euro in *voucher* per ogni lavoratore, il lavoratore può guadagnare in *voucher* non più di 7.000 euro all'anno. Il datore di lavoro non ha comunque limiti sul numero di persone da pagare con i *voucher*; ciò fa sì che questi potrebbe anche cambiarne uno al giorno e utilizzarne 300 all'anno;

considerato che:

come si evince anche da alcune inchieste giornalistiche (si vedano un articolo de «la Repubblica», del 20 gennaio 2016, e un servizio della trasmissione «Report», puntata «Nero a metà», del 22 novembre 2015), il sistema dei *voucher* non aiuterebbe a contrastare il lavoro nero ma, al contrario lo proteggerebbe e lo alimenterebbe, nascondendo di fatto, dietro un singolo *voucher*, intere giornate di impiego non regolamentate («è diventato così flessibile che sembra quasi legittimare il lavoro nero. Con pochi centesimi copro 8 ore di lavoro pagando l'assicurazione per una. Arriva un controllo? Pronti c'è il voucher; succede un incidente? Proprio in quel momento stava lavorando con il voucher. Poi vatti a rivalere. Nel 2014 le denunce di infortuni coperte dai voucher sono stati 1399, nel 2015 si stima anche di più. Mica saranno tutti truffatori è evidente che ci auguriamo che siano tutti onesti. Però l'Inail ha ragionato sul fatto che potrebbe liquidare degli infortuni senza che ci sia stata l'adeguata copertura?»);

il direttore della Centrale rischi Inail, intervistato dalla redazione di «Report», avrebbe dichiarato che ad oggi non è stata effettuata una ricognizione specifica su entrate ed uscite relative all'erogazione dei *voucher*;

secondo i rilievi della Uil, i *voucher* producono 70 milioni di euro di elusione fiscale ogni anno: gli oltre 46.000 lavoratori pagati con essi genererebbero un mancato gettito dell'Irpef, l'imposta sul reddito, pari a 57,8 milioni di euro e un mancato gettito dell'Irap, imposta sulle attività produttive, di 12,2 milioni;

considerato, inoltre, che:

i buoni lavoro spesso rappresentano non un lavoro accessorio, ma l'unico mezzo di sostentamento di lavoratori svantaggiati che, a seguito di tale cortocircuito normativo, non hanno diritti, non maturano il trattamento di fine rapporto, non maturano ferie, non hanno diritto alle indennità di malattia e di maternità, né agli assegni familiari; in compenso si offre a datori di lavoro senza scrupoli lo strumento per truffare l'Inail; infatti, sempre più spesso, la maggior parte degli incidenti al lavoro si verificano «casualmente» il primo giorno di lavoro;

uno dei maggiori problemi legato ai *voucher* è quello relativo ai controlli. Sul punto, nel medesimo servizio giornalistico, il presidente dell'Inps ha affermato: «L'attività ispettiva è limitata. Noi possiamo intervenire unicamente per controllare che venga rispettato, in virtù di circolari ministeriali. Noi possiamo intervenire soltanto per controllare che venga rispettato il limite. Voi sapete che ci sono due limiti. Il limite massimo che è stato elevato a 7.000 euro per il singolo lavoratore. E poi del singolo

committente a 2.000 euro. Noi possiamo intervenire per controllare che questo venga rispettato. Non possiamo entrare nel merito della prestazione lavorativa», mentre l’Agenzia unica ispettiva del lavoro, prevista dal «Jobs Act» (decreto-legge n. 34 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 2014) dovrà occuparsi, con ispettori precari, di sicurezza, infortuni, contribuzione e rispetto delle norme contrattuali,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario ed urgente prevedere un monitoraggio sugli eventi infortunistici denunciati, in relazione all’utilizzo dei buoni lavoro, e valutare l’effettivo stato delle perdite economiche conseguenti per le casse dello Stato;

se non ritengano necessario riconsiderare le modalità di utilizzo dello strumento del *voucher*, restringendo gli ambiti di applicazione e le tipologie di lavoratori ed applicando un sistema di controllo mirato ed efficace, che tuteli, davvero, i lavoratori, la libera concorrenza e contrasti l’evasione fiscale.

(4-05181)

CATALFO, BLUNDO, GIARRUSSO, BERTOROTTA, SANTANGELO, PUGLIA, PAGLINI, TAVERNA, MONTEVECCHI, DONNO, BOTTICI, MORONESE, SCIBONA. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell’interno.* – Premesso che:

in data 18 gennaio 2016, fonti di stampa («la Repubblica», cronaca di Palermo) riferiscono di un *blitz* che ha portato all’arresto di una persona, Caterina Federico, assistente sociale di 32 anni, gestore di una casa di accoglienza per minori a Licata (Agrigento). Nell’operazione risulterebbero contestualmente indagate altre 8 persone, tra cui il presidente del Consiglio comunale di Favara (Agrigento), Salvatore Lupo, in qualità di gestore unico della cooperativa «Suami Onlus», che gestisce il centro;

l’indagine dei Carabinieri ha portato alla luce i molteplici maltrattamenti che i giovani accolti presso la casa accoglienza avrebbero subito quotidianamente da parte degli operatori: i minori, per aver mangiato una merendina, venivano legati mani e piedi con lo *scotch* ad una sedia, coperti da un telo e costretti a subire le violenze fisiche da parte degli operatori. In uno dei casi scoperti dagli inquirenti, una ragazza sarebbe stata costretta a mangiare i propri escrementi come «punizione»; un altro ragazzo, invece, sarebbe stato legato con catene e lucchetti alla struttura metallica del proprio letto;

il quotidiano *on line* «SiciliaOnPress» dello stesso 18 gennaio riporta che «Senza alcuno scrupolo per la condizione di fragilità psico-fisica dei minori con *deficit* mentali e degli altri ospiti disabili – affermano gli investigatori – ricorrevano sistematicamente all’inflazione di punizioni come il digiuno, il divieto di contatti telefonici con i familiari, la reclusione all’interno delle stanze da letto. Un minore, addirittura, era sottoposto quotidianamente a gravose limitazioni della propria libertà personale tenuto il giorno e la notte legato con catene in ferro alla struttura metallica del proprio letto. Sono state inoltre riscontrate precarie condizioni igienico

sanitarie all'interno della struttura utilizzando acque contaminate da batteri coliformi, venivano distribuiti per il consumo alimenti in cattivo stato di conservazione e scaduti»;

la cooperativa potrebbe essere ritenuta responsabile anche del decesso di 2 pazienti sottoposti a cure presso la casa di accoglienza licatese (dal sito *on line* «Grandangoloagrigento», del 19 gennaio);

come si evince dalle ricostruzioni dei pubblici ministeri, l'amministratore della cooperativa, Salvatore Lupo, non solo sarebbe stato a conoscenza dei soprusi subiti dai pazienti ma, secondo gli inquirenti, avrebbe tentato di inquinare le prove riguardanti la gestione del centro di accoglienza («Grandangoloagrigento», del 18 gennaio);

questa vera e propria «casa degli orrori», come è stata definita in una delle molteplici testimonianze fornite dai ragazzi, è stata posta sotto sequestro dall'amministrazione giudiziaria;

considerato che la tutela della persona, nel caso di specie addirittura di ragazzi con *deficit* fisici e cognitivi, è un valore costituzionalmente tutelato, a viene quotidianamente trascurato, soprattutto da parte di chi dovrebbe garantirne il rispetto. Frequentemente i *media* riferiscono di abusi commessi in case di accoglienza e in case famiglia, con l'aggravante che la *onlus* è gestita da un soggetto che ricopre cariche pubbliche;

considerato altresì che la «Suami Onlus», come riportato sul proprio sito, gestisce un'altra struttura sita nel villaggio Mosè (Agrigento) e potrebbe manifestarsi, a parere degli interroganti, il serio rischio che tali comportamenti possano venire perpetrati anche in quest'ultima struttura, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se, nell'ambito delle proprie competenze, possano attivarsi, affinché sia predisposta su tutte le case accoglienza gestite dalla «Suami Onlus, una campagna di monitoraggio e controllo approfondita, inerente alla loro gestione;

se non ritengano che i fatti descritti, che vedono coinvolto il signor Lupo, non debbano comportare la decadenza dello stesso dalla carica di presidente del Consiglio comunale.

(4-05182)

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

la legge 28 dicembre 2015, n. 220, ha modificato la struttura della *governance* del servizio pubblico radiotelevisivo, prevedendo un più incisivo intervento del Governo e della relativa maggioranza nelle nomine del consiglio di amministrazione di Rai SpA;

allo stesso tempo, la riforma del ruolo del direttore generale in quella di amministratore delegato, a sua volta nominato, *ex art.* 49 del novellato decreto-legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dal consiglio di amministrazione su proposta dell'assemblea degli azionisti, ossia il Ministero

dell'economia e delle finanze e, dunque, del Governo, ha ampliato la discrezionalità dello stesso nella scelta dei dirigenti, anche editoriali;

all'articolo 49, comma 10, lett. c), si legge infatti come l'amministratore delegato «provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, di canale e di testata il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione, che nel caso dei direttori di testata è vincolante se è espresso con la maggioranza dei due terzi; assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione aziendale degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti»;

in tale contesto, è evidente come il ruolo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi debba essere di assoluta imparzialità e tutela del pluralismo, scongiurando ogni ipotesi di indebita pressione del Governo e della sua maggioranza nella scelta di nomine e linee editoriali, pena un'insostenibile lesione del diritto all'informazione tutelato dall'articolo 21 della Costituzione;

nel corso degli ultimi mesi, tuttavia, si sono susseguite dichiarazioni di esponenti del Governo e della maggioranza sottese a suggerire atteggiamenti più indulgenti e morbidi nei confronti del suo operato da parte del servizio pubblico, rivolte soprattutto alla gestione della terza rete e del relativo telegiornale, nonché nei confronti del programma televisivo «Bal-larò»;

ci si riferisce, in particolare, a quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi a cavallo tra settembre e ottobre dell'anno 2015, quando ha affermato: «Se i talk show del martedì fanno meno della replica numero 107 di Rambo dobbiamo riflettere», parlando di un racconto «pigro e mediocre» della realtà. Il *premier* ha anche sostenuto che «il racconto del paese non può essere quello che va così da dieci anni, con la solita musichina, in cui va tutto male» (come si legge su «la Repubblica», «Rai, affondo Pd sui talk show: "Vanno rivisti"», 23 settembre 2015, o su «L'Huffington Post», «Direzione Pd, Matteo Renzi ancora contro i talk show di Massimo Giannini e Giovanni Floris: "Fanno meno share di Rambo"», 21 settembre);

compito del Presidente del Consiglio dei ministri, tuttavia, non può essere quello né di redarguire né di inviare suggerimenti circa le scelte editoriali di un programma di approfondimento giornalistico e politico perché, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 225 del 1974 riguardo al servizio pubblico, è necessario non solo che «gli organi direttivi dell'ente gestore (...) non siano costituiti in modo da rappresentare direttamente o indirettamente espressione, esclusiva o preponderante, del potere esecutivo e che la loro struttura sia tale da garantirne l'obiettività», ma anche che «i programmi di informazione siano ispirati a criteri di imparzialità e che i programmi culturali, nel rispetto dei valori fondamentali della Costituzione, rispecchino la ricchezza e la molteplicità delle correnti di pensiero»;

i richiami pervenuti negli ultimi mesi sembrano invece indirizzati unicamente a come e quanto venga trasmesso, da parte dell'informazione pubblica, un sentimento di ottimismo e condivisione circa le scelte del Governo, più che al monitoraggio nei confronti di un'adeguata, corretta e libera informazione;

è in corso, inoltre, il rinnovo delle nomine di molti dirigenti della Rai, tra cui i direttori dei telegiornali, nomine sulle quali deve essere garantito il massimo della trasparenza da parte dell'attuale direttore generale Campo dall'Orto a cui, si ricorda, saranno attribuiti «anche i poteri e i compiti attribuiti all'amministratore delegato» come previsto all'articolo 5 della legge n. 220;

numerosi quotidiani riportano come i probabili nomi relativi alle nuove nomine risultino maggiormente graditi all'attuale Governo rispetto ai precedenti (come si legge su «la Repubblica», «Rai, nella prima rete pronto il cambio» del 3 gennaio 2016, o su «il manifesto», «Rai. Il valzer di Capodanno» dello stesso giorno),

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga che quanto riportato possa condizionare le decisioni del direttore generale o del consiglio di amministrazione in merito alle scelte sulle nomine dirigenziale e sulle linee editoriali del servizio pubblico;

quali iniziative intenda mettere in atto al fine di assicurare che non vi sia alcun condizionamento da parte del Governo e della maggioranza che lo sostiene sulla libertà di informazione, di cui il servizio pubblico deve essere espressione, e, dunque, sulle scelte editoriali della Rai SpA.

(4-05183)

BERTOROTTA, SERRA, CAPPELLETTI, MORONESE, MANGILI, PAGLINI, DONNO, MORRA. – *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.* – Premesso che:

si legge su «il Fatto Quotidiano» del 26 gennaio 2016 che: «Da Auschwitz a un'area di un centro commerciale. Il Memoriale Italiano che porta la firma, tra gli altri, di Primo Levi, è stato smantellato dal Blocco 21 e finirà in uno spazio espositivo accanto a un Ipercoop alla periferia di Firenze. Costruito apposta per il museo del campo di sterminio nazista dall'Associazione nazionale ex deportati, ricorda le vittime italiane dei lager e dal 1980 era collocato nel blocco realizzato in un ex dormitorio in mattoni rossi del complesso Auschwitz I. Ma dal 2011 la direzione lo aveva chiuso. Adesso giace impacchettato in attesa di partire nei prossimi giorni per l'Italia. Il museo di Auschwitz-Birkenau non lo vuole più. Il motivo? Non è in linea col resto delle installazioni, più didattiche e documentali e meno artistiche. (...) Già dagli anni Novanta il museo aveva dettato nuove linee guida per le installazioni. Accuse di censura, rivolte al museo e ai governi polacco e italiano, nel corso degli anni sono giunte da numerosi architetti ed esponenti del mondo ebraico, tra cui Joseph Levi, rabbino capo di Firenze, firmatari di un appello che chiede (a questo punto chiedeva) che l'opera rimanesse nel suo contesto. (...) Nel novembre

2015 l'associazione dei deportati riceve l'ultimatum dal direttore del Museo di Auschwitz: o il Memoriale viene spostato dall'Aned, che ne è proprietaria, o ci pensa il Museo a toglierlo da lì. »Messi alle strette, abbiamo accelerato la ricerca di una soluzione in Italia e alla fine l'unica praticabile e accettabile nei tempi che avevamo, era questa di Firenze« spiega (...) Dario Venegoni, presidente Aned e figlio di due deportati nel lager di Bolzano. La Regione Toscana, in accordo con il Governo, si farà carico del trasporto e della nuova collocazione. "Visto come stavano le cose – continua Venegoni – meglio che a smantellarlo siano state le due autorità mondiali in questo campo, l'Opificio delle Pietre Dure e l'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro, piuttosto che il Museo di Auschwitz. I tecnici dell'Opificio hanno già effettuato la pulitura e dei piccoli interventi. A giorni arriverà a Firenze"»;

la notizia risulta confermata anche da un articolo apparso sul sito «met.provincia.fi» del 25 gennaio, secondo il quale durante un convegno della fondazione Devoto, tenutosi a Firenze, il 23 gennaio, è stata dichiarata l'intenzione della medesima fondazione di «Aprirsi alle scuole per portare avanti un progetto di memoria viva e chiedere alle istituzioni di far parte del Polo della Memoria, il progetto del Comune di Firenze che ospiterà il memoriale italiano di Auschwitz nella sede dell'Ex 3 a Gavinana»;

al riguardo, secondo un comunicato stampa pubblicato sul sito istituzionale «deportati» risulta: «Questo memoriale con il quale l'Aned intendeva far sentire ad Auschwitz la voce degli italiani deportati e portare testimonianza della deportazione dall'Italia, ricordandola nel quadro del nazifascismo e nello specifico e complesso intrecciarsi delle diverse storie di deportazione – si legge nel protocollo che ha formalizzato l'intesa tra Aned, Brera, Isrec e sindacati e ha dato l'avvio a Cantiere Blocco 21 – fu realizzato grazie a una progettazione collettiva e corale, che coinvolse tanto l'associazione che alcuni importanti nomi della cultura italiana del Novecento. Il progetto architettonico fu ideato dallo studio di architettura milanese BBPR (Banfi, Belgiojoso, Peressutti, Rogers), la stesura del testo concepito per dare voce al memoriale fu opera di Primo Levi, il progetto artistico fu realizzato dal maestro Mario Samonà, la regia fu curata da Nelo Risi e infine Luigi Nono concesse l'utilizzo del suo pezzo »Ricorda cosa ti hanno fatto in Auschwitz«. Con questo memoriale ci venne consegnato, così, dall'Aned un esempio unico, prezioso e originale di opera di testimonianza. Nel memoriale, infatti, la testimonianza passa attraverso il lavoro artistico e l'arte si fa carico dell'impegno di testimoniare. Proprio in questa scelta di campo operata all'inizio risiede la specificità e l'originalità del memoriale che si impone come documento prezioso della storia italiana del Novecento e monumento originale dell'arte italiana contemporanea»;

all'uopo, giova precisare che già lo scorso anno, in data 10 aprile 2015, sul quotidiano «il manifesto» veniva riportata la dichiarazione del Ministro in indirizzo, secondo la quale sarebbe «non più adatto per motivi politici il memoriale italiano in Polonia»; il giornalista autore dell'articolo

afferma: «estremizzando il concetto di uso pubblico della storia come se il passato potesse modificarsi per volontà del presente, eludendo il corto circuito fattuale degli eventi e sostituendo la disciplina scientifica con una narrazione mobile e dagli incerti confini. Il rischio perciò è che in un luogo come Auschwitz, di enorme impatto empatico-emotivo per chiunque lo visiti, la storia venga politicamente concepita e selezionata come educazione sentimentale al principio di realtà e che quest'ultimo a sua volta venga trasformato, nel suo divenire, in una inerzia della realtà rimodulata e tradotta secondo l'impellenza del presente»;

considerato che:

in data 28 aprile 2015 veniva presentato l'atto di sindacato ispettivo 4-03864 rivolto al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il quale si chiedeva di sapere quali provvedimenti intendessero adottare per bloccare qualsivoglia operazione finalizzata al trasferimento del memoriale dal blocco 21 del campo di sterminio di Auschwitz e come intendessero procedere alla conservazione, restauro ed integrazione del memoriale stesso;

nella risposta all'interrogazione, fornita dal Sottosegretario di Stato per i beni culturali, Borletti Dell'Acqua, e datata 3 giugno 2015, si legge: «Il Ministero, in attuazione degli indirizzi del Governo espressi in materia nella seduta della Camera dei deputati dell'11 febbraio 2015, si è adoperato per definire le modalità di smontaggio, trasporto, ricollocazione e restauro nella nuova sede dell'opera. Tra le diverse ipotesi esplorate di collocazione in città italiane, la scelta, condivisa con l'ANED, è caduta sulla sede proposta dal Comune di Firenze, con il sostegno della Regione Toscana, presso la struttura denominata EX3, posta in viale Donato Giannotti 81/85, ritenuta idonea a consentirne la conservazione e la valorizzazione. Conseguentemente il Ministero, la Regione, il Comune e l'ANED il 20 maggio 2015 hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per definire le modalità del trasferimento del memoriale a Firenze e per la sua successiva valorizzazione. In tale protocollo, in sintesi, le parti si impegnano, ciascuna negli ambiti di competenza propri, nel comune intento a sviluppare tutte le azioni necessarie per restituire alla fruibilità ed alla memoria pubblica il memoriale, nella pluralità dei suoi significati storici, artistici e di memoria civile. In particolare, il Ministero espletterà le procedure per l'individuazione del soggetto cui affidare le operazioni di documentazione, messa in sicurezza, smontaggio e trasporto del memoriale dalla collocazione attuale nel museo di Auschwitz a Firenze, e di successivo trasporto e rimontaggio nella nuova sede, nel presupposto che a tali fini sia resa disponibile una parte dei fondi di cui al decreto-legge n. 248 del 2007, in esito a specifica convenzione che sarà sottoscritta con la Presidenza del Consiglio dei ministri; coordinerà le operazioni attraverso l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro e l'Opificio delle pietre dure di Firenze ed avvierà le procedure per la dichiarazione del memoriale quale opera di interesse culturale ai sensi della normativa vigente in materia di diritto d'autore. Il Ministero si impegna, inoltre, a esercitare attivamente,

in coordinamento con l'associazione proprietaria e gli enti sottoscrittori dell'intesa, le proprie funzioni, per la migliore tutela e valorizzazione del memoriale, in conformità ai principi del codice dei beni culturali e del paesaggio. Il Comune di Firenze individuerà e destinerà uno spazio adeguato al temporaneo ricovero del memoriale per il tempo strettamente necessario alle operazioni di trasformazione dell'intero immobile denominato EX3 e alla funzionalizzazione della porzione destinata ad accogliere l'opera; curerà la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere di trasformazione dell'immobile EX3, che dovranno essere condivise con i sottoscrittori del protocollo; infine, garantirà la fruizione pubblica del monumento nella sede individuata»;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti, dalla risposta sopra menzionata risultano ulteriori argomentazioni utili per comprendere meglio la delicata questione del blocco 21, ovvero: «La Regione Toscana si è impegnata a riorientare le politiche della memoria aggregando intorno al memoriale le attività di ricerca, formazione, diffusione di conoscenze su leggi razziali, deportazioni, sterminio e di costruzione di memoria civile. Contribuirà a sostenere la mediazione e valorizzazione culturale del memoriale, anche favorendo accordi con quei soggetti che sul territorio regionale operano sui temi della memoria della deportazione, ad iniziare dalla fondazione museo della Deportazione di Prato, e concorrerà al sostegno finanziario delle attività di promozione, valorizzazione e comunicazione del memoriale. Ciò premesso, essendo imprescindibile la necessità di garantire la conservazione della memoria della tragica pagina della storia italiana relativa alla persecuzione nazi-fascista e, quindi, l'esecuzione degli interventi necessari per ricollocare il memoriale italiano e riallestire il blocco 21, l'articolo 50, comma 7-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto uno stanziamento di 900.000 euro, in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri. A seguito di contatti fra tutti i soggetti coinvolti, si è convenuto che una parte della somma sarà destinata alle operazioni di smontaggio, imballaggio, trasporto in Italia, rimontaggio e restauro del memoriale. Per quanto riguarda invece il nuovo allestimento museale del blocco 21, si fa presente che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 marzo 2015, è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio la "Commissione per il restauro del blocco 21 del Museo di Auschwitz-Birkenau e per il nuovo allestimento del percorso espositivo italiano", con il compito di proporre al Presidente del Consiglio dei ministri "un progetto completo ed organico per il restauro del blocco 21". La commissione è presieduta dal sottosegretario alla Presidenza, o un suo delegato, ed è composta da 2 dirigenti della Presidenza del Consiglio, 2 del Ministero degli affari esteri, 2 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e 2 di questo Ministero, nonché da 2 rappresentanti ciascuno dell'ANED, dell'Unione delle comunità ebraiche italiane e della fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea. La composizione della commissione è in corso di definizione».

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali misure siano state intraprese fino ad oggi per lasciare il memoriale italiano presso il museo di Auschwitz;

se, nel corso della valutazione delle ipotesi esplorate relativamente la collocazione del memoriale in città italiane, abbia considerato anche il coinvolgimento delle Regioni in cui, in particolare, il flusso turistico negli ultimi anni ha registrato dei cali;

quali misure intenda intraprendere, al fine di promuovere le visite al memoriale di proprietà dell'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti (ANED);

quali attività siano state finora realizzate dalla commissione per il restauro del blocco 21 del museo di Auschwitz-Birkenau e per il nuovo allestimento del percorso espositivo italiano.

(4-05184)

CROSIO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

la decisione dell'Unione europea, firmata il 17 dicembre 2015 e notificata pochi giorni fa al Governo italiano, impone una nuova scrittura del documento sulla regolamentazione del traffico aeroportuale di Linate e Malpensa;

l'Unione europea ha bocciato infatti il cosiddetto decreto Lupi (decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014), approvato dal Governo il 1° ottobre 2014, che consentiva la possibilità di collegare lo scalo Forlanini anche con aeroporti di città europee non capitali, fermo restando il tetto massimo di 18 movimenti orari;

l'accusa indirizzata all'Italia è di «non aver consultato le parti interessate prima di emendare le norme di distribuzione del traffico relative al sistema aeroportuale milanese». Per questo motivo, si legge ancora nell'atto della Ue, «le misure di cui al decreto ministeriale numero 395 non possono essere accolte»;

il decreto Lupi, se da una parte ha consentito a Linate un aumento di circa 500.000 passeggeri all'anno, con l'ampliamento di destinazioni, dall'altra parte ha penalizzato il mercato della principale compagnia aerea tedesca, Lufthansa, e le varie proteste ed esposti presentati dalle diverse compagnie aeree straniere hanno trovato accoglimento da parte dell'Europa;

sembra, da fonti riconducibili agli addetti ai lavori, che sia imminente un nuovo decreto per la liberalizzazione di Linate, che aumenterebbe il numero degli *slot* fino a 24, riservandone una parte ad Alitalia e il resto alle altre compagnie, che già operano o che opereranno sullo scalo;

nei fatti, probabilmente la compagnia Alitalia ne trarrebbe dei benefici, ma ancor di più sarebbe agevolata Ethihad, che potrebbe potenzia-

lemente alimentare il suo mini *hub* di Abu Dhabi a Linate, confinando Emirates a Malpensa;

la preoccupazione diffusa è che la decisione europea rischia di portare alla perdita dei voli extra europei per lo scalo di Malpensa, che subirebbe così un drastico ridimensionamento e problemi in tutti e tre gli scali di Malpensa, Linate e Orio al Serio;

è fondamentale ad avviso dell'interrogante mettere in atto azioni che valorizzino i 3 scali lombardi, ognuno in base alla sua specifica funzione, attraverso un piano aeroportuale teso ad evitare concorrenza e conflitti tra i singoli scali;

la Regione Lombardia sta cercando di differenziare il *business* in modo preciso, così da garantire la sopravvivenza dei vari scali: Malpensa come *hub* intercontinentale, incrementando il numero, le destinazioni dei voli a lungo raggio; Linate come *city airport* per i voli a breve raggio; Bergamo specializzata nei *low cost* e Brescia come snodo per le merci e riserva di capacità per la collocazione territoriale in una delle poche aree ancora non densamente urbanizzata;

Milano-Malpensa e Milano-Linate, si ricorda, sono state indicate nel primo rapporto annuale al Parlamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti, il 16 luglio 2015, rispettivamente, aeroporto strategico e aeroporto di interesse nazionale, per bacino di traffico; tuttavia lo stesso rapporto rileva che «l'andamento del trasporto aereo in Italia è stato condizionato da una forte esposizione ai fenomeni macroeconomici», nonché «da una peculiare flessione dei vettori tradizionali a favore dei vettori *low cost* e della crescente concorrenza dei treni ad alta velocità su alcune importanti rotte del Paese»;

investire sul sistema aeroportuale lombardo e su Malpensa in particolare, che ha circa il triplo di volume di traffico merci rispetto a Fiumicino, significa investire sull'*import-export* italiano, visto che in questo aeroporto transita circa il 70 per cento del traffico merci aereo, creando un perno per un unico sistema aeroportuale aperto a sinergie con gli scali del Nord Italia, in una logica di sistema macroterritoriale che faccia da volano per l'intero sistema economico,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia in programma, per agevolare la differenziazione dell'offerta degli aeroporti presenti su un'unica regione, nello specifico la Lombardia, superando la rivalità degli scali e creando le condizioni per potenziare specifici *business*;

se non reuti fondamentale, a fronte dell'indotto di tipo economico, produttivo e industriale generato dal comparto aeroportuale, programmare un piano di investimenti per Malpensa, al fine di rilanciare l'aeroporto come *hub* intercontinentale, anche prevedendo l'apertura di nuove rotte in regime di quinta libertà.

(4-05185)

CAMPANELLA, BOCCHINO. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

nella puntata della trasmissione «Le Iene», di domenica 31 gennaio 2016, il giornalista Luigi Pelazza si è occupato del caso delle «polveri sottili che uccidono»;

nel servizio si fa riferimento al funzionamento dei FAP (filtri antiparticolato), che, nel ridurre la produzione dei PM10 (*particulate matter*), immettono nell'ambiente PM2,5 («particolato fine» o anche «ultrafine»): queste ultime però, se respirate, non vengono bloccate nel naso e nella laringe come le PM10, ma arrivano direttamente nei polmoni e sono molto più dannose per la salute;

nei mesi scorsi, l'Istituto superiore di sanità (ISS) ha inviato ai Ministeri della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, nonché al procuratore capo di Roma la relazione sul funzionamento dei motori *diesel* e sui filtri antiparticolato che dovrebbero contenere l'inquinamento;

la relazione confermerebbe i rischi per la salute dei cittadini, in quanto i criteri di omologazione a livello europeo delle macchine *diesel* non sarebbero allineati alle esigenze ambientali;

l'8 luglio 2015 il procuratore capo di Roma aveva inviato una lettera ai due Ministeri, affermando che le indagini dei pubblici ministeri di Roma «confermano» tutti i dubbi sui FAP montati sulle auto *diesel* per ridurre le emissioni. Il FAP, scrive il procuratore, «oltre a immettere nell'aria altre sostanze nocive, determina la trasformazione del particolato in nano particolato, ossia polveri sottilissime non misurate dai dispositivi di monitoraggio in uso, ma ben più nocive per la salute umana. (...)». La normativa di settore è stata scritta chiaramente per consentire l'omologa di sistemi tipo Fap e ha penalizzato altri sistemi»;

il rilascio delle omologhe (autorizzazioni) dei FAP è avvenuto per anni, e da ciò che viene mostrato nel servizio risulta che avvenga ancora, senza alcuna verifica del corretto funzionamento dei suddetti sistemi nel lungo periodo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, così come quello della salute, non risultano aver mantenuto alcuna interlocuzione con quello dei trasporti nella fase di attuazione della normativa. Non esiste presso il Ministero dell'ambiente alcuno studio specifico relativo all'impatto concreto dei FAP sulla qualità dell'aria e sulla salute umana;

il procuratore capo di Roma avrebbe avvertito i Ministri della possibilità che auto *diesel* vendute come ecologiche inquinino in realtà più delle altre, per effetto di decreti legislativi applicati in modo scorretto dal Ministero dei trasporti e per un disinteresse dei Ministeri della salute e dell'ambiente;

considerato che:

a partire dal 1991, l'Unione europea ha emanato una serie di direttive finalizzate a ridurre l'inquinamento ambientale prodotto dai veicoli;

sulla base di queste normative, sono state individuate diverse categorie di appartenenza a cui fanno capo i veicoli prodotti dalle case automobilistiche (direttiva 2007/46/CE; regolamento (CE) n. 715/2007; regolamento (CE) n. 443/2009);

nel 2008 il Ministero delle infrastrutture ha emanato 2 decreti per ridurre l'inquinamento provocato dalle auto *diesel*, autorizzando l'uso dei filtri antiparticolato (decreto ministeriale 25 gennaio 2008, n. 39; decreto ministeriale 1° febbraio 2008, n. 42);

la società Dukic Day Dream Srl in data 15 marzo 2008 ha presentato al centro ministeriale prove autoveicoli di Bari domanda di omologazione del dispositivo denominato TRE D CAR VAN, ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti n. 42 del 2008, quale sistema idoneo per la riduzione di massa di particolato emessa da autoveicoli dotati di motore ad accensione spontanea appartenenti alle categorie M1 e N1;

pur essendo state eseguite positivamente, a quanto risulta agli interroganti, tutte le prove e le verifiche utili all'omologazione del dispositivo, così come prescritte dal citato decreto ministeriale, da parte dell'organo competente (centro prove autoveicoli di Bari), la Direzione generale per la motorizzazione ha ommesso di rilasciare la scheda ed il numero di omologazione del dispositivo, senza fornire alcuna giustificazione;

dal 2008 ad oggi il dispositivo Dukic ancora non ha ottenuto l'omologazione;

si apprende da notizie di stampa («liberoquotidiano» del 24 settembre 2015) che secondo quanto riferito ai magistrati dall'ingegner Fabio Romeo della Direzione generale per le valutazioni ambientali, dal 2008 il Ministero dell'ambiente «si è limitato a eleggere i Fap a tecnologia ufficiale per l'Italia» e «una volta preso atto che esistevano prototipi di filtro in grado, secondo i costruttori, di abbattere la massa di particolato, l'attività del ministero è consistita nel cercare di creare una procedura perché potessero essere verificati gli effetti dei suddetti filtri e potessero essere omologati». I produttori sono fondamentalmente due, scrive la Procura: «Pirelli Eco Technology e Iveco Spa». Inoltre il quotidiano osserva che ne consegue «che Pirelli è praticamente diventata subito monopolista di un mercato dei filtri che valeva 20 miliardi di euro. Ma, come segnalano gli inquirenti romani, che nel 2014 hanno ereditato un'indagine della Procura di Terni che coinvolge cinque dirigenti del dicastero dei trasporti, mentre il ministero concedeva l'omologazione ai Fap di Pirelli e Iveco senza la prova di durabilità, la negava al sistema 3D di Dukic Day dream, che invece aveva sviluppato un sistema in grado di resistere al tempo e all'usura»,

si chiede di sapere

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative urgenti siano state intraprese, a seguito delle segnalazioni ricevute dalla Procura di Roma e dall'Istituto superiore di sanità;

quali provvedimenti di propria competenza intendano assumere, per eliminare le conseguenze negative in materia ambientale derivanti dall'utilizzazione dei filtri FAP e scongiurare un grave pregiudizio alla salute dei cittadini;

se non intendano attivarsi, per quanto di loro competenza, per sollecitare la procedura di omologazione del dispositivo «Tre D» e quanto ancora dovrà attendere la società Dukic Day Dream per vedersi riconosciuta o negata l'omologazione;

se e quali iniziative intendano assumere, affinché vengano chiarite le motivazioni del rinvio *sine die* del procedimento di omologazione;

se intendano altresì assumere iniziative volte a individuare eventuali responsabilità sul piano amministrativo e disciplinare, o addirittura penali.

(4-05186)

BERGER. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

in base ai dati ISTAT 2011, nella provincia autonoma di Bolzano, il 69,41 per cento della popolazione è di madrelingua tedesca, a fronte di un 26,06 per cento di italofoni e di un 4,53 per cento di madrelingua ladina dolomitica;

in base all'articolo 116 della Costituzione, al Trentino-Alto Adige/Südtirol sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo lo statuto speciale adottato con legge costituzionale;

nella provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell'articolo 99 dello statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, la lingua tedesca è parificata a quella italiana e i cittadini di lingua tedesca, ai sensi del successivo articolo 100 dello statuto, hanno il diritto di usare la loro lingua nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e nei procedimenti giudiziari;

suddetta disposizione di parità di lingue trova copertura internazionale nell'accordo di Parigi del 5 settembre 1946, in cui lo Stato italiano ha garantito agli abitanti di lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano l'uso paritetico della lingua tedesca e della lingua italiana nelle pubbliche amministrazioni (cosiddetto accordo Gruber – De Gasperi, allegato IV dell'accordo di Parigi);

in base alle suddette norme, deriva pertanto l'obbligo dello Stato italiano di adeguare i propri concorsi pubblici alla finalità di assicurare, nella provincia di Bolzano, l'uso parificato delle due lingue, anche nei rapporti con gli organi di Polizia;

infatti, nei concorsi per la copertura di posti nella pubblica amministrazione, in Alto Adige/Südtirol è previsto l'attestato di conoscenza delle due lingue italiana e tedesca. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976, e successive modificazioni, sono previsti 4 tipi di attestato di bilinguismo riferiti al titolo di studio prescritto per l'accesso alle varie qualifiche funzionali: (A) diploma di laurea; B) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (maturità);

C) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado (terza media); D) licenza di scuola elementare), nonché viene attribuito al commissario del Governo la facoltà di stabilire, con propri provvedimenti, il passaggio a qualifiche superiori qualora il candidato sia in possesso di un attestato di livello corrispondente o superiore al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica o profilo professionale cui si aspira; considerato che a quanto risulta all'interrogante:

in data 23 dicembre 2013, il Ministero dell'interno ha indetto un concorso interno per titoli di servizio e superamento del successivo corso di formazione professionale per 7.563 unità per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato. Il bando di concorso aveva espressamente riservato, per la provincia autonoma di Bolzano, un'aliquota di posti destinati ai possessori dell'attestato di bilinguismo, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Nella successiva graduatoria, figurerebbero però soltanto 3 candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo D, mentre il concorso è stato indetto per una qualifica funzionale che presuppone il diploma di scuola media e, quindi, almeno l'attestato di bilinguismo C;

per l'accesso dall'esterno tutti i bandi di concorso prevedono una riserva di posti, commisurata al livello di istruzione richiesto per rivestire tali funzioni; invece, per il concorso interno per il passaggio al ruolo sovrintendenti, questa formula non viene rispettata e si procede indicando genericamente un attestato di bilinguismo, non collegando così la destinazione ad un livello superiore di carriera, che generalmente prevede un aumento di mansioni e responsabilità, al possesso di un maggior grado di conoscenza e padronanza della lingua tedesca proprio in funzione del maggiore livello ricoperto;

considerato, inoltre, che un livello non adeguato di conoscenza della lingua tedesca potrebbe portare nel concreto della vita quotidiana dei cittadini altoatesini il rischio di non poter esercitare la propria facoltà di usare la lingua tedesca nei rapporti con gli uffici della pubblica amministrazione, soprattutto in caso di situazioni di emergenza come denunce penali, interrogatori, testimonianza e verbali di Polizia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire, al fine di garantire e non disattendere il rispetto delle norme in materia di bilinguismo, in riferimento ai specifici fatti esposti;

se non ritenga necessario e urgente intervenire, affinché, anche nel bando per gli avanzamenti di carriera al ruolo di sovrintendenti della Polizia di Stato, attraverso il concorso interno, sia sempre garantito un maggiore e più adeguato livello di conoscenza della lingua tedesca per l'assegnazione dei posti nella provincia autonoma di Bolzano;

se non intenda intervenire, con atti di propria competenza, affinché, nel calcolo dei titoli, non venga prevista una maggiorazione di punteggio per coloro che possiedono livelli di bilinguismo superiori al livello minimo (livello patentino D).

(4-05187)

DI BIAGIO, MICHELONI, DALLA TOR, BERTUZZI, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE, FORMIGONI, ALBERTINI, GIOVANARDI, SONEGO, BERGER, LIUZZI, RUSSO, DALLA ZUANNA, RUTA, CERONI, BORIOLI, BIGNAMI, AIELLO, CONTE, D'AMBROSIO LETTIERI, ASTORRE. – *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

nel 1989, a seguito della normalizzazione dei codici fiscali di tutti i cittadini italiani, non dalmati, l'Agenzia delle entrate non ha inserito, tra gli 8.100 Comuni italiani, i 136 Comuni dell'Istria, Fiume e Dalmazia e le tre relative Province di Fiume, Pola e Zara, che tra il 1920 ed il 1947 appartenevano all'Italia, fino al 10 febbraio 1947, giorno della stipulazione del Trattato di Parigi;

ciò in quanto si è verificata una *vacatio legis*, per la quale gli esuli venivano considerati come apolidi;

per dirimere tale situazione è stata adottata la legge n. 54 del 1989, recante «Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al Trattato di pace»;

in particolare l'art. 1 ha statuito che tutte le pubbliche amministrazioni «nel rilasciare attestazioni, dichiarazioni, documenti in genere a cittadini italiani nati in Comuni già sotto la sovranità italiana ed oggi compresi nei territori ceduti ad altri Stati, ai sensi del trattato di pace con le potenze alleate ed associate, hanno l'obbligo di riportare unicamente il nome italiano del Comune di nascita, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene»;

nonostante l'approvazione di tale legge, le pubbliche amministrazioni non si sono adeguate al dato normativo, con la conseguenza che la disposizione di cui all'art. 1 non ha trovato concreta applicazione;

ciò è stato oggetto di diverse segnalazioni e denunce da parte delle associazioni degli esuli che subivano e subiscono gravi ed evidenti disagi da tale disfunzione;

per tale motivo, il Ministero dell'interno, nel 2007, ha emanato una successiva circolare, al fine di favorire la corretta applicazione della legge n. 54 del 1989;

in particolare, con la circolare n. 42 del 31 luglio 2007, sono stati comunicati alle pubbliche amministrazioni gli elenchi dei Comuni appartenenti ai territori ceduti alla ex Jugoslavia, suddivisi in un allegato A, contenente l'elenco dei Comuni che dal 15 settembre 1947 sono passati a far parte del territorio dell'ex Jugoslavia, sulla base del Trattato di Parigi ed in un allegato B, contenente l'elenco dei Comuni ceduti all'ex Jugoslavia in base al Trattato di Osimo, entrato in vigore il 3 aprile 1977;

pertanto, in applicazione della norma citata, le persone nate prima del 15 settembre 1947 in un comune, incluso nell'allegato A, devono risultare nei documenti come nate in quel comune e non già come nate nello Stato, al quale il Comune è stato ceduto;

la stessa regola vale per coloro che sono nati anteriormente al 3 aprile 1977 nei comuni inclusi nell'allegato B;

nella circolare del Ministero dell'interno si evidenzia la necessità, al fine di evitare ulteriori inadempimenti a carico degli interessati, di portare a conoscenza dei sindaci il contenuto della stessa, vigilando sulla sua tempestiva e corretta applicazione, oltre a sensibilizzare altri soggetti, quali Ferrovie dello Stato, Inail, Inps, uffici della Motorizzazione civile, aziende sanitarie locali, sul corretto adempimento degli obblighi connessi all'applicazione della legge;

successivamente, si è resa necessaria l'emanazione di una direttiva, a firma del Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, Mario Monti, tesa a chiarire i principi di applicazione della legge n. 54 del 1989, sia per tutte le amministrazioni pubbliche, che per gli organismi privati interessati;

tale direttiva del 5 luglio 2012, oltre a riportare l'elenco dei Comuni italiani fino al 15 settembre del 1947 ed al 3 aprile del 1977 (con tanto di codice ISTAT, codice catastale, indicazione della Provincia e sua sigla), all'articolo 5 indica l'utilizzo del servizio *on line* per la lettura del codice fiscale, quale strumento per dirimere eventuali controversie;

da parte delle associazioni degli esuli, tale strumento è stato ritenuto estremamente utile, poiché l'Agenzia delle entrate ha sviluppato, negli anni, sistemi *software* in grado di non commettere errori di interpretazione;

tuttavia, la legge non prevede l'obbligo di utilizzo dello strumento *on line* dell'Agenzia delle entrate nel caso di lettura del codice fiscale; ciò implica che i codici fiscali delle persone nate in Comuni passati all'ex Jugoslavia vengano malamente interpretati dai sistemi anagrafici informatizzati sviluppati privatamente,

gli articoli 6 e 7 della «direttiva Monti» non istituiscono una sanzione specifica per la non applicazione della norma ed indicano genericamente il Ministero dell'interno quale istituzione per l'attuazione della direttiva;

il 12 febbraio 2015 si è tenuto un tavolo di confronto tra la Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati e il Governo, che, fra i diversi temi, ha affrontato proprio questo dei problemi anagrafici;

in quella sede la Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, al fine di risolvere definitivamente la questione, ha proposto l'adozione di una serie di semplici accorgimenti quali: rendere obbligatorio l'utilizzo del servizio *on line* messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate per la lettura dei codici fiscali; introdurre una sanzione specifica per i trasgressori e indicare l'ufficio competente presso il Ministero dell'interno preposto per l'applicazione della normativa, in maniera tale che l'associazione od il singolo cittadino, una volta rilevato il problema, possa inoltrare l'opportuna richiesta per l'applicazione della norma;

purtroppo, ancora oggi, solo il 25 per cento circa delle pubbliche amministrazioni si è adeguato alle disposizioni della legge n. 54 del 1989, con evidenti disagi, anche di carattere pratico, per i soggetti coinvolti che si ritrovano con dei codici fiscali incompleti, quindi inservibili al sistema elettronico dei *database*;

trattandosi di soggetti per lo più di età avanzata, sarebbe opportuno a parere degli interroganti che tale problematica, derivante da una macchinosa e lenta burocrazia, venisse al più presto definitivamente risolta, non limitandosi ad attendere il decesso dei soggetti coinvolti,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della problematica indicata e quali provvedimenti, ciascuno per le rispettive competenze, intendano adottare al fine di assicurare la corretta ed uniforme applicazione della legge n. 54 del 1989.

(4-05188)

DE POLI. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

la perdurante crisi del settore edilizio e del mercato del cemento ha colpito duramente il Veneto. In 8 anni la richiesta di cemento è calata del 70 per cento, dei 12 impianti cementieri operativi ne sono rimasti 3: ad Este chiude Cementi Zillo e 66 lavoratori rimarranno a casa dal 12 aprile 2016 quando scadrà la cassa integrazione straordinaria, a Monselice 56 dipendenti di Italcementi sono in cassa integrazione straordinaria per cessata attività. Con oltre 130 anni di storia la produzione di materiali per l'edilizia è una tradizione a cui aggrapparsi ed una ricchezza imprescindibile per un indotto che valeva circa il triplo dei posti di lavoro diretti degli stabilimenti. In questa particolare area della bassa padovana dove Cementi Zillo e Italcementi hanno rappresentato ben più che una fonte di reddito e sviluppo, rischia seriamente di scomparire un intero settore industriale;

il decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 1989, finanzia programmi di investimento produttivo e incentiva il rilancio delle aree colpite da crisi industriale e di settore, e la circolare ministeriale interpretativa del 6 agosto 2015 elenca tra le attività ammissibili agli incentivi «estrazione di minerali da cave e miniere»; il decreto-legge n. 83 del 2012, recante «Misure urgenti per la crescita», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ha riformato la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree di crisi, introducendo forme di intervento a sostegno delle cosiddette aree di crisi complesse ed infine il decreto ministeriale 9 giugno 2015 ha stabilito i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati a rilancio di tutte le aree di crisi, sia quelle da crisi complesse, sia quelle interessate da situazioni di crisi industriale non complessa, ma comunque con impatto significativo sullo sviluppo dei territori e dell'occupazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda valutare l'opportunità di considerare la bassa padovana come area di crisi industriale;

quali opportune iniziative intenda assumere per coinvolgere le parti sociali e le istituzioni al fine di sostenere nuove iniziative imprenditoriali ed evitare che un intero settore industriale rischi di scomparire.

(4-05189)

PANIZZA. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

è stato avviato, presso le competenti istituzioni dell'Unione europea, il processo di revisione delle norme unionali che disciplinano l'etichettatura dei vini, finora contenute nel regolamento (CE) n. 607/2009;

in preparazione di una proposta di regolamento in merito, la Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea ha presentato delle opzioni di riforma, alcune delle quali hanno destato sin da subito grande preoccupazione;

nello specifico, infatti, la Commissione ha ipotizzato di liberalizzare l'uso nell'etichettatura di tutti i vini di quei nomi di varietà che oggi sono riservati, in virtù dell'articolo 100, par. 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'allegato XV del regolamento (CE) n. 607/2009, a determinate denominazioni d'origine protette (DOP) o indicazioni geografiche protette (IGP) di precisi Stati membri;

se la Commissione decidesse di procedere secondo le ipotesi di liberalizzazione annunciate sarà possibile per un qualsiasi vino europeo riportare in etichetta nomi quali Aglianico, Barbera, Brachetto, Cortese, Fiano, Lambrusco, Greco, Nebbiolo, Picolit, Primitivo, Rossese, Sangiovese, Teroldego, Verdicchio, Vermentino o Vernaccia (solo per citarne alcuni), tutti termini che costituiscono secondo la legislazione vigente la parte integrante di rinomate DOP o IGP registrate già a partire dalla metà degli anni '70 e che come tali andrebbero tutelate, anche contro fenomeni di concorrenza sleale tra gli stessi produttori europei;

le organizzazioni di categoria (Alleanza delle cooperative italiane – Agroalimentare, CIA Confederazione italiana agricoltori, Federdoc, Unione italiana vini, Assoenologi, Confagricoltura, Federvini) nell'esprimersi sulla paventata riforma, sono dell'avviso che ogni ipotesi di revisione dell'attuale quadro normativo di riferimento vada al di là delle competenze attribuite alla Commissione nel quadro del regolamento (UE) n. 1308/2013, rimettendo in discussione quel delicato equilibrio politico che era stato raggiunto in occasione della riforma dell'OCM vino del 2008,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, affinché le ipotesi di liberalizzazione non si trasformino in proposta di regolamento, pena un serio rischio di banalizzare alcune tra le più note DOP e IGP italiane e gli sforzi e gli investimenti sostenuti negli anni dai produttori che hanno portato il settore vitivinicolo italiano ad essere uno dei comparti di punta del *made in Italy* nel mondo.

(4-05190)

DE POLI. – *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che per quanto risulta all'interrogante:

la vicenda relativa agli sgravi contributivi relativi al biennio 1994/96, dei quali hanno beneficiato numerose cooperative ittiche di Venezia e Chioggia, in seguito alla recente grave crisi economica, continua a com-

plicarsi e ad aggiungere oneri e difficoltà alle aziende ittiche del lagunare veneto ed alle loro famiglie;

lo Stato, quale supporto al difficile territorio lagunare, ne ha riconosciuto e certificato la fragilità intrinseca e strutturale e, per assicurarne la vitalità socioeconomica e consentirne l'accesso al mercato, a parità di condizioni rispetto alle altre aree, ha varato la cosiddetta «legge speciale per Venezia e Chioggia» (16 aprile 1973, n. 171), il cui art. 1 così recita: «La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è dichiarata problema di preminente interesse nazionale. La Repubblica (...) ne assicura la vitalità socioeconomica nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della Regione»;

appare evidente, al riguardo, come gli sgravi contributivi, così disposti, fossero perfettamente coerenti con gli obiettivi della legge speciale per Venezia e Chioggia: tutto in funzione di garantire lavoro e socialità in territori caratterizzati, per le fragilità strutturali e le ridotte prospettive occupazionali, in seguito alla progressiva e costante diminuzione della popolazione residente;

tuttavia, con decisione emessa in data 25 novembre 1999, la Commissione europea ha ritenuto che le agevolazioni contributive riconosciute dallo Stato italiano dovessero essere ricomprese nel *genus* dei cosiddetti «aiuti di Stato», non consentiti, perché diretti a falsare la concorrenza e ad incidere negativamente sugli scambi comunitari, determinando il concreto pericolo che alle imprese di altri Stati membri venisse impedito, nei fatti, di esportare i loro prodotti;

in seguito ad interrogazione con richiesta di risposta scritta, E-007179/2015, del 1° luglio 2015, con oggetto «Recupero degli sgravi contributivi concessi alle cooperative di pesca operanti nel territorio insulare di Venezia e di Chioggia», nella risposta di Margrethe Vestager a nome della Commissione si legge: «A norma dell'articolo 14 del regolamento 659/1999 (regolamento di procedura relativo agli aiuti di Stato), le autorità italiane sono tenute ad adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dai beneficiari secondo le procedure previste dalla legge nazionale. In tale contesto, le autorità dello Stato membro sono tenute a identificare i beneficiari e quantificare l'aiuto che deve essere restituito. Ciò comporta la corretta identificazione degli enti che hanno beneficiato del vantaggio e l'eventuale esclusione degli importi dell'aiuto coperti dal regolamento de minimis»;

dai prospetti di sintesi per le annualità interessate, ricavati dai modelli di denuncia contributiva DM10 si evince, però, che le imprese di pesca socie di Coopesca, hanno beneficiato individualmente, per il biennio in oggetto, di sgravi contributivi non superiori ad euro 30.000, quindi al di sotto dei limiti dei massimali «*de minimis*», previsti dalla normativa comunitaria, visto che il limite «*de minimis*» è rapportabile ad ogni singolo soggetto, anche se il versamento avviene cumulativamente per il tramite della cooperativa;

le oltre 160 imprese interessate hanno cominciato a restituire la quota capitale per un totale di circa 30 milioni di euro, in ottemperanza

alla sentenza del 17 settembre 2015 della Corte di Giustizia dell'Unione europea, con l'aggravio di restituire in un'unica soluzione quanto avevano ricevuto in più *tranches* e con la logica conseguenza che molte di esse sono state costrette a cessare la propria attività;

la questione potrebbe peggiorare ancora di più se, nella prossima richiesta, si calcolassero gli interessi composti e l'aggio dell'otto per cento per Equitalia;

le aziende e le loro famiglie ne verrebbero ancora più danneggiate, anche se incolpevoli per essere incappate in normative contraddittorie, e ne sarebbe danneggiato anche l'indotto, oltre alla difficoltà, per le amministrazioni, di recuperare le somme stabilite,

si chiede di sapere se il Governo ritenga opportuno intervenire, nelle opportune sedi istituzionali dell'Unione europea, affinché sia possibile individuare una soluzione che riconosca la fondatezza e correttezza delle misure adottate dallo Stato italiano, negli anni 1994-1996, in favore delle cooperative del comparto ittico operanti a Chioggia e a Venezia.

(4-05191)

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, SANTANGELO, SCIBONA, MORONESE, BERTOROTTA, DONNO, BULGARELLI, PAGLINI, MARTON, BUCCARELLA, TAVERNA, CIOFFI, CAPPELLETTI. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

dal sito *internet* ufficiale di Adiconsum, associazione di consumatori costituita e promossa su iniziativa della CISL, si apprende che l'associazione ha sottoscritto un protocollo con Unibet, multinazionale delle scommesse e dei casinò con sede a Malta, per promuovere un progetto dal titolo «Diventa giocatore sociale»;

scopo della campagna è, come si legge dal sito di Adiconsum, quello di «combattere il fenomeno della ludopatia cercando di non "demonizzare" il gioco valorizzandone gli aspetti sociali (in modo che lo stesso ritorni ad essere uno strumento privilegiato nell'accompagnare l'essere umano lungo la sua esistenza, stimolando lo sviluppo sia della creatività che dell'intelligenza)», dando ad intendere, a parere degli interroganti, che il gioco d'azzardo sia compatibile con una funzione sociale e di responsabilità;

a giudizio degli interroganti, tale interpretazione appare suffragata dalle parole attribuite da un comunicato stampa ufficiale di Adiconsum, pubblicato sul proprio sito *internet* in data 21 gennaio 2016, al presidente nazionale di Adiconsum Pietro Giordano, e a Maris Bonello, integrity analytics manager di Unibet group. Secondo il primo «Occorre far riacquistare al gioco la sua funzione sociale che lo ha da sempre contraddistinto, ovvero quello di accompagnare l'essere umano lungo la sua esistenza, stimolando lo sviluppo sia della creatività che dell'intelligenza», mentre la seconda afferma che «Unibet Group è in prima linea nella promozione di un gioco d'azzardo responsabile. Pertanto, siamo molto contenti di avere l'opportunità di collaborare con organizzazioni come Adiconsum,

e speriamo che ci saranno future iniziative comuni per promuovere il gioco responsabile a livello locale»;

a fronte di tale protocollo, numerose fonti di stampa riportano le parole del segretario nazionale della consulta antiusura «Giovanni Paolo II», monsignor Alberto D'Urso, secondo il quale «L'atto negoziale si presta a rilievi critici, netti e pesanti. Il messaggio "diventa un giocatore sociale" è un autentico boomerang: "Che c'entra il 'gioco sociale' con il ritmo delle scommesse on line?"»;

in particolare, secondo la nota diffusa da monsignor D'Urso, dal sito *internet* del concessionario di gioco si constatarebbe la «marchiana dimissione dal ruolo dell'associazione Adiconsum, associazione a difesa consumatori, per l'appunto. La schermata iniziale è completamente invasa da offerte di "bonus di benvenuto" per iniziare a scommettere, per entrare nei casinò on line, per scaricare app sullo smartphone, per "invitare un amico" (ricevendo ovviamente altri bonus). Per chi vuole tutelare i consumatori, infatti, dovrebbe esser scontato che la tecnica di marketing di bonus attiva un "aggancio" al gioco "con denaro, per denaro e a fini di lucro": non certo compatibile con la cultura del consumerismo responsabile»;

la stessa consulta antiusura evidenzia «l'inopportunità di accostare al gioco d'azzardo, pur con la foglia di fico del "gioco sociale", il marchio di un'associazione che gestisce il Fondo di prevenzione dell'usura. Due immagini che stridono: antiusura e concessionario del gambling di Stato»;

con una circolare datata 27 gennaio 2016, la segreteria confederale della CISL ha affermato «l'estraneità della CISL» chiedendo al presidente di Adiconsum di «verificare ogni possibilità che consenta di recedere dall'accordo sottoscritto»;

considerato che:

Adiconsum risulterebbe gestire il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, costituito *ex* articolo 15 della legge n. 108 del 1996;

il decreto ministeriale n. 260 del 2012, «Regolamento recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del Codice del consumo», all'articolo 3, comma 2, lett. g), prevede tra i requisiti per l'iscrizione all'elenco un documento che attesti che «l'associazione non svolge attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e non ha connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione e si impegna a mantenere tali preclusioni; se l'associazione ha ricevuto nell'ultimo triennio eventuali contributi da imprese o associazioni di imprese o ha stipulato accordi o convenzioni con le stesse, nella dichiarazione tali contributi, accordi e convenzioni devono essere espressamente e dettagliatamente indicati, evidenziando per i contributi anche le relative informazioni contenute nei bilanci e rendiconti e fornendo, ai fini delle valutazioni dell'amministrazione, ogni elemento utile a dimostrare che tali contributi, accordi e convenzioni non determinano connessioni di interessi incompatibili e sono finalizzati esclusivamente a esigenze di tutela dei consumatori e a

favore degli iscritti, ivi compresi gli elementi circa la trasparenza e completezza dell'informazione in merito fornita agli associati ed alla generalità dei consumatori»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;

se non reputi opportuno porre in essere i dovuti atti di competenza, anche di natura ispettiva, sulle associazioni che gestiscono il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura per verificare se siano realmente compatibili con le attività, valutando con particolare riferimento il caso descritto che riguarda Adiconsum;

se non ritenga di dover verificare la compatibilità tra il protocollo sottoscritto tra Adiconsum e Unibet group e l'iscrizione di Adiconsum nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, valutando l'opportunità della sua cancellazione.

(4-05192)

CERVELLINI, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, URAS. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

i lavoratori marittimi italiani rappresentano un'eccellenza a livello internazionale in termini di competenze e dedizione al proprio lavoro;

la direttiva europea 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare permette di svolgere l'attività lavorativa sulle navi solo se in possesso del cosiddetto certificato di competenza IMO STCW (dalla convenzione Standard of training, certification and watchkeeping for seafarers adottata a Londra il 7 luglio 1978 dall'Organizzazione marittima internazionale);

in Italia tale direttiva è stata recepita nel decreto legislativo n. 136 del 2011, che prevede che il certificato di competenza IMO STCW sia rilasciato e rinnovato dalle Capitanerie di porto con durata di 5 anni;

la modalità di attuazione del decreto legislativo n. 136 del 2011 non rappresenta un'esperienza positiva in quanto ha avuto l'effetto di indurre un numero considerevole di lavoratori italiani del settore a conseguire titoli marittimi in altri Stati dell'Unione europea e, in particolare, nel Regno Unito, spendendo tra l'altro ingenti somme;

con il decreto legislativo n. 71 del 2015, recante «Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare», sono stati recepiti, in clamoroso ritardo ed a seguito della procedura d'infrazione europea n. 2014/0464, gli emendamenti al codice STCW introdotti con la conferenza di «Manila 2010» (entrati in vigore dal 1° gennaio 2012) che ridefiniscono la disciplina di rango primario concernente la formazione della gente di mare, disponendo conseguentemente l'abrogazione del decreto legislativo n.136 del 2011 e stabilendo che fino al 1° gennaio 2017 uno Stato possa continuare a rinnovare e prorogare certificati e convalide in

conformità con le disposizioni della convenzione stessa che si applicavano immediatamente prima del 1° gennaio 2012;

considerato che:

nonostante lo Stato italiano abbia avuto 5 anni per adeguarsi alla convenzione Manila 2010, a causa della normativa citata i lavoratori marittimi italiani si trovano nella condizione di dover rinnovare tutti i propri titoli entro e non oltre il 31 dicembre 2016;

ad oggi, le agenzie formative non sono ancora in grado di fornire i corsi necessari al rinnovamento dei titoli e vista la ristrettezza dei tempi molti lavoratori rischiano di non poter svolgere i corsi perdendo così la possibilità di lavorare;

dalla bozza di decreto attuativo del decreto legislativo n. 71 del 2015 si prospetta la divisione delle carriere (mercantili e diporto) che non permetterà più ad un marittimo mercantile di condurre uno *yacht* e costringerà le migliaia di marittimi che navigano sul diporto privato a non poter rinnovare il loro certificato mercantile, perdendo così, nonostante anche molti anni di esperienza, un titolo acquisito;

l'attuazione di tali scelte comporterà per i marittimi italiani evidenti difficoltà lavorative, in particolare per i giovani marittimi che non avranno la possibilità di iniziare la loro carriera, il tutto a vantaggio dei lavoratori stranieri che, storicamente, beneficiano di un'attenzione maggiore da parte delle proprie legislazioni;

visto che i lavoratori marittimi si stanno mobilitando ed a Porto S.Stefano (Grosseto) il 3 febbraio 2016 si svolgerà una manifestazione dal titolo «2017 fine della marineria italiana» indetta dall'Associazione marittimi Argentario alla quale hanno aderito ad oggi tra le altre anche l'«Associazione marittimi Tirreno centrale», «Associazione marittimi diporto», «Lavoratori del mare», «Lavoratori del mare costa tirrenica Viareggio», «Italian yacht master», «A.M.A. Liguria e Campania»,

si chiede di sapere:

se e come il Ministro in indirizzo intenda intervenire, affinché tutti i lavoratori marittimi italiani siano messi nella condizione di non perdere i propri titoli e, quindi, di continuare a lavorare;

se e come intenda intervenire, affinché i lavoratori marittimi italiani, a differenza del passato e del presente, non si ritrovino in una condizione di svantaggio rispetto ai colleghi di altri Paesi ed in particolare non siano costretti, per lavorare, ad acquisire titoli stranieri;

se non ritenga opportuno e necessario coinvolgere, prima dell'emanazione dei decreti attuativi relativi al decreto legislativo n. 71 del 2015, tutte le categorie dei lavoratori interessati, evitando così di perseverare nell'errore di sfavorire i nostri marittimi rispetto a quelli stranieri.

(4-05193)

BENCINI, Maurizio ROMANI, FUCKSIA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

come noto, nella legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015), in particolare nel testo definitivamente approvato (A.S. 2111-B),

viene disposto al comma 8 dell'articolo 1 quanto segue: «Il comma 4-bis dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato». Al riguardo, è d'obbligo evidenziare come il comma 8 suddetto sia stato inserito a seguito della proposta emendativa (3.46) presentata dai relatori in data 14 dicembre 2015 (3.46 su A.C.3444-A) avente ad oggetto l'esclusione dal reddito da lavoro dipendente per gli atleti professionisti di una quota del costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti medesimi;

la norma abrogata, a seguito della modifica così introdotta, l'art. 51, comma 4-*bis*, del testo unico citato, prevedeva che «Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative»;

nella sostanza, con tali rimandi legislativi, senza alcun riferimento esplicito, è stata cancellata la norma che imponeva ai calciatori di inserire nel proprio reddito anche una quota del 15 per cento dei «costi» sostenuti dalle società sportive per la trattativa di acquisto o cessione delle prestazioni sportive di un atleta. La norma, introdotta nel dicembre 2013, durante l'*iter* della legge di stabilità per il 2014, richiamava in generale tutti gli atleti professionisti, e riguardava, pertanto, il *business* delle vendite di calciatori, con l'obiettivo di fare trasparenza e quindi di evitare meccanismi elusivi;

considerato che:

con particolare riferimento alle compravendite dei calciatori, come riportato dalla stampa, il fisco aveva posto all'attenzione la tematica già nel 2012, ed invero il direttore *pro tempore* dell'Agenzia dell'entrate, Attilio Befera, aveva aperto un confronto con i presidenti della Lega Calcio, Maurizio Beretta, e della Federcalcio, Giancarlo Abete. La soluzione per imporre trasparenza, proposta da 2 parlamentari del Pd, veniva definita dai medesimi come volta a tassare una percentuale, pari al 15 per cento dell'importo, derivante dalla compravendita degli atleti, con lo scopo di far emergere utili spesso nascosti al fisco e dunque di incrementare il gettito fiscale. Al contempo, favorire inoltre, la diminuzione degli inevitabili contenziosi fiscali tra atleti e l'amministrazione;

le modifiche apportate nella fase finale dell'*iter* della legge di stabilità per il 2016 sembrano, conseguentemente, allontanarsi del tutto dall'obiettivo dichiarato nel 2013. Un cambiamento di rotta successivo al lavoro dei tecnici e alle discussioni interne ai partiti della maggioranza;

considerato inoltre che quanto fin ora esposto rappresenta a parere degli interroganti una evidente violazione del principio sotteso all'articolo 53 della Costituzione, secondo il quale «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tri-

butario è informato a criteri di progressività», ovvero alla funzione solidaristica per la quale ogni soggetto che è in grado di concorrere «all'azione comune» deve perciò stesso concorrere ad essa,

si chiede di sapere:

quale sia la *ratio* sottesa alla modifica, da ultimo intervenuta, sul reddito degli atleti professionisti, con la quale si è abrogata la norma contenuta nel testo unico delle imposte sui redditi;

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi, affinché vengano introdotti dei correttivi rispetto a quanto da ultimo disposto con la legge 28 dicembre 2015, n. 208, ovvero venga ripristinata la formulazione normativa precedente.

(4-05194)

BATTISTA. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

Poste italiane è una società a controllo pubblico che si occupa della gestione del servizio postale in Italia, nonché una delle più rilevanti società italiane di servizi;

i servizi postali, in particolare per le famiglie e le imprese, sono di particolare importanza nello svolgimento di moltissime attività quotidiane, come il pagamento delle utenze, il ritiro del denaro contante da parte dei titolari di conto corrente postale e l'invio di comunicazioni e/o denaro, soggette al rispetto perentorio di scadenze;

da notizie di stampa, si apprende che, nella città di Trieste, presso l'ufficio postale Trieste 6, via Giovanni Pascoli 16, non sarebbe stato accettato un pagamento alla cassa, perché superiore a 50 monete;

nello specifico, era intenzione dell'utente versare 1.811,36 euro, di cui 1.500 in banconote e 325 in monete, suddivise ordinatamente in *blister* per facilitarne il conteggio;

dapprima l'impiegata, e successivamente la direttrice, si sono rifiutate di effettuare il pagamento;

tenuto conto che:

l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge n. 139/l dell'11 maggio 1998, recitava: «A decorrere dal 1° gennaio 2002 gli Stati membri partecipanti coniano monete metalliche denominate in euro o in cent, conformi alle denominazioni e alle specificazioni tecniche che il Consiglio può stabilire a norma dell'articolo 105 A, paragrafo 2, seconda frase del trattato. Fatto salvo l'articolo 15, dette monete metalliche sono le uniche monete metalliche aventi corso legale in tutti gli Stati membri partecipanti. Ad eccezione dell'autorità emittente e delle persone specificamente designate dalla normativa nazionale dello Stato membro emittente, nessuno è obbligato ad accettare più di cinquanta monete metalliche in un singolo pagamento»;

il Ministro dell'economia e delle finanze, già con decreto del 3 dicembre 2001, recante «Abolizione dei limiti al potere liberatorio delle monete metalliche per il ritiro dalla circolazione delle monete in lire», stabi-

liva che: «nelle operazioni di versamento in conto nonché nelle operazioni di cambio presso le banche, le Poste Italiane SpA e gli altri soggetti che svolgono attività finanziaria, non si applicano i limiti al potere liberatorio delle monete metalliche previsti dalle norme vigenti»;

considerato che:

benché sia principio giuridico costante che la moneta di Stato non può essere rifiutata, la scelta della direzione dell'Ufficio postale triestino appare poco razionale, offensiva ed eccessiva;

la direzione dell'ufficio postale, a propria difesa, ha affermato di ricorrere ad una circolare interna di Poste italiane SpA, che consente il rifiuto del pagamento in monete superiori a 50 unità, quindi in contrasto con la normativa citata,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda intervenire per evitare che le decisioni assunte da Poste italiane SpA, Ufficio postale Trieste 6, non arrechino più disagi agli utenti, al fine di garantire ai cittadini triestini l'effettiva erogazione di un servizio pubblico di qualità, nel rispetto dell'accordo per l'espletamento del servizio postale universale;

se non ritenga, anche di concerto con l'intero Governo, di porre in essere urgenti iniziative, anche normative, volte a rendere obbligatorio per gli sportelli postali il ritiro, il deposito e l'accreditamento del contante in moneta, senza limite alcuno.

(4-05195)

AMATI, CIRINNÀ, GRANAIOLA. – *Ai Ministri dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che a quanto risulta alle interroganti:

il 31 gennaio 2016 si è conclusa la stagione venatoria 2015-2016. Poche ore prima, nel pomeriggio di sabato 30 gennaio, un adolescente è rimasto ucciso dal fucile del padre, durante una battuta di caccia nei pressi di Bovolenta (Padova);

tale drammatico episodio è l'ultimo di una serie di incidenti che anche nel 2015 si sono verificati nel corso della stagione venatoria;

da un monitoraggio effettuato dalla LAC, Lega per l'abolizione della caccia, nella stagione 2015-2016 si sono registrati 38 morti e 82 feriti, per cause collegate direttamente o indirettamente all'attività venatoria;

dai dati dell'associazione «Vittime della Caccia», nelle stagioni 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 si sono registrati complessivamente 79 morti e 265 feriti;

considerato che:

la caccia è un'attività altamente rischiosa, non solo per la sicurezza di chi direttamente partecipa ad attività venatorie o accompagna i cacciatori nelle battute, ma anche per coloro che, per altre ragioni, si muovono per boschi e campagne, considerata anche la crescente rilevanza che negli ultimi anni hanno acquisito attività economiche come l'ecoturismo e l'agriturismo;

in numerose sedi ed in diverse occasioni, le associazioni ambientaliste e animaliste, nonché i cittadini, hanno fatto notare la pericolosità di alcune misure ad oggi in vigore sulle pratiche venatorie, come alcune tra quelle contenute nella legge obiettivo della Regione Toscana, ritenendole altamente permissive e in palese contrasto con il diritto alla fruizione del territorio da parte di tutti i cittadini;

diverse Regioni, inoltre, hanno emanato calendari venatori, con elementi non in sintonia con lo spirito ed il dettato della direttiva 2009/147/CE sulla protezione degli uccelli selvatici;

il 15 gennaio scorso il Governo ha deliberato l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti delle Regioni, che non hanno adeguato le proprie deliberazioni alla direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici (chiusura degli spari per i turdidi anticipata al 20 gennaio);

la Regione Liguria, con proprio ricorso, ha in seguito ottenuto dal T.A.R. di Genova un'ordinanza cautelare monocratica (decreto n. 28/2016) di sospensione, rispetto al provvedimento dell'Esecutivo;

al 1° febbraio 2016, sul sito del Tribunale amministrativo regionale ligure (n. registro ricorsi TAR Liguria 58/2016) non risulta ancora la costituzione in giudizio, come parte resistente, dell'Avvocatura dello Stato contro il ricorso dell'amministrazione regionale;

considerato altresì che:

numerose associazioni e cittadini denunciano che la fase di transizione che coinvolge il Corpo forestale dello Stato e la Polizia provinciale starebbe causando un significativo allentamento dei controlli sul territorio nazionale, correlato all'incremento di fenomeni come il bracconaggio;

744 agenti e ufficiali della Polizia provinciale sarebbero stati collocati sul portale della mobilità del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, un numero considerevole, se si considera la consistenza complessiva dei vari corpi e servizi su scala nazionale (circa 2.500 addetti),

si chiede di sapere:

se e quali misure i Ministri in indirizzo intendano adottare per affrontare il problema dei numerosi incidenti, direttamente o indirettamente, collegati all'attività venatoria e il grave rischio per la salute e l'incolumità di terzi;

quali siano le valutazioni rispetto alle possibili conseguenze di una prolungata diminuzione dei controlli su scala nazionale, in particolare per quanto riguarda comportamenti illeciti o attività criminali, come il bracconaggio;

se sia stata effettuata una ricognizione circa la riallocazione del personale della Polizia provinciale in mobilità, tramite le convenzioni tra regioni ed enti di area vasta, in materia di vigilanza su caccia e pesca, ai sensi dell'art. 1, comma 770, della legge di stabilità n. 208 del 2015 e nell'ambito dell'Osservatorio nazionale per l'applicazione della legge «Delrio» n. 56 del 2014;

se non si ritenga opportuno che l'Avvocatura di Stato si faccia carico della difesa dei provvedimenti del Governo in tutte le regioni ricorrenti contro i suoi atti, come nel caso della Regione Liguria;

se sia stato preso in considerazione un aggiornamento del decreto del Ministero della Sanità del 28 aprile 1998 sui requisiti psicofisici minimi per il rilascio e il rinnovo delle licenze di porto di fucile per uso di caccia;

se sia stato verificato o si intenda verificare lo stato di attuazione di quanto disposto dall'articolo 33 della legge statale sulla tutela della fauna omeoterma e regolamentazione della caccia n. 157 del 1992, che chiede alle Regioni e alle Questure di trasmettere al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali i rapporti sulle attività di vigilanza e sui provvedimenti cautelari adottati dall'autorità di pubblica sicurezza.

(4-05196)

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, SIMEONI, DE PIETRO, MUSSINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, BOCCHINO. – *Ai Ministri della giustizia, della salute e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il 7 gennaio 2016 il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo si è recato in visita ispettiva (*ex art. 67, comma 1, lett. b*), dell'Ordinamento penitenziario) presso l'Istituto penale per i minorenni «Silvio Paternostro» di Catanzaro;

nella circostanza, è stato accompagnato (*ex art. 67, comma 2, del citato Ordinamento*) da Emilio Enzo Quintieri e Valentina Anna Moretti, esponenti dei Radicali Italiani e Shyama Bokkory, presidente dell'associazione «Alone Cosenza» *onlus* (assistente volontario penitenziario *ex art. 17, dell'Ordinamento penitenziario*); la delegazione è stata accolta dal direttore dell'Istituto e dal vice comandante del reparto di Polizia penitenziaria;

considerato che:

nel predetto istituto penitenziario minorile, a fronte di una capienza regolamentare di 31 posti, al momento della visita erano ristretti 18 detenuti (10 italiani e 8 stranieri), 3 dei quali minori di anni 18, con le seguenti posizioni giuridiche: 11 condannati e 7 giudicabili. Tra questi ultimi, F.P. risultava essere in custodia cautelare da 2 anni e 2 mesi e in attesa del deposito della sentenza della sezione per i Minorenni della Corte di Appello di Reggio Calabria da oltre 6 mesi;

la quasi totalità dei detenuti italiani presenti riscontrati sono calabresi (9 su 10), anche perché l'Istituto è l'unica struttura penitenziaria minorile esistente in Calabria. A 6 detenuti, il magistrato di sorveglianza presso il Tribunale dei minorenni di Catanzaro, concede periodicamente dei permessi premio, da trascorrere fuori dall'Istituto, in riconoscimento del corretto comportamento personale e dell'adesione alle attività lavorative o culturali organizzate;

all'interno del «Paterostro», aperto nel lontano 1934, operano 39 agenti di Polizia penitenziaria, molti dei quali specializzati nel trattamento dei minori, 8 educatori, 1 dirigente sanitario e 3 infermieri dell'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. Altri specialisti (psicologo, cardiologo, odontoiatra, neuropsichiatra infantile, dermatologo, infettivologo, ortopedico, oculista e psichiatra) si recano in Istituto per un determinato «monte orario» (dalle 2 alle 20 ore a settimana); tra gli educatori vi è un funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, distaccato dalla casa circondariale «Ugo Caridi» di Catanzaro che, in data 23 novembre 2015, ha espressamente chiesto di essere definitivamente trasferito all'Istituto penale per i minorenni di Catanzaro o, in subordine, di ottenere la proroga del distacco presso il medesimo;

abbastanza buone sono apparse le condizioni generali di vivibilità, sia in termini di igiene che di generale salubrità, tanto per le camere detentive, quanto per i vani con i servizi igienici, compresi di doccia e forniti di acqua corrente, calda e fredda; ciascuna camera è dotata di riscaldamento, di televisione e, oltre ai letti, di scrivania, tavolo, sgabelli e armadietti per sistemare gli effetti personali. I detenuti lavoranti all'interno dell'Istituto sono 8 (4 impiegati all'esterno degli spazi detentivi ed altri 4 all'interno degli stessi) e numerosi sono i volontari presenti nell'Istituto, sia in forma singola che individuale;

il direttore dell'Istituto, a specifica domanda, posta da uno dei membri della delegazione in visita circa l'utilizzo di *computer* ed *internet* per motivi di formazione e/o di studio, nonché l'uso di «Skype» per facilitare i rapporti tra i detenuti ed i familiari, così come recentemente concesso ai detenuti ristretti negli istituti penitenziari per adulti, con circolare n. 0366755 del 2 novembre 2015 del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nel negare l'attuale esistenza di tale possibilità, ha riferito di aver già posto un quesito al riguardo al competente ufficio del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, ma senza aver ricevuto risposta;

sono stati oggetto di visita, oltre alla palazzina che ospita gli uffici amministrativi, la cappella, il teatro, il campo da calcio, la palestra, i cortili esterni, la caserma della Polizia penitenziaria e tutta la struttura detentiva che, allo stato, si compone di due reparti (piano terra e primo piano), nonché i locali che, prossimamente, saranno sede del Centro di prima accoglienza (CPA) che ospiterà i minori dai 14 ai 18 anni in stato di fermo, di arresto o accompagnamento fino all'udienza di convalida, che deve aver luogo davanti all'autorità giudiziaria minorile entro il termine massimo di 96 ore;

considerato inoltre che:

la delegazione si è recata pure presso l'adiacente Comunità ministeriale per minori (CoMin), gestita dalla congregazione religiosa «Istituto

Don Calabria di Verona», che accoglie i minorenni dai 14 ai 18 anni in attesa di giudizio e/o giovani adulti dai 18 ai 25 anni per reati commessi prima dei 18 anni, in esecuzione dei provvedimenti della competente autorità giudiziaria, dove è stata accolta dal responsabile del servizio tecnico del Centro per la giustizia minorile per la Calabria e la Basilicata (Cgm) (sostituto del direttore), dal responsabile del servizio educativo, di assistenza e vigilanza dell'Istituto «Don Calabria» di Verona e dal funzionario per gli affari generali del Cgm. Al suo interno è sito il centro diurno polifunzionale (CDP), una struttura che offre attività dirette ai minori e giovani adulti del circuito penale, con possibilità di accoglienza di minori in situazione di devianza, disagio sociale a rischio, non sottoposti a procedimenti penali;

nella comunità erano ospitati 8 ragazzi, età media 17 anni, la quasi totalità dei quali (7 su 8) sottoposti a sospensione del processo penale con messa alla prova. La collocazione in comunità da parte della magistratura minorile avviene, più che altro, quando non ci sono le idonee condizioni sociali, ambientali e familiari nel luogo di residenza o di dimora abituale; tale struttura ha una capienza regolamentare di 10 posti con altri 2 posti «tollerabili», in caso di emergenze, risultando ben gestita dal personale, composto da 13 educatori, 1 psicologo (per 2 volte a settimana, dell'Asp di Catanzaro) ed ogni ragazzo ospitato ha un proprio assistente sociale (sono 10 unità, dipendenti dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni di Catanzaro, in supporto ai minorenni e/o giovani adulti autori di reato) che lo segue in ogni stato e grado del procedimento penale;

considerato infine che:

una delle criticità venute fuori dall'ispezione è costituita dall'assenza in tutta la Regione Calabria di comunità psichiatriche minorili, cioè di strutture residenziali terapeutico/riabilitative ed educative per minori, con gravi disturbi del comportamento correlati a patologie psichiatriche dell'età evolutiva o con problemi di dipendenze patologiche, necessarie per garantire al minore/adolescente accolto, un trattamento terapeutico riabilitativo personalizzato e definito all'interno di un progetto individuale;

a tal proposito, per quanto riferito, la Regione Calabria avrebbe, da diverso tempo, preso accordi con il centro per la giustizia minorile per la Calabria e la Basilicata di Catanzaro per istituire una delle predette comunità ma, allo stato, tali accordi non risultano essere stati attuati, violando la disposizione legislativa nazionale vigente in materia, che impone alle Regioni di attivarsi per garantire, nel rispetto delle esigenze di sicurezza, la tutela della salute dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale;

sarebbe, invece, indispensabile ed urgente a giudizio degli interroganti che venga istituita in Calabria una comunità psichiatrica minorile vi-

sto che, attualmente, ogni ragazzo deve essere mandato fuori Regione con un costo di circa 200 euro al giorno per l'Azienda sanitaria provinciale competente per il luogo di residenza del soggetto;

la delegazione visitante, al termine dell'ispezione, è stata accompagnata anche al tribunale dei minorenni di Catanzaro e ricevuta dal presidente del tribunale, in quel momento esercitante la funzione di magistrato di sorveglianza di turno, e da un giudice onorario; durante l'incontro si è discusso delle problematiche della giustizia minorile esistenti nel distretto giudiziario di Catanzaro,

si chiede di sapere:

se e di quali informazioni dispongano i Ministri in indirizzo, ognuno per le rispettive competenze, in merito ai fatti riportati in premessa;

se il Ministro della giustizia non intenda attivarsi per una sollecita risposta al quesito sul mancato utilizzo negli istituti penitenziari minorili di *computer* ed *internet* per motivi di formazione e/o di studio, nonché sull'uso di «Skype» per facilitare i rapporti tra i detenuti ed i familiari, vista anche la potenziale maggior sensibilità dei giovani ristretti a tali strumenti e la loro proficuità;

quale sia lo stato del procedimento relativo al trasferimento e/o alla proroga del distacco presso l'Istituto penale per i minorenni di Catanzaro dell'educatore, la cui professionalità giuridico-pedagogica, per come rappresentato alla delegazione anche dal direttore, converrebbe fosse acquisita in modo stabile nell'istituto citato; in caso negativo, si chiede di conoscere quali siano le ragioni che non hanno consentito l'accoglimento dell'istanza;

se e quali iniziative ed, eventualmente, entro quali tempi, i Ministri intendano intraprendere, ognuno per la parte di rispettiva competenza, per favorire l'istituzione delle comunità psichiatriche minorili in Calabria, al fine di tutelare la salute dei minori sottoposti a provvedimenti penali, visto anche il ruolo giocato dal Governo sul commissariamento del comparto sanitario della Regione Calabria.

(4-05197)

BENCINI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, SIMEONI, MOLINARI, BIGNAMI. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

secondo i dati della FAO, è quantificabile in 1,3 miliardi di tonnellate lo spreco alimentare per consumo umano a livello mondiale: una quantità sufficiente a nutrire 3,5 miliardi di persone, ossia 4 volte coloro che soffrono ogni giorno la fame;

nell'Unione europea, oltre 79 milioni di persone vivono ancora al di sotto della soglia di povertà, mentre 18 milioni dipendono dagli aiuti alimentari. Nel 2014, secondo la Commissione europea (Direzione generale della salute e della sicurezza alimentare), gli sprechi sarebbero quantificati in 100 milioni di tonnellate l'anno;

gli sprechi alimentari risultano così riconducibili: il 42 per cento alle famiglie, il 39 per cento ai produttori, il 5 per cento ai rivenditori e il restante 14 per cento al settore della ristorazione. L'osservatorio «Waste Watcher» quantifica in 8,1 miliardi di euro l'anno il solo spreco domestico italiano e in 5 milioni di tonnellate il cibo che complessivamente finisce nella spazzatura;

è indispensabile, fin dai primi anni di scuola, promuovere dei modelli di consumo alimentare sani, sostenibili e responsabili, sensibilizzando i ragazzi alla necessità etica, prima ancora che economica, di una lotta allo spreco alimentare;

considerato inoltre che:

il Parlamento europeo, con la risoluzione 2011/2175 del 19 gennaio 2012, ha riconosciuto la sicurezza alimentare come un diritto fondamentale dell'umanità, esercitabile per mezzo di politiche tese a incrementare la sostenibilità e l'efficienza delle fasi di produzione e di consumo;

il Governo, attraverso il Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare (Pinpas), ha avviato un percorso di consultazione di tutti gli *stakeholder* e dei protagonisti della filiera agroalimentare italiana: gli enti locali, le istituzioni, le associazioni di volontariato, le aziende, le associazioni di consumatori, i produttori e la grande distribuzione organizzata;

la Carta di Milano, redatta in occasione di Expo 2015, impegna i Governi a includere il problema degli sprechi e delle perdite alimentari e idriche all'interno dell'agenda internazionale e nazionale, attraverso investimenti pubblici e privati, a favore di sistemi produttivi più efficaci;

durante il suo intervento al convegno «Spreco alimentare. Dalle parole ai fatti», organizzato da Banco alimentare e Politecnico di Milano ad Expo, il ministro Galletti ha dichiarato che entro i primi mesi del 2016 è possibile arrivare all'approvazione del disegno di legge sullo spreco alimentare in Parlamento, che lo spreco rappresenta un costo insostenibile per l'ambiente, oltre che una contraddizione morale ed economica non più accettabile, e che bisogna investire sulla sensibilizzazione alle buone pratiche quotidiane e sull'educazione dei giovani,

si chiede di conoscere:

quali azioni di loro competenza i Ministri in indirizzo intendano mettere in atto per garantire una piena attuazione del Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare (Pinpas) e quali soluzioni intendano promuovere al fine di favorire e facilitare la donazione delle eccedenze e dei prodotti non consumati, anche attraverso la semplificazione, razionalizzazione ed armonizzazione del quadro di riferimento normativo procedurale, fiscale e igienico-sanitario;

quali iniziative siano state adottate, anche presso le istituzioni scolastiche, per istituire percorsi mirati all'educazione ad una sana alimentazione, corretta, sostenibile per l'ambiente, e alla sensibilizzazione contro lo spreco degli alimenti.

(4-05198)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-02539, dei senatori Campanella e Bocchino, sul corpo dei vigili urbani di Venezia;

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-02540, del senatore Micheloni ed altri, sui nuovi tagli agli istituti italiani di cultura all'estero;

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-02534, della senatrice Bottici ed altri, sulla compilazione dei *test* di adeguatezza e appropriatezza MIFID da parte degli istituti bancari;

3-02542, della senatrice Bertuzzi ed altri, sull'applicazione del «baratto amministrativo» da parte dei Comuni e sulle relative agevolazioni fiscali;

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-02541, del senatore Lai ed altri, sulla garanzia del servizio di trasporto dei cittadini e delle merci da e per la Sardegna;

3-02543, del senatore Scibona ed altri, sulla presunta posizione di incompatibilità del direttore generale di TELT S.a.s.;

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-02536, della senatrice Favero ed altri, sulla diffusione del coleottero da quarantena «Popillia japonica» in Lombardia e Piemonte;

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-02535, del senatore Arrigoni, sui criteri di determinazione della tassa dei rifiuti da parte dei Comuni;

3-02538, della senatrice Montevecchi ed altri, sulle procedure di bonifica dell'area ex zuccherificio Eridania Sadam SpA in Emilia-Romagna.

